

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 5

mercoledì, 3 febbraio 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 12

Accordo di Programma, tra Regione Toscana e Provincia di Lucca, per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca - viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale. Delega a presiedere le sedute del Collegio di Vigilanza. *pag. 8*

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 13

Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Lucca, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "Quartieri Social_Sant'Anna". Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 febbraio 2021. *" 8*

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 14

Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Pisa, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "PIU Pisa: 4 (i) Passi nel futuro". Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 febbraio 2021. *" 9*

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 15

Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Prato, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "Più Prato". Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 febbraio 2021. *" 9*

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 16

Articolo 4 L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 - ulteriori competenze della Direzione generale della Giunta regionale. *" 10*

DECRETO 27 gennaio 2021, n. 17

Delega a presiedere la seduta dell'Osservatorio Ambientale Locale e la seduta del Collegio di Vigilanza previsti da alcuni Accordi, convocate per il giorno 28 gennaio 2021. *" 11*

DECRETO 28 gennaio 2021, n. 18

Incarico di direttore della Direzione Cultura e ricerca - disposizioni ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1. *" 12*

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 27

Costituzione della delegazione di parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza. *" 13*

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 29

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Vino Nobile di Montepulciano. Espressione di parere favorevole. *" 14*

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 30

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Bolgheri. Espressione di parere favorevole. *" 15*

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 34

Schema di convenzione per l'attuazione del programma di interventi di manutenzione (stralcio 2019) relativo al territorio toscano adottato con deliberazione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po n. 1 del 18.11.2019. *" 17*

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 35

Bando efficientamento energetico degli immobili pubblici di cui al DD 10360/2017 - Disposizioni ine-

renti il finanziamento per lo scorrimento della graduatoria. " 28

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 36

Elementi essenziali dell'avviso regionale 2021 "Corsi di dottorato realizzati in rete - Borse Pegaso ciclo XXXVII". " 31

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 38

Strutture di vertice della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 1/2009 - istituzione delle direzioni, definizione delle relative competenze e determinazione del trattamento economico dei direttori. " 40

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 41

Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 - art. 48 e Legge regionale 9 febbraio 2016 n. 10 - art. 6. "Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017-2018": proroga del termine di scadenza. " 45

CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA - Deliberazioni

- 2020

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2020, n. 79

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - Concessione servizi tipografici e contributi. Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - utilizzo gratuito del marchio. " 46

- 2021

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2021, n. 11

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione "Toscana bio per la sostenibilità". " 50

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2021, n. 12

Nomina del componente consiliare della delegazione unica datoriale trattante di parte pubblica della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza. " 50

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti

DECRETO 21 gennaio 2021, n. 762
certificato il 22-01-2021

Lavori di realizzazione e gestione di un impianto Soil Vapour Extraction nell'ambito della bonifica del sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (PI) - D.P.R. n. 327/2001, somme da corrispondere ai soggetti interessati a titolo di indennità di occupazione temporanea in fase di gestione dell'impianto SVE per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020. " 52

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi
Cronicità

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 793
certificato il 22-01-2021

Iscrizione dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue ODV nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005. " 54

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 800
certificato il 22-01-2021

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali - revisione assetto posizioni organizzative. " 55

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 801
certificato il 22-01-2021

**Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità regionale relativo all'esistente impianto operante nel settore dei prodotti in calcestruzzo, agglomerati per edilizia, mattoni e coperture edili, ubicato in Loc. Prati-
gliolmi n. 12, nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR). Proponente: Agricola Industriale della Faella S.p.a. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo.** " 59

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 802
certificato il 22-01-2021

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto "Interventi correttivi e di adeguamento di tratti dei corsi d'acqua coperti in loc. la Rosa", in Comune di Terricciola (PI). Proponente: Comune di Terricciola. Provvedimento conclusivo. " 65

DECRETO 25 gennaio 2021, n. 865
certificato il 25-01-2021

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010. Impianto esistente di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi con modifiche, ubicato in loc. Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI); proponente: GEECO Gestione Ecologia S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 78

DECRETO 25 gennaio 2021, n. 867
certificato il 25-01-2021

Art. 19 del d.lgs. nr. 152/2006 art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Impianto esistente di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con modifiche, ubicato in loc. Palmerino nel Comune di Cascina (PI); proponente: DD di D'Agnese Andrea C. S.a.s. Provvedimento conclusivo. " 84

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 976
certificato il 26-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006 art. 19, L.R. nr. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di adeguamento idraulico del torrente Ricortola a valle del ponte ferroviario, nel Comune di Massa; Proponente: Settore regionale Assetto Idrogeologico. Provvedimento conclusivo. " 95

DECRETO 27 gennaio 2021, n. 1076
certificato il 28-01-2021

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, presso l'impianto di lavorazione inerti di cava in loc. Sant'Angelo Scalo, nel Comune di Montalcino (SI). Proponente: Inerti Val d'Orcia S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 101

DECRETO 27 gennaio 2021, n. 1079
certificato il 28-01-2021

Verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 13 e n. 14 del verbale della Conferenza dei Servizi del 8/09/2010, allegato alla D.G.R. n. 823/2010 di compatibilità ambientale relativa all'impianto idroelettrico denominato "Piastroso" situato nei Comuni di Coreglia Antelminelli e Barga (LU). Proponente: Società Appennino Energia S.r.l. e Tonarelli S.p.A. " 110

DECRETO 28 gennaio 2021, n. 1108
certificato il 28-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006 art. 19; L.R. nr. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifiche sostanziali all'esistente impianto per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, della Endiasfalti Spa, sito in Via F. Ferrucci n. 61 nel Comune di Agliana (PT). Proponente: Endiasfalti S.p.A.- Provvedimento conclusivo. " 115

DECRETO 28 gennaio 2021, n. 1109
certificato il 28-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006, art. 19; L.R. nr. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di depurazione biologica denominato "Seano" posto nel Comune di Carmignano (PO). Proposto da Publiacqua S.p.A. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo. " 119

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica - ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Belvedere nel Comune di Montalcino per uso Agricolo. PRATICA n. 17. " 130

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica - ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Belvedere nel Comune di Montalcino per uso Agricolo. PRATICA n. 61/21. " 131

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica - concessione di derivazione acqua pubblica superficiale da invaso in loc. Podere Vaccarecce di Sotto nel Comune di Piancastagnaio per uso agricolo. PRATICA n. 408510/21. " 131

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale con sbarramento sul Fosso senza nome (TS55329) in loc. Podere Mortelle nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) per uso agricolo - Ditta Mortelle srl. PRATICA n. 86799/2020. " 132

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di voltura e rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Torrente Bai in località Selvetta nel comune di Roccastrada. PRATICA n. 26201/2017. " 132

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di rinnovo e variante della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fosso Ampio in loc. Ampio nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) per uso agricolo - Ditta Le Mortelle srl. PRATICA n. PC 007/2005. " 133

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Casanova di San Giusto nel Comune di Gaiole in Chianti per uso Agricolo. PRATICA n. 61. " 133

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente VIVAI PIANTE GOCAJ DI GOCAJ ALMA. Pratica n. 34718. " 134

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di PIOMBINO (LI), - Pratica n. 141/2021 - Franceschini Silia. " 134

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Domanda presentata in data 22/12/2020 per il rilascio in solido della concessione di derivazione di acqua superficiale dal corso d'acqua Borro di Argella nelle località Ca' d'Argella e Toppello di Montanare in Comune di Cortona (AR) per uso agricolo e uso privato da acque superficiali - Richiedenti: Azienda Agricola Mencaroni Laura - Mencaroni Vittorio e Bernardini Delfo. Pratica CSU2020_00001. " 135

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: TRENITALIA SPA. Pratica: CONCESSIONE n. 1323. " 136

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: QUERCETO DI CASTELLINA DI JACOPO DI BATTISTA E C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA. Pratica: NUOVA CONCESSIONE SIDIT n. 112/2021. " 136

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Ordinazione di deposito e liquidazione indennità di esproprio ed asservimento di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI MONTESPERTOLI" - applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto Provvedimento n. 1 del 22/01/2020 - FGN_Capoluogo_Montespertoli. " 137

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo

strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato “Intercettazione e collettamento scarichi fognari Navacchio (II stralcio)”. ” 139

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2021, n. 25

Rif. 13_1_107. Rif. 13_1_107. “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga Opere di mitigazione idraulica sul fosso Settola di Agliana nel comune di Agliana - Lotto 1”; codice regionale DODS2019PT0114-DODS2019PT0109. Liquidazione dell’indennità di espropriazione ex DPR 327/2001 alla proprietà Cromsteel Italia S.r.l. ” 140

Lavori di allargamento della sezione del F. Elsa con mobilitazione dei sedimenti presenti sotto l’arcata sinistra del ponte della SP64 a San Gimignano codice regionale DODS2021SI0103 con il titolo “Allargamento e mobilitazione sedimenti sezione ponte s.p. 64” - Rif. 13_1_592. ” 141

UNIONCAMERE TOSCANA

Elenco regionale degustatori oli d’oliva al 31/12/2020. ” 144

Elenco regionale degustatori vini a denominazione di origine al 31/12/2020. ” 170

SEZIONE II

- Ordinanze

COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)

ORDINANZA 19 gennaio 2021, n. 5

Programma interregionale marittimo it fr prevenzione e gestione incendi nell’area mediterranea-semplice 2 medforeste - progetto di massima per la realizzazione degli interventi di riduzione dei combustibili in aree aperte - Occupazione temporanea non preordinata alla espropriazione di aree necessarie alla esecuzione dei lavori e avviso di immissione in possesso e di stato di consistenza. ” 185

- Determinazioni

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2021, n. 103

Espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera denominata “adeguamento dell’intersezione tra la SP2 Lodovica e la SP32 di Pescaglia in 10c. Diecimo”-DECRETO DI ESPROPRIO ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (D.P.R. 327/2001). ” 191

- Avvisi

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Avviso di adozione piano attuativo residenziale di iniziativa privata di cui alla scheda-norma C.R. 5.1 del R.U. (UTOE 5) ubicato in Fornacette tra P.zza A. Moro e Via Mazzei. ” 198

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di adozione del Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE - PORTA DEGLI ETRUSCHI - AMBITO TS -T1”, presentato dal Sig. Fioravanti Alessandro, ai sensi dell’art. 111 della l.r.t. 65/2014 e s.m.i. ” 198

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/14 di Variante al Piano di Recupero per la ricostruzione di volume parzialmente diruto sito a Cortona in Località Riccio di proprietà Rossi Anna Maria. ” 198

Avviso di Approvazione, ai sensi art. 19 e 20 della L. R. 65/14, della Variante al Regolamento Urbanistico n. 13 con contestuale Piano di Recupero per la rigenerazione di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti all’antica Fattoria di S. Caterina-La Fratta di proprietà della Soc. Leopoldine spa. ” 199

Avviso di Approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di recupero di Piano di Recupero per la realizzazione di autorimessa interrata in via Orto della Cera - Via s. Croce - Cortona (AR). Proprietà: Cline Frederic Thomas e Cline Nancy. ” 199

Avviso di Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di Recupero per la demolizione e ricostruzione di volumi incongrui di pertinenza di due edifici Via delle Fontanelle - Cortona (AR) di proprietà del Sig. Arwin Wolfgang Rao. " 199

Avviso di Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di Recupero di superfici ai fini residenziali Loc. Carsena - Pierle - Cortona (AR). Proprietà Boldrini Maria Giovanna. " 200

Avviso di Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di recupero con contestuale Variante al RU per la rigenerazione di ambiti e di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti alla antica Fattoria di Santa Caterina in Località Santa Caterina La Fratta di Proprietà Leopoldine spa. " 200

COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Adozione dell'aggiornamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2005. " 201

COMUNE DI PISTOIA

Approvazione del progetto aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti e adozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi D.P.R. 327/2001 art. 19 comma 2 e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Adozione - Avviso di avvenuto deposito degli atti nella Segreteria Generale del Comune. " 201

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE AL R.U. N. 11h.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - Avviso di approvazione ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, della L.R. 65/2014. " 201

COMUNE DI VINCI (Firenze)

Piano Attuativo residenziale di iniziativa privata

(PA*22), in conformità al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e dell'art. 5, comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106 - Adozione. " 202

Piano Attuativo (PA1), in conformità al Regolamento Urbanistico, relativo a "Molino della Doccia di Vinci" - approvazione variante allo schema di convenzione ai sensi dell'art. 112 della L.R. 65/2014 e dell'art. 5, comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106. " 202

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (Grosseto)

Adozione piano strutturale intercomunale Unione dei Comuni -Montani Amiata Grossetana, Valutazione Ambientale Strategica e VINCA, rapporto ambientale e sintesi non tecnica - art. 19 L.R. n. 65/2014, art. 25 L.R. n. 10/2010. " 203

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 16 al B.U. n. 5 del 03/02/2021

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 187 - 265 - 268 - 272 - 273 - 276 - 279 - 286 - 287 - 291 - 292 - 300 - 308 - 378 - 426 - 437 - 452 - 460 - 481 - 482 - 483 - 486 - 491 - 498 - 505 - 512 - 523 - 540 - 567 - 572 - 617 - 633 - 691 - 692 - 693 - 706 - 712 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 745 - 746 - 754 - 767 - 772 - 803 - 810 - 835 - 837 - 838 - 855 - 869 - 872 - 882 - 883 - 905 - 906 - 913 - 919 - 956 - 957 - 965 - 985 - 986 - 989 - 1015 - 1033.

Supplemento n. 17 al B.U. n. 5 del 03/02/2021

- Statuti

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Statuto comunale. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29 dicembre 2020. Entrato in vigore il 31 gennaio 2021.

SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 12

Accordo di Programma, tra Regione Toscana e Provincia di Lucca, per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca - viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale. Delega a presiedere le sedute del Collegio di Vigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma, tra Regione Toscana e Provincia di Lucca, per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca - viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale, approvato con DPGR n. 10 del 22 gennaio 2019;

Considerato che l'articolo 8 di tale Accordo prevede un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, che sia composto, tra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a presiedere le sedute del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopracitato;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alle infrastrutture, alla

mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere le sedute del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma, tra Regione Toscana e Provincia di Lucca, per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca - viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale, approvato con DPGR n. 10 del 22 gennaio 2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 13

Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Lucca, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U) denominato "Quartieri Social_Sant'Anna". Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Lucca, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U) denominato "Quartieri Social_Sant'Anna", approvato con DPGR n. 57 del 15 maggio 2017;

Considerato che l'articolo 7 di tale Accordo prevede un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, che sia composto, tra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Preso atto che per il giorno 3 febbraio 2021 è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopracitato;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il

Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopracitato convocata per il giorno 3 febbraio 2021;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Lucca, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "Quartieri Social_Sant'Anna", approvato con DPGR n. 57 del 15 maggio 2017, convocata per il giorno 3 febbraio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 14

Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Pisa, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "PIU Pisa: 4 (i) Passi nel futuro". Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Pisa, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "PIU Pisa: 4 (i) Passi nel futuro", approvato con DPGR n. 59 del 15 maggio 2017;

Considerato che l'articolo 7 di tale Accordo prevede un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, che sia composto, tra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Preso atto che per il giorno 3 febbraio 2021 è stata

convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopracitato;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopracitato convocata per il giorno 3 febbraio 2021;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Pisa, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "PIU Pisa: 4 (i) Passi nel futuro", approvato con DPGR n. 59 del 15 maggio 2017, convocata per il giorno 3 febbraio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 15

Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Prato, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "Più Prato". Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Prato, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "Più Prato", approvato con DPGR n. 56 del 15 maggio 2017;

Considerato che l'articolo 7 di tale Accordo prevede un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, che sia composto, tra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Preso atto che per il giorno 3 febbraio 2021 è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopracitato;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vice-presidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopracitato convocata per il giorno 3 febbraio 2021;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma, tra Regione Toscana e Comune di Prato, per l'attuazione del progetto di innovazione urbana (P.I.U.) denominato "Più Prato", approvato con DPGR n. 56 del 15 maggio 2017, convocata per il giorno 3 febbraio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 16

Articolo 4 L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 - ulteriori competenze della Direzione generale della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE

Richiamati gli articoli 3, 4 e 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" di disciplina della struttura organizzativa della Giunta regionale e della relativa articolazione;

Visto in particolare l'articolo 4 relativo alla Direzione generale della Giunta regionale, il quale prevede al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale possa definire con proprio decreto, con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale, competenze aggiuntive della Direzione medesima rispetto a quelle direttamente dettate dalla disposizione in esame;

Visto il proprio decreto n. 132 del 22 ottobre 2020 con il quale vengono nominati il vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale con assegnazione dei rispettivi incarichi e vengono altresì individuate le funzioni riservate alla diretta competenza del Presidente della Giunta regionale;

Ritenuto di definire ulteriori competenze della Direzione generale della Giunta con riferimento a materie di particolare rilievo strategico;

Dato atto che, con riferimento alle competenze aggiuntive della Direzione generale della Giunta definite con il presente provvedimento, il Direttore generale esercita, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 2, lettera m) della L.R. 1/2009, i poteri ed i compiti del direttore di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale;

Ritenuto, infine, di specificare, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 ter della L.R. 1/2009, per quali competenze la Direzione Generale della Giunta regionale si avvale di settori costituiti in altre strutture di vertice dell'amministrazione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di attribuire alla Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1, le seguenti competenze:

- attività di informazione e di comunicazione istituzionale

- rapporti istituzionali con gli organi ed organismi comunitari, dello Stato, delle Regioni e con gli enti locali
- politiche per la partecipazione e funzioni regionali in materia di consultazioni elettorali
- cultura della legalità, sicurezza urbana e ordinamento della polizia locale
- politiche per la semplificazione amministrativa
- contratti pubblici e Soggetto aggregatore regionale
- raccordo con Irpet
- competenze in materia di ciclo di gestione della performance ex articoli 28 bis e seguenti del DPGR n. 33/2010/R: Piano della qualità della prestazione organizzativa, relativa relazione conclusiva e correlato sistema di misurazione e valutazione; coordinamento dei piani della qualità della prestazione organizzativa degli enti dipendenti e del relativo ciclo; rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV);

2. di disporre che, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 2 bis, della L.R. 1/2009, la Direzione generale della Giunta regionale, si avvalga del competente settore della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro per l'esercizio delle funzioni in materia di ciclo di gestione della performance ex articoli 28 bis del DPGR n. 33/2010/R attribuite con il presente provvedimento;

3. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 1° marzo 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 27 gennaio 2021, n. 17

Delega a presiedere la seduta dell'Osservatorio Ambientale Locale e la seduta del Collegio di Vigilanza previsti da alcuni Accordi, convocate per il giorno 28 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo definitivo - prima parte - per la messa in sicurezza e la bonifica dell'Area Merse, sottoscritto in data 20/03/2009, tra Regione Toscana, Province di Grosseto e Siena, Comuni di Montieri e Chiusdino, ARPAT, Syndial - Attività Diversificate s.p.a., ed in particolare, l'articolo 9, che istituisce l'Osservatorio Ambientale Locale - prima parte - per la verifica dello

stato di attuazione dell'accordo medesimo, presieduto dalla Regione Toscana e costituito da un rappresentante per ciascuna parte dell'accordo;

Visto l'Accordo procedimentale e di programma per la messa in sicurezza mineraria e la bonifica ambientale dei siti minerari e dei siti contaminati delle Colline Metallifere, della Piana di Scarlino e del Comune di Manciano, sottoscritto in data 20/03/2009, tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Provincia di Siena, Comune di Gavorrano, Comune di Massa Marittima, Comune di Montieri, Comune di Scarlino, Comune di Manciano, Comune di Chiusdino, ARPAT, Syndial-Attività Diversificate Spa, ENI-Divisione Gas & Power Spa, ed in particolare l'articolo 12, che istituisce il Collegio di Vigilanza per la gestione dell'Accordo, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato che ne assicura il funzionamento;

Preso atto che per il giorno 28 gennaio 2021 è stata convocata una seduta dell'Osservatorio Ambientale Locale e una seduta del Collegio di Vigilanza, previsti, rispettivamente, da ciascuno degli Accordi sopracitati;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34 - octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che l'Osservatorio dell'Accordo definitivo - prima parte - per la messa in sicurezza e la bonifica dell'Area Merse, per le funzioni svolte, è assimilabile al collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, conferire all'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta dell'Osservatorio Ambientale Locale - prima parte, previsto dall'Accordo definitivo - prima parte - suddetto e la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo procedimentale e di programma sopra menzionato convocate per il giorno 28 gennaio 2021;

DECRETA

l'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, a presiedere:

- la seduta dell'Osservatorio Ambientale Locale - prima parte, previsto dall'Accordo definitivo - prima parte - per la messa in sicurezza e la bonifica dell'Area Merse, sottoscritto in data 20/03/2009, tra Regione Toscana, Province di Grosseto e Siena, Comuni di Montieri e Chiusdino, ARPAT, Syndial - Attività Diversificate s.p.a., convocata per il giorno 28 gennaio 2021

- la seduta del Collegio di Vigilanza dell'Accordo procedimentale e di programma per la messa in sicurezza mineraria e la bonifica ambientale dei siti minerari e dei siti contaminati delle Colline Metallifere, della Piana di Scarlino e del Comune di Manciano, sottoscritto in data 20/03/2009, tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Provincia di Siena, Comune di Gavorrano, Comune di Massa Marittima, Comune di Montieri, Comune di Scarlino, Comune di Manciano, Comune di Chiusdino, ARPAT, Syndial-Attività Diversificate Spa, ENI-Divisione Gas & Power Spa, convocata per il giorno 28 gennaio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 28 gennaio 2021, n. 18

Incarico di direttore della Direzione Cultura e ricerca - disposizioni ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

IL PRESIDENTE

Richiamato l'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", in particolare il comma 2 secondo il quale la nomina del Direttore generale e dei direttori è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, fra l'altro, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Preso atto della nota, agli atti dell'amministrazione, con cui il Dott. Roberto Ferrari, nominato direttore della Direzione Cultura e ricerca con DPGR n. 141 del 31 luglio 2015, rassegna le dimissioni dall'incarico in esame con decorrenza dal 31 gennaio 2021;

Visto l'articolo 16, comma 2, della L.R. 1/2009 che consente, in caso di cessazione anticipata o di vacanza dell'incarico di Direttore generale e di direttore, di attribuire l'incarico stesso ad un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile motivatamente per non più di due volte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021 con cui, con riferimento all'attuale XI legislatura 2020-2025, si istituiscono le direzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 1/2009, con definizione delle relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la regolare funzionalità degli uffici, di attribuire in via temporanea e transitoria, nelle more del conferimento degli incarichi ai nuovi responsabili secondo il riassetto delle direzioni definito con la sopra richiamata deliberazione GR n. 38/2021 e con la medesima decorrenza ivi prevista, l'incarico di direttore ad interim della Direzione Cultura e ricerca al Direttore generale della Giunta regionale Dott. Paolo Pantuliano, a far data dal 31 gennaio 2021;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- di attribuire ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 l'incarico di direttore ad interim della Direzione Cultura e ricerca al Direttore generale della Giunta regionale Dott. Paolo Pantuliano, in via temporanea e transitoria dal 31 gennaio 2021 fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi di direttore delle strutture di vertice della Giunta regionale secondo il riassetto definito con deliberazione GR n. 38 del 25 gennaio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 27

Costituzione della delegazione di parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto del Sistema delle Relazioni Sindacali così come disciplinato dal Titolo II del CCNL 21 maggio 2018 del personale del comparto Funzioni Locali, in particolare gli articoli 7, comma 3 e 8, comma 2 i quali stabiliscono che gli enti individuino, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti che fanno parte della delegazione datoriale;

Preso atto altresì del Sistema delle Relazioni Sindacali così come disciplinato dal Titolo II° del CCNL 17 dicembre 2020 del personale della dirigenza Funzioni Locali, in particolare l'articolo 7, comma 4 e 8, comma 2, il quale stabilisce, analogamente a quanto previsto nel precedente capoverso per il personale del comparto, che gli enti individuino, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti che fanno parte della delegazione datoriale;

Preso atto della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 14 giugno 2018 con la quale si individua il Segretario generale del Consiglio Regionale quale componente dell'unica delegazione datoriale trattante di parte pubblica per le strutture di Giunta e Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità del Consiglio regionale;

Richiamata la precedente Delibera di Giunta regionale n. 657 del 18 giugno 2018 con la quale veniva individuata la delegazione datoriale della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale del comparto e per il personale dell'area della dirigenza;

Tenuto conto inoltre che con la deliberazione di cui al precedente capoverso, ai fini di una migliore e fattiva collaborazione tra le parti, ovvero i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa e la parte datoriale, si è ritenuto opportuno costituire un'unica delegazione datoriale che rappresenti l'Amministrazione della Regione Toscana composta da rappresentanti della Giunta Regionale e del Segretariato del Consiglio Regionale;

Ricordato che nella già richiamata Delibera di Giunta regionale n. 657 del 18 giugno 2018 è stabilito

la composizione nelle figure del Direttore Generale della Giunta Regionale, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Direttori delle Direzioni della Giunta Regionale e Avvocato Regionale, che la presidenza della delegazione sia affidata, in via ordinaria, al Direttore Generale della Giunta Regionale, e che in sua assenza sia svolta dal Direttore competente in materia di personale, ovvero dal Segretario Generale nel caso di trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio Regionale;

Considerato altresì che successivamente alla DGR 657/2018 è stato sottoscritto, in data 17 dicembre 2020, il nuovo CCNL relativo alla dirigenza delle Funzioni Locali e che lo stesso dispone all'articolo 8 comma 2, che entro 30 giorni dalla sottoscrizione le Amministrazioni provvedano alla costituzione della delegazione datoriale;

Dato atto dell'avvio dell'XI Legislatura 2020-2025 avvenuta con la proclamazione del Presidente della Regione Toscana in data 8 ottobre 2020;

Vista la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 21 gennaio 2021, n. 12 con la quale si conferma quanto già disposto con deliberazione n. 73/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 14 gennaio 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di confermare quanto già disposto con DGR 657 del 18 giugno 2018 in merito alla delegazione datoriale della Regione Toscana, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, per il personale del comparto e per il personale dell'area della dirigenza, che risulta pertanto composta come segue:

- Direttore Generale della Giunta Regionale;
- Segretario Generale del Consiglio Regionale;
- Direttori delle Direzioni della Giunta Regionale e Avvocato Regionale;

2. di dare atto che la presidenza della delegazione sia affidata, in via ordinaria, al Direttore Generale della Giunta Regionale, e che in caso di sua assenza sia svolta dal Direttore competente in materia di personale salvo quando disposto relativamente ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio regionale;

3. di trasmettere il presente atto, a cura della direzione Organizzazione e Sistemi informativi, al Consiglio Regionale, alle organizzazioni sindacali, alle RSU e alle RSA della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta
Il Dirigente responsabile
Simona Volterrani

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 29

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Vino Nobile di Montepulciano. Espressione di parere favorevole.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visti in particolare l'articolo 96 (Procedura nazionale preliminare) e l'articolo 105 (Modifiche del disciplinare) del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi rispettivamente alla procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ed in particolare l'articolo 36, concernente la modifica dei disciplinari di produzione, e l'articolo 32 concernente la protezione della Unione Europea e la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG);

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 relativo alla procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP ed IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010, ed in particolare gli articoli 4 (Documentazione da presentare), 6 (Esame domanda da parte della Regione) e 10 (Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies del regolamento CE n. 1234/2007);

Considerato che tale decreto è tuttora vigente, nelle more della adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 32 della Legge 238/2016 sopra citata, con il quale verrà stabilita la nuova procedura nazionale per il conferimento della protezione delle DO e delle IG e per la modifica dei disciplinari di produzione;

Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed in particolare l'articolo 29 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Vista l'istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Vino Nobile di Montepulciano, inviata alla Regione Toscana dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano tramite posta elettronica, ricevuta in data 8 ottobre 2020, agli atti del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" (di seguito Settore), competente in materia, comprensiva della documentazione richiesta dalla procedura nazionale di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Preso atto che il Settore ha effettuato l'istruttoria dell'istanza sopra richiamata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra citato, e che gli esiti di detta istruttoria sono riportati in un apposito Verbale, agli atti del Settore medesimo;

Preso atto che la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Vino Nobile di Montepulciano presentata dal Consorzio, riguarda in particolare l'articolo 4 (viene proposto di introdurre la possibilità di commercializzare il Vino Nobile di Montepulciano solo in seguito all'ottenimento della certificazione di idoneità da parte dell'organismo di certificazione), l'articolo 5 (viene proposto che in caso di assemblaggio di partite già certificare da parte degli acquirenti, gli stessi, prima dell'imbottigliamento debbano richiedere un nuovo giudizio di idoneità) e l'articolo 7 (viene proposto di disciplinare la distribuzione delle fascette, che potranno essere ritirate dalla ditta

imbottigliatrice solo dopo aver conseguito l'idoneità della partita oggetto di certificazione);

Rilevato che tutte le modifiche proposte hanno come finalità l'innalzamento qualitativo medio del prodotto Vino Nobile di Montepulciano e sono volte a garantire una maggiore efficacia dell'attività di controllo e certificazione del prodotto svolta dal competente Organismo di certificazione;

Rilevato che il Settore, nel corso della istruttoria, ha verificato la rispondenza della istanza di modifica del disciplinare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;

Preso atto che l'avviso relativo alla avvenuta presentazione della domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOCG Vino Nobile di Montepulciano, avanzata dal Consorzio, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 48 del 25 novembre 2020, Parte Seconda, e che sono state effettuate le opportune consultazioni con la filiera vitivinicola regionale in data 15 dicembre 2020, così come richiesto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra citato;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOCG Vino Nobile di Montepulciano;

Ritenuto altresì di incaricare il Settore di trasmettere tale istanza, unitamente al presente atto e al Verbale della istruttoria svolta dal Settore medesimo, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e per conoscenza al soggetto presentatore della richiesta di modifica;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Vino Nobile di Montepulciano, avanzata dal Consorzio di Vino Nobile di Montepulciano in data 8 ottobre 2020;

2. di incaricare il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di inviare il presente atto ed il Verbale della istruttoria svolta dal medesimo Settore, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per conoscenza al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, in qualità di soggetto presentatore della richiesta, unitamente alla istanza di modifica del disciplinare di produzione corredata dalla documentazione presentata dal medesimo Consorzio e all'estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

contenente l'avviso relativo alla avvenuta presentazione della richiesta medesima.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Gennaro Giliberti

Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 30

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Bolgheri. Espressione di parere favorevole.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visti in particolare l'articolo 96 (Procedura nazionale preliminare) e l'articolo 105 (Modifiche del disciplinare) del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi rispettivamente alla procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ed in particolare l'articolo 36, concernente la modifica dei disciplinari di produzione, e l'articolo 32 concernente la protezione della Unione Europea e la procedura per il conferimento della

protezione delle denominazioni di origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG);

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 relativo alla procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP ed IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010, ed in particolare gli articoli 4 (Documentazione da presentare), 6 (Esame domanda da parte della Regione) e 10 (Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies del regolamento CE n. 1234/2007);

Considerato che tale decreto è tuttora vigente, nelle more della adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 32 della Legge 238/2016 sopra citata, con il quale verrà stabilita la nuova procedura nazionale per il conferimento della protezione delle DO e delle IG e per la modifica dei disciplinari di produzione;

Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed in particolare l'articolo 29 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Vista l'istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Bolgheri, inviata alla Regione Toscana dal Consorzio per la Tutela dei Vini DOC Bolgheri e DOC Bolgheri Sassicaia tramite posta elettronica certificata, ricevuta in data 18 novembre 2020 (prot. 400821), agli atti del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" (di seguito Settore), competente in materia, comprensiva della documentazione richiesta dalla procedura nazionale di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Preso atto che il Settore ha effettuato l'istruttoria dell'istanza sopra richiamata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra citato, e che gli esiti di detta istruttoria sono riportati in un apposito Verbale, agli atti del Settore medesimo;

Preso atto che la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Bolgheri presentata dal Consorzio, riguarda in particolare:

- l'articolo 2 "Base ampelografica": viene modificata la base ampelografica della tipologia Bolgheri Bianco, aumentando la percentuale di presenza dei vitigni Vermentino, Sauvignon blanc e Viognier e riducendo la presenza del Trebbiano;

- l'articolo 5 "Norme per la vinificazione": viene

portata la resa massima dell'uva in vino finito per le tipologie Bianco dal 65% al 70%;

- l'articolo 6 "Caratteristiche al consumo": viene eliminato l'aggettivo "paglierino", riferito al colore giallo delle tipologie Bolgheri bianco e Bolgheri Vermentino;

- l'articolo 7 "Etichettatura, designazione e presentazione": viene proposto di inserire in etichetta il termine geografico più ampio "Toscana";

Rilevato che le modifiche proposte hanno come finalità l'adeguamento del disciplinare alla realtà produttiva della zona di produzione e una più corretta comprensione della provenienza geografica del vino Bolgheri da parte del consumatore finale;

Rilevato che il Settore, nel corso della istruttoria, ha verificato la rispondenza della istanza di modifica del disciplinare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;

Preso atto che l'avviso relativo alla avvenuta presentazione della domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC Bolgheri, avanzata dal Consorzio, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 49 del 2 dicembre 2020, Parte Seconda, e che sono state effettuate le opportune consultazioni con la filiera vitivinicola regionale in data 15 dicembre 2020, così come richiesto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra citato;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC Bolgheri;

Ritenuto altresì di incaricare il Settore di trasmettere tale istanza, unitamente al presente atto e al Verbale della istruttoria svolta dal Settore medesimo, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e per conoscenza al soggetto presentatore della richiesta di modifica;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Bolgheri, avanzata dal Consorzio per la Tutela dei Vini DOC Bolgheri e DOC Bolgheri Sassicaia in data 18 novembre 2020;

2. di incaricare il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di inviare il presente atto ed il Verbale della istruttoria svolta dal medesimo Settore, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per conoscenza al Consorzio per la Tutela dei

Vini DOC Bolgheri e DOC Bolgheri Sassicaia, in qualità di soggetto presentatore della richiesta, unitamente alla istanza di modifica del disciplinare di produzione corredata dalla documentazione presentata dal medesimo Consorzio e dall'estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana contenente l'avviso relativo alla avvenuta presentazione della richiesta medesima.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile

Gennaro Giliberti

Il Direttore

Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 34

Schema di convenzione per l'attuazione del programma di interventi di manutenzione (stralcio 2019) relativo al territorio toscano adottato con deliberazione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po n. 1 del 18.11.2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione", in particolare,

- l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 recante "Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale" ai sensi del quale "il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato";

- gli articoli 69 e 70 del medesimo decreto, recanti rispettivamente "Programmi di intervento" e "Attuazione dei programmi", ai sensi dei quali "I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria" e "I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma

4 (...) Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Vista la deliberazione n. 1 del 18 novembre 2019 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale, con la quale è stato adottato il Programma stralcio (annualità 2019) di interventi di manutenzione del territorio del distretto idrografico del Fiume Po, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni e dei PAI vigenti sul territorio distrettuale, ed in particolare:

- l'art. 3 che stabilisce che la responsabilità del Programma stralcio (annualità 2019) di interventi di manutenzione fa capo all'Autorità di bacino distrettuale, che deve garantire il costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi programmati e, ai sensi dell'art. 63, comma 6, lett. f) del d.lgs. 152/2006;

- l'art. 4 che in materia di attuazione degli interventi stabilisce che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli interventi del Programma stralcio (annualità 2019) possono essere attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti (Regioni, Comuni, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino distrettuale) anche in base ad accordi di programma e accordi di collaborazione tra gli enti;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 347 del 3/12/2019 con il quale è stato approvato il piano stralcio 2019;

Dato atto che per il territorio toscano il Programma stralcio (annualità 2019) prevede risorse per "Interventi di manutenzione nei corsi d'acqua del bacino del Reno" ricadenti nei comuni di Pistoia, Sambuca Pistoiese, Cantagallo e Vernio, per complessivi 51.600,00 euro;

Vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994.";

Vista la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.";

Dato atto che gli interventi sono relativi a manutenzioni straordinarie su corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico, ricadente nella parte toscana del comprensorio interregionale, la cui competenza spetta alla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della LR 80/2015;

Visto l'art. 23 comma 2 ter ai sensi del quale il

consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione, le attività sopra richiamate;

Ritenuto di avvalersi del Consorzio di Bonifica della Renana per la progettazione e la realizzazione degli interventi previa stipula di apposita convenzione ai sensi della LR 79/2012 art. 23 comma 2.ter;

Ritenuto opportuno, procedere alla sottoscrizione di una convenzione tra Autorità di bacino, Regione Toscana e Consorzio di Bonifica della Renana al fine di definire modalità, condizioni e criteri per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio sullo stato di avanzamento dei medesimi;

Visto lo Schema di convenzione per l'attuazione del programma di interventi di manutenzione (stralcio 2018) relativo al territorio toscano adottato con deliberazione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po n. 1 del 16.10.2018, approvato con la Delibera di giunta regionale n.946 del 22-07-2019;

Ritenuto di approvare lo "Schema di convenzione per l'attuazione del programma di interventi di manutenzione (stralcio 2019) relativo al territorio toscano adottato con deliberazione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino n. 1 del 18.11.2019", fra l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e la Regione Toscana, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto quindi di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato A;

Stabilito di dare mandato al dirigente del Settore del Genio Civile territorialmente competente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione;

Dato atto che il finanziamento è erogato dall'Autorità di bacino distrettuale al Consorzio di Bonifica Renana a seguito di richiesta inoltrata dalla Regione sulla base della documentazione di volta in volta necessaria ad attestare il raggiungimento dello step indicato, inviata dall'Ente attuatore alla Regione medesima;

Visto il parere espresso dal CD in data 14/01/2021;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare lo "Schema di convenzione per l'attuazione del programma di interventi di manutenzione (stralcio 2019) relativo al territorio toscano adottato con deliberazione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino n. 1 del 19.11.2019", fra l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, la Regione Toscana e il Consorzio di bonifica della Renana di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare mandato al dirigente del Settore del Genio Civile territorialmente competente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione;

- di dare atto che per il territorio toscano il Programma stralcio (annualità 2019) prevede risorse per "Interventi di manutenzione nei corsi d'acqua del bacino del Reno" ricadenti nei comuni di Pistoia, Sambuca Pistoiese, Cantagallo e Vernio, per complessivi 51.600,00 euro;

- di stabilire che il contributo è erogato dall'Autorità di bacino distrettuale al Consorzio di Bonifica Renana a seguito di richiesta inoltrata dalla Regione sulla base della documentazione di volta in volta necessaria ad attestare il raggiungimento dello step indicato, inviata dall'Ente attuatore alla Regione medesima;

- dare atto il finanziamento complessivo dei suddetti interventi è a carico del finanziamento statale e/o consortile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente responsabile

Gennarino Costabile

Il Direttore

Giovanni Massini

SEGUE ALLEGATO

**CONVENZIONE
TRA
AUTORITA' di BACINO DISTRETTUALE del FIUME PO
E
REGIONE TOSCANA
E
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA**

**PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
(STRALCIO 2019) RELATIVO AL TERRITORIO TOSCANO ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE
DELL'AUTORITA' DI BACINO N. 1 DEL 18.11.2019**

* * * *

TRA

l'**Autorità Distrettuale del fiume Po** (di seguito Autorità) – con sede in Parma, Via Garibaldi 75, (C.F. 92038990344), nella persona del Segretario Generale Dott. Meuccio Berselli che sottoscrive il presente atto in attuazione del proprio decreto n. XXX del xxxxxx;

e

la **Regione Toscana**, rappresentata dall'Ing. Marco Masi, Dirigente del settore del Genio Civile Valdarno Centrale, secondo quanto disposto dall'Allegato A del Decreto dirigenziale della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 14733 del 11/09/2019;

e

il **Consorzio della Bonifica Renana** (cod. fiscale 91313990375), con sede a Bologna, Via Santo Stefano n. 56, rappresentato dal Dott., nella sua qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e in rappresentanza del Consorzio della Bonifica Renana, ed agisce in forza della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 237/2019CA del 17/12/2019;

VISTI

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";
- la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

- il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l’art. 1 comma 1 ai sensi del quale “*le Autorità di bacino (...) adottano piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della legge 183/1989 (...)*”;
- la Legge 31 luglio 2002, n.179 contenente Disposizioni in materia ambientale ed in particolare l’Art. 16 “*Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico*”;

PRESO ATTO CHE

- sulla base del quadro conoscitivo della pericolosità che emerge dai Piani stralcio di bacino, ed in particolare dal Piano di gestione del rischio di alluvioni e dai Piani di Assetto idrogeologico predisposti dalle Autorità, in parallelo alla programmazione e realizzazione delle grandi opere e degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico che il Ministero dell’Ambiente sta portando avanti in collaborazione con le regioni, lo stesso Ministero ha ritenuto necessario e opportuno valorizzare e incentivare, sia a livello programmatico che di attuazione, una nuova politica di manutenzione del territorio e delle opere di difesa del suolo;
- tale programmazione, incentrata su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e delle opere, costituisce un’efficace risposta anche contro gli effetti dei cambiamenti climatici che incidono sempre di più e sempre più frequentemente sul quadro della pericolosità del territorio italiano;
- l’art. 69 del d.lgs. 152/2006 prevede che “*I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi*” e che “*I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a: (...) a) interventi di manutenzione (...)*”;
- il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) individua nelle attività e nelle politiche di manutenzione del territorio e delle opere un’azione strategica di gestione del territorio e di protezione che, in combinato con altre misure di *prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino*, concorre al raggiungimento degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni nel territorio distrettuale;
- i Piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI), adottati nel corso degli anni dalle varie Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e ancora vigenti sul territorio distrettuale individuano come interventi di Piano anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e delle opere;
- I Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvati per i vari bacini afferenti al distretto idrografico e tuttora vigenti sul territorio distrettuale ed il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 per il distretto idrografico del Fiume Po ha l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica;
- il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) individua nelle attività e nelle politiche di manutenzione del territorio e delle opere un’azione strategica di gestione del territorio e di protezione che integra le altre misure di *prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino* e concorre al raggiungimento degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni nel territorio distrettuale;

- sulla base del quadro conoscitivo della pericolosità che emerge dalla pianificazione di bacino vigente, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto necessario valorizzare e incentivare, sia a livello programmatico che di attuazione, una nuova politica di manutenzione del territorio da sviluppare in parallelo alla programmazione e realizzazione delle grandi opere di difesa del suolo e degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico già in corso in collaborazione con le regioni;
- tale programmazione, incentrata su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e delle opere, costituisce un'efficace risposta anche per la mitigazione ed il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici che incidono sempre di più e sempre più frequentemente sul quadro della pericolosità del territorio italiano;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha destinato, nell'ambito delle risorse finanziarie presenti sui pertinenti capitoli di bilancio, l'importo pari a 5 milioni di euro per ciascun distretto idrografico per la copertura finanziaria di un programma stralcio (annualità 2019) di interventi di manutenzione del territorio riconducibile ad un più ampio programma triennale, in attuazione degli obiettivi e delle finalità dei Piani stralcio di bacino vigenti sul territorio distrettuale;
- l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha predisposto il "Programma stralcio – Annualità 2019 relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po" nonché la Relazione di accompagnamento contenente la descrizione dei criteri seguiti dall'Autorità nella predisposizione del programma stralcio, delle tipologie di interventi ammesse a finanziamento, nonché delle aree a pericolosità interessate dagli stessi, dalla quale si evince la coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni e dei PAI vigenti sul territorio distrettuale;
- la Conferenza Istituzionale permanente con Deliberazione n. 1 del 18 novembre 2019 ha adottato il suddetto Programma;
- con il Decreto Ministeriale n. 347 del 03 dicembre 2019, tale Programma è stato approvato;
- l'art. 3 della Delibera 1/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente stabilisce che la responsabilità del Programma stralcio manutenzioni 2019 fa capo all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che deve garantire il costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi programmati e, ai sensi dell'art. 63, comma 6, lett. f) del d.lgs. 152/2006, informare periodicamente il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Istituzionale Permanente sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi;
- l'art. 4 della medesima Delibera che in materia di attuazione degli interventi stabilisce che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli interventi del Programma stralcio manutenzioni 2019 possono essere attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti (Regioni, Comuni, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino distrettuale) anche in base ad accordi di programma e accordi di collaborazione tra gli enti;

RITENUTO

- opportuno utilizzare tali risorse attraverso separati accordi di collaborazione con le singole Regioni che consentano loro di operare con la massima flessibilità operativa valorizzando i propri assetti organizzativi e quelli delle altre realtà competenti alla realizzazione di opere pubbliche presenti sul territorio, al fine di assicurare una attuazione tempestiva, organica e completa degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di maggiore emergenza e criticità di esposizione al rischio idrogeologico;

VISTO

- l'Allegato 1 alla citata Delibera n. 1/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente e, in particolare, l'elenco di interventi di competenza della Regione Toscana, pari a n. 1 interventi per un importo di 51.600,00 Euro, ripartiti come segue:

Comuni	Descrizione dell'intervento	Importo
Pistoia, Sambuca Pistoiese, Cantagallo, Vernio	Interventi di manutenzione nei corsi d'acqua del bacino del Reno	51.600,00

- la cui realizzazione è affidata al Consorzio di Bonifica Renana

CONSIDERATO CHE

- gli enti coinvolti operano in modo complementare e sinergico sul tema della manutenzione del territorio nell'area interessata dagli interventi in oggetto;
- le norme europee, nazionali e regionali e le numerose linee guida ed indirizzi operativi disponibili in materia di manutenzione del territorio, delle opere e degli alvei fluviali, definiscono gli obiettivi da conseguire e le modalità di progettazione, esecuzione e monitoraggio degli interventi di manutenzione, e costituiscono i riferimenti prioritari per organizzare il processo di progettazione, realizzazione e monitoraggio dell'efficacia;
- si rende necessario concordare con le Regioni del Distretto i criteri per il monitoraggio e la valutazione di efficacia di questi interventi;

PRESO ATTO CHE

all'Autorità Distrettuale del fiume Po sono state assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare le risorse necessarie ad attuare l'intervento nei comuni di Sambuca Pistoiese, Pistoia, Cantagallo, Vernio nell'ambito del "Programma stralcio (annualità 2019) relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po", adottato dalla Conferenza istituzionale permanente con Deliberazione 1/2019 e già trasferito il 50% delle stesse.

VALUTATO CHE

- l'attuazione di tali interventi, compete alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 80/2015;
- la Regione, previa stipula di convenzione, può avvalersi dei Consorzi di bonifica interregionali, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 ter, della l.r. 79/2012;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la più rapida attuazione degli interventi, procedere alla sottoscrizione della suddetta Convenzione ai sensi dell'articolo 23, comma 2 ter, della l.r. 79/2012 tra Autorità di bacino Distrettuale del Po, Regione Toscana e Consorzio della bonifica della Renana al fine di attuare gli interventi del Programma stralcio 2018 relativi al territori toscano, definendo le modalità di erogazione del finanziamento da parte dell'Autorità, i criteri generali, le modalità e i tempi di svolgimento delle attività di progettazione e di realizzazione delle opere, nonché le opportune attività di controllo, funzionali a garantire la più celere attuazione degli interventi, anche ai fini della rendicontazione del finanziamento al Ministero dell'Ambiente;

tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Obiettivi

1. La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2 ter, della l.r. 79/2012, disciplina il rapporto di collaborazione tra Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (di seguito Autorità), Regione Toscana (di seguito Regione) e, in qualità di Ente attuatore, il Consorzio della Bonifica Renana (in seguito anche Consorzio), per l'esecuzione delle attività di comune interesse di cui al successivo art. 2, sulla base delle rispettive competenze in materia.

Art. 2 – Oggetto

1. Con la presente convenzione l'Autorità attiva una collaborazione istituzionale con la Regione e con il Consorzio, finalizzata alla progettazione, alla realizzazione e al monitoraggio degli interventi, finanziati nell'ambito del "Programma stralcio - Annualità 2019 - relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po" (di seguito Programma stralcio), adottato con Deliberazione n. 1 del 18/11/2019 della Conferenza istituzionale Permanente;

Comuni	Descrizione dell'intervento	Importo
Pistoia, Sambuca Pistoiese, Cantagallo, Vernio	Interventi di manutenzione nei corsi d'acqua del bacino del Reno	51.600,00

2. Con la presente Convenzione sono altresì regolate le modalità di trasferimento all'Ente Attuatore delle risorse assegnate all'Autorità con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 347 del 03 dicembre 2019, e le attività di verifica e controllo da attivare rispettivamente da parte della Regione Toscana e dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.
3. La presente convenzione, oltre a disciplinare i rapporti fra i soggetti sottoscrittori, definisce la tempistica di esecuzione e le attività di monitoraggio del Programma stralcio, nonché gli adempimenti in capo agli Enti attuatori.
4. Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare gli interventi di cui al citato Allegato 1 con tempestività, efficacia ed efficienza.

Articolo 3 - Soggetti responsabili

1. L'attuazione della convenzione implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

2. I soggetti firmatari provvedono a promuovere, ciascuno per le proprie competenze e di concerto tra loro, tutte le azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi sottoscritti.

3. I soggetti responsabili della convenzione sono individuati:

- nella figura del Segretario Generale dell'Autorità;
- nella figura del Dirigente del Genio Civile Valdarno Centrale ;
- nella figura del Presidente del Consorzio della Bonifica Renana.

Articolo 4 - Impegni dell'Autorità

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, l'Autorità rende disponibile la somma di € 51.600,00 per il finanziamento degli interventi ricadenti nel territorio della regione Toscana ricompresi nel Programma stralcio.
2. L'Autorità darà copertura finanziaria alla somma di cui al precedente punto 1 utilizzando le somme assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto n. 347 del 03 dicembre 2019.

Articolo 5 - Impegni della Regione

1. La Regione coordina le attività da svolgersi, con particolare cura allo scambio di informazioni e dati con l'Autorità, nonché supervisiona l'attività dell'Ente attuatore affinché venga garantita l'attuazione dell'intervento. La Regione dovrà inoltre periodicamente riferire gli esiti di tali attività all'Autorità per le finalità dell'art. 3 della Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1/2019.
2. La Regione, in particolare:
 - a) controlla il processo complessivo di progettazione e realizzazione degli interventi ricompresi nella presente Convenzione;
 - b) garantisce un flusso informativo sistematico, costante ed adeguato ad informare l'Autorità sullo stato di attuazione del Programma stralcio;
 - c) assicura sulla base dei risultati del monitoraggio di attuazione e con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, la ricognizione sull'attuazione degli interventi, evidenziando le eventuali situazioni di criticità da presentare alla Conferenza Istituzionale permanente.
 - d) promuove l'attivazione delle procedure necessarie in caso di inadempimento o di mancato rispetto dei tempi da parte dell'ente attuatore.

Articolo 6 - Accettazione del ruolo di Ente Attuatore

1. Il Consorzio accetta il ruolo di Ente attuatore e diventa responsabile della completa attuazione degli interventi previsti al precedente articolo 2, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative, e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di settore.
2. La Regione e l'Autorità rimangono estranee ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto,

eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente attuatore medesimo.

Articolo 7 - Impegni dell'Ente Attuatore

1. L'Ente attuatore assicura il tempestivo utilizzo delle risorse messe a disposizione con il Piano Straordinario Manutenzione attraverso l'organizzazione tempestiva ed efficace del processo di progettazione e realizzazione dell'intervento di competenza.
2. L'Ente attuatore è tenuto a rispettare la localizzazione e la tipologia dell'intervento, e in stretta collaborazione con la Regione, dovrà curare la progettazione fino al livello esecutivo dell'intervento di competenza e la sua realizzazione.
3. L'Ente attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione e rispettare i tempi di attuazione massimi stabiliti all'art. 8 del presente atto.
4. L'Ente attuatore, nella persona del RUP, è responsabile dell'attuazione dell'intervento e del rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.):
 - a) applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b) trasmette alla Regione, in formato digitale, copia degli atti progettuali in forma definitiva unitamente all'atto di approvazione, alle autorizzazioni/pareri occorrenti, compreso la dichiarazione del RUP in ordine al rispetto della progettazione alle finalità del finanziamento.
 - c) comunica alla Regione, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata all'art. 8.
5. Conserva la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
6. Assicura una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
7. Trasmette alla Regione i dati necessari al monitoraggio dell'intervento;
8. Acconsente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione, dall'Autorità e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

Articolo 8 - Entrata in vigore, tempi e durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore e impegna i firmatari dalla data di stipula per la durata di 3 (tre) anni e si conclude con il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
2. Al termine del secondo anno dalla stipula, gli enti firmatari, effettuata la periodica verifica del grado di attuazione, valutano l'opportunità di proroga della convenzione stessa, anche in funzione del cronoprogramma attuativo previsionale associato agli interventi.
3. Il Consorzio, al fine di consentire il pieno rispetto del termine massimo di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione per la conclusione degli interventi di cui al comma 1, tiene realisticamente conto di eventuali vincoli procedurali e dell'andamento presunto dei lavori in relazione alla stagionalità.
4. Il Consorzio rispetta inoltre i tempi di seguito indicati, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- avvio delle procedure di appalto entro 12 (dodici) mesi;
 - chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e chiusura contabile dell'intervento: entro tre mesi dalla emissione dei certificati stessi, e comunque entro e non oltre 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
1. Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine al Referente operativo regionale, motivandoli, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

Articolo 9 - Norme finanziarie e modalità di erogazione

1. Le risorse finanziarie stanziare per la realizzazione del Programma stralcio ammontano ad Euro 51.600,00 (euro cinquantunomilaseicento).
2. La somma indicata al punto 1 sarà erogata dall'Autorità all'Ente attuatore, a seguito di richiesta inoltrata dalla Regione sulla base della documentazione di volta in volta necessaria ad attestare il raggiungimento dello step indicato, inviata dall'Ente attuatore alla Regione medesima secondo le seguenti modalità:
 - a. la prima tranche, pari al 50% dell'importo totale (euro venticinquemilaottocento) alla sottoscrizione della presente convenzione, previa trasmissione dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento e della scheda CUP relativi a ciascun intervento, nonché delle coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare i versamenti;
 - b. Il saldo, pari al restante 50% dell'importo totale (euro venticinquemilaottocento), ad intervenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L'Autorità provvederà all'erogazione del saldo sulla base di un documento riepilogativo che attesti e documenti il pagamento di tutte le voci previste nel quadro economico dell'opera.
3. Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese potranno essere utilizzate dal Consorzio, previa autorizzazione della Regione e presa d'atto dell'Autorità, per la realizzazione di interventi che siano coerenti con le finalità del Programma stralcio negli ambiti di competenza della Regione con riferimento al territorio toscano.

Articolo 10 - Verifiche dell'Autorità e risoluzione

1. L'Autorità può effettuare verifiche sulla realizzazione e sui risultati delle attività oggetto della presente Convenzione, in particolare attraverso incontri periodici, richiesta di atti, rendiconti e relazioni di sintesi, nonché della necessaria documentazione.
2. Qualora il Consorzio attuatore si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare le attività oggetto della presente Convenzione, dovrà dare tempestiva comunicazione alle controparti (Regione e Autorità) dei motivi che hanno determinato l'impossibilità.
3. Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
4. In caso di risoluzione, verrà corrisposta la quota di finanziamento relativa alle attività effettivamente realizzate.

Articolo 11 - Controversie

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'esistenza, validità, efficacia ed inefficacia della presente Convenzione, nonché della sua interpretazione ed esecuzione, che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Parma.

Articolo 12 – disposizioni finali

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
2. La presente Convenzione non è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/01/1972, n. 642.
3. La presente Convenzione viene sottoscritta dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, comma 2 ter, della l.r. 79/2012.
4. L'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Toscana.
5. Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione si farà riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre norme applicabili in materia.

Letta, confermata e sottoscritta

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

(Meuccio Berselli)

Il Dirigente del settore del Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana

(.....)

L'Ente Attuatore

Il Presidente del Consorzio della Bonifica Renana

(.....)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 35

Bando efficientamento energetico degli immobili pubblici di cui al DD 10360/2017 - Disposizioni inerenti il finanziamento per lo scorrimento della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista la Legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 “Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale”;

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell’11 febbraio 2015;

Richiamato l’Obiettivo Generale del PAER “Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza energetica e le energie rinnovabili” ed in particolare l’Obiettivo Specifico A2 “Razionalizzare e ridurre i consumi energetici” che prevede la promozione di azioni di efficientamento energetico del patrimonio pubblico di Enti Locali e delle ASL e strutture ospedaliere, attraverso interventi negli edifici pubblici per favorire il risparmio energetico negli impianti e nelle strutture;

Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014- 2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d’atto.”, ha preso atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;

Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR “Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”, di cui la DGR 1055/2016 di presa d’atto, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”;

Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;

Vista la Delibera D.G.R. n. 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”;

Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l’efficientamento energetico degli immobili pubblici risultano pari complessivamente a euro 8.000.000,00 di cui euro 4.000.000,00 destinate agli Enti Locali e euro 4.000.000,00 destinate alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere;

Visto il decreto n.10360 del 14/07/2017 con il quale è stato approvato il Bando, attuativo dell’Azione 4.1.1 “POR CReO FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 - Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando”;

Visto il decreto n. 18484 del 16/11/2018 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici - Approvazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa”;

Considerato che, per gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, tutti i progetti inseriti nella GRADUATORIA UNICA risultante dall’unione della GRADUATORIA I e della GRADUATORIA II di cui all’Allegato 6 del D.D. 18484/2018 sono risultati ammissibili 266 progetti per un importo complessivo pari a 97.773.369,77 su 295 domande presentate;

Considerato che su 266 progetti ammissibili per una richiesta di contributo complessiva di € 97.773.369,77 risultano 243 progetti ammissibili presentati dagli Enti Locali per una richiesta di contributo € 70.638.121,55 e 23 progetti ammissibili presentati dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere per una richiesta di contributo € 27.135.248,22;

Considerato che il bando approvato con decreto 10360/2017 prevede all’ultimo comma del punto 1.2 denominato “Dotazione finanziaria” che “Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento”;

Visto il decreto n. 20278 del 05/12/2018 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- impegno di spesa per scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto n. 7873 del 20/05/2019 “POR FESR

2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- modifica al DD 18484/2018 e impegno di spesa per ulteriore scorrimento graduatoria”;

Visto il D.D. n. 16418 del 07/10/2019 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- Modifica graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse”;

Visto il D.D. 7814 del 27/05/2020 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- scorrimento graduatoria per economie aggiudicazione lavori”;

Visto il D.D. 9241 del 19/06/2020 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento graduatoria per economie aggiudicazione lavori”;

Visto il D.D. 21362 del 23/12/2020 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento graduatoria unica Enti locali posizione 148-149-150 per economie aggiudicazione lavori”;

Considerato che con le risorse attualmente impegnate pari complessivamente a € 53.262.185,01 di cui ai succitati decreti regionali sono stati finanziati 150 progetti degli Enti Locali su 243 progetti ammessi nella GRADUATORIA UNICA degli Enti locali e 5 progetti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere su 23 progetti ammessi in GRADUATORIA UNICA delle ASL /Aziende Ospedaliere ;

Considerata l'ampia partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere con progetti localizzati su tutto il territorio regionale riguardanti edifici ad uso sanitario ed ospedaliero;

Considerato che le strutture sanitarie e ospedaliere risultano caratterizzate da elevati consumi e costi energetici;

Considerata la necessità, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria, di sostenere prioritariamente investimenti a favore delle strutture sanitarie e ospedaliere;

Considerato che il bando approvato con decreto 10360/2017 prevede all'ultimo comma del punto 1.2 denominato “Dotazione finanziaria” che “Le

risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.”;

Considerato che si ritiene opportuno quindi finanziare mediante successivo atto ulteriori progetti ammissibili delle graduatorie uniche di cui all'Allegato 4 del D.D. 16418 del 07/10/2019 nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale 2021/2023 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia per un importo complessivo di euro 5.529.758,81 destinate alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere;

Considerato che l'assegnazione delle risorse disponibili di cui sopra a favore dei progetti di cui alla GRADUATORIA UNICA delle ASL/Aziende Ospedaliere comporta il finanziamento di ulteriori 4 progetti;

Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017 con il quale si provvede all'assegnazione a Sviluppo Toscana delle attività di gestione, controllo e pagamento per le Azioni 4.1.1 “interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” e dell'Azione 4.2.1 sub azione a) “aiuti a progetti di efficientamento energetico delle Imprese” dell'Asse prioritario 4 del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 31/08/2017 e conservata agli atti d'ufficio e che all'art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione fino al termine del POR FESR previsto per il 31/12/2023;

Vista la L.R. 11 maggio 2018 n.19 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, che modifica la L.R. 28/2008 con conseguente necessità di adeguamento complessivo delle modalità operative con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività;

Vista la L.R. n. 67 del 23 luglio 2020 “Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008” in base alla quale tali prestazioni si qualificano come forniture di servizi;

Vista la DGR n. 775 del 9/07/2018 di adeguamento delle modalità operative con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività, riclassificandole tra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo includendo tra le attività

a carattere continuativo - annualità 2018 - del punto 1 dell'Allegato A l'attività n. 9 Attività di assistenza tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all'Azione 4.1.1 - "Aiuti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili" - Bando 2017 (ex attività n. 25 PA 2017 di ST) - ed ex attività 10 Piano Attività 2018 adottato con DGR 110/2018;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo complessivo di 5.529.758,81 euro è stata individuata nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli POR FESR 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 per 443.816,60 euro che riguardano specificatamente l'azione 4.1.1 dei Fondi "POR FESR 2014-2020 - Incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili" e del capitolo 42886, fondi regionali, "Contributi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili" del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 per euro 5.085.942,21;

Dato atto che la società Sviluppo Toscana Spa svolgerà le attività amministrative inerenti l'assistenza tecnica, la gestione e il controllo per i progetti finanziati con le suddette risorse a valere sull'attività n. 26 del Piano di Attività 2020 di cui alla Linea di Azione 4.1.1 (Efficientamento Energetico degli Immobili Pubblici) approvato con DGR n. 1538 del 09/12/2020 e che le relative competenze dovute saranno integrate nel Piano di Attività 2021;

Ritenuto quindi necessario procedere alla prenotazione delle risorse disponibili pari a euro 5.529.758,81 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione 2021/20223, annualità 2021:

- per euro 221.908,34 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) - stanziamento puro;
- per euro 155.335,82 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) - stanziamento puro;
- per euro 66.572,44 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) - stanziamento puro;
- per euro 5.085.942,21 a valere sulla disponibilità del capitolo 42886 (Fondi Regionali) - stanziamento puro;

Preso atto che verrà predisposta opportuna variazione anagrafica in via amministrativa sul capitolo 42886, ai fini della corretta classificazione economica;

Preso atto che all'assunzione dell'impegno di spesa provvederà il dirigente competente subordinatamente all'approvazione della variazione anagrafica suddetta;

Vista la decisione n. 16 del 25 marzo 2019

"Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011": modifiche alla decisione di GR n. 16 del 15 maggio 2017";

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge di Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista la L.R. 29/12/2020 n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021"; Vista la L.R. 29/12/2020 n. 99 "Bilancio di previsione 2021-2023";

Vista la Delibera. n. 2 della Giunta Regionale del 11/1/2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario 2021-2023 e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 21/01/2021;

A voti unanimi

DELIBERA

- di disporre il finanziamento mediante apposito provvedimento di ulteriori progetti ammissibili delle graduatorie uniche di cui all'Allegato 4 del D.D. 16418 del 07/10/2019 nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale 2021/2023 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia per un importo complessivo di euro 5.529.758,81 destinate agli Enti Locali;

- di procedere alla prenotazione delle risorse disponibili pari a euro 5.529.758,81 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021:

- per euro 221.908,34 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) - stanziamento puro;
- per euro 155.335,82 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) - stanziamento puro;
- per euro 66.572,44 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) - stanziamento puro;

- per euro 5.085.942,21 a valere sulla disponibilità del capitolo 42886 (Fondi Regionali) - stanziamento puro;

- di prendere atto che verrà predisposta opportuna variazione anagrafica in via amministrativa sul capitolo 42886 ai fini della corretta classificazione economica;

- di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa provvederà il dirigente competente subordinatamente all'approvazione della variazione anagrafica suddetta;

- di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta
Il Dirigente
Renata Laura Caselli

Il Direttore
Edo Bernini

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 36

**Elementi essenziali dell'avviso regionale 2021
"Corsi di dottorato realizzati in rete - Borse Pegaso
ciclo XXXVII".**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e sue modifiche;

Richiamata la decisione della giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 in materia di adozione di avvisi pubblici per la concessione di benefici finanziari a terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la DGR 78 del 3 febbraio 2020 "Approvazione del quadro strategico regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo - Programmazione comunitaria 2021/27";

Visto che il PRS 2016-2020 indica, per gli indirizzi in materia di politiche per la ricerca che realizzino priorità strategiche riconducibili al progetto regionale n. 23 "Università e Città Universitarie" e n. 16 "GiovaniSi", il DEFR annuale e le relative note di aggiornamento quale strumento e modalità di attuazione;

Vista la NADEFR 2021 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 78 del 2020;

Vista la Proposta di delibera al Consiglio regionale n. 2 dell'11.1.2021 approvata dalla Giunta regionale "Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021";

Ricordato che la linea di intervento "Corsi di dottorato in rete - Borse Pegaso" è stata finanziata sino al 2020 a valere sul POR FSE 2014/20 (attività C2.1.3.A del PAD - DGR 1229/20);

Richiamata la DGR 951 del 2020 "Norme per la gestione degli interventi formativi finanziati con il POR FSE 2014/20";

Vista la LR 29/12/2020 n. 99 che approva il bilancio di previsione finanziario regionale 2021/23;

Vista la DGR n. 2 del 11 gennaio 2021. "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-23 e del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023";

Dato atto che le risorse allocate sul POR FSE 2014/20 sulla linea di intervento (attività C2.1.3.A) sono ormai esaurite e che in ogni caso la durata triennale dei progetti di dottorato Pegaso ciclo XXXVII non sarebbe compatibile con le scadenze del POR FSE 2014/20;

Considerato che l'intervento "Corsi di dottorato realizzati in rete - Borse Pegaso" riveste un ruolo strategico nell'ambito delle politiche e degli interventi regionali finalizzati alla promozione dell'accesso di giovani laureati all'alta formazione terziaria, al miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'offerta formativa universitaria del terzo ciclo ed allo sviluppo della competitività del sistema economico regionale anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e della ricerca regionale;

Ritenuto quindi opportuno finanziare l'intervento per il ciclo XXXVII che sarà attivato nell'AA 2021/22

mediante ricorso a fondi regionali resi disponibili che potranno, se ne ricorreranno tutte le condizioni, costituire un'anticipazione alla programmazione del POR FSE 2021/27;

Ritenuto opportuno che l'avviso relativo all'intervento si attenga quindi alle norme di pubblicità, programmazione, gestione e rendicontazione vigenti per il POR FSE 2014/20, anche al fine di consentire successivamente, se ne ricorreranno tutte le condizioni necessarie, di finanziare l'intervento sul POR FSE 2021/27 considerando i fondi regionali un'anticipazione della nuova programmazione;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 779 del 16-07-2018 "Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana 2014 - 2020" che fra le altre cose stabilisce che "I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100";

Considerate le specificità dell'avviso per il finanziamento dei progetti "Corsi di Dottorato in rete ciclo XXXVII - Borse Pegaso" che, in fase di valutazione dei progetti, prevede di tenere in considerazione un'ampia varietà di elementi qualitativi e di priorità;

Dato quindi atto che le finalità e le specificità dell'intervento Pegaso richiedano la messa a punto di modalità di valutazione che siano in grado di misurare la qualità progettuale "minima" ritenuta idonea per la finanziabilità del progetto ed al contempo di valorizzare e premiare in modo significativo l'eventuale presenza di elementi aggiuntivi, con il fine di finanziare prioritariamente i progetti che maggiormente presentino tale caratteristica, rendendo tuttavia possibile il raggiungimento della soglia di finanziabilità anche a progetti di indubbia qualità che presentino in modo meno deciso tali ulteriori elementi;

Rilevato, sulla base di analisi delle esperienze delle Università italiane e straniere, che al fine di attrarre i giovani di maggior talento sembra necessario poter avviare le procedure di selezione dei dottorandi Pegaso nella primavera antecedente all'avvio dell'AA di riferimento;

Ritenuto quindi di approvare con il presente atto gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della decisione della giunta n. 4 del 7 aprile 2014 (allegato A), in coerenza ai quali verrà adottato l'avviso con successivo decreto, dando atto che si è proceduto a richiedere l'inserimento del suddetto avviso nel cronoprogramma 2021 degli interventi regionali che sarà adottato con il prossimo atto utile della Giunta;

Ritenuto con il presente atto di destinare all'attuazione dell'avviso "Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVII - Borse Pegaso" euro 4.500.000,00;

Dato atto che l'avviso trova la sua copertura finanziaria su fondi regionali e precisamente a valere sul bilancio finanziario gestionale 2021/23 nel modo che segue:

bilancio regionale 2021

- cap. 62772 (stanziamento PURO): 1.500.000,00

Bilancio finanziario gestionale 2021/23 anno 2022

- cap. 62772 (stanziamento PURO): 1.500.000,00

Bilancio finanziario gestionale 2021/23 anno 2023

- cap. 62772 (stanziamento PURO): 1.500.000,00;

Dato atto che i relativi impegni saranno assunti con il DD di approvazione della graduatoria; Sentito il CD in data 21 gennaio 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda contenente gli elementi essenziali per l'adozione dell'avviso "Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVII - Borse Pegaso" (allegato A);

- di destinare con il presente atto all'attuazione dell'avviso complessivi euro 4.500.000,00 a valere su fondi regionali e pertanto di prenotare, tenuto conto della durata dei progetti, tali risorse sul bilancio di previsione 2021/2023 nel modo seguente:

bilancio regionale 2021: euro 1.500.000,00

- cap. 62772 (stanziamento PURO)

bilancio finanziario gestionale 2021/23 - annualità 2022: euro 1.500.000,00

- cap. 62772 (stanziamento PURO)

bilancio finanziario gestionale 2021/23 - annualità 2023: euro 1.500.000,00

- cap. 62772 (stanziamento PURO);

- di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà assunto con il DD di approvazione della graduatoria e sarà subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

- di disporre che l'avviso relativo all'intervento si attenga alle norme di pubblicità, programmazione, gestione e rendicontazione vigenti per il POR FSE 2014/20, anche al fine di consentire successivamente, se ne ricorreranno tutte le condizioni necessarie, di finanziare l'intervento sul POR FSE 2021/27 considerando i fondi regionali un'anticipazione della nuova programmazione;

- di dare atto che si è richiesto l'inserimento del suddetto avviso nel cronoprogramma 2021 dei bandi per l'attuazione degli interventi regionali che sarà adottato dalla giunta con il primo atto utile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima LR 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile

Lorenzo Bacci

Il Direttore

Roberto Ferrari

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI**

Avviso 2021 per il finanziamento di “ Dottorati realizzati in rete fra Università e enti di ricerca - ciclo XXXVII. Borse Pegaso ” – Elementi essenziali

Descrizione finalità dell'intervento

L'Avviso è finalizzato a:

- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria, con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria;
- sostenere l'accesso alla stessa e innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo;
- promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo, anche con particolare riferimento ai soggetti operanti sul territorio regionale;
- sostenere la competitività del sistema regionale e l'occupazione, attraverso la valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e della ricerca e la loro messa in rete, stimolandone anche i processi interni di riforma ed innovazione, di internazionalizzazione e qualificazione delle risorse;
- contribuire a creare condizioni che possano rafforzare la ricerca e favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nell'ambito del sistema socio economico regionale, con particolare attenzione ai campi settoriali/domini tecnologici strategici regionali.

Per il raggiungimento di tali finalità l'avviso sostiene, tramite assegnazione di borse di dottorato di durata triennale, l'accesso di giovani laureati under 35 a corsi di dottorato di ricerca innovativi realizzati in Toscana da reti di soggetti universitari in collaborazione con il mondo produttivo e della ricerca ed incentiva il sistema universitario ad attivare percorsi su tematiche di rilevanza per i settori strategici per lo sviluppo regionale.

Beneficiari e requisiti

I soggetti che presentano domanda sul presente avviso al fine di acquisire il finanziamento sono i seguenti:

- **Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituenti** fra: Università statali o non statali riconosciute dal MIUR operanti in Toscana, Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale operanti in Toscana, Enti di ricerca pubblici nazionali operanti in Toscana.

I soggetti associati formalmente in ATS non dovranno superare il numero massimo di 4; almeno 2 dei soggetti associati dovranno essere Università e/o Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale come indicati sopra; dovrà in ogni caso essere presente nella ATS almeno 1 Università.

Il capofila della ATS dovrà essere una Università o un Istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale.

Possono altresì collaborare alla realizzazione del progetto di dottorato altri soggetti sostenitori fra cui imprese pubbliche e private, enti ed istituzioni nazionali e stranieri operanti in ambito accademico, produttivo e della ricerca.

Destinatari finali dell'intervento

I destinatari finali dell'intervento sono giovani laureati di età non superiore a 35 anni al momento della domanda di ammissione al corso di dottorato, ammessi ai corsi Pegaso finanziati con il presente avviso, che dispongano di una adeguata conoscenza della lingua inglese (equiparabile almeno al livello B2), disponibili ad effettuare i periodi di studio e ricerca all'estero che saranno

previsti nell'avviso e a frequentare corsi per l'acquisizione di *soft skills* e di conoscenze sul sistema produttivo e della ricerca, proposti dai soggetti attuatori nell'ambito dell'offerta formativa. Limitatamente ai destinatari di borse a tematica strategica vincolata è richiesta la disponibilità ad effettuare un periodo di esperienza di formazione/ricerca di almeno 3 mesi in un contesto applicativo, quale un'impresa, un ente pubblico di ricerca, altra istituzione pubblica (non universitaria).

Il soggetto attuatore è tenuto a verificare, prima dell'assegnazione formale della borsa Pegaso, la presenza dei requisiti richiesti. E' tenuto altresì a far sottoscrivere ai vincitori di Borsa Pegaso un atto unilaterale di impegno che riporti le fonti di finanziamento, la durata, le condizioni ed i vincoli della borsa triennale finanziata dalla Regione in eventuale anticipazione del POR FSE 2021/27.

Tipologia intervento finanziabile, spese ammissibili e massimale di spesa

I progetti di dottorato finanziati dovranno avere l'accreditamento ai sensi del DM dell' 8 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e sue successive modifiche*. La mancata concessione/mantenimento dell'accreditamento sarà motivo di revoca dei progetti eventualmente finanziati.

I progetti di dottorato dovranno possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:

- **durata complessiva del percorso formativo dottorale** non inferiore a 3 anni;
- **essere realizzati in Toscana** (fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso strutture esterne ai partner associati del progetto);
- utilizzo della **lingua inglese (o altra lingua straniera se più pertinente all'ambito disciplinare del corso)** per attività didattiche, seminariali, di ricerca;
- programmazione di periodi di **studio e ricerca all'estero di almeno 6 mesi** per ciascun borsista Pegaso (**12 mesi** in caso di **borsa internazionale**). **L'obbligo del soggiorno all'estero non si applica ai beneficiari di Borsa Pegaso a tematica vincolata**, per i quali il soggiorno all'estero si configura come opzionale;
- programmazione di periodi di **esperienza in un contesto applicativo**, quale un'impresa, un ente pubblico di ricerca, altra istituzione pubblica (non universitaria) di almeno 3 mesi. Tale disposizione si configura come sempre **obbligatoria per i beneficiari di Borsa Pegaso a tematica vincolata**;
- programmazione di corsi finalizzati all'acquisizione di *soft skills* e di conoscenze sul sistema produttivo e della ricerca;
- garantire pari opportunità nell'accesso.

Sono in ogni caso esclusi i corsi di dottorato erogati *on line*.

I singoli soggetti proponenti si impegnano a non istituire e a non rinnovare singolarmente ed autonomamente corsi di dottorato di ricerca locali afferenti gli stessi ambiti disciplinari e le stesse tematiche del progetto di dottorato regionale, istituito o in via di istituzione, presentato sul presente avviso regionale.

Le spese ammissibili a finanziamento sono unicamente quelle per l'erogazione delle borse di dottorato Pegaso assegnate.

La borsa di dottorato Pegaso viene disciplinata secondo la normativa universitaria vigente alla data di adozione dell'avviso e il relativo contributo regionale quantificato secondo l'importo annuale previsto dalla stessa normativa per la durata di 3 anni. La Regione riconosce all'Università per ciascuna borsa un contributo massimo omnicomprensivo di seguito indicato:

a) borsa Pegaso comprensiva della maggiorazione del 50% per i 6 mesi all'estero: 61.300,00 euro per il triennio;

b) borsa Pegaso “internazionale” comprensiva della maggiorazione del 50% per 12 mesi all'estero: 66.150,00 euro per il triennio;

c) borsa Pegaso senza maggiorazione per periodo all'estero (solo in caso di borsa a tematica vincolata che non preveda il periodo di studio all'estero): 56.450,00 euro per il triennio.

Eventuali costi per le borse eccedenti il massimale sopra indicato e tutti i costi per la realizzazione del corso di dottorato sono a carico dei soggetti attuatori.

Assegnazione Borse Pegaso - quantificazione

Per ciascun progetto di dottorato potrà essere richiesto un numero massimo di borse Pegaso determinato sulla base della composizione dell'ATS come indicato nella sottostante tabella.

Al fine di promuovere l'accesso di giovani laureati a percorsi dottorali attinenti **l'applicazione (o le implicazioni dell'applicazione) delle tecnologie della Smart Specialization Strategy (di cui alla DGR 1018/2015) in ambiti settoriali strategici individuati nei documenti di programmazione regionale, nel PNR 2015/20, e nella Strategia INDUSTRIA 4.0 (di cui alla DGR 1092/2016 ed alle Decisioni 20/2016 e 10/2017)** almeno una delle borse Pegaso dovrà riguardare una tematica vincolata.

Oltre al numero massimo delle borse così determinato, potrà essere richiesta una borsa aggiuntiva a tematica vincolata che sarà finanziata o meno in base alla posizione in graduatoria del progetto, tenendo conto del fabbisogno complessivo per finanziare i progetti risultati finanziabili e le relative borse determinate in base alla composizione della ATS e del budget ancora disponibile.

Tabella riepilogativa Borse Pegaso

<i>n. partner ATS</i>	<i>Numero massimo di Borse Pegaso in base alla composizione della ATS (di cui almeno 1 a tematica vincolata)</i>	<i>Borsa aggiuntiva a tematica vincolata (finanziabile o meno a seconda della posizione in graduatoria del singolo progetto, dei progetti finanziabili e del budget disponibile)</i>	<i>Totale Borse finanziabili</i>
2	3	1	4
3	4	1	5
4	5	1	6

Tempi di svolgimento

I corsi di dottorato, finanziati tramite l'assegnazione delle borse triennali, devono iniziare all'avvio dell'anno accademico 2021/22 con durata del percorso formativo pari a 36 mesi. Eventuali proroghe alla durata dei progetti, anche motivate da eventuali sospensioni, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Tipologia del finanziamento

Contributo a fondo perduto, soggetto a rendicontazione a costi reali secondo le medesime regole del POR FSE 2014/20.

Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi

L'avviso verrà adottato nel rispetto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE" approvati dal Comitato di sorveglianza per la valutazione degli interventi del POR FSE 2014/20, tenuto conto della specificità della linea di intervento.

Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi saranno effettuate da un gruppo di valutazione nominato dal dirigente responsabile.

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

Qualità e coerenza progettuale (max 48 punti)**a) Finalizzazione: (max punti 6)**

Coerenza del progetto dottorale proposto con le finalità e le caratteristiche dell'avviso regionale.

b) Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 2 punti)**c) Contesto e ambito di ricerca: (max punti 8)**

Descrizione dell'ambito di ricerca oggetto del dottorato; figura professionale/competenziale da formare; Analisi del contesto economico-produttivo/occupazionale nel quale la figura professionale/competenziale può utilmente inserirsi.

d) Qualità e coerenza risorse mobilitate per la realizzazione del progetto (max 10 punti)

1. risorse umane: a) composizione del collegio docenti: coerente presenza di docenti dei diversi partner della ATS, eventuale presenza nel collegio di esperti esterni accademici e non; b) disponibilità ai fini della realizzazione del progetto di esperti esterni accademici e non accademici: ruolo/funzione svolta nell'ambito del progetto, con particolare riferimento agli esperti non accademici;

2. risorse strumentali, finanziamenti per la ricerca, sedi e laboratori: a) chiara indicazione e coerente distribuita presenza di strumenti, sedi e finanziamenti per la ricerca dei diversi partner della ATS; b) indicazione e coerente eventuale presenza di sedi, strumenti e finanziamenti per la ricerca di soggetti esterni alla ATS.

La valutazione tiene conto della documentazione con riferimento agli atti di formalizzazione del collegio ed alla adesione/nomina di esperti esterni accademici e non accademici.

e) Struttura e modalità di realizzazione del percorso formativo (max punti 22)

Verrà valutata la struttura dell'offerta didattica e delle modalità di realizzazione del percorso dottorale, con riferimento in particolare a:

- coerenza interna;
- rapporto fra presenza di corsi ad hoc per il dottorato e corsi mutuati dai corsi di laurea;
- programmazione offerta didattica per acquisizione soft skills e competenze trasversali, conoscenze attinenti sistema economico produttivo, realizzate anche in collaborazione con imprese/enti esterni alla ATS;
- modalità ed entità di utilizzo della lingua inglese/straniera con riferimento alla attività di formazione e ricerca, stesura della tesi, pubblicazioni ecc.;
- attività di tutoraggio, comprese eventuali cotutele;
- tempo e finalità della formazione realizzata attraverso attività di ricerca, *internship*, tirocinio in azienda/centro ricerca/altro ente;
- modalità di programmazione ed obiettivi di qualificazione dei soggiorni di studio all'estero;

- modalità di programmazione ed obiettivi di qualificazione delle esperienze di formazione/ricerca in contesti applicativi presso imprese, enti di ricerca, altre istituzioni, con riferimento anche alla valorizzazione delle opportunità offerte dal sistema economico produttivo regionale.

Innovazione/Risultati attesi (max 32 punti)

1. Risultati attesi: contributo allo sviluppo delle tecnologie/campi settoriali strategici regionali ed alla occupabilità (max 11 punti).

a) Incidenza borse a tematica vincolata sul numero complessivo delle borse richieste;
b) Descrizione del contributo allo sviluppo delle tecnologie /campi settoriali strategici dato dal progetto nel suo complesso e/o da ciascuna borsa/e a tematica vincolata richiesta. Tale descrizione dovrà essere sintetica, ma evidenziare chiaramente l'attinenza della tematica che si intende affrontare con gli ambiti settoriali strategici e le tecnologie indicate nell'avviso e contenere una stima ragionata – anche sulla base di indagini/studi effettuati e richiamati puntualmente - dei risultati attesi in termini di occupabilità dei dottorandi, anche con riferimento alle opportunità presenti nel sistema economico produttivo regionale.

2. Innovatività del progetto (max 21 punti)

I progetti vengono valutati, ed il punteggio attribuito, in ordine al grado di innovatività complessivo raggiunto con riferimento ad uno o più dei seguenti ambiti: internazionalizzazione, carattere industriale, interdisciplinarietà.

La valutazione del grado di innovatività del dottorato tiene conto della presenza di specifici percorsi a tematica vincolata previsti nell'ambito del corso.

- *Indici di internazionalizzazione:* presenza nel collegio di almeno il 20% di docenti stranieri; dottorato progettato/realizzato in collaborazione/convenzione con Università/centro di ricerca stranieri, previsione di cotutela e rilascio di doppio titolo/titolo congiunto con Università straniera; presenza di borse con soggiorno di studio e ricerca all'estero di almeno 12 mesi nel triennio;

- *Indici carattere "industriale/intersectoriale":* dottorato progettato/realizzato in partenariato con ente di ricerca nazionale e/o in convenzione con imprese con particolare attenzione all'alto grado di attinenza con le tecnologie/campi settoriali strategici regionali; riserva di un numero di posti per i dipendenti di imprese; presenza di un cofinanziamento di borse da parte di imprese; periodo di formazione/ricerca di almeno 4 mesi presso imprese/enti; doppia supervisione/tutoraggio (accademico ed esterno).

- *Indici di interdisciplinarietà:* presenza nel collegio di docenti afferenti a diverse aree CUN (rappresentata ciascuna per almeno il 20% di peso); possesso di lauree magistrali riferite a diverse aree CUN per accedere al corso; particolare attenzione alla formazione delle competenze trasversali funzionali sia per l'attività di ricerca che per l'inserimento nel mondo del lavoro; inerenza ambiti di ricerca connessi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarietà come ad esempio "Big Data" e "Industria 4.0".

Il riconoscimento di aspetti innovativi connessi alla interdisciplinarietà prevede che il dottorato (o almeno uno/più percorsi a tematica vincolata) si focalizzi su una tematica centrale in grado di aggregare in maniera coerente ambiti disciplinari, metodologie diverse e tecnologie al fine di approfondire lo studio e la comprensione dell'oggetto di ricerca stesso.

Il massimo punteggio può essere raggiunto anche con riferimento ad un unico ambito, se l'innovatività del progetto si concentra su questo in modo forte, coerente e significativo.

Il punteggio complessivo attribuibile su questo criterio non può in ogni caso superare i 21 punti.

La valutazione tiene conto di documentazione a supporto (accordi, convenzioni con imprese ed enti di ricerca, valutazioni ANVUR in merito ai 3 ambiti)

Partenariato e rete: soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (max 10 punti)

- Estensione e coerenza del partenariato formalizzato in ATS;
- Integrazione del partenariato e della rete (rilascio di titolo congiunto da parte dei partner ATS; rilascio titolo congiunto o doppio titolo con soggetti esterni alla ATS, italiani o stranieri)
- Caratteristiche e ruolo di altri soggetti sostenitori/collaboratori: collaborazioni/convenzioni finalizzate alla realizzazione del progetto (messa a disposizione di strutture, ospitalità per tirocini ed altre esperienze in contesti applicativi, docenze, finanziamenti di borse e/o finalizzati ad attività di ricerca, effettuazione di scambi docenti/dottorandi, altro).

La valutazione tiene conto della documentazione probatoria di accordi, convenzioni, adesioni da parte di Università, centri di ricerca, imprese/enti e della documentazione attestante la disponibilità ad ospitare dottorandi per soggiorni di studio e ricerca, tirocini, altre esperienze in contesti applicativi in Italia ed all'estero.

Priorità: Grado di finanziamento esterno (max 10 punti)

- Borse di studio sostenute da finanziatori pubblici esterni ai partner della ATS: 1 punto per ogni borsa finanziata, sino ad un punteggio complessivo massimo di 4 punti;
- Borse di studio sostenute da finanziatori privati: 2,5 punti per ogni borsa finanziata, sino ad un punteggio complessivo massimo di 10 punti.

Il punteggio complessivo attribuibile su questo criterio non può in ogni caso superare i 10 punti.

La valutazione tiene conto della documentazione probatoria. L'assenza di documentazione inequivocabile comporta la non attribuzione dei punteggi di priorità.

Quadro finanziario

L'attuazione dell'avviso trova la sua copertura finanziaria nel bilancio regionale per un importo complessivo pari a 4.500.000,00 euro a valere su fondi regionali che, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, potranno costituire anticipazione della programmazione POR FSE 2021/27.

Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679,(GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 38

Strutture di vertice della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 1/2009 - istituzione delle direzioni, definizione delle relative competenze e determinazione del trattamento economico dei direttori.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 3, 4 e 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” di disciplina della struttura organizzativa regionale e della relativa articolazione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 132 del 22 ottobre 2020 con il quale vengono nominati il vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale con assegnazione dei rispettivi incarichi ed indicazione, per l'esercizio delle connesse funzioni di direzione politica, delle strutture di vertice di riferimento, nelle more della definizione del diverso assetto della struttura organizzativa ai sensi del sopra richiamato articolo 3, comma 4, della L.R. 1/2009;

Considerato di individuare le direzioni che, insieme alla Direzione Generale della Giunta regionale e all'Avvocatura regionale ex L.R. 2 dicembre 2005, n. 63, costituiscono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione nell'attuale XI legislatura;

Valutata la proposta del Direttore generale a norma dell'articolo 4 bis, comma 3, lettera c) della medesima L.R. n. 1/2009;

Ritenuto, pertanto, di istituire ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 1/2009 le direzioni della Giunta regionale definendone le rispettive competenze, come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di esplicitare la declaratoria di competenze dell'Avvocatura regionale, in coerenza a quelle direttamente attribuite alla medesima dall'articolo 3 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 63, come parimenti specificato nel sopra richiamato allegato A;

Richiamato l'articolo 15, comma 2, della L.R. n. 1/2009 secondo il quale il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti;

Visto altresì l'articolo 28 duodecies del DPGR 24

marzo 2010, n. 33/R secondo il quale con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi del succitato articolo 15, comma 2 della L.R. 1/2009, è determinato l'eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all'avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in misura non superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante;

Richiamata la propria deliberazione n. 1376 del 9 novembre 2020 con la quale si determina il trattamento economico annuo, onnicomprensivo, per l'incarico di Direttore generale della Giunta regionale con rinvio della definizione del trattamento economico dei direttori in sede di istituzione delle direzioni;

Ritenuto di confermare € 130.000, al netto degli oneri riflessi, il trattamento economico annuo per l'incarico di direttore, e per quello di Avvocato generale, ivi compreso il premio di risultato di cui al sopracitato articolo 28 duodecies del DPGR n. 33/R/2010;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di istituire ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 le direzioni che, insieme alla Direzione Generale della Giunta regionale e all'Avvocatura regionale ex L.R. 2 dicembre 2005, n. 63, costituiscono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione di seguito specificate:

A) direzioni ex art. 4 ter, comma 1, lettera a):

- Direzione Programmazione e bilancio
- Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro
- Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione

B) direzioni ex art. 4 ter, comma 1, lettera b):

- Direzione Sanità, welfare e coesione sociale
- Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
- Direzione Ambiente ed energia
- Direzione Difesa del suolo e protezione civile
- Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

- Direzione Urbanistica

- Direzione Attività produttive

- Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport

- Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro

C) direzioni ex art. 4 ter, comma 1, lettera b) bis

- Direzione Attrazione investimenti, autorità di gestione, affari istituzionali

- Direzione Opere pubbliche;

2. di definire le competenze delle direzioni individuate al punto 1 come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di esplicitare la declaratoria di competenze dell'Avvocatura regionale, come parimenti specificato nell'allegato A di cui al punto 2, attribuendole altresì le competenze in materia di affari legislativi e giuridici, con adeguamento della relativa denominazione;

4. di dare atto che le competenze della Direzione generale della Giunta regionale sono quelle enunciate dall'articolo 4 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1, fermo restando quanto previsto al comma 2 della medesima disposizione;

5. di rinviare a propria successiva deliberazione la definizione degli assetti organizzativi iniziali delle strutture di vertice dell'Amministrazione, oltre all'individuazione del relativo personale dipendente;

6. di determinare, ai sensi dell'articolo 15, comma

2, della medesima L.R. n. 1/2009 in € 130.000, al netto degli oneri riflessi, il trattamento economico annuo per l'incarico di direttore e per quello di Avvocato generale, ivi compreso il premio di risultato di cui all'articolo 28 duodecies del DPGR n. 33/R/2010;

7. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data del 1° marzo 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente responsabile

Simona Volterrani

Il Direttore Generale

Paolo Pantuliano

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Declaratorie delle Direzioni e dell'Avvocatura regionale

Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici

Rappresentanza, patrocinio ed assistenza nei procedimenti giudiziari ed arbitrari dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti dalla Regione. Proposte di nomina di membri di collegio arbitrali. Consulenza legale e connessa a controversie; pareri in ordine alla instaurazione di liti attive o passive, sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie e sugli atti di transazione o rinuncia. Assistenza alle procedure di soluzione stragiudiziale di mediazione e di negoziazione assistita. Pareri sull'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti dei dipendenti. Supervisione e attuazione del processo telematico e della digitalizzazione del sistema giustizia. Attività di audit sui programmi comunitari. Coordinamento della produzione normativa di competenza della Giunta regionale. Consulenza giuridica. Verifica degli atti regionali. Bollettino ufficiale. Anticorruzione, trasparenza e accesso civico.

Programmazione e bilancio

Bilancio, contabilità generale, rapporti finanziari con gli enti locali, politiche finanziarie e credito. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario regionale e locale. Coordinamento delle partecipazioni regionali. Supporto al Direttore Generale della Giunta per la gestione dei rapporti finanziari con gli enti ed organismi dipendenti. Tributi regionali. Sanzionamento amministrativo. Controllo strategico e di gestione. Coordinamento della elaborazione del PRS e del DEFR. Coordinamento del processo trasversale strategico della programmazione. Organismo di programmazione del FSC.

Attrazione investimenti, autorità di gestione, affari istituzionali

Coordinamento delle Autorità di gestione dei POR per la programmazione ed attuazione dei fondi strutturali europei. Politiche per l'attrazione degli investimenti. Rapporti internazionali. Affari istituzionali e delle autonomie locali.

Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro

Politiche del personale. Organizzazione e pianificazione del fabbisogno di personale. Trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale. Sistema di relazioni sindacali. Sicurezza nei luoghi di lavoro regionali. Gestione degli immobili adibiti a sedi degli uffici regionali. Gestione amministrativa del patrimonio regionale. Servizi generali e di logistica. Sistemi informativi in materia di personale e organizzazione in raccordo con la direzione competente. Supporto al Direttore Generale della Giunta per la gestione dei rapporti con gli enti ed organismi dipendenti in materia di personale.

Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione

Politiche per la società dell'informazione e della conoscenza e per la transizione alla modalità operativa digitale. Sistema digitale della Toscana, infrastrutture innovative e piattaforme tecnologiche condivise per i servizi digitali. Data center regionale tix. Supporto tecnologico innovativo per i processi di semplificazione amministrativa. Infrastrutture in banda larga. Agenda digitale Toscana per il territorio toscano. Sistemi informativi gestionali e servizi a supporto delle politiche settoriali e delle funzioni trasversali regionali. Statistica. Servizi infrastrutturali dell'Amministrazione. Servizi di supporto informatico, fonia fissa e mobile. Protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Archivi e sistemi documentali.

Sanità, welfare e coesione sociale

Politiche per la tutela del diritto alla salute. Raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo economico e finanziario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. Prevenzione collettiva e sanità pubblica. Politiche per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Politiche di welfare. Integrazione sociosanitaria. Coordinamento dei rapporti con il terzo settore. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Agricoltura e sviluppo rurale

Sostegno alle imprese, alle produzioni ed alle filiere agricole vegetali e zootecniche. Attuazione delle politiche agricole unionali e dello sviluppo rurale attraverso il POR FEASR. Forestazione e patrimonio agroforestale. Protezione dagli incendi boschivi e servizio antincendio boschivo regionale. Forestazione e patrimonio agroforestale. Qualità e sostenibilità delle produzioni agricole ed agroalimentari. Pesca professionale e sportiva. Attività faunistica-venatoria. Servizio fitosanitario. Infrastrutture per il territorio rurale. Usi civici. Tutela, gestione e difesa del territorio rurale e delle produzioni agricole da calamità naturali. Diversificazione delle attività agricole forestali e rurali. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Ambiente ed energia

Ambiente, energia e cambiamenti climatici. Tutela dagli inquinamenti. Tutela del mare. Parchi, aree protette e biodiversità. Sicurezza delle miniere. Riduzione del rischio sismico. Servizi pubblici locali. Valutazione di impatto ambientale e VAS. Terme, partecipazione a società termali, acque minerali e termali. Espropriazioni per le opere di competenza della direzione. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Difesa del suolo e protezione civile

Difesa del suolo e della costa. Protezione civile. Prevenzione rischio idraulico ed idrogeologico e tutela della risorsa idrica. Servizio idrologico. Rapporti con Consorzi di bonifica. Espropriazioni per le opere di competenza della direzione. Coordinamento degli interventi per la gestione ed il superamento delle emergenze. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Politiche e competenze regionali in materia di mobilità, logistica, grandi infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali, porti, interporti, aeroporti, viabilità regionale, cave. Politiche e competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale. Espropriazioni per le opere di competenza della direzione. Supporto per le azioni di competenza per la gestione ed il superamento delle emergenze di protezione civile di rilevanza regionale. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta

Urbanistica

Politiche di governo del territorio. Sistema informativo territoriale (SITA). Pianificazione del territorio: redazione, valutazione, monitoraggio, gestione e attuazione del PIT. Pianificazione paesaggistica: tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio. Politiche abitative.

Attività produttive

Attività produttive extragricole: artigianato, industria, cooperazione, turismo, commercio e servizi. Infrastrutture per le attività produttive, per il trasferimento tecnologico, per la promozione economica. Incentivi e strumenti di sostegno alle imprese: ricerca e sviluppo, innovazione, servizi, credito, start up, internazionalizzazione e promozione. Competenza in materia di CCIAA. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Beni, istituzioni, attività culturali e sport

Spettacolo e attività culturali dal vivo. Patrimonio culturale. Politiche per musei, archivi e biblioteche. Istituzioni culturali. Politiche per lo Sport. Politiche per i giovani. Tradizioni locali in rapporto con i comuni della Toscana. Organizzazione degli eventi di ricorrenza storica e culturale. Presentazione delle iniziative legate a mostre, libri, progetti culturali. Gestione spazi espositivi per la cultura. Toponomastica. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Istruzione, formazione, ricerca e lavoro

Orientamento e formazione professionale. Professioni. Politiche educative e dell'istruzione. Istruzione tecnica superiore. Politiche per il diritto allo studio universitario. Politiche di sostegno alla ricerca. Alta formazione. Cultura della memoria. Politiche di genere, pari opportunità e tutela dei consumatori-utenti. Cultura della pace ed interventi umanitari. Programmazione delle politiche del lavoro. Coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro e raccordo tra operatori pubblici e privati. Interventi di sostegno all'occupazione. Azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. Sistema informativo del lavoro e monitoraggio del mercato del lavoro. Interventi a fronte di vertenze o crisi aziendali. Raccordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL) e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gestione rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Opere pubbliche

Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Gestione manutentiva delle sedi di lavoro e del patrimonio immobiliare non destinato a sedi di lavoro. Sviluppo e valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale. Lavori pubblici per sport, cultura, scuola, Toscana diffusa; supporto ai comuni.

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2021, n. 41

Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 - art. 48 e Legge regionale 9 febbraio 2016 n. 10 - art. 6. “Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017-2018”: proroga del termine di scadenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto il DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Vista la L.R. 20 giugno 2020, n. 49 “Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015”;

Vista la L.R. 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale”;

Vista la Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, ed in particolare;

Richiamata la L.R. 9 febbraio 2016 n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994”;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 48 della L.R. 30/2015, all’interno delle Riserve Naturali regionali sono consentiti gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ambientali previsti dall’articolo 22, comma 6, della L. 394/91;

Preso atto altresì che ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 11, della l.r. 3/1994 nei parchi regionali e nelle

aree protette di cui alla l.r. 30/2015 il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati;

Vista la D.G.R. n. 616 del 12/06/2017 con la quale la Giunta regionale, ha approvato il documento “Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 - 2018”;

Vista la D.G.R. n. 1436 del 19/12/2017 con la quale la Giunta regionale, ha approvato il documento di integrazione al suddetto Programma di controllo 2017 - 2018 denominato “Obiettivi per il controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali delle province di Firenze e Pistoia”;

Vista la D.G.R. n. 303 del 26/03/2018 con la quale è stato prorogato di un anno il termine di scadenza del suddetto Programma di Controllo;

Vista la D.G.R. n.1044 del 24 Settembre 2018 con la quale il Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 - 2018, è stato integrato con il documento “Valutazione dell’applicazione dei metodi ecologici di prevenzione dei danni da cinghiale nelle riserve naturali della Regione Toscana individuate come aree oggetto di controllo numerico dal Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 - 2018”, ed è stato ulteriormente prorogato fino al 31 Dicembre 2020;

Dato atto che nel corso del 2020, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria COVID 19, vi sono stati difficoltà e ritardi nell’attuazione degli interventi di contenimento tanto che in molte riserve non è stato possibile raggiungere l’obiettivo previsto dal piano;

Considerato che è in atto un accordo di collaborazione scientifica sottoscritto con il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena che prevede, per il triennio 2019-2021, attività di monitoraggio della popolazione di cinghiale nelle Riserve a fronte dei prelievi di controllo effettuati e valutazione/quantificazione dell’impatto potenziale del cinghiale sia su habitat/specie di interesse conservazionistico sia sulle produzioni agricole presenti all’interno delle riserve stesse;

Richiamate le indicazioni riportate sul sito web ufficiale di ISPRA “Stato emergenziale per epidemia di Covid-19. Indicazioni per i piani di prelievo ungulati e galliformi”;

Dato atto che è in corso di redazione un nuovo

Programma di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali Regionali per il prossimo triennio, redatto sulla base dei dati di monitoraggio raccolti nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica sopra citato;

Considerato che i dati del monitoraggio ad oggi raccolti nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica confermano il permanere della situazione nello stato dell'annualità 2018 cui si riferivano i dati già raccolti, se non il suo aggravamento, e quindi l'elevata consistenza del cinghiale nelle riserve naturali regionali e l'entità delle pressioni riscontrate sui sistemi naturali e seminaturali compresi gli agroecosistemi;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del nuovo Programma di controllo, si rende pertanto necessario procedere con urgenza ad attuare gli interventi di contenimento già a partire dai primi mesi del corrente anno anche al fine di realizzare quanto non è stato possibile attuare nel corso del 2020 e di ridurre i possibili danni alle colture presenti nelle riserve regionali nonché alle specie ed habitat di interesse conservazionistico;

Ritenuto pertanto di procedere alla proroga del termine di scadenza del Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 - 2018" fino all'approvazione del nuovo programma di controllo e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, confermandone i contenuti;

Richiamate le note protocollo n. 2017/248086 - A del 15.05.2017 e protocollo n. 2018/439086-A del 20.09.2018, conservate in atti, con la quale l'ISPRA aveva già espresso parere favorevole sul "Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 - 2018" condividendone i principi tecnici e operativi;

Ritenuto di trasmettere copia del presente atto ad ISPRA per eventuali indicazioni ed integrazioni del parere sopra richiamato e di riservarsi di procedere agli eventuali conseguenti adeguamenti;

Dato atto che, come stabilito nella citata D.G.R. 616/2017, il Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 - 2018", è un atto di pianificazione direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e che pertanto non deve essere sottoposto alla procedura della valutazione di incidenza;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, i termini di scadenza del "Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali - Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 - 2018", approvato con D.G.R. n. 616/2017 ed integrato con D.G.R. n. 1044/2018, fino all'approvazione del nuovo programma di controllo e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, confermandone i contenuti;

2. di dare mandato agli uffici competenti della Direzione Ambiente ed Energia di trasmettere copia del presente atto all'ISPRA per eventuali indicazioni ed integrazioni del parere già espresso sul Piano di gestione richiamato e per i conseguenti adeguamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta
Il Dirigente responsabile
Gilda Ruberti

Il Direttore
Edo Bernini

CONSIGLIO REGIONALE

- UFFICIO DI PRESIDENZA

- Deliberazioni

- 2020

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2020, n. 79

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - Concessione servizi tipografici e contributi. Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - utilizzo gratuito del marchio.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147 e 16 maggio 2018, n. 57;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Dato atto che è pervenuta la richiesta di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di ASD C.S.I. Nuoto Prato per il 16° Trofeo Nuoto Master Sergio Faggi;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato Disciplinare, che il richiedente è organizzazione privata senza fini di lucro e che l'iniziativa

è corrispondente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Viste le richieste pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009:

- di servizi tipografici da parte del Comune di Stazzema per la stampa della pubblicazione "Viaggio nei borghi di Stazzema", libretto che contiene la storia, le usanze, le tradizioni dei 18 borghi che compongono il Comune di Stazzema. Il volume sarà donato alle scuole del territorio";

- di contributi economici da parte di:

- Associazione Culturale di Volontariato "La Casa del Sole e della Luna" per il Premio letterario di poesia inedita Simonetta Cappellini. L'iniziativa inaugurata tramite social network si concluderà con una premiazione ad ottobre 2021 nel rispetto delle norme anti Covid19

- Associazione Music! Arezzo per "Formazione Musicale e concerti online"; programma di contenuti formativi e concerti in streaming online veicolati attraverso la piattaforma Arezzo Crowd TV e i social network delle strutture coinvolte nel progetto;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio, approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a. corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;

- b. rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana

- c. rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;

- d. rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;

- e. rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Valutate le sopracitate richieste, considerata la

corrispondenza delle iniziative proposte alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto in particolare la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, verificata la loro rilevanza sociale e culturale, la rilevanza mediatica e considerato che la loro realizzazione, valorizzando l'identità toscana, comporta un ritorno di immagine per il Consiglio regionale presso la società civile;

Ritenuto di concedere:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a ASD C.S.I. Nuoto Prato per il 16° Trofeo Nuoto Master Sergio Faggi;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009:

- servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a Comune di Stazzema per la stampa di n. 200 copie della pubblicazione "Viaggio nei borghi di Stazzema", costo stimato a carico del Consiglio regionale di euro 1.000,00 da destinare alle scuole del territorio";

- contributi per il sostegno alle citate iniziative per un importo complessivo di euro 1.500,00, così come specificato in dettaglio nell'allegato A;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione. URP e Tipografia;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di concedere:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a ASD C.S.I. Nuoto Prato per il 16° Trofeo Nuoto Master Sergio Faggi;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale):

- servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale al Comune di Stazzema per la stampa di n. 200 copie della pubblicazione "Viaggio nei borghi di Stazzema", costo stimato a carico del Consiglio regionale di euro 1.000,00;

- contributi per il sostegno alle iniziative per un importo complessivo di euro 1.500,00, così come specificato in dettaglio nell'allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Silvia Fantappiè

SEGUE ALLEGATO

Allegato A deliberazione Ufficio di presidenza n. 79 del 17 dicembre 2020 Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. prot.	data	soggetto	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDE A I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
15798	02/12/2020	Associazione culturale e di volontariato "La Casa del Sole e della Luna"	Premio letterario di poesia inedita Simonetta Cappellini L'iniziativa verrà inaugurata l'8 dicembre 2020 tramite social network e si concluderà con una premiazione ad ottobre 2021 nel rispetto delle norme ministeriali anti covid19	a) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sociale e culturale e) rilevanza mediatica	500,00
16194	09/12/2020	Associazione Music! Arezzo	Formazione Musicale e concerti on line Programma di contenuti formativi e concerti in streaming veicolati attraverso la piattaforma Arezzo Crowd TV e i social network delle strutture coinvolte nel progetto	c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva; d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale; e) rilevanza mediatica	1.000,00

- 2021

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2021, n. 11

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione "Toscana bio per la sostenibilità".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 novembre 2010, n. 85 (Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – Modifica), con la quale è stato approvato il disciplinare attuativo della legge regionale citata;

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2002 e all'articolo 5, comma 1, del relativo disciplinare attuativo, contenente l'elenco delle associazioni che hanno presentato regolare domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare attuativo, e iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;

Vista la richiesta del 15 gennaio 2021, protocollo n. 676/1.17.7, con la quale l'Associazione Toscana bio per la sostenibilità, con sede legale a Firenze vicolo Santa Maria Maggiore, 1, chiede di essere abilitata ai seguenti settori di interesse: "Sviluppo economico e rurale", "Sanità e politiche sociali", "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali", ai sensi della l.r. 5/2002;

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all'abilitazione dell'Associazione Toscana bio per la sostenibilità con sede in Firenze, ai settori "Sviluppo economico e rurale", "Sanità e politiche sociali", "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali";

A voti unanimi

DELIBERA

1) 1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del relativo disciplinare attuativo, l'Associazione Toscana bio per la sostenibilità con sede in Firenze, ai settori di interesse richiesti: "Sviluppo economico e rurale", "Sanità e politiche sociali", "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2021, n. 12

Nomina del componente consiliare della delegazione unica datoriale trattante di parte pubblica della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Viste le disposizioni indicate all'articolo 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in materia di definizione e variazione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche;

Visti e richiamati in particolare gli articoli 11, comma 4, lettera h), 13, comma 1, lettera e) e 26 della l.r. 4/2008;

Visti e richiamati, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera h) e gli articoli 51, 52 e 53 del Regolamento interno 16/2011;

Preso atto del Sistema delle Relazioni Sindacali così come disciplinato dal Titolo II° del CCNL 21 maggio 2018 del personale del comparto Funzioni Locali, in particolare gli articoli 7, comma 3 e 8, comma 2 i quali stabiliscono che gli enti individuino, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti che fanno parte della delegazione datoriale;

Preso atto, altresì, del Sistema delle Relazioni Sindacali così come disciplinato dal Titolo II° del CCNL 17 dicembre 2020 del personale della dirigenza Funzioni Locali, in particolare l'articolo 7, comma 4 e 8, comma 2, il quale stabilisce, analogamente a quanto previsto nel precedente capoverso per il personale del comparto, che gli enti individuino, ai fini della contrattazione collettiva integrativa, i componenti che fanno parte della delegazione datoriale;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2018, n. 73 con la quale si individuava il Segretario generale del Consiglio Regionale quale componente dell'unica delegazione datoriale trattante di parte pubblica per le strutture di Giunta e Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità del Consiglio regionale;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 657 del 18 giugno 2018 con la quale veniva individuata la delegazione datoriale della Regione Toscana ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale del comparto e per il personale dell'area della dirigenza, ritenendo opportuno, ai fini di una migliore e fattiva collaborazione tra le parti, ovvero i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa e la parte

datoriale, costituire un'unica delegazione datoriale che rappresentasse l'Amministrazione della Regione Toscana composta da rappresentanti della Giunta Regionale e del Segretariato del Consiglio Regionale;

Preso atto che nella richiamata delibera di Giunta regionale del 18 giugno 2018, n. 657 è stata stabilita la composizione nelle figure del Direttore Generale della Giunta Regionale, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Direttori delle Direzioni della Giunta Regionale e Avvocato Regionale, nonché che la presidenza della delegazione sia affidata, in via ordinaria, al Direttore Generale della Giunta Regionale e che, in sua assenza, sia svolta dal Direttore competente in materia di personale, ovvero dal Segretario Generale nel caso di trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio Regionale;

Considerato, altresì, che successivamente alla delgr 657/2018 è stato sottoscritto, in data 17 dicembre 2020, il nuovo CCNL relativo alla dirigenza delle Funzioni Locali e che lo stesso dispone all'articolo 8 comma 2, che entro 30 giorni dalla sottoscrizione le Amministrazioni provvedano alla costituzione della delegazione datoriale;

Dato atto dell'avvio dell'XI Legislatura 2020-2025 avvenuta con la proclamazione del Presidente della Regione Toscana in data 8 ottobre 2020;

Ritenuto opportuno, al fine di armonizzare lo svolgimento della contrattazione collettiva decentrata integrativa, confermare l'indirizzo di costituire un'unica delegazione datoriale trattante, espresso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73/2018, e conseguentemente provvedere all'individuazione del componente consiliare della predetta delegazione trattante di parte pubblica, sia per il personale del comparto che per il personale dell'area della dirigenza per il Consiglio regionale;

Considerato che, in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 della richiamata l.r. 4/2008, le relazioni sindacali sono gestite dal Segretario generale del Consiglio regionale, secondo gli indirizzi impartiti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio;

Ritenuto quindi di nominare il Segretario generale quale componente della delegazione datoriale trattante di parte pubblica unica per la Giunta ed il Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità dell'autonomia del Consiglio regionale;

Valutato di stabilire che nel caso la delegazione affronti trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva

pertinenza del Consiglio regionale la negoziazione venga condotta dal Segretario generale;

Data atto della partecipazione ai fini informativi alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di nominare il Segretario generale quale componente della delegazione datoriale trattante di parte pubblica unica per la Giunta ed il Consiglio della Regione Toscana, dando indirizzo a rappresentare in tale sede le istanze e le peculiarità dell'autonomia del Consiglio regionale;

2. di stabilire che nel caso la delegazione affronti trattative relative ad ambiti di specifica ed esclusiva pertinenza del Consiglio regionale la negoziazione venga condotta dal Segretario generale;

3. di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale, alle organizzazioni sindacali, alle RSU e alle RSA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Silvia Fantappiè

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti

DECRETO 21 gennaio 2021, n. 762
certificato il 22-01-2021

Lavori di realizzazione e gestione di un impianto Soil Vapour Extraction nell'ambito della bonifica del sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (PI) - D.P.R. n. 327/2001, somme da corrispondere ai soggetti interessati a titolo di indennità di occupazione temporanea in fase di gestione dell'impianto SVE per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020.

IL DIRIGENTE

Visto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 30/2005 che reca disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del DPR 327/2001, in base ai quali l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette a procedimenti espropriativi qualora ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2122 del 24/04/2014 con il quale è stato affidato il servizio relativo all'attività di completamento della progettazione esecutiva per la parte ingegneristica, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel Comune di Montescudaio (PI) - realizzazione di un impianto SVE e servizi accessori di gestione dello stesso", alla Società Ingegno P&C srl, con sede in via A. Gramsci, n. 49 Ponte a Egola (PI);

Considerato che il Comune di Montescudaio (PI) ha provveduto con proprio provvedimento ad incaricare il Geom. Sauro Villani di redigere il piano particellare di esproprio, il calcolo delle indennità di occupazione temporanea ed il riepilogo dei relativi costi complessivi suddiviso per ogni proprietario interessato;

Considerato che con decreto n. 4996 del 10/11/2014 il Dott. Antonio Biamonte è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

Considerato che con decreto dirigenziale n. 1712 del 12/04/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel Comune di Montescudaio (PI) - realizzazione di un impianto SVE e servizi accessori di gestione dello stesso" per un importo complessivo di € 1.813.000,00;

Considerato che all'intervento sopra citato è stato assegnato il C.U.P. D87B14000540002 ed il CIG 6616725633;

Tenuto conto che con decreto dirigenziale n°2217 del 24/02/2017 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori e servizi di cui sopra al RTI formato dalle imprese "Herambiente Spa" (mandataria), con sede legale a Bologna in Viale C. Berti Pichat, 2/4 e

“Water&Soil Remediation Srl” (mandante), con sede legale a Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue, 13, con un ribasso pari al 18,031% sull’importo a base di gara;

Ricordato che la consegna dei lavori è avvenuta con apposito verbale in data 26/06/2017;

Ricordato che con Decreto Dirigenziale n. 9351 del 12/06/2018 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, l’ammissibilità del certificato di collaudo, dell’intervento “Lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel Comune di Montescudaio (PI) - realizzazione di un impianto SVE e servizi accessori di gestione dello stesso”;

Ricordato che con verbale del 18/06/2018 è stato dato avvio al servizio di gestione dell’impianto Soil Vapour Extraction all’interno dei “Lavori di Bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. poggio Gagliardo nel Comune di Montescudaio (PI)”;

Considerato che per la realizzazione dell’intervento sono stati redatti e sottoscritti accordi bonari fra la Regione Toscana e gli aventi diritto sulle aree interessate dalle opere;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 400 del 16/01/2019 con il quale è stato disposto il pagamento, delle indennità per l’occupazione temporanea dall’inizio dei lavori (26/06/2017) fino al 30/09/2018 per i periodi di effettiva occupazione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4276 del 24/03/2020 con il quale è stato disposto il pagamento, delle indennità per l’occupazione temporanea dal 01/10/2018 al 31/12/2019 per i periodi di effettiva occupazione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 13614 del 31/08/2020 con il quale è stato disposto il pagamento, delle indennità per l’occupazione temporanea dal 01/01/2020 al 30/06/2020 per i periodi di effettiva occupazione alla ditta Erre Emme di Massini J. & C. s.a.s per l’area afferente l’impianto SVE;

Ravvisato che tutte le aree interessate dai lavori sono state ripristinate e che solo una porzione afferente al Foglio 22 particella 36 risulta occupata dall’impianto Soil Vapour Extraction e dalla relativa copertura;

Vista la nota Prot. 0011783 del 13/01/2021 con la quale è stata data comunicazione ai proprietari interessati circa l’ammontare dell’indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020;

Vista la nota Prot. 0013779 del 14/01/2021 con la quale la ditta Erre Emme di Massini J. & C. s.a.s accetta l’indennità di occupazione temporanea;

Considerata l’accettazione dell’indennità di cui sopra determinata dalla Regione Toscana che si elenca di seguito con l’indicazione, a margine dell’indennità proposta per ogni periodo di occupazione:

Erre Emme di Massini J. & C. s.a.s. € 412,43
Totale da corrispondere. € 412,43;

Ravvisato che per la tipologia della destinazione urbanistica dei terreni oggetto di occupazione temporanea si rende necessaria l’applicazione della ritenuta di acconto sulle somme dovute a titolo di indennità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre il pagamento, delle indennità per l’occupazione temporanea dal 01/07/2020 al 31/12/2020 per i periodi di effettiva occupazione;

Considerato pertanto che la somma totale necessaria per il pagamento delle indennità di cui sopra ammonta ad Euro 413,43 e che tale somma, come emerge dal quadro economico di progetto esecutivo approvato, trova copertura all’interno del punto B.4 delle somme a disposizione dell’Amministrazione;

Ricordato che in attuazione della Decisione di Giunta R.T. n. 12 del 29/11/16, con decreti n. 14677/16, n. 14440/17, n. 17275/17 e n. 3329/18 sono state trasferite ad ARTEA il 100% delle risorse occorrenti all’esecuzione dei lavori e servizi accessori e delle spese previste nel quadro economico del progetto approvato, pari a totali € 1.813.000,00;

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa e Responsabile Unico del Procedimento del progetto;

DECRETA

- di disporre il pagamento attraverso ARTEA dell’importo totale di Euro 412,43 a favore dei soggetti sotto riportati e di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di saldo 2020 dell’indennità di occupazione temporanea dal 01/07/2020 al 31/12/2020 come precisato nello stesso allegato “A”;

- Erre Emme di Massini G. & C. s.a.s. € 412,43;

- l’applicazione della ritenuta di acconto prevista dalla vigente normativa sulla somma sopra riportata pari ad €. 82,49.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Franco Gallori

**Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi
Cronicità**

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 793
certificato il 22-01-2021

Iscrizione dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue ODV nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2019, n. 83 ((Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario);

Visto l'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che istituisce l'elenco regionale nel quale inserire i soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto l'art. 76 undecies della l.r. 40/2005 che demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell'elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Richiamato il regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della l.r. 40/2005 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R e successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 15/R;

Visto il decreto dirigenziale n. 3964 del 3/9/2012 con

il quale si è approvato, in conformità alla legge regionale n. 40/2005 ed al DPGR n. 1/R/2012, l'elenco regionale dei soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 16042 del 12/10/2020, con il quale si è provveduto, in attuazione dell'art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012, alla pubblicazione sul BURT, per l'anno 2020, dell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005;

Visto l'art. 4 del DPGR n. 1/R/2012 che stabilisce che possono iscriversi all'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 le associazioni di volontariato autorizzate ed i comitati della CRI che svolgono attività di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3, abbiano anche il parere favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all'art. 76 octies della l.r. 40/2005;

Vista l'autorizzazione al trasporto sanitario n. 1 del 10/12/2020 rilasciata, ai sensi della l.r. 83/2019, dal Comune di Buonconvento all'Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue ODV, agli atti dell'Ufficio;

Vista la nota PEC, ns. prot. n. AOOGR/18158/Q.080.080 del 18/1/2021, conservata agli atti dell'Ufficio, con la quale l'Azienda USL sud est ha comunicato che il comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all'art. 76 octies della l.r. 40/2005, nella seduta del 5 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole per l'inserimento dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue ODV nella programmazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza all'interno del sistema regionale;

Vista l'istanza di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005, presentata dall'Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue ODV, pervenuta all'Amministrazione regionale con PEC, ns. prot. n. AOOGR/19644/Q.080.080 del 19/1/2021, agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto di procedere, sulla base degli esiti dell'istruttoria con la quale è stata accertata la completezza dell'istanza pervenuta, all'inserimento dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue ODV nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere all'inserimento dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue ODV nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Mauro Maccari

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 800
certificato il 22-01-2021

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali - revisione assetto posizioni organizzative.

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamato il decreto n. 4313 del 29/09/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali, e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori medesimi;

Richiamato il decreto n. 14825 del 12/09/2019 con il quale, tenuto conto del budget di competenza, si definisce l'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali a far data dal 1° novembre 2019;

Visto e richiamato il decreto del direttore generale n. 20699 del 17 dicembre 2019 con il quale, in aderenza agli esiti della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettere u) e v) del CCNL del 21.5.2018, come contenuti nel CCI del 20 dicembre 2019, ed in relazione ad esigenze di superamento di problematiche applicative rilevate in merito a talune disposizioni del disciplinare, si approvano le revisioni ai criteri generali di

regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative di cui al succitato decreto n. 14618/2019, con particolare riferimento ai paragrafi 3, 5 e 6;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 113 del 14/09/2020 con il quale si è provveduto ad attribuire alla sottoscritta Avv. Lucia Bora, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009, l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali, in via temporanea a far data dal 5 ottobre 2020 e fino a specifica determinazione organizzativa da adottarsi in sede di rinnovo di legislatura;

Richiamati i decreti nn. 2886 del 28/02/2020, 14489 del 18/09/2020 e 17579 del 4/11/2020 con i quali si effettuano le revisioni dell'assetto delle posizioni organizzative della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali, nel rispetto del budget di competenza in ultimo, con decreto del Direttore generale n. 17365 del 30/10/2020;

Preso atto del collocamento in quiescenza a far data dal 1° febbraio 2021 del Dott. Gianfranco Bazzani, titolare della Posizione Organizzativa denominata "Attività generali della direzione";

Ritenuto, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali, ai sensi del paragrafo 8 rubricato "Interventi di modifica" del disciplinare di cui al decreto n. 20699/2019, nel rispetto del budget di competenza, di procedere con decorrenza dal 1° febbraio 2021:

- alla soppressione della posizione organizzativa di 1° livello "Attività generali della direzione", vacante;

- alla parziale modifica dell'assetto delle posizioni organizzative della Direzione, come dettagliatamente riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta per la P.O. "Programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse. Valutazione della prestazione" la rivalutazione ad un valore più elevato dei parametri di valutazione riferiti alla "complessità organizzativa e gestionale", al "livello di autonomia" e alla "rilevanza organizzativa" determinando altresì il passaggio al livello di graduazione più elevato rispetto a quello valutato in fase di individuazione e costituzione;

- alla nuova allocazione della P.O. "Programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse. Valutazione della prestazione", così come sopra modificata, a diretto riferimento del sottoscritto Direttore;

Ritenuto di confermare la responsabilità delle P.O. oggetto di parziale modifica con il presente atto alla dipendente attualmente incaricata;

Acquisito, ai sensi del punto 5 del dispositivo del decreto n. 14668/2019, il parere favorevole del Direttore Generale;

Dato atto della partecipazione a fini informativi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza dal 1° febbraio 2021, di:

1. sopprimere la posizione organizzativa di 1° livello denominata "Attività generali della direzione", vacante dal prossimo 1° febbraio 2021;

2. modificare parzialmente l'assetto delle posizioni organizzative della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali come dettagliatamente riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta per la P.O. "Programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse. Valutazione della prestazione" la rivalutazione ad un valore più elevato dei parametri di valutazione riferiti alla "complessità organizzativa e

gestionale", al "livello di autonomia" e alla "rilevanza organizzativa";

3. dare atto che l'accrescimento di funzioni per la P.O. denominata "Programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse. Valutazione della prestazione", determina il passaggio al livello di graduazione più elevato rispetto a quello valutato in fase di individuazione e costituzione;

4. allocare la P.O. "Programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse. Valutazione della prestazione", così come modificata, a diretto riferimento del sottoscritto Direttore;

5. confermare la responsabilità della P.O., oggetto di parziale modifica con il presente atto, alla dipendente attualmente incaricata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
Lucia Bora

SEGUE ALLEGATO

Allegato al Decreto

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI
01-02-2021

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06469) PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE. VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE.

Attuale tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)**

Attuale padre: (04995) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AGLI ORGANI DI VERTICE

Nuovo padre: **(50113) AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

Attuale declaratoria: Presidio delle attività di programmazione e gestione finanziaria della Direzione. Referente della programmazione e del controllo di gestione. Gestione del sistema di valutazione della prestazione delle strutture dirigenziali.

Nuova declaratoria: **Presidio delle attività trasversali, di programmazione e gestione finanziaria della Direzione. Referente della programmazione e del controllo di gestione. Gestione del sistema di valutazione della prestazione delle strutture dirigenziali e del comparto. Svolge il ruolo di amministratore regionale delle procedure S.A.N.I e S.A.R.I per le notifiche ed il monitoraggio della spesa in materia di Aiuti di Stato.**

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: (0014763) RISTORI ILARIA

Data fine incarico: 31-10-2022

Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Allegato al Decreto

STRUTTURE SOPPRESSE

Denominazione: (06467) ATTIVITÀ GENERALI DELLA DIREZIONE

Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (1° LIVELLO)

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 801
 certificato il 22-01-2021

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità regionale relativo all'esistente impianto operante nel settore dei prodotti in calcestruzzo, agglomerati per edilizia, mattoni e coperture edili, ubicato in Loc. Pratigliolmi n. 12, nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR). Proponente: Agricola Industriale della Faella S.p.a. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Premesso che:

il proponente Agricola Industriale della Faella S.p.a. (sede legale a Castelfranco Piandiscò (AR), Via Pratigliolmi, n. 12; partita IVA n. 00092830512), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 03/07/2020 (n. 230152, n. 230153, n. 230154) e perfezionata in data 10/07/2020 (prot. n. 240746), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto operante nel settore dei prodotti in calcestruzzo, agglomerati per edilizia, mattoni e coperture edili, ubicato in Loc. Pratigliolmi n. 12, nel

Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), depositando la prevista documentazione;

sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; in data 13/07/2020 è stata effettuata la comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art.19 comma 3 del d.lgs. 152/2006; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 13/07/2020;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 26/06/2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un errato importo di € 4.400,00 come da nota di accertamento n. 20808 del 23/11/2020; in data 09/11/2020 il proponente, in seguito a ricalcolo corretto degli oneri, valutati in € 656,00, ha chiesto il parziale rimborso di quanto versato in data 26/06/2020, per un ammontare pari a € 3744,00 come da nota di liquidazione n. 19473 del 19/05/2020;

l'imposta di bollo è stata assolta;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 13/07/2020, prot. n. 242343, i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. Reg. n. 323513 del 23/09/2020);
- Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale (prot. Reg. n. 273367 del 05/08/2020);
- - Publiacqua S.p.a. (prot. Reg. n. 278963 del 10/08/2020);
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 290554 del 26/08/2020);
- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 274273 del 05/08/2020);
- Settore Tutela della natura e del Mare (prot. n. 289771 del 25/08/2020);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 29/09/2020, prot. n. 330984, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 09/11/2020, con nota prot. n. 386572 (assegnata al Settore VIA in data 17/11/2020), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 19/11/2020 (prot. n. 404294), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati, sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. Reg. n. 2065 del 05/01/2021);
- Publiacqua S.p.a. (prot. Reg. n. 431725 del 10/12/2020);

- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 419575 del 30/11/2020);

- Settore Tutela della natura e del Mare (prot. n. 436706 del 14/12/2020);

Preso atto che il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento e alle successive integrazioni e chiarimenti, depositate dal Proponente in data 03/07/2020, 10/07/2020 e 09/11/2020;

Visto che:

L'attività della Agricola Industriale della Faella S.p.a. consiste nella produzione di laterizi e materiali in cotto per l'edilizia in genere, quali mattoni, foratini e tramezze, blocchi per murature portanti, tegole, coppi, laterizi da pavimentazione ecc.; l'azienda oggi è inattiva, in quanto risulta in liquidazione;

L'impianto è esistente ed è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione dirigenziale n. 51/EC del 14/03/2011, in quanto ricade al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ovvero "fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno";

L'attività ricade altresì nella categoria progettuale di cui al punto n. 3, lett. m, dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo", pertanto l'impianto è da sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Proponente ha presentato istanza per la presente verifica di assoggettabilità in ottemperanza dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010 ai fini del rinnovo dell'AIA, senza alcuna modifica;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

Lo stabilimento della Agricola Industriale della Faella

S.p.a. è ubicato nel territorio comunale di Castelfranco Piantiscò, in prossimità dell'abitato di Faella ed è costituito da un complesso di capannoni per una superficie totale coperta pari a 41.000 m², di piazzali esterni aventi una superficie pari a 50.000 m² e una cava di argilla ubicata in adiacenza allo stabilimento, di proprietà della medesima società, nella quale viene estratta la materia prima per la produzione di laterizi, autorizzata dal Comune di Castelfranco di Sopra, con autorizzazione Unica SUAP del 19/02/2007, prot. n. 1376, avente validità pari ad anni venti; l'attività estrattiva svolta nella cava non è oggetto del presente procedimento;

in base al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana, l'area dell'impianto ricade nell'ambito 11, ovvero Val d'Arno superiore e non è ricompresa nelle aree tutelate paesaggisticamente, ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, se non per gli usi civici, di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004;

secondo il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, l'area ove è ubicato l'impianto ricade tra le "Aree agricole della conca intermontana" ed in "Tessuti consolidati D1 – tessuti prevalentemente produttivi omogenei"; dalla Carta dei vincoli e delle tutele risulta che l'area non è caratterizzata da alcun tipo di vincolo;

per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l'area in oggetto risulta in zona classificata a pericolosità media "I2";

secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica l'area dell'impianto ricade in Classe IV (Aree di intensa attività umana);

il ciclo produttivo dell'installazione si svolge partendo dalla materia prima estratta nella cava adiacente (argilla, per un quantitativo pari a 8250 t/anno), che viene fatta maturare per poter essere utilizzata, dopodiché inizia il processo di lavorazione, che consiste nella miscelazione tra vari tipi di argilla, nella filtrazione per l'eliminazione delle eventuali impurità e nell'aggiunta di acqua per la formazione dell'impasto. Per la formazione dell'impasto possono anche essere utilizzati fanghi classificati con codice CER 060503 (rifiuto speciale non pericoloso), per il cui recupero l'AIA vigente prevede, come attività R5 e R13, un quantitativo massimo di 480 t/anno. La quantità massima istantanea stoccata di fanghi è pari a 210 m³, ovvero 135 tonnellate;

L'impasto così formato viene sottoposto ad un processo di laminazione per essere affinato e successivamente passa alle cosiddette mattoniere, ovvero tre tipologie di impianto (mattoniera A, impianto B e mattoniera C) che servono per produrre vari tipi di manufatti: mattoni, materiali per pavimentazioni, coppi, tegole, gronde, marsigliesi ed altri prodotti in cotto; dopo la trafilatura delle mattoniere il materiale viene "degasato" per mezzo di una specifica pompa a vuoto, viene tagliato e caricato in automatico su speciali gabbie metalliche, per poter passare alla successiva fase di essiccazione;

le celle di essiccazione sono di tre tipo diverso: “impianto x”, costituito da n. 6 celle doppie del tipo “in continuo”, ovvero con ingresso da un lato ed uscita dall’altro; “impianto y”, che consente l’ingresso diretto di materiali freschi direttamente sui carri del forno, senza utilizzo di gabbie, costituito da un’unica cella di essiccazione, divisa in due linee, in controcorrente; “impianti w”, “CLP” e “presse”, ovvero impianti serviti da essiccatori statici, nei quali il processo è discontinuo, ovvero i materiali vengono introdotti, le celle vengono chiuse e ad essiccazione avvenuta vengono svuotate per il ciclo successivo;

alcuni materiali, quali quelli da pavimento e rivestimento, subiscono dei processi di rifinitura, quali la squadratura (per renderli di forma perfettamente regolare) e l’arrotatura;

i materiali essiccati vengono successivamente caricati nei due forni per essere sottoposti a cottura, a temperature diverse a seconda del prodotto in lavorazione; dopo la cottura i materiali vengono controllati qualitativamente, in modo tale che i prodotti idonei vengono confezionati e stoccati, mentre quelli danneggiati vengono affidati a società terze per il recupero;

alcuni prodotti contengono quantitativi maggiori di galestro, ovvero un’argilla con una percentuale maggiore di carbonato di calcio, che durante la lavorazione si trasforma in ossido di calcio (“calce viva”) e quindi è necessario trattare questi manufatti con un ulteriore processo di bagnatura, al fine di idratare il composto ed ottenere il corrispondente idrossido (“calce spenta”) ed evitare così eventuali danneggiamenti dei prodotti; il livello di acqua nella vasca viene reintegrato costantemente e il fango che vi si forma viene reintrodotta nel ciclo produttivo;

le superfici coperte dello stabilimento sono pavimentate in cemento industriale e i piazzali esterni sono asfaltati e in buono stato di conservazione;

il proponente, nella valutazione degli impatti, individua le matrici ambientali che possono essere coinvolte dall’attività dell’impianto:

- per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, il fabbisogno di acqua viene soddisfatto dall’acquedotto pubblico (circa 800/900 m³/anno per usi civili) e da n. 2 pozzi (circa 5200 m³/anno per l’attività produttiva);

- il ciclo produttivo non origina scarichi idrici, ad eccezione di quello originato dalla zona di lavaggio dei mezzi, in cui vengono utilizzate idropultrici (senza utilizzo di detergenti) per la rimozione della terra dagli automezzi; prima dello scarico l’acqua transita da un pozzetto sgrassatore per eliminare eventuali tracce di oli e morchia presenti; è presente un pozzetto di ispezione dedicato al solo refluo industriale proveniente dall’area di lavaggio mezzi, prima del suo convogliamento nella rete delle acque meteoriche dilavanti AMD;

- le acque meteoriche dilavanti vengono definite non contaminate, in quanto lo stoccaggio delle materie prime

(argilla) e dei rifiuti prodotti nel ciclo di lavorazione avviene sotto copertura e l’unico materiale che viene depositato all’aperto, sui piazzali, è costituito dal prodotto finito, che viene sistemato su pallets e ricoperto con film plastico termo-retrattile, per cui non avviene alcun contatto tra le acque meteoriche e il prodotto;

- la rete delle AMD della cava e quella afferente all’installazione sono separate;

- lo scarico domestico proveniente dal locale mensa è dotato di un impianto degrassatore che è stato implementato nel 2011;

- tutti gli scarichi idrici avvengono in acque superficiali, nel torrente Faella;

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il quadro riassuntivo delle emissioni comprende n. 22 emissioni significative; l’inquinante “polveri” è presente in tutte le emissioni; nelle emissioni originate dai due forni di cottura (contrassegnate dai numeri 10 e 13) sono presenti anche fluoro, piombo e ossidi di azoto; nella documentazione del 10/07/2020, il proponente ha proposto dei valori limite più bassi, rispetto a quelli previsti nell’AIA vigente, per alcune emissioni ed alcuni inquinanti: per le polveri di cui alle emissioni n. 1,

- n. 4, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 il valore limite previsto è pari a 10 mg/Nm³ (rispetto ai valori di 30 o di 50 mg/Nm³ stabiliti nell’AIA vigente); per il piombo, di cui alle emissioni n. 10 e n. 13, il valore limite previsto è pari a 1,5 mg/Nm³ (rispetto al valore di 5 mg/Nm³ stabilito nell’AIA vigente); il rateo emissivo massimo dell’installazione, calcolato secondo le modalità indicate al par. 3, della Parte prima del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) è il seguente: polveri 0,83 kg/h; piombo 58,5 g/h; fluoro 195 g/h;

- sulle emissioni n. 1, n. 4, n. 12 e n. 14 sono presenti impianti di abbattimento per le polveri;

- il proponente ha presentato uno studio meteo diffusionale per gli inquinanti delle emissioni n. 10 e n. 13 che sono stati sommati, come se si trattasse di un’unica emissione puntiforme;

- per quanto riguarda l’inquinamento acustico, il proponente ha presentato un rapporto di ispezione ambientale datato 30/10/2014, condotto da personale del dipartimento ARPAT di Arezzo, con misurazioni effettuate in prossimità di un recettore e all’interno dello stabilimento (al confine di proprietà); i valori misurati sono risultati conformi ai valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica sia per la classe III (nel caso del recettore, ubicato in tale area), che per la classe IV (per le misurazioni interne allo stabilimento);

- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti, il proponente ha presentato una planimetria ove sono identificate le aree di deposito (che non supereranno mai i 20 m³ di volume); i rifiuti sono depositati in appositi container, dotati di doppiofondo per evitare sversamenti e telone di copertura per ripararli dagli agenti atmosferici;

il proponente esamina le alternative e le ricadute socio-economiche legate alle attività dell'impianto; Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Settore Autorizzazioni Ambientali, nei contributi del 05/08/2020 e del 30/11/2020, ricorda che in data 08/04/2019, con decreto dirigenziale n. 5104, la società Agricola Industriale della Faella S.p.a. è stata diffidata ad adempiere talune disposizioni e che tale diffida potrà essere definita nelle more di un eventuale futuro subentro a seguito di cessione dello stabilimento, tenuto conto che il fallimento della società è intervenuto in data 03/05/2019 e che il Tribunale di Arezzo non ha disposto l'esercizio provvisorio dell'attività e quindi lo stabilimento è chiuso;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo del 26/08/2020, si esprime favorevolmente a non assoggettare il progetto a VIA, ricordando che gli eventuali manufatti ricadenti nella fascia di servitù idraulica del Torrente Faella dovranno essere delocalizzati e che è necessaria la concessione per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico, per gli scarichi che recapitano nel Torrente Faella;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nei contributi del 25/08/2020 e del 14/12/2020, informa che la distanza dello stabilimento dai Siti Natura 2000 è tale da non ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza e rileva la necessità che siano adottate le migliori tecnologie per il trattamento delle acque meteoriche, per la depurazione delle acque provenienti da scarichi civili, per il mantenimento dell'integrità delle impermeabilizzazioni delle superfici interne ed esterne dell'impianto e per l'efficace abbattimento delle sostanze inquinanti rilasciate in atmosfera; il Settore suggerisce di rafforzare la fascia di vegetazione lungo il Torrente Faella, mediante la messa a dimora di essenze autoctone di ambiente ripariale e di realizzare (o incrementare) una fascia di vegetazione perimetrale attorno all'impianto, anch'essa con essenze arboree ed arbustive autoctone, con la duplice finalità di mitigare eventuali emissioni di polveri e di contribuire ad incrementare la dotazione di strutture ecologiche in un territorio che il PIT/PPR definisce critico per processi di artificializzazione;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel contributo del 05/08/2020, dopo avere esaminato il progetto ed evidenziato la vigente pianificazione di propria competenza in relazione all'area di ubicazione dell'installazione, rileva quanto segue:

- in riferimento al PGRA (Piano di Gestione del rischio di Alluvioni), l'impianto in esame risulta, in parte, ricadere in area a pericolosità da alluvione bassa (P1);

- in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, l'area in esame è caratterizzata da pericolosità geomorfologica media (PF2);

- in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque

del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale), la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte dell'ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Publiacqua S.p.a. nei propri contributi del 10/08/2020 e del 10/12/2020, dopo aver evidenziato gli aspetti principali del progetto, non rileva motivi ostativi in merito al presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, tuttavia segnala che al di là del torrente Faella è presente la fognatura pubblica mista collettata all'impianto di depurazione di Lagaccioni e quindi suggerisce al proponente di valutare l'opportunità di allacciarsi alla rete fognaria;

il dipartimento ARPAT di Arezzo, nel primo contributo del 23/09/2020, aveva evidenziato la necessità di chiarimenti in merito alle acque sotterranee, alla gestione delle AMD, alla gestione dei rifiuti prodotti e alle emissioni in atmosfera; nel contributo del 05/01/2021, successivo alla trasmissione della documentazione integrativa, il dipartimento rileva che non sussistono criticità in merito agli aspetti idro-geologici, anche se vengono evidenziate delle problematiche sulla gestione delle AMD afferenti alla cava di argilla, pur essendo elementi che non fanno parte del presente procedimento; sugli altri aspetti (AMD, rifiuti e emissioni in atmosfera), il dipartimento fornisce le seguenti indicazioni:

1. in materia di AMD, il proponente deve:

1a) effettuare un approfondimento per il riuso delle AMD nella massima misura possibile, prevedendo, per quanto tecnicamente possibile, la separazione delle AMD delle coperture, presumibilmente oggetto del recupero;

1b) effettuare un approfondimento per l'allaccio degli scarichi idrici alla fognatura pubblica prossima all'impianto; qualora l'intervento non risulti fattibile, occorre accertare che gli impianti di trattamento dei reflui civili rispondano ai requisiti dell'allegato 3 alla DGRT 46/R/2008;

1c) rivedere la gestione delle reti delle AMD, reflui industriali e reflui civili in modo tale che detti flussi non siano convogliati tra loro, se non, eventualmente, a valle del separato trattamento di ogni tipo di flusso;

1d) dare conto, con sufficiente dettaglio, di come l'impianto di trattamento per i reflui industriali sia adeguato al reflujo da trattare fino al raggiungimento di valori conformi per lo scarico nel corpo recettore previsto;

1e) dare conto che il transito dei mezzi di lavoro per la movimentazione dei prodotti finiti sul piazzale e lo stoccaggio dei rifiuti all'esterno, comprese le operazioni correlate, non determinino contaminazioni delle AMD

ivi insistenti fino a valori superiori a quelli previsti per lo scarico nel corpo recettore individuato;

1f) implementare pozzetti di ispezione per le AMD dei piazzali, che sono considerate AMDNC, per la verifica della natura dichiarata di tali acque;

1g) prevedere un pozzetto di ispezione a valle del trattamento del solo refluo industriale;

1h) predisporre un aggiornamento della tavola 3 sulla rete AMD e scarichi industriali/civili in cui siano evidenziate solo le reti afferenti all'impianto e le aree servite dalle diverse reti siano opportunamente distinte con segnalazione delle pendenze e dei punti di raccolta;

2. in materia di rifiuti, il proponente deve:

2a) indicare in apposita planimetria lo stoccaggio del CER 101208 (Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione), che risulta destinato a soggetti a terzi per il recupero;

2b) collocare anche i rifiuti identificati con i numeri 7 e 8 in tavola 4 sul piazzale pavimentato;

2c) descrivere con dettagli il processo di "spengimento" dei materiali che contengono galestro, anche al fine di comprendere meglio la produzione di rifiuti derivante;

2d) indicare l'area prevista per il deposito temporaneo dei diversi CER prodotti dei quali dovrà evidenziare la quantità su base annuale;

3. in materia di emissioni in atmosfera, il proponente deve:

3a) approfondire lo studio meteo diffusionale inserendo dati meteo della zona, prendendo in considerazione tutte le emissioni e non solo quelle dei forni (n. 10 e n. 13), tenendo conto dell'effetto building downwash, dei valori di fondo della zona nonché del parametro ossidi di azoto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

aspetti progettuali: l'impianto è esistente, non è prevista alcun tipo di modifica; attualmente la società è stata dichiarata fallita e l'attività è cessata;

componente Atmosfera: il calcolo del rateo emissivo dello stabilimento, (valutato utilizzando il metodo previsto al par. 3 "Valutazione dell'impatto sull'atmosfera", della Parte Prima del Piano Regionale della Qualità dell'Aria) evidenzia che gli inquinanti presenti nelle emissioni, ovvero polveri, piombo, fluoro sono tutti inferiori alle soglie indicate nel par. 3 sopra citato; il Piano stabilisce che deve essere effettuata una valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti, solo nel caso in cui i ratei emissivi superino le soglie ivi presenti; nello specifico: il rateo emissivo di stabilimento per le polveri è pari a 0,83 kg/h (la relativa soglia è pari a 2 kg/h); il rateo emissivo di stabilimento per il piombo è pari a 58,5 g/h (la relativa soglia è pari a 75 g/h); il rateo

emissivo di stabilimento per il fluoro è pari a 195 g/h (la relativa soglia è pari a 200 g/h); per quanto riguarda gli inquinanti della combustione (ossidi di azoto), il PRQA prevede che la simulazione della dispersione deve essere fatta quando gli impianti hanno una potenzialità complessiva pari o superiore a 10 MW; i forni di cottura dello stabilimento hanno una potenzialità inferiore a 10 MW; per i motivi sopra esposti l'elaborazione del modello diffusionale degli inquinanti emessi dallo stabilimento non sarebbe prevista dal PRQA;

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo: l'attività produttiva dell'impianto non ha scarichi idrici industriali se non per l'area destinata al lavaggio dei mezzi, che viene effettuato utilizzando esclusivamente acqua; tale refluo è dotato di pozzetto degreassatore ed è convogliato al punto di scarico individuato dal n. 7 nell'AIA vigente, per il quale è previsto il rispetto dei valori limite di emissione fissati dalla Tabella 3, Allegato 5, alla Parte III del D.Lgs. 152/2006; gli scarichi domestici provenienti dalla mensa sono dotati di degreassatore capace di trattare un carico che va da 31 a 62 A.E.; trattasi, quindi, di attività produttiva in cui l'acqua viene reintegrata causa evaporazione, ma che non produce direttamente scarichi idrici, trattasi altresì di impianto esistente ed autorizzato con AIA e sottoposto a periodici controlli da parte di ARPAT;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi e componente Paesaggio e beni culturali: lo stabilimento è ubicato in area ove non sussistono vincoli paesaggistici o aree tutelate dal punto di vista naturalistico (quali aree protette o siti della rete Natura 2000);

componente Rumore e vibrazioni: lo stabilimento è ubicato in area classificata in Classe IV (Aree di intensa attività umana) dal vigente Piano di classificazione acustica comunale ed alcuni recettori considerati sono ubicati in area classificata in Classe III (aree di tipo misto); dalla documentazione presentata si evince il rispetto dei valori limite previsti per la Classe III e per la Classe IV;

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche: l'attività di gestione rifiuti (messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi), avviene in conformità con le norme vigenti;

Dato atto che il presente procedimento ha preso in esame una installazione esistente per la quale non sono previste modifiche;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate a mitigare gli impatti e ad incrementare la sostenibilità della installazione;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare la seguente prescrizione:

1. ai fini della richiesta di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, il proponente deve dare conto delle indicazioni di ARPAT, contenute nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale];

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente:

l'adozione delle buone pratiche per la tutela della natura come evidenziate in premessa al presente atto, nel contributo istruttorio del competente Settore regionale;

il riutilizzo in impianto delle AMD, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di limitare i prelievi di acqua da pozzo;

l'allaccio della installazione in esame alla pubblica fognatura, per quanto attiene al collettamento degli scarichi idrici presenti, come segnalato da Publiacqua Spa nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttorie:

gli adempimenti idraulici afferenti lo scarico di reflui nel torrente Faella (Autorizzazione Idraulica e relativa Concessione demaniale onerosa); la necessità di delocalizzazione di eventuali manufatti ricadenti nella fascia di tutela idraulica (r.d. n.512/1904; l.r. 41/2018) del torrente Faella, come richiamato nel contributo rilasciato dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, riportato in premessa al presente atto;

relativamente al Piano gestione acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto

all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto operante nel settore dei prodotti in calcestruzzo, agglomerati per edilizia, mattoni e coperture edili, ubicato in Loc. Pratigliolmi n. 12, nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), proponente: Agricola Industriale della Faella S.p.a. (sede legale a Castelfranco Piandiscò (AR), Via Pratigliolmi, n. 12; partita IVA n. 00092830512), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4. di notificare il presente decreto al proponente Agricola Industriale della Faella S.p.a.;

5. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 22 gennaio 2021, n. 802
certificato il 22-01-2021

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto “Interventi correttivi e di adeguamento di tratti dei corsi d’acqua coperti in loc. la Rosa”, in Comune di Terricciola (PI). Proponente: Comune di Terricciola. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010; Visto il D.M. 30/03/2015;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019, relativa a L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Dato atto che

il proponente Comune di Terricciola, con istanza del 17/9/2020, pervenuta al protocollo regionale il 17/9/2020 al n. 03167730, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale” (Settore VIA) l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto “Interventi correttivi e di adeguamento di tratti dei corsi d’acqua coperti in Loc. la Rosa”, in Comune di Terricciola (PI);

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 23/9/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 23/9/2020;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente in data 11/9/2020 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47-ter della L.R. 10/2010, per un importo pari a € 170,00 in

considerazione del finanziamento, in parte, dell’opera da parte di Regione Toscana, come da nota di accertamento n. 20415 del 23/9/2020;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettere o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell’art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

il Settore VIA, con nota del 23/9/2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori della Provincia di Pisa, degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori del Settore regionale Programmazione viabilità (nota del 5/10/2020), dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (nota del 27/10/2020), del Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota del 2/11/2020), di ARPAT (nota del 3/11/2020) e del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 5/11/2020);

il proponente, con la nota del 17/9/2020, ha richiesto al Settore VIA, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il Settore VIA, con nota del 16/11/2020, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 10/2010, assegnando quale termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta 45 giorni dalla richiesta medesima, e ricordando altresì che ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, è facoltà del proponente richiedere motivatamente, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni;

il proponente con note del 24/12/2020 (di identico contenuto), pervenute al protocollo regionale ai Nn. 0452698 e 0452700 del 24/12/2020, ha inviato le integrazioni richieste, di cui al capoverso precedente;

la documentazione integrativa depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

in merito alla documentazione integrativa depositata il Settore VIA, con nota del 28/12/2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori della Provincia di Pisa, degli

Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, dell'Unione Comuni Parco Altavaldara e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori del Settore regionale Programmazione viabilità (nota del 4/1/2021), del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 7/1/2021) e di ARPAT (nota del 20/1/2021);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento depositati in data 17/9/2020 e dagli elaborati integrativi depositati in data 24/12/2020, nel complesso così articolata:

documentazione allegata all'istanza depositata il 17/9/2020

000_elenco

001_Relazione illustrativa

002_Relazione idrologico idraulica

003_Indagini geologiche_Relazione di Fattibilità

004_Studio di prefattibilità ambientale ed elaborato socio-economico

005_Relazione geotecnica

006_Relazione di calcolo strutturale

007_Piano particellare e di esproprio

008_Cronoprogramma dei lavori

009_Disciplinare degli elementi tecnici

010_Computo metrico estimativo

011_Elenco prezzi e analisi prezzi

012_Quadro economico

013_TAV_001_Corografia

014_TAV_002_Planimetria di progetto

015_TAV_003_Sezioni di progetto_N_30_15

016_TAV_004_Sezioni di progetto_N_14_1

017_TAV_005_Profilo longitudinale

018_TAV_006_Sezioni tipologiche corso d'acqua e rampa di raccordo

019-TAV_007_Particolari nuovo attraversamento SR 439

020_TAV_008_Particolari opera di sbarramento

021_TAV_009_Sezioni area di invaso

022_TAV_I01_Planimetria di modellazione idraulica stato di progetto

023_TAV_I02_Planimetria delle aree di esondazione Tr_30_200 anni stato attuale

024_TAV_I03_Planimetria delle aree di esondazione Tr_30_200 anni stato di progetto

025_TAV_I04_Planimetria delle altezze di esondazione Tr_200 anni stato di progetto

026_TAV_I05_Planimetria delle velocità di esondazione Tr_200 anni stato di progetto

027_TAV_I06_Planimetria della magnitudo idraulica documentazione integrativa depositata il 24/12/2020

- Elenco elaborati

- Relazione di fattibilità – geologia (ottobre 2019)

- Relazione sulla Rumorosità Derivante Dall'attività di Cantiere Edile Temporaneo (dicembre 2020)

- T01_Relazione illustrativa (dicembre 2020)

-- T02_Relazione idrologico idraulica (dicembre 2020)

- T03_Studio di prefattibilità ambientale ed elaborato socio-economico (aprile 2020)

- T04_Relazione geotecnica (aprile 2020)

- T05_Relazione di calcolo strutturale (aprile 2020)

- T06_Piano particellare e di esproprio (dicembre 2020)

- T07_Cronoprogramma dei lavori (aprile 2020)

- T08_Disciplinare degli elementi tecnici (aprile 2020)

- T10_Verifica di assoggettabilità a VIA Integrazioni e chiarimenti (dicembre 2020)

- E01_Computo metrico estimativo (dicembre 2020)

- E02_Elenco prezzi e analisi prezzi (dicembre 2020)

- E03_Quadro economico (dicembre 2020)

- TAV_001_Corografia (aprile 2020)

- TAV_002_Planimetria di progetto (dicembre 2020)

- TAV_003_Sezioni di progetto_N_30_15 (dicembre 2020)

- TAV_004_Sezioni di progetto_N_14_1 (dicembre 2020)

- TAV_005_Profilo longitudinale (dicembre 2020)

-- TAV_006_Sezioni tipologiche corso d'acqua e rampa di raccordo (dicembre 2020)

- TAV_007_Particolari nuovo attraversamento SR 439 (dicembre 2020)

- TAV_008_Particolari opera di sbarramento (aprile 2020)

- TAV_009_Sezioni area di invaso (dicembre 2020)

- TAV_I01_Planimetria di modellazione idraulica stato di progetto (aprile 2020)

- TAV_I02_Planimetria delle aree di esondazione Tr_30_200 anni stato attuale (aprile 2020)

- TAV_I03_Planimetria delle aree di esondazione Tr_30_200 anni stato di progetto (dicembre 2020)

- TAV_I04_Planimetria delle altezze di esondazione Tr_200 anni stato di progetto (dicembre 2020)

- TAV_I05_Planimetria delle velocità di esondazione Tr_200 anni stato di progetto (dicembre 2020)

- TAV_I06_Planimetria della magnitudo idraulica (dicembre 2020);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame riguarda gli interventi correttivi e di adeguamento dei tratti dei corsi d'acqua denominati BV14270 e BV14388 di cui al reticolo idrografico della L.R. 79/2012; si inserisce nell'ambito del quadro conoscitivo tracciato nello studio "Studio idrologico e valutazioni idrauliche preliminari di alcuni attraversamenti stradali posti lungo la SRT 439 in località La Rosa - Poggio Carfuglieto, Comune di Terricciola". Lo studio suddetto è stato redatto al fine di effettuare una

prima valutazione idraulica delle problematiche relative ad alcuni attraversamenti stradali posti lungo la SR 439 in località La Rosa. Tali attraversamenti hanno causato in più riprese allagamenti della sede stradale, oltre che di alcune abitazioni poste lungo strada. Nell'ambito dello studio sono stati individuati i bacini sottesi dagli attraversamenti, con una preliminare determinazione delle condizioni di deflusso, al fine di evidenziare le maggiori criticità. I corsi d'acqua su cui sono realizzati gli attraversamenti analizzati nello studio hanno bacini di estensione ridotta e non ricadono generalmente nel reticolo idrografico di riferimento di cui alla L.R.79/2012, ad eccezione degli attraversamenti n.2 e n.6. Le maggiori criticità sono segnalate dall'Amministrazione Comunale per l'attraversamento n.6, che più volte in passato ha dato problemi interrompendo il traffico sulla SR 439 ed allagando le abitazioni e le attività commerciali poste a cavallo della strada;

in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed all'esigenza di intervenire quanto prima per porre rimedio alla situazione più critica relativa all'attraversamento n. 6, è stato successivamente redatto un progetto di fattibilità relativo ad un primo stralcio funzionale in grado di risolvere le problematiche suddette. Tale progetto, datato Marzo 2019, è stato sviluppato in coerenza con quanto previsto nel progetto generale di sistemazione dell'area al fine di non precludere una futura realizzazione degli ulteriori interventi previsti nel progetto generale;

l'area oggetto di intervento ricade interamente nel territorio comunale di Terricciola (PI), in località La Rosa. Lungo la SR 439 sono presenti alcuni attraversamenti che in passato hanno dato origine a significative criticità; il tratto tombato oggetto del presente progetto, denominato attraversamento n. 6, si trova al margine Sud del piazzale adibito a parcheggio in adiacenza del bar "La Rosa". L'attraversamento n. 6 risulta a servizio del fosso BV14388. Il fosso trae origine dal versante collinare posto ad Ovest del centro urbano de La Rosa e drena un areale pari a circa 0.14 km². Dopo un primo tratto a cielo aperto, il fosso devia verso Nord-Est e si immette in una tubazione di diametro D600 mm (posta circa 95 m a monte della SR 439), che diventa un D1000 mm in corrispondenza della strada. Allo sbocco del tratto tombato, che prosegue oltre la SR 439, il fosso presenta sezione rettangolare di dimensioni BxH 800x1000 mm e confluisce con un fosso campestre affluente di destra idraulica. Dalla confluenza il fosso scorre per circa 350 m allineato all'area industriale de La Rosa per poi gettarsi, dopo un ulteriore tratto tombato, nel fosso BV14399 (noto anche come Sterzola). Da lì devia verso Nord ricevendo il contributo dell'affluente di destra idraulica BV14287 e sottopassando la strada di Via Salaiola con denominazione BV14270 per poi proseguire fino a gettarsi nel fiume Era;

l'esistente attraversamento n. 6 sulla SR 439 presenta capacità di deflusso significativamente inferiore a quella

necessaria per lo smaltimento della portata trentennale. Inoltre l'imbocco del tratto tombato presenta un diametro inferiore (D600) rispetto a quello dell'attraversamento sotto strada e costituisce la causa primaria delle esondazioni del corso d'acqua;

la soluzione scelta, oggetto del presente procedimento, consiste nei seguenti interventi:

- intercettazione del corso d'acqua BV14388 a monte della SR 439 prima del tombamento D600, con realizzazione di un nuovo canale adeguato per la portata TR200;

- realizzazione di un nuovo attraversamento della SR 439 mediante uno scatolare 3500x1500mm, adeguato per la portata TR200;

- realizzazione di un nuovo canale a valle della SR 439 adeguato per la portata TR200;

- realizzazione di una piccola cassa di espansione in linea a monte dell'immissione nel Botro Sterzola;

a monte della SR 439 la sezione tipo del nuovo canale avrà larghezza al fondo pari a 2 m, pendenza delle sponde pari a 30° con un'altezza media lungo lo sviluppo di circa 1.8 m; le scarpate saranno rivestite con coltre vegetale (20 cm). Il raccordo con l'alveo esistente del fosso BV14388 avverrà tramite realizzazione di una rampa in massi. L'alveo sarà realizzato in scavo e la sezione avrà dimensioni tali da garantire il contenimento della portata idrologica duecentennale, con un franco adeguato per il tipo di rete idraulica in esame. In corrispondenza della SR 439 verrà realizzato un attraversamento con scatolare prefabbricato di dimensioni 3500x1500. A corredo della realizzazione del nuovo attraversamento sulla SR 439 è prevista l'installazione di una barriera stradale a profilo metallico certificata per bordo laterale su rilevato in classe H2 W4-A conforme alla norma EN 1317, per una lunghezza pari a 90 m sul lato Est della SR 439 e di 96 m sul lato Ovest;

a valle della SR 439 il tracciato del nuovo alveo proseguirà con la medesima sezione per circa 200 m per poi ridurre gradualmente la larghezza al fondo fino 1 m, in modo da favorire il fenomeno di esondazione in destra idraulica, sede di ubicazione dell'area di invaso in progetto; questa risulta delimitata da rilevati arginali aventi larghezza in testa 3,5 m, pendenza dei paramenti 30° e risulta alimentata in caso di eventi meteorologici significativi mediante un'opera di sbarramento dotata di bocca tarata realizzata con scatolare prefabbricato a sezione 1200x800 e sfioratore di sicurezza di larghezza di sfioro 8 m realizzato in scogliera cementata, con quota di sfioro impostata a 53,45 m.s.m. e dimensionato per smaltire in sicurezza la portata cinquecentennale a bocca tarata chiusa. La quota massima di invaso duecentennale sarà pari a 53.17 m.s.m.. In corrispondenza di tale quota si ha un'area dello specchio liquido pari a circa 3220 mq ed un volume di invaso pari a circa 2.105 mc. Le arginature in corrispondenza della cassa avranno franco di circa 1,23 m sulla duecentennale (quota 54,40 m.s.m.).

A valle dell'opera di sbarramento la sezione del nuovo sedime risulta analoga al tratto a monte della SR 439. In corrispondenza dei tratti in curva è prevista la realizzazione di protezioni di sponda in scogliera non cementata. Verranno realizzate apposite rampe per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e dell'opera di sbarramento;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nella nota inviata al Comune di Terricciola ed allegata dal proponente all'istanza in esame, ha constatato che gli interventi consistono in opere tipologicamente di difesa del suolo e hanno come finalità la mitigazione del rischio idrogeologico in tale area, che è risultata peraltro soggetta ad allagamenti recenti. Tutto ciò premesso e considerato, in relazione alla richiesta in oggetto, ritiene che gli interventi proposti risultino coerenti con la pianificazione di bacino dell'Autorità;

il Settore regionale Assetto idrogeologico, nella nota inviata al Comune di Terricciola ed allegata dal proponente all'istanza in esame, ricorda che per l'opera in esame è previsto un cofinanziamento regionale;

gli interventi in progetto consentono di migliorare l'assetto idraulico dell'area de La Rosa, mirando alla risoluzione delle criticità relative all'attraversamento della SR 439 da parte del fosso individuato con il codice BV14388 nel reticolo idrografico della LR 79/2012. In parallelo verranno predisposte le condizioni per eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica dell'area, in coerenza con quanto provvisto in sede di progetto generale di fattibilità. La rimozione del tratto tombato in corrispondenza dell'attraversamento della SR 439 avverrà senza aggravio del rischio a valle, in virtù della realizzazione di una piccola area di invaso a monte del recapito nel Botro Sterzola. Il corso d'acqua BV14388, a valle del punto in cui inizierà la realizzazione del nuovo alveo, verrà comunque mantenuto in esercizio al fine di mantenere la sua funzione di collettore delle acque piovane di alcuni fabbricati che si affacciano sul fosso a valle della SR 439. Chiaramente le portate defluenti verranno estremamente ridotte, in virtù della realizzazione del nuovo alveo;

il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta di cui al punto 1.1 della nota del Settore VIA datata 16/11/2020, fa presente che gli approfondimenti svolti nella Relazione idrologica idraulica T02 non comportano variazioni alle opere in progetto;

il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta di cui al punto 1.2 della nota del Settore VIA datata 16/11/2020, fa presente che ad oggi l'Amministrazione Comunale non prevede futuri interventi sul fosso campestre che drena le acque del sottobacino B5, in quanto per esso non sono segnalate criticità significative. In ogni caso, se in futuro emergesse la necessità di intervenire su tale corso d'acqua, il proponente ipotizza di procedere con un

eventuale ampliamento verso Sud dell'area di invaso realizzata. Tale ampliamento (verosimilmente di piccole dimensioni, viste le dimensioni del fosso in esame) andrebbe ad interessare aree agricole peraltro in parte già espropriate nel presente progetto, e non comporterebbe quindi particolari problematiche;

il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta di cui al punto 1.3 della nota del Settore VIA datata 16/11/2020, fa presente che al fine di garantire il passaggio dei mezzi di manutenzione al piede dell'argine (oltre che in sommità) ha provveduto a regolarizzare e spostare leggermente il tracciato del fosso esistente a Nord dell'area di invaso, in modo da mantenere una distanza minima di almeno 3 m tra il piede dell'arginatura ed il ciglio di sponda destra del fosso. Conseguentemente sono stati modificati gli elaborati di progetto ed il piano particellare, che prevede ora l'esproprio del tratto di alveo regolarizzato;

il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta di cui al punto 1.4 della nota del Settore VIA datata 16/11/2020, fa presente che la cassa di espansione è del tipo in linea a bocca tarata, per cui la restituzione delle acque avviene tramite la bocca tarata stessa. La durata di permanenza delle acque di invaso all'interno della cassa è dell'ordine di 1 ora, dall'inizio dell'invaso allo svuotamento della cassa;

secondo il cronoprogramma, la durata dei lavori è stimata in 150 giorni;

durante la fase di cantiere, per la realizzazione del nuovo attraversamento sulla SR 439 risulterà necessario procedere all'installazione di un senso unico alternato, con deviazione del traffico nell'area a parcheggio posta in prossimità del nuovo attraversamento;

per la realizzazione degli interventi in progetto è previsto di ricorrere ad espropri per il nuovo sedime del fosso e per le arginature; anche per l'area destinata a cassa di espansione è prevista l'esecuzione di espropri, in quanto in tale area si procederà a scavo. Oltre a questo saranno necessarie occupazioni temporanee per l'esecuzione dei lavori e per le aree di cantiere;

in merito alla gestione delle interferenze con sottoservizi, il proponente fa presente che nell'area di intervento risultano presenti:

- linea elettrica di pubblica illuminazione nella sede stradale della SR439;

- linea metano Toscana Energia nella sede stradale della SR439;

- linea acquedotto Acque s.p.a. nella sede stradale della SR439;

- linea fibra TIM nella sede stradale della SR439;

- linea di fognatura nera Acque s.p.a. (diametro DN 400) che attraversa il tracciato del nuovo alveo in progetto.

Con riguardo al collettore fognario, in corrispondenza del punto di intersezione del collettore di fognatura con il nuovo alveo permane una distanza di circa 0,30

m tra fondo alveo di progetto e testa della tubazione di fognatura. In corrispondenza del punto di intersezione è comunque prevista la realizzazione sul fondo di una soletta di protezione in cls. 32/40, di lunghezza 1 m, posta a cavallo della tubazione fognaria;

con riferimento alla verifica preliminare di interesse archeologico, il proponente fa presente che gli interventi previsti in progetto non ricadono in aree a valenza archeologica sulla base dei vigenti strumenti urbanistici comunali; gli interventi in progetto prevedono inoltre in genere scavi di profondità limitata, ed effettuati in gran parte su aree ordinariamente interessate dalle lavorazioni agricole. Il quadro economico di progetto prevede comunque delle somme a disposizione per l'assistenza archeologica agli scavi, da effettuarsi da parte di personale abilitato nella fase esecutiva dei lavori;

il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.a.1 della nota del Settore VIA datata 16/11/2020, fornisce un bilancio aggiornato delle terre e rocce da scavo, che tiene conto della lieve deviazione del sedime esistente del fosso BV14388 nel tratto interessato dalla presenza del rilevato arginale dell'area di invaso, al fine di garantire un passaggio di larghezza minima 3 m per i mezzi di manutenzione. I quantitativi di terreno in termini di scavi e di riporti aumentano in maniera trascurabile rispetto alle valutazioni di carattere assolutamente prudenziale effettuate nello studio di prefattibilità ambientale (documentazione iniziale) in relazione alle emissioni di polveri, che restano quindi valide anche in termini di interventi di mitigazione a seguito dell'aggiornamento sopra descritto.

Produzione:

- terre vegetali (scotico superficiale 20 cm): 2169,63 mc;
- terre inerti: tot 6736,18 mc Fabbisogni:
- terre vegetali (corso d'acqua, sbarramento, rampe di servizio, area di invaso): 2163,64 mc
- terre inerti (formazione rilevati arginali, corso d'acqua e opera di sbarramento): 6657,45 mc

Per la zona ad Est della SR439, in quanto si rientra all'interno dell'area di cantiere sia con le zone di produzione che di reimpiego per la formazione degli argini, è previsto il regime di cui all'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006, in quanto le terre allo stato naturale verranno riutilizzate nello stesso sito di produzione; per le terre inerti scavate nell'area ad Ovest della SR439, dato che esse verranno trasportate ad Est della stessa per la realizzazione degli argini, è previsto di gestire le terre come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e DPR 120/2017.

Considerando il cantiere nel suo complesso, la volumetria complessiva delle terre ammonta a circa 8900 mc; secondo la classificazione del DPR 120/2017 il cantiere in esame si configura, qualora sia escluso dalla procedura di VIA, come "cantiere di grandi dimensioni

non sottoposto a VIA o AIA" secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera v del citato DPR;

il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.a.2 della nota del Settore VIA datata 16/11/2020, fa presente che il progetto in questione non prevede alcuno stoccaggio temporaneo delle terre per la formazione delle arginature provenienti dagli scavi, in quanto le stesse verranno immediatamente, all'atto dello scavo, caricate su mezzo di trasporto e conferite al punto di utilizzo, ove verranno immediatamente stese e compattate per la formazione degli argini; su tale impostazione è stata valutata secondo le procedure delle Linee Guida ARPAT la compatibilità delle emissioni di polveri in relazione ai recettori presenti. L'unico stoccaggio temporaneo di terre di scavo che si potrà avere nella zona è quello relativo agli scotici che verranno successivamente reimpiegati per la formazione della coltre vegetale sulle sponde del canale e sulle arginature; la durata complessiva dei movimenti terra in cantiere è in ogni caso inferiore a 100 giorni. Tutto il progetto è stato comunque studiato al fine di consentire di procedere al rinverdimento dei rilevati e delle sponde tratto per tratto, senza aspettare il termine dell'intero progetto, proprio al fine di evitare per quanto possibile emissioni di polveri.

Gli scotici saranno quindi accumulati temporaneamente per un tempo massimo di circa 90 giorni, in quanto gli stessi saranno reimpiegati per portare a termine i lavori di risagomatura e formazione delle arginature. Viene descritta la procedura di lavoro per la risagomatura e sulla base delle lavorazioni previste in progetto il proponente ha redatto cronoprogramma specifico relativo alle attività di scavo/riutilizzo delle terre, finalizzato alla stima della durata degli stoccaggi temporanei, integrativo del cronoprogramma generale, sulla base delle quantità previste in progetto. La durata massima degli stoccaggi temporanei degli scotici ad Est della SR439 è stimata pari a circa 70 giorni e degli stoccaggi temporanei degli scotici ad Ovest della SR439 di circa 20 giorni. Per gli stoccaggi temporanei sono state, infatti, individuate due aree: oltre alla principale area posta ad Est della SR439 (800 m²), è stata prevista a favore di sicurezza anche una piccola area ad Ovest di superficie 200 m², ove sono previsti solamente inalveamenti, con reimpiego praticamente istantaneo dello scotico.

Tali aree sono state scelte in funzione di quanto segue:

- quantità dei materiali da stoccare come da cronoprogramma;
- posizionamento il più possibile lontano da potenziali recettori per limitare le emissioni di polveri
- posizionamento in aree non soggette a condizioni di pericolosità idraulica, per evitare dilavamenti in caso di eventi alluvionali durante l'esecuzione dei lavori;
- posizionamento baricentrico, facilmente raggiungibile dai mezzi d'opera;

- superficie in pianta tale da garantire cumuli di massimo 2 metri di altezza.

Il proponente svolge delle specifiche considerazioni circa le emissioni di polveri dai cumuli, concludendo che in base alle posizioni delle aree di stoccaggio temporaneo nei confronti dei potenziali recettori, le posizioni scelte preservano la maggior parte dei recettori residenziali presenti nella zona;

il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.b.1 della nota del Settore VIA datata 16/11/2020, ha prodotto una specifica relazione a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. In detta relazione si precisa che il cantiere opererà in orario diurno; secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Terricciola, l'area interessata dall'intervento ricade principalmente in Classe IV, con un primo tratto sul lato est posto all'interno della Classe V. È inoltre presente un recettore sensibile identificato con il numero 6, che corrisponde al Distretto Sanitario USL "Casa della Salute". Per ottenere una stima del rumore presente sono stati effettuati dei rilievi fonometrici nel giorno 30 Novembre 2020, nei dintorni di tutta l'area di cantiere. Nella relazione acustica vengono descritti i tratti di lavorazione in cui è stato suddiviso il cantiere, con descrizione della rumorosità caratterizzante le principali opere di lavorazione e loro immissione nei confronti dei ricettori più esposti; per i mezzi utilizzati nelle fasi del cantiere, i relativi valori di potenza sonora vengono tratti da bibliografia tecnica (schede INAIL). In conclusione nella relazione acustica, effettuando un confronto con i limiti di legge, si ritiene che il cantiere rispetterà i limiti acustici previsti dalla classificazione per le aree di lavoro poste più lontane dai ricettori, mentre per le aree di lavoro più vicine sarà opportuno installare una barriera mobile per la protezione dei ricettori dal rumore emesso. Indicativamente potrà essere prevista una barriera di lunghezza pari a circa 30÷40 m e di altezza non inferiore a 2 m, da riposizionare con l'avanzamento del cantiere. Tale barriera potrà essere, ad esempio, in tessuto non tessuto in polipropilene con coibente interno tipo fibra in poliestere e un isolamento acustico certificato oltre ad assorbimento. Viene inoltre ricordata la possibilità di richiesta di deroga al Comune.

Il proponente precisa inoltre che il computo metrico di progetto già prevedeva delle somme tra i costi di sicurezza per la posa in opera di barriere antirumore. Sulla base degli esiti della relazione acustica tali somme sono state in via cautelativa leggermente incrementate;

in merito alla cantierizzazione, per le lavorazioni che riguardano il tratto del nuovo sedime a monte della SR 439 è previsto un accesso dal piazzale davanti al bar La Rosa. L'accesso all'area di cantiere a valle della SR 439 avverrà mediante la realizzazione di una rampa di discesa dalla strada di Via Giuseppe Verdi, con la posa in opera di un tombino di diametro 1000 mm per garantire la continuità idraulica dell'attuale sedime del

fosso BV14388. La rampa sarà mantenuta in funzione anche al termine della fase di cantiere, al fine di garantire l'accessibilità all'area per le operazioni di manutenzione del corso d'acqua e delle opere accessorie. Si precisa che l'accesso n. 3, che si colloca in prossimità del Distretto ASL, verrà impiegato esclusivamente per l'accesso ordinario al cantiere, cioè per gli addetti ai lavori e per il trasporto dei mezzi d'opera; non verrà invece impiegato, se non in casi eccezionali, per il trasporto delle terre scavate a monte della SR 439. Le terre scavate in tale zona da impiegarsi per la realizzazione delle arginature a valle, verranno trasportate seguendo la pista di cantiere prevista in sinistra idraulica del nuovo fosso, a cui si potrà accedere dall'accesso n. 2 in cui è prevista la realizzazione di una rampa di discesa temporanea. Ciò al fine di evitare il transito dei mezzi di trasporto delle terre sulla pubblica viabilità, limitando i disagi per la popolazione residente e le interferenze con il traffico ed anche per limitare il disturbo al Distretto ASL presente in zona.

Il progetto prevede la realizzazione dei rilevati in terra mediante il riutilizzo integrale dei volumi di scavo; non è pertanto previsto l'approvvigionamento di terre dall'esterno. Gli unici trasporti di terra che interesseranno la viabilità stradale, in casi eccezionali, riguardano il trasporto delle terre scavate nel tratto ad Ovest della SR 439 verso l'area di cantiere ubicata a valle della strada medesima. Il trasferimento delle terre di scavo avverrà preferibilmente attraverso la rampa di servizio temporanea posta in corrispondenza dell'accesso n. 2; in casi del tutto eccezionali il trasferimento delle terre di scavo necessarie per la realizzazione dei rilevati arginali e dell'opera di sbarramento potrà avvenire dal collegamento degli accessi di cantiere 1 e 2 transitando sulle seguenti strade: SR 439 - SP41 - Via Giuseppe Verdi. Si ribadisce che tuttavia tale situazione è assolutamente residuale e da impiegarsi esclusivamente in casi di forza maggiore.

La viabilità interna di cantiere sarà invece realizzata ai lati del nuovo sedime in progetto e sulla testa del rilevato arginale (una volta ultimata la sua realizzazione). L'opera di sbarramento garantisce la continuità di passaggio da ambo i lati del nuovo sedime;

è prevista la predisposizione di un cantiere base in sinistra idraulica del nuovo sedime in progetto, in prossimità dell'accesso di cantiere n. 3. In prossimità delle aree di lavoro sono previste recinzioni mobili che verranno via via adeguate allo sviluppo dei lavori e con un bagno chimico per le necessità dei lavoratori. L'area del piazzale pavimentato impermeabile adibito a parcheggio e rifornimento delle macchine operatrici (attività di cui al punto 2 Tabella 5 Allegato 5 del regolamento attuativo 46/R 2008) e della zona di stoccaggio degli idrocarburi sarà delimitata da una canaletta prefabbricata in calcestruzzo che raccoglierà e convoglierà le acque meteoriche all'impianto di trattamento o, in caso di

sversamenti accidentali e previo azionamento delle opportune valvole da parte del personale deputato, ad una vasca di stoccaggio di emergenza di volume pari a 9 m3. Il sistema di raccolta sarà infatti dotato di un pozzetto di derivazione dove due valvole permetteranno di inviare le acque raccolte alternativamente all'impianto di trattamento di prima pioggia o al serbatoio di stoccaggio di emergenza. L'impianto di trattamento di acque di prima pioggia sarà costituito da:

- un pozzetto separatore/by-pass;
- un sedimentatore (vasca prima pioggia) opportunamente dimensionato per garantire l'accumulo delle AMPP;

- un disoleatore;

con riferimento alla L.R. 20/2006 e al D.P.G.R. 46/R del 2008, il proponente evidenzia che non sono previste aree di cantiere con superficie superiore a 5000 mq e che ai fini della gestione dei cantieri, il Capitolato Speciale d'Appalto richiederà l'esecutore dei lavori al rispetto delle indicazioni delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, Gennaio 2018) ove applicabili;

il proponente ha effettuato la valutazione delle emissioni di particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di trattamento dei materiali terrosi con riferimento alle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti" a cura di ARPAT;

il proponente ha analizzato la produzione di rifiuti in fase di cantiere ed ha previsto per le aree di cantiere il rispetto di quanto indicato Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", di ARPAT ed ha previsto misure di mitigazione;

in merito ai corpi idrici superficiali il proponente indica alcune specifiche procedure operative:

- i lavori in alveo dovranno essere eseguiti durante i periodi di magra dei corsi d'acqua

- non è possibile procedere alla pulizia delle betoniere in cantiere. Non sono previste opere interferenti con la falda;

gli effetti sul sistema traffico sono essenzialmente legati ai trasporti necessari per l'approvvigionamento in cantiere dei materiali per la realizzazione delle opere ed alla deviazione temporanea della SR 439 durante la fase di posa in opera del nuovo attraversamento in progetto. I fabbisogni in termini di materiali da apportare dall'esterno sono limitati, dato che le terre per la formazione delle arginature verranno reperite direttamente in loco dagli scavi. In considerazione dei principali fabbisogni di materiali da fornire dall'esterno del cantiere, vengono riportate le stime di traffico medio orario indotto, che sono in generale limitate ad una sola giornata su tutto lo sviluppo del cantiere, assumendo a favore di sicurezza che tutte le forniture vengano eseguite contemporaneamente (situazione non verosimile), si ha

un traffico medio orario indotto dal cantiere pari a circa 3,7 autocarri all'ora, valore assolutamente trascurabile rispetto al normale traffico che interessa la SR 439;

il proponente ha preso in esame le motivazioni e le finalità del progetto, nonché le alternative considerate, ivi incluso l'alternativa "zero", ovvero quella di non realizzare le opere in progetto;

sono stati presi in esame il quadro normativo di riferimento ed i principali strumenti di programmazione e di pianificazione pertinenti al progetto in esame;

il proponente ha analizzato le ricadute socio-economiche dell'intervento, evidenziando i benefici economici nella fase di esercizio delle opere legati alla riduzione del rischio di esondazioni nelle aree interessate;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, indicando anche le possibili misure di mitigazione;

Dato atto che

il proponente ha preso in esame il quadro di riferimento programmatico, non rilevando, in generale elementi di contrasto o ostativi rispetto al progetto in esame;

Dato atto che

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo tecnico del 27/10/2020 relativo alla documentazione iniziale conferma la generale coerenza degli interventi in oggetto con i propri strumenti di pianificazione e ricorda che sul progetto in oggetto non è prevista l'espressione di parere da parte dell'Autorità medesima;

ARPAT, nel proprio contributo tecnico finale del 20/1/2021, vista la documentazione integrativa presentata, si esprime favorevolmente, svolge specifiche considerazioni e richiami alla vigente normativa ed indica una condizione ambientale, delle quali è stato tenuto conto nel presente atto;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

- il Settore regionale competente in materia di viabilità nel proprio contributo tecnico finale del 6/8/2020 non ravvisa elementi di rilevanza e rimanda alle competenze della Provincia competente;

- il Settore regionale competente in materia di paesaggio, nel proprio contributo tecnico del 2/11/2020, relativo alla documentazione iniziale, si esprime favorevolmente, con un suggerimento, del quale è stato tenuto conto nel presente atto;

- il Genio Civile Valdarno Inferiore (Autorità idraulica), nel proprio contributo tecnico finale del 7/1/2021, si esprime favorevolmente;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse

nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici

il progetto non interessa aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923 ed ai sensi della L.R. 39/2000;

l'area non è interessata da Beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs. 42/2004;

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, la zona di intervento risulta classificata in area a pericolosità da alluvione bassa (P1). In tali aree, ai sensi dell'art. 11 della Disciplina di Piano, "La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi". Pertanto, l'Autorità di Bacino Distrettuale, pur confermando la generale coerenza degli interventi in oggetto con i propri strumenti di pianificazione, di cui alla sopra citata nota prot. n. 7280 del 01/10/2019, ricorda che sul progetto in oggetto non è prevista l'espressione del proprio parere;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica, la zona di intervento risulta esterna alle aree a pericolosità geomorfologica;

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017 i corsi d'acqua in esame non sono corpi idrici classificati ai sensi di tale Piano. I corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

- Corpo idrico superficiale "Fiume Era valle": classificato in stato ecologico scarso ed in stato chimico buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato ecologico al 2021;

- Corpo idrico sotterraneo "dell'Era" classificato in stato quantitativo non buono ed in stato chimico buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato quantitativo al 2021.

L'Autorità di Bacino Distrettuale precisa che il PGA non prevede l'espressione del parere da parte dell'Ente,

ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Di detto richiamo è stato tenuto nel presente atto;

le zone d'intervento non ricadono all'interno né di aree naturali protette (A.N.P.I.L., Riserve, Parchi) né di siti della Rete Natura 2000 (ZSC o ZPS di cui alle Dir. C.E. n. 43 del 1992 e n. 147 del 2009);

per quanto riguarda gli aspetti progettuali

L'Autorità idraulica rileva che il progetto in argomento è finalizzato alla risoluzione delle problematiche di esondazione dovute alla ridotta capacità di deflusso dell'attraversamento esistente sul fosso BV14388 in corrispondenza della S.R. 439. La soluzione progettuale prevede la messa in opera di un nuovo scatolare di idonee dimensioni sotto la viabilità regionale, associata alla realizzazione di un nuovo tracciato del fosso adeguato per la portata duecentennale. L'intervento è completato con la realizzazione di una cassa di espansione in linea a monte dell'immissione nel Botro Sterzola, al fine di non aggravare le condizioni idrauliche a valle. La progettazione degli interventi è basata sulla determinazione degli idrogrammi di piena più critici per il dimensionamento delle opere. Tuttavia, per quanto riguarda la modellazione idrologica, rileva che, nella trasformazione afflussi netti-deflussi mediante il metodo dell'idrogramma SCS, sono stati considerati per il fattore di picco PRF valori meno cautelativi rispetto al valore di default suggerito per il parametro. Inoltre, in merito agli ietogrammi considerati, osserva che sono caratterizzati da durate variabili tra 0,5 h e 2 h, a fronte di tempi di corrivazione dei bacini inferiori a 0,25 h. Ietogrammi con durata inferiore a 0,5 h potrebbero essere più critici in termini di portata di picco e quindi sfavorevoli per il dimensionamento del nuovo scatolare in corrispondenza della S.R. 439 e della sezione idraulica del nuovo tracciato. Ciò anche in considerazione che in alcuni tratti della nuova inalveazione è previsto un franco di sicurezza di 0,10 m.

Per quanto riguarda la modellazione idraulica, nelle simulazioni allo stato di progetto, l'idrogramma di piena del bacino B5 è stato assegnato direttamente nella maglia di calcolo 2D, in modo da rappresentare i fenomeni di esondazione dovuti all'insufficienza dell'attuale attraversamento sulla S.R. 439. Pertanto il dimensionamento della cassa di espansione non tiene conto del contributo dell'affluente in destra che raccoglie le acque del bacino B5 e che si immette nel nuovo alveo tra le sezioni 20 e 19.

L'autorità idraulica osserva infine, a livello progettuale, che la ridotta distanza prevista tra il piede

esterno dell'argine sinistro del nuovo alveo ed il ciglio di sponda destra del fosso esistente non è compatibile con le esigenze di accessibilità e di manutenzione del corso d'acqua e delle opere idrauliche.

L'autorità idraulica segnala inoltre la necessità di acquisire per l'attuazione del progetto, oltre all'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904, anche l'omologazione del progetto delle nuove opere idrauliche ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) della LR 80/2015 di propria competenza; di detti richiami alla vigente normativa è stato tenuto conto nel presente atto.

Dà infine atto che, in merito alla pericolosità idraulica, la zona in esame risulta riportata nella mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA nella classe P1, in quanto l'attuale carta di pericolosità del PGRA non tiene conto delle esondazioni derivanti da reticolo minore nella zona della Rosa, che hanno frequenza maggiore di quella caratteristica delle aree P1. Dal confronto tra le aree di esondazione duecentennali relative allo scenario attuale e quello di progetto, osserva un deciso miglioramento delle condizioni di rischio idraulico delle aree in sinistra idrografica dell'attuale sedime del fosso BV14388, mentre permangono invece le criticità associate agli altri corsi minori non oggetto di intervento;

L'Autorità idraulica, nel proprio contributo tecnico finale, esaminata la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente, ritiene che siano stati approfonditi gli aspetti evidenziati nella propria precedente nota ed oggetto di specifica richiesta di integrazioni avanzata al proponente, pertanto esprime contributo tecnico istruttorio conclusivo favorevole;

nell'istruttoria regionale si dà atto che le interferenze con i sotto-servizi presenti non risultano risolte in questa fase progettuale, ma vengono rimandate ad una fase successiva in ragione del maggior grado di dettaglio;

nell'istruttoria regionale si dà atto che il proponente ha individuato, sulla base della Carta dei Vincoli del Vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Terricciola, che ad ovest della SR 439 è presente un vincolo legato a pozzi acquedottistici (loc. P. Il Casino dell'Assunto) che comunque non interferisce con il nuovo sedime del corso d'acqua;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali

in merito alla produzione di polveri in fase di costruzione, nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente prevede, in fase di cantiere, emissioni diffuse di polveri, con particolare riferimento alle fasi di scotico e sbancamento del materiale superficiale e transito di mezzi su strade non asfaltate.

Le emissioni diffuse sono state stimate attraverso i modelli dell'US EPA, ripresi dalle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT.

Il proponente individua 7 sorgenti e 6 fasi di lavorazione che possono generare emissioni diffuse;

individua inoltre alcuni recettori. Per quanto riguarda le soglie emissive, considerate le durate delle sorgenti potenzialmente emissive inferiore a 100 giorni, il proponente ha considerato i limiti riportati nella Tabella 19 delle Linee Guida ARPAT relative ai limiti di emissione per numero di giorni di attività annua inferiore a 100.

In alcune delle 6 fasi (3, 4, 5 e 6) è superata la soglia del parametro di cui alle Linee Guida ARPAT (nessuna azione) per alcuni recettori (distanza inferiore a 150 m). In queste fasi saranno previste, come sistema di mitigazione delle emissioni diffuse polverulente, operazioni di bagnatura delle piste di cantiere e del materiale durante le fasi di scavo e scotico. In particolare:

Durante la FASE 3:

- bagnatura delle piste non pavimentate ogni 3 ore con una quantità di acqua di 0.5 litri al m2 durante i trasporti di terra;

Durante le FASI 4-5-6:

- bagnatura delle piste non pavimentate ogni 3 ore con una quantità di acqua di 0.5 litri al m2 durante i trasporti di terra;

- bagnatura dei materiali durante le attività di scotico e scavo.

Inoltre il proponente ricorda gli accorgimenti di seguito riportati, di cui alle Linee Guida ARPAT per la gestione dei cantieri (gennaio 2018):

- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;

- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (massimo 20 km/h);

- bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;

- procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto;

- evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso. Per la valutazione della ventosità, al fine di modulare le misure di mitigazione, il proponente ricorda che può essere consultato il bollettino di allerta meteorologico emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/allerta-meteo-rischio-vento), per la zona che ricomprende le aree in cui devono essere svolte le lavorazioni, e definita una procedura di modulazione delle misure di mitigazione nei giorni in cui il bollettino preveda un "rischio vento" di una qualche entità ovvero una situazione diversa da quella verde/nessuna criticità/normalità (corrispondente ai colori/avvisi: giallo/vigilanza, arancio/allerta, rosso/allarme).

Ai fini del contenimento delle emissioni, il proponente ricorda che i veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti):

- veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);

- veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);

- macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I.

Nell'istruttoria regionale si conclude che, in presenza delle misure mitigatrici sopra richiamate per le fasi interessate, non si rilevano criticità per quanto concerne le emissioni in atmosfera;

in merito all'ambiente idrico, nell'istruttoria regionale si prende atto che eventuali impatti sui corpi idrici superficiali sono connessi agli sversamenti accidentali di oli/idrocarburi dai mezzi d'opera, in particolare durante le operazioni di rifornimento/manutenzione, in relazione alle quali il proponente ha previsto una serie di prescrizioni operative/procedure quali:

- i lavori in alveo dovranno essere eseguiti durante i periodi di magra dei corsi d'acqua

- non è possibile procedere alla pulizia delle betoniere in cantiere.

Si prende altresì atto che non sono previste opere interferenti con la falda.

Alla luce del fatto che le aree sono soggette a frequenti fenomeni di alluvionamento, si prende atto che il proponente prevede, nei Piani Operativi di Sicurezza delle aziende operanti in cantiere, di definire un piano di emergenza dettagliato per l'evacuazione delle aree in caso di previsioni meteo avverse.

A livello preliminare viene indicato quanto segue:

- in caso di previsioni meteo avverse dovranno essere sospese tutte le lavorazioni in alveo, provvedendo a mettere in sicurezza mezzi ed attrezzature;

- non dovranno essere effettuati depositi di materiali in zone raggiungibili dalla corrente, in maniera tale da evitare che vi sia trasporto degli stessi nell'alveo;

in merito alla componente suolo e sottosuolo, nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente ha effettuato un inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico dell'area; con riferimento alle caratteristiche geotecniche dei terreni il quadro conoscitivo delineato dalle indagini disponibili è stato integrato mediante la predisposizione di un programma di indagini integrative comprendente, tra l'altro, in particolare, n. 4 campioni di terreno da sottoporre ad analisi ambientali. I risultati delle analisi sono stati confrontati con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla tabella 1, colonna A,

allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 senza evidenziarne superamenti. Gli eventuali sversamenti sul suolo saranno limitati esclusivamente alla fase di cantiere e saranno legati alla presenza e al transito delle macchine operatrici; pertanto, gli unici eventuali sversamenti che potranno verificarsi sono perdite di oli ed idrocarburi da parte dei mezzi d'opera e di calcestruzzo durante l'esecuzione dei getti. Per quanto concerne la possibilità di sversamento di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento mezzi e nelle zone di cantiere adibite a parcheggio, è previsto che il rifornimento dei mezzi avvenga esclusivamente all'interno della zona adibita nell'ambito del cantiere base ed in caso di sversamenti accidentali viene delineata una specifica procedura di gestione dell'emergenza. Il lavaggio delle betoniere per il trasporto e getto del calcestruzzo non è consentito nell'ambito del sito di progetto, a meno che non si prevedano idonee vasche impermeabili nelle quali immettere le acque di lavaggio, le quali dovranno poi essere gestite ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 oppure smaltite come rifiuto;

in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, rifiuti e bonifiche nell'istruttoria regionale si dà atto che per quanto riguarda le terre originate dalle attività di scavo il proponente nella documentazione depositata a corredo dell'istanza prevede le seguenti modalità di gestione:

- a) Art. 185 c.1 lett. c) D.Lgs. 152/2006: terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione;

- b) DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera - in sostituzione dei materiali di cava - o in processi produttivi;

- c) D.Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti.

Il proponente ha eseguito indagini geognostiche (vd. relazione geologica), al fine di verificare la possibilità di realizzare le arginature previste in progetto con le terre scavate in loco. Al fine di verificare l'eventuale presenza di inquinanti nei terreni che ne potrebbero inficiare il riutilizzo a seguito degli scotici/scavi per il ringrosso/costruzione dei rilevati in terra in progetto, il proponente ha eseguito anche una campagna di indagine ambientale (Vd. relazione 003Indagini geologiche). Nello specifico sono stati effettuati due saggi ambientali denominati pozzetti S2 e S3, posti rispettivamente a monte ed a valle della SP 439, con prelievo di due aliquote di terreno per ogni pozzetto.

I risultati delle analisi (set analitico minimale di cui all'All. 4 al DPR 120/2017) sono stati confrontati con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo

V del D.lgs. 152/06, senza evidenziarne superamenti. Il proponente, considerato il contesto geolitologico locale, gli studi geologici effettuati, i risultati della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e valutato il fatto che nel corso degli anni l'area di intervento non è stata interessata da attività antropiche significative che potrebbero avere alterato il quadro ambientale, ipotizza che i materiali di scavo abbiano la piena conformità con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/06 e siano idonei al loro riutilizzo come sottoprodotti, ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs. 152/06. Si ricorda che qualora si tratti di terre e rocce da scavo utilizzate nel sito di produzione, è possibile predisporre il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 (art. 185, del D.Lgs 152/2006), qualora si tratti di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art. 4 del DPR 120/2017), è possibile predisporre la dichiarazione di utilizzo oppure il piano di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017.

Il progetto prevede una prima fase di realizzazione del nuovo sedime del fosso BV14388 ed una successiva (o parallela) fase relativa al reimpiego del materiale escavato ai fini della realizzazione dell'opera di sbarramento e delle arginature dell'area di invaso. È previsto inoltre il rimodellamento dell'area adibita ad invaso. Le terre per la realizzazione dei rilevati proverranno pertanto interamente dallo scavo di terreno in loco.

Le terre di scavo saranno riutilizzate secondo la loro provenienza: i terreni prelevati nella fase di scotico saranno impiegati per rivestire con uno strato di terreno vegetale le arginature e le sponde dell'alveo di nuova realizzazione, al fine di facilitare lo sviluppo della vegetazione erbacea a ricoprimento delle scarpate dei rilevati; le terre biologicamente inerti saranno riutilizzate per la realizzazione dei rilevati in progetto (arginature, rampe di accesso e opera di sbarramento).

In totale è prevista la movimentazione di 2169,63 mc di terre vegetali (scotico superficiale circa 20 cm) e di 6593,42 mc di terre inerti (scavo del nuovo sedime del corso d'acqua, rimodellamento dell'area di invaso).

Il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta del Settore VIA (Vd. punto 2.a.1 della nota datata 16/11/2020) ha chiarito in quale regime giuridico è previsto di gestire le terre e rocce da scavo e ne ha dettagliato le relative quantità. Il proponente nella documentazione integrativa, in esito a specifica richiesta del Settore VIA (Vd. punto 2.a.2 della nota datata 16/11/2020) ha fornito una planimetria dell'area di stoccaggio temporaneo delle terre con un cronoprogramma delle attività, finalizzato a definire le varie fasi di scavo/riutilizzo delle terre. Ha inoltre definito gli aspetti mirati al contenimento delle polveri. Nell'istruttoria regionale si osserva che quanto fornito dal proponente in merito alle terre e rocce da scavo nel

suo complesso è da ritenersi sufficiente. Nell'istruttoria regionale si ricorda che qualora durante gli scavi dovessero essere incontrati materiali interrati di origine antropica, tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti previa caratterizzazione e verificata l'assenza di rilasci di contaminanti nelle matrici circostanti; di ciò è stato tenuto conto nel presente atto;

in merito alla componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, nell'istruttoria regionale si prende atto che l'area oggetto di intervento risulta a prevalente carattere urbano ed agricolo. Le aree a prevalente carattere boschivo non sono interessate dall'intervento; inoltre l'assenza di boschi nelle immediate vicinanze rende scarsa la presenza di specie animali. In ogni caso l'impatto delle opere rispetto al contesto di inserimento potrà riguardare la sola fase di cantiere; con il termine delle lavorazioni la porzione di territorio interessata sarà restituita alle proprie funzioni ecologiche.

In fase di costruzione il proponente prevede, al fine di minimizzare le possibili interferenze con le specie e gli habitat esistenti, di adottare i seguenti accorgimenti:

- le aree al di fuori del sito di progetto non dovranno essere occupate dagli addetti con macchine, materiali, mezzi d'opera e attrezzature di lavoro;

- si dovrà provvedere alla mitigazione dell'emissione di polveri come già indicato;

- si dovrà limitare il disturbo all'avifauna durante il periodo riproduttivo (marzo - luglio);

- sarà necessario accertare l'assenza di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali;

in merito alla componente rumore, per la fase di costruzione, nell'istruttoria regionale si prende atto della Relazione acustica, di cui alla documentazione integrativa depositata dal proponente, in relazione alla quale ci si esprime favorevolmente. Nell'istruttoria regionale si osserva che, laddove non sia possibile garantire il rispetto di tutti i limiti acustici in tutte le modalità operative del cantiere, occorre che venga presentata prima dell'avvio dei lavori un'apposita istanza di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti acustici ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 1 lettera h Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, attenendosi a quanto previsto dalla D.P.G.R. del 8 gennaio 2014, n. 2/R e allegati. Nell'istruttoria regionale vengono indicate specifiche considerazioni in merito ai contenuti tecnici relativi a detta istanza, dei quali è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

in merito ai beni materiali - viabilità, dall'istruttoria regionale non emergono elementi di particolare rilevanza per quanto riguarda le competenze regionali; si ricorda tuttavia che nella fase dei lavori potrebbero rendersi necessarie opportune comunicazioni preventive all'ente gestore della SR. 439. Nell'istruttoria regionale si ricorda altresì che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n. 88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate

le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia anche al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di competenza;

per quanto riguarda il paesaggio e beni culturali

nell'istruttoria regionale si dà atto che l'area non è interessata da Beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.

La Scheda d'ambito n. 8 - Piana Livorno-Pisa-Pontedera inquadra il contesto di paesaggio che caratterizza l'area dell'impianto, cui la cartografia del PIT-PPR fornisce supporto interpretativo.

La Prima Invariante strutturale, I caratteri idrogeo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, colloca l'area in una zona di Fondovalle (FON), con suoli dal drenaggio limitato, supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore e ricarica di acquiferi critici.

La Seconda Invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, colloca l'area all'interno del morfotipo della matrice agroecosistemica collinare, aree agricole con buona caratterizzazione ecologica e ruolo strategico di connessione ecologica tra i nodi e i nuclei forestali. In prossimità l'intera zona del corso del Fiume Era è individuato come corridoio ecologico da riqualificare.

Tra le criticità della zona, la Scheda d'ambito richiama:

La scarsa qualità delle acque e l'alterazione della vegetazione ripariale e del continuum trasversale e longitudinale dei corsi d'acqua (anche per eccessivi interventi di "ripulitura" delle sponde) costituiscono le principali criticità per gli ecosistemi fluviali, con particolare riferimento ai fiumi Arno e Serchio, ma anche per gran parte degli affluenti (ad esempio basso corso del Fiume Era).

Tra le Indicazioni per le azioni (Abaco delle Invarianti), troviamo, per la matrice:

- Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture.

- Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi

- Mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria.

Nell'istruttoria regionale si esprime in conclusione un orientamento favorevole, considerato che sulla base della documentazione depositata e dall'analisi del paesaggio d'ambito declinato nei contenuti delle Invarianti strutturali, il progetto è pienamente compatibile con il PIT-PPR (Piano Paesaggistico Regionale). L'intero progetto rappresenta un'occasione di riqualificazione di tutto il sistema dei canali minori che disegnano la maglia agraria, attraverso la creazione di percorsi ecologici,

suggerendo di rafforzare le dotazioni vegetali lineari; di detto suggerimento è stato tenuto conto nel presente atto;

Visto che il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, indicando anche le possibili misure di mitigazione;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni (condizioni ambientali):

A. Aspetti progettuali

1. Le indicazioni relative alla fase di costruzione previste dal proponente nella documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento e quelle contenute nelle prescrizioni che seguono devono essere raccolte in un Piano di gestione ambientale, comprendente anche misure per le situazioni di emergenza ambientale (ad esempio in caso di sversamento di idrocarburi). Tale Piano deve essere allegato alla documentazione necessaria per l'approvazione del progetto; le indicazioni ivi contenute devono essere rese obbligatorie per le imprese esecutrici delle opere.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti al Settore VIA regionale)

2. Almeno 12 mesi prima dell'eventuale dismissione delle opere in progetto, deve essere presentato all'Ufficio competente per le procedure di VIA il progetto preliminare degli interventi di smantellamento delle opere realizzate (ivi incluse le modalità di recupero o smaltimento dei materiali così ricavati), nonché dei lavori di recupero morfologico e vegetazionale per restituire i terreni interessati dalle opere all'uso agricolo.

B. Aspetti ambientali**Rumore**

1. Prima dell'avvio dei lavori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee (autorizzazione in deroga) deve essere prodotto uno specifico elaborato (da concordare con ARPAT) di approfondimento di quanto agli atti del presente procedimento – redatto da tecnico competente in acustica ambientale – che tenga conto di quanto segue:

- la relazione di cui all'Allegato 4 al DPGR 2/R del 2014 deve specificare, tra le altre cose, le tipologie di attività rumorose previste, gli orari e la durata, i macchinari impiegati (che dovranno essere conformi alle normative tecniche di omologazione di cui al D.Lgs. 262/2002), i livelli di rumore previsti in prossimità degli edifici più esposti, la verifica del rispetto dei limiti di legge (emissione ed immissione) e la descrizione in dettaglio di metodi, procedure ed interventi previsti per la riduzione dell'impatto acustico ai ricettori;

- deve essere valutato anche l'impatto acustico ai residenti associato al traffico dei mezzi di trasporto dei materiali, tenendo conto delle modalità con cui si prevede che i flussi si distribuiranno nelle 24 ore (indicando se sono previste ore di maggiore carico veicolare) e specificando le direttrici locali e non che saranno seguite dai mezzi prima di arrivare a strade con flussi veicolari importanti. Per le fasi di cantiere più rumorose e per quelle che prevedono flussi veicolari importanti, deve essere previsto uno specifico monitoraggio strumentale finalizzato alla valutazione degli effettivi livelli di rumore prodotti presso i ricettori maggiormente influenzati dalle emissioni rumorose.

Si ricorda che in fase di rilascio dell'autorizzazione in deroga sarà necessario acquisire il parere dell'Azienda USL territorialmente competente.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti al Settore VIA regionale);

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

con riferimento al paesaggio, atteso che l'intero progetto rappresenta un'occasione di riqualificazione di tutto il sistema dei canali minori che disegnano la maglia agraria, attraverso la creazione di percorsi ecologici, si raccomanda di rafforzare le dotazioni vegetali lineari;

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente quanto segue, come emerso in sede istruttoria in merito alle pertinenti norme ed alle pertinenti disposizioni di piano relative al progetto in esame:

si ricorda la necessità di acquisire, oltre all'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904, anche l'omologazione del progetto delle nuove opere idrauliche ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) della LR 80/2015 a cura del competente Genio Civile;

si ricorda che in relazione ai lavori di attraversamento della SR 439 sono necessarie opportune comunicazioni preventive all'ente gestore della stessa SR 439;

fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs 50/2016, si ricorda che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e seg. del D.Lgs.42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;

con riferimento alle terre e rocce da scavo, sulla base degli elaborati depositati agli atti del presente procedimento ed in particolare di quanto già previsto al paragrafo 3.1 della "Verifica di assoggettabilità a VIA - Integrazioni e chiarimenti" si ricorda quanto di seguito riportato:

- il riutilizzo in loco dei materiali da scavo dovrà prevederne la gestione in conformità con quanto previsto all'art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/2006, attivando inoltre quanto previsto all'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

- per la restante parte dei terreni in scavo, per i quali è previsto lo spostamento verso siti differenti e la gestione come "sottoprodotto", si dovranno attivare le procedure previste dal D.P.R. 120/2017;

- nel caso in cui durante gli scavi dovessero essere incontrati materiali interrati di origine antropica, tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti previa caratterizzazione e verificata l'assenza di rilasci di contaminanti nelle matrici circostanti;

Si ricorda che:

al termine delle attività di costruzione, i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura o residuo di lavorazione;

- per i rifiuti prodotti in fase di costruzione o di esercizio, deve essere effettuata la raccolta e l'avvio a recupero o a smaltimento degli stessi secondo la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

- l'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 prevede misure per favorire l'uso di materiali recuperati.

- ove si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oppure qualora, all'atto dell'esecuzione dei lavori, siano ritrovati terreni e/o acque contaminate, si ricorda quanto previsto agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006;

Si ricorda che il proponente deve evidenziare nel dettaglio le interferenze delle attività di progetto con le infrastrutture ed i sottoservizi presenti, le modalità di risoluzione delle medesime, adottando i necessari accorgimenti di mitigazione, sentiti anche i Soggetti gestori;

Con riferimento al PGA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale si ricorda deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "Interventi correttivi e di adeguamento di tratti dei corsi d'acqua coperti in Loc. la Rosa", in Comune di Terricciola (PI), proposto dal Comune di Terricciola, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4. di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5. di notificare il presente decreto al proponente Comune di Terricciola;

6. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 25 gennaio 2021, n. 865
certificato il 25-01-2021

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010. Impianto esistente di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi con modifiche, ubicato in loc. Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI); proponente: GEECO Gestione Ecologia S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto l'art.208 del D.Lgs. 152/2006, in merito alle procedure autorizzative degli impianti di gestione rifiuti; Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche (PRB), approvato con D.C.R. n. 94/2014;

Premesso che:

il proponente Società GEECO Gestione Ecologica S.r.l.(sede legale: Piazza E. Artom n. 12 Firenze - FI; partita

IVAn. 06619520486), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 16.11.2020 al n. 0396218, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto di stoccaggio rifiuti, per il quale sono previste modifiche gestionali, posto in loc. Ospedaletto nel Comune di Pisa, depositando la prevista documentazione;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma con modifiche gestionali;

le modifiche previste sono tali comunque da mantenere lo stoccaggio istantaneo complessivo di rifiuti pericolosi al di sotto di 50 t; pertanto l'impianto non rientra nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (punto 5.5, All. VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/2006); l'impianto in esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

l'impianto oggetto del presente procedimento è compreso tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7. lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni), ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 152/2006;

sul sito web della Regione Toscana, in data 17.11.2020 è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; in data 17.11.2020 è stata effettuata la comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art.19 comma 3 del d.lgs.152/2006; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 17.11.2020;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 500,00, come da nota di accertamento n. 20799 del 18.11.2020;

l'imposta di bollo è stata assolta;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 17.11.2020 n. 0400185, i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. Reg. n. 0458461 del 31.12.2020);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. Reg. n. 0453958 del 28.12.2020);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. Reg. n. 0427239 del 04.12.2020);
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti (prot. Reg. n. 0409957 del 24.11.2020);
- Acque SpA (prot. Reg. n. 0405945 del 20.11.2020);

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento (del 16.11.2020);

Visto che, sulla base della documentazione agli atti del procedimento:

l'impianto è ubicato in località Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI). L'impianto è raggiungibile facilmente anche da mezzi di grandi dimensioni; la viabilità principale di accesso è costituita da Via Ferraris, su cui affaccia il cancello di ingresso. Vi si accede da nord imboccando l'uscita Pisa nord-est della Strada di grande comunicazione FI-PI-LI; da sud lungo la S.S. n. 206;

l'impianto è in esercizio ed è autorizzato a svolgere attività di stoccaggio di rifiuti sanitari (pericolosi e non pericolosi), ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, con i seguenti titoli:

- Det. n. 2326 del 24.04.2011 (prima autorizzazione rilasciata a Soc. Coop.ARCA);
- Det. n. 3194 del 31.07.2014 (voltura a CFT Soc. Coop.);
- Decr. Dir. n. 2836 del 16.05.2016 (voltura a GEECO);
- Decr. Dir. n. 8855 del 31.05.2019 (modifica sostanziale);

l'impianto non è mai stato oggetto di un procedimento in materia di VIA; la vigente autorizzazione dell'impianto si sta avvicinando a scadenza;

l'attività consiste nel deposito preliminare D15 di varie tipologie di rifiuti sanitari, sia pericolosi che non pericolosi;

il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti stoccati è stabilito dall'autorizzazione vigente in 22 t; la movimentazione annuale è stabilita in 3.600 t.

Le tipologie di rifiuti autorizzati afferiscono ai seguenti codici CER:

- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03);
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03);
- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici);

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici;

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08;

18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;

il lotto ha una superficie complessiva di circa 3100 m², costituito da un capannone industriale comprensivo di palazzina uffici (1.270 m²), e da un piazzale circostante (circa 1500 m²). E' presente una porzione frontale di area a verde (circa 300 m²); è delimitato da una recinzione costituita da griglia metallica su muretto e dai cancelli metallici di ingresso.

L'attività di stoccaggio di rifiuti sanitari è attualmente svolta in una porzione del capannone, costituita da un ampio locale di forma rettangolare, pavimentato in cemento, compartimentato rispetto al resto del capannone, di superficie pari a 380 m²;

in base al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana, l'area dell'impianto ricade nell'ambito 8 – Piana Livorno Pisa Pontedera;

l'area non ricade nelle aree tutelate da vincolo paesaggistico;

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale; l'area non risulti interessata da vincolo idrogeologico;

l'area non risulti interessata da vincoli infrastrutturali;

il Piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa colloca il sito d'interesse nell'ambito del "Sistema territoriale locale della Pianura dell'Arno" ed al "Sub sistema della pianura di Pisa e Pontedera"; dal punto di vista funzionale, il sito appartiene a sua volta a "il sistema delle aree produttive di beni e di servizi". Secondo le tavole del PTC, il sito in esame: rientra in "Area produttive di interesse comprensoriale";

negli elaborati del piano strutturale, l'area di impianto ricade nella UTOE 34 – Zona Industriale Ospedaletto, ed è ricompresa nel limite urbano;

dalla Tavola "Pisa Est" del regolamento urbanistico, è possibile evincere come il sito di impianto sia inquadrato in "Aree prevalentemente produttive", in particolare in aree PQ2 "aree specialistiche per la produzione dei beni";

il sito di impianto ricade all'interno del bacino idrografico del Fiume Arno;

si inserisce in area a pericolosità geomorfologica 3a -medio bassa, come evidenziato nella Carta della pericolosità del Piano Strutturale;

non ricade in aree allagabili;

secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), il sito in esame ricade in Classe V – "Area prevalentemente industriale";

per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l'area ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa (P1), secondo il Piano di gestione del rischio alluvione del Distretto Appennino settentrionale (PGRA);

l'impianto ha lo scopo di offrire alle strutture

sanitarie anche il servizio di ritiro di quantitativi modesti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE (pericolose e non pericolose) e rifiuti ingombranti. Sarà così possibile operare una razionalizzazione e ottimizzazione, sia qualitativa e merceologica che quantitativa, di alcuni flussi di rifiuti prima della loro destinazione ad ulteriori impianti autorizzati che ne effettueranno il recupero e/o smaltimento definitivo;

quindi l'impianto in esame, allo stato futuro, svolgerà sia attività di deposito preliminare dei rifiuti sanitari sia messa in riserva dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; ciascuna tipologia verrà stoccata in un distinto cassone scarrabile dotato di copertura.

Il conferimento dei rifiuti avverrà in 4 fasi distinte successive:

1. controllo della documentazione di accompagnamento;

2. ingresso, controllo radiometrico (solo per i RAEE) e visivo;

3. pesatura;

4. conferimento dei rifiuti nelle aree predisposte;

lo stoccaggio dei rifiuti sanitari avviene al coperto, all'interno del capannone, in contenitori omologati su un semirimorchio. Lo stoccaggio dei RAEE avverrà in cassoni scarrabili dotati di chiusura a tenuta e sarà svolta su porzione del piazzale;

per quanto riguarda i rifiuti sanitari, il Proponente prevede la conferma dei CER già attualmente gestiti, dei quantitativi autorizzati, e delle operazioni di stoccaggio svolte.

La modifica è costituita dall'introduzione di quattro CER aggiuntivi, costituiti da RAEE pericolosi e non pericolosi e da rifiuti ingombranti. I CER di nuova introduzione saranno i seguenti:

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC;

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212;

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213;

200307 rifiuti ingombranti.

Su tali rifiuti verranno svolte esclusivamente operazioni di messa in riserva R13 come prevista dall'Allegato C Parte IV D.Lgs 152/2006 (ed eventualmente anche D15 per i rifiuti ingombranti).

In generale, non verrà effettuata sui rifiuti alcuna attività di trattamento, ma essi saranno successivamente avviati a recupero o smaltimento definitivo presso impianti terzi autorizzati. A seguito dell'introduzione dei nuovi CER, a livello complessivo è previsto un aumento dei quantitativi istantanei ed annui autorizzati, commisurato agli spazi a disposizione ed all'effettiva potenzialità di gestione dei flussi;

i quantitativi di rifiuti stoccati passeranno dalle attuali 22 t a 57 t e i rifiuti movimentati passavano dalle attuali 3.600 t/anno a 4.150 t/anno;

Descrizione	CER	Operazione recupero /smaltimento	Messa in riserva / Deposito preliminare		
			Stocc. Ist.		Stocc. annuo
		D.lgs. 152/06 All. B e C	t	m ³	t/anno
Rifiuti sanitari	180101, 180102, 180103*, 180104, 180108*, 180109, 180202	D15	22	60	3600
Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*	R13	10	30	150
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	160213*	R13	10	30	150
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214	R13	10	30	150
Rifiuti ingombranti	200307	R13/D15	5	30	100

i rifiuti sanitari arrivano all'impianto in contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti sono trasferiti dai mezzi di raccolta al cassone di stoccaggio senza mai essere scaricati a terra. I rifiuti saranno sempre mantenuti nei loro imballi originali.

Se un contenitore risultasse danneggiato durante le fasi di carico e scarico, sarà opportunamente reinfusato in un contenitore di maggiori dimensioni, senza che l'operatore venga mai a contatto diretto con i rifiuti.

Il tempo massimo di stoccaggio è fissato in 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

I rifiuti sanitari in uscita dall'impianto saranno destinati direttamente a impianto di incenerimento, senza alcun passaggio intermedio;

i RAEE arriveranno all'impianto collocati in ceste, casse pallet o casse. Dopo essere stati sottoposti alle procedure di accettazione e controllo visivo/strumentale da parte del personale, i contenitori verranno trasferiti manualmente o con l'aiuto di un transpallet all'interno dei cassoni con copertura a tenuta, attraverso i portelloni posteriori.

I rifiuti in uscita saranno avviati a recupero definitivo presso impianti terzi autorizzati;

i rifiuti ingombranti giungono all'impianto mediante i mezzi di conferimento e dopo essere stati sottoposti alle procedure di accettazione e controllo visivo da parte del personale, sono trasferiti manualmente o con l'aiuto di un transpallet all'interno di un cassone scarrabile con copertura a tenuta.

I rifiuti in uscita saranno avviati a recupero o smaltimento definitivo presso impianti terzi autorizzati;

l'attività non utilizza risorsa idrica, l'acqua in ingresso proviene dall'acquedotto comunale ed è utilizzata per i servizi igienici, i cui consumi medi annui sono circa 350-400 m³;

con riferimento all'energia elettrica utilizzata, i consumi medi annuali sono circa 25.000 kWh;

il traffico veicolare è rappresentato dai mezzi in ingresso ed in uscita dell'impianto; in ingresso sono previsti circa 11 transiti/giorno, corrispondenti a poco meno di 1 transito/ora mentre in uscita circa 1-2 viaggi/giorno per allontanare i rifiuti;

dal punto di vista acustico, la documentazione redatta dal Tecnico incaricato evidenzia il rispetto dei limiti previsti per la Classe V del PCCA;

l'impianto in oggetto non utilizza processi di trasformazione a caldo mediante combustione, quindi non genera emissioni puntuali. Le emissioni diffuse sono essenzialmente dovute al transito dei mezzi che per la loro frequenza non si ritengono fonti rilevanti di emissione;

le acque meteoriche insistenti la copertura del capannone, confluiscono in pozzetti a terra e da qui in un allaccio dedicato alla fognatura mista che corre lungo la sede stradale, insieme ai reflui civili dei servizi.

Le acque meteoriche insistenti sui piazzali vengono raccolte da una serie di caditoie e collettate anch'esse da apposita tubazione nella fognatura mista stradale;

le movimentazioni da e verso i cassoni avverranno attraverso i portelloni posteriori, manualmente o mediante transpallet. Pertanto i rifiuti gestiti, sia quelli già autorizzati che quelli di attuale introduzione, non verranno mai a contatto con le acque meteoriche dilavanti;

i carichi di RAEE in ingresso saranno oggetti a controllo radiometrico in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014, all'atto dell'accettazione sui carichi in ingresso all'impianto tramite strumentazione portatile in dotazione come previsto dal D.Lgs. 101/2020.

In caso di rilevazione di radioattività verranno attivate le operazioni previste dalle procedure operative di controllo e radioprotezione, su cui il personale della ditta sarà formato, che comprendono la verifica strumentale, tramite rilevatore portatile, dei carichi che hanno fatto scattare la soglia di allarme, fino al confinamento in area preposta in attesa di interventi di autorità e personale qualificato.

La ditta è supportata da un esperto tecnico qualificato,

iscritto nell'apposito elenco istituito presso il Ministero del lavoro, che attesterà periodicamente il corretto svolgimento della sorveglianza radiometrica;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto ed ha individuato le misure di mitigazione in relazione agli impatti riscontrati;

Dato atto che:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 28.12.2020 esprime le proprie considerazioni evidenziando:

“- in riferimento al citato PAI si rileva che l'impianto non ricade in aree a pericolosità da frana.

- in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), l'impianto ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa (P1). L'intervento risulta pertanto ammissibile in condizioni di gestione del rischio idraulico come disciplinato dalle norme dettate dalle Regione Toscana senza l'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino.

- in relazione al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, nell'area di intervento non sono previsti interventi di mitigazione del rischio idraulico.

- in riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, l'impianto in esame ricade su un acquifero classificato come “Acquifero con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo -Aree a disponibilità prossima alla ricarica (D2)” e su un'area a rischio di salinizzazione (IS3), entrambi disciplinati dal “CAPO I - Acque sotterranee” delle Norme di Piano, pertanto eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

- per l'area in esame il Piano di Gestione delle Acque (PGA) individua la presentadi:

C.I. superficiale Fosso del Caligi - di Titignano (stato ecologico “Cattivo”, stato chimico “Scarso”);

C.I. sotterranei “Corpo idrico del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana - Zona Pisa” e “Corpo idrico del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana - Zona Pisa, falda profonda” entrambi con “stato qualitativo buono e chimico buono”.

Con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente, ma considerati gli obiettivi di Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

il dipartimento ARPAT di Pisa, nel proprio contributo

del 31.12.2020 esprime le proprie considerazioni per le componenti atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, rumore e rifiuti; conclude esprimendo la propria posizione favorevole ed indica alcune prescrizioni per la successiva fase autorizzativa.

In particolare “Parere Favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate tutte le procedure descritte nella relazione tecnica e in particolare quelle relative alla sorveglianza radiometrica, mediante adozione di specifica procedura, che verrà valutata in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre, visti i modesti quantitativi di rifiuti in stoccaggio, non si ritiene necessario chiedere approfondimenti relativi all'assoggettabilità del presente stabilimento ai disposti del D. Lgs. 105/2015 (Seveso III).”;

e le prescrizioni relative l'impatto acustico:

“1. L'attività dovrà essere svolta con le modalità descritte nella documentazione ed esclusivamente durante il periodo di esercizio dichiarato (dalle ore 06.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì);

2. Considerato che l'unica sorgente sonora significativa prevista nella documentazione è il rumore associabile al transito di un automezzo, ogni altra attività svolta, manualmente o meno, all'interno delle pertinenze della ditta, come il caricamento dei rimorchi e lo scarramento dei cassoni, dovrà essere svolta al chiuso e comunque senza produrre alcuna emissione sonora percepibile al di fuori dei confini della ditta.”;

il Settore Genio Civile Toscana Valdarno inferiore, nel proprio contributo tecnico del 04.12.2020, ricorda al proponente che per il progetto “prende atto che:

non sono previste nuove edificazioni o impermeabilizzazioni;

i fabbisogni idrici di impianto saranno costituiti da un utilizzo di tipologia esclusivamente civile, il cui approvvigionamento avverrà da pubblico acquedotto;

lo stabilimento è organizzato ed allestito in modo tale da gestire opportunamente le 2 tipologie di scarichi (AMDNC di dilavamento delle coperture e dei piazzali e acque domestiche derivanti dai servizi igienici) nella fognatura mista, che corre sulla viabilità pubblica antistante l'impianto.

Si rileva inoltre che l'impianto non interferisce con corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. n.79/2012 e che lo stesso insiste su di un area classificata a pericolosità da alluvioni fluviali P1 (pericolosità bassa) dal vigente Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

Per tutto quanto sopra, presa visione della documentazione redatta dal proponente, si comunica che non sono stati ravvisati aspetti riconducibili a competenze di questo Settore.”;

il Settore Regionale Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, nel proprio contributo conclusivo del 24.11.2020

non rileva criticità per la modifica proposta. “Trattandosi di un impianto già in esercizio le cui modalità di gestione non vengono modificate rispetto allo stato attuale, salvo la richiesta di autorizzazione allo stoccaggio di RAEE e di un incremento contenuto dei quantitativi di rifiuti stoccati e movimentati, non si rilevano criticità da segnalare. Si rinvia alla procedura di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 la valutazione di dettaglio delle modalità di gestione.”;

Acque SpA, nel proprio contributo conclusivo del 20.11.2020, segnala la necessità, ai fini del rinnovo autorizzativo, di acquisire un elaborato grafico dal quale sia possibile rilevare il tracciato delle reti fognarie adibite alla raccolta delle distinte tipologie di reflui prodotti nello stabilimento, contrassegnate con diversa colorazione o tratteggio; gli impianti di trattamento installati; il pozzetto di ispezione/campionamento prima dell’innesto con la pubblica fognatura di via Ferraris;

Dato atto che il proponente prende in esame le caratteristiche dell’impianto, la descrizione dei processi produttivi, l’organizzazione delle aree ed il traffico indotto. Il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all’area vasta, individua gli impatti dovuti all’attività in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

non sono presenti in impianto, né previste, emissioni convogliate. Rispetto alla potenziale dispersione di polveri, il passaggio dei mezzi avverrà su piazzale impermeabile che periodicamente sarà oggetto di spazzamento;

non sono previste nuove opere a carattere edilizio o nuove impermeabilizzazioni;

l’impatto acustico dell’impianto è stato oggetto di verifica previsionale di impatto acustico dalla quale si evince il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Pisa, che classifica il sito produttivo in esame in Classe V – “Aree prevalentemente industriali”;

i fabbisogni idrici di impianto saranno costituiti da un utilizzo di tipologia esclusivamente civile, il cui approvvigionamento avverrà da pubblico acquedotto;

lo stabilimento è organizzato ed allestito in modo tale da gestire le 2 tipologie di scarichi (AMDNC di dilavamento delle coperture e dei piazzali e acque domestiche derivanti dai servizi igienici) nella fognatura mista, che corre sulla viabilità pubblica antistante l’impianto,

l’impianto non interferisce con corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. n.79/2012 e che lo stesso insiste su di un area classificata

a pericolosità da alluvioni fluviali P1 (pericolosità bassa) dal vigente Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);

in merito al controllo della radioattività sui RAEE in ingresso, il proponente prevede la presenza di uno strumento portatile di rilevazione per la sorveglianza radiometrica, la nomina di un Esperto Qualificato, la presenza di una procedura operativa da seguire in caso di rinvenimento di materiale radioattivo;

In merito al rischio incendio, l’attività è dotata di presidi antincendio ed ha ottenuto il Certificato di prevenzione incendi dal Comando dei Vigili del Fuoco, rinnovato nell’aprile 2020;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il proponente ha descritto e rappresentato l’impianto in oggetto, sia in assetto autorizzato che allo stato modificato, ed i relativi impatti;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l’effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione, di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell’intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l’impianto in esame alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, formulare la seguente prescrizione:

1. ai fini della richiesta di rinnovo della autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il proponente, con riferimento al livello definitivo della progettazione, deve dare conto delle indicazioni fornite da ARPAT nel contributo istruttorio del 31.12.2020, come riportato in

premessa al presente atto, con riferimento alla gestione rifiuti, alla sorveglianza radiometrica ed agli aspetti acustici;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le indicazioni degli strumenti di piano di competenza della Autorità di bacino Appennino settentrionale, con riferimento alla gestione delle acque;

di aggiornare i documenti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, tenendo conto delle modifiche gestionali previste;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.1.2019 e n. 2730 del 13.2.2019, con riferimento al rischio di incidenti e di incendi;

la richiesta di Acque Spa, contenuta nel contributo riportato in premessa al presente atto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto di stoccaggio rifiuti posto in loc. Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI), per il quale sono previste modifiche gestionali, proponente: Società GEECO Gestione Ecologica S.r.l. (sede legale: Piazza E. Artom n. 12 Firenze - FI; partita IVA: n. 06619520486), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, con l'indicazione della prescrizione appositamente formulata in narrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve

le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4. di notificare il presente decreto al proponente Società GEECO Gestione Ecologica S.r.l.;

5. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 25 gennaio 2021, n. 867
certificato il 25-01-2021

Art. 19 del d.lgs. nr. 152/2006 art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Impianto esistente di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con modifiche, ubicato in loc. Palmerino nel Comune di Cascina (PI); proponente: DD di D'Agnese Andrea C. S.a.s. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. Ambiente 30.03.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante di-

sposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti l'art. 208 del d.lgs. 152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, in materia di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Ricordato che:

l'impianto è ubicato in Via dello Scolmatore, località Palmerino, nel Comune di Cascina (PI) e svolge attività di stoccaggio e selezione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; risulta autorizzato con determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa D.D. n. 5232 del 20.12.2014;

la società ha presentato al competente settore regionale istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;

l'impianto in esame non è mai stato oggetto di procedimenti in materia di VIA;

Premesso che:

il proponente D&D di D'Agnese Andrea & C. Sas, (sede legale: Via Pietro Mascagni n.50, Ponsacco - PI; P.IVA: 03984910483), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 14.08.2020 ai nn. 0283229, 0283228, 0283227, 0283226 e perfezionata il 28.08.2020 ai nn. 0292817, 0292815, 0292812, 0292806, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente di stoccaggio e selezione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per il quale sono previste modifiche, sito nel Comune di Cascina (PI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma, con modifiche);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo;

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7., lettere r), t) e za), ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in del 31.08.2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in del 31.08.2020;

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 29.07.2020 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, nella misura di € 400,00;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 31.08.2020, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0331043 del 29.09.2020);

- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti (prot. n. 0324010 del 23.09.2020);

- ARPAT (prot. n. 0358884 del 20.10.2020);

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0348648 del 13.10.2020);

- Comune di Cascina (prot. n. 0354798 del 16.10.2020);

- Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa (prot. n. 0379085 del 04.11.2020);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA con nota del 21.10.2020 (prot. n. 0361848) ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente ha depositato la documentazione di integrazione e di chiarimento in del 09.12.2020 (prot. 0428663);

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 09.12.2020 (prot. n. 0429607), i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti (prot. n. 0442282 del 17.12.2020);

- ARPAT (prot. n. 0005199 del 08.01.2021);

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0431141 del 10.12.2020);

- Comune di Cascina (prot. n. 0000981 del 04.01.2021);

il proponente, ha chiesto al Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero

altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, pervenuta al protocollo regionale in del 14.08.2020 e perfezionata il 28.08.2020 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento presentata il 09.12.2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto è esistente sin dal 1994, ubicato in zona industriale, ove sono già presenti importanti impianti di gestione rifiuti. E' un impianto di stoccaggio e selezione di rifiuti speciali; inizialmente l'attività è stata limitata ai rifiuti speciali non pericolosi, poi ampliata anche ad alcuni CER di rifiuti speciali pericolosi;

raggiungibile dall'uscita Pontedera e Ponsacco della strada di grande comunicazione FI-PI-LI, S.P. n.31 e quindi viale America all'altezza del Canale Scolmatore. L'unico accesso (ingresso e uscita) è regolato da un

cancello metallico scorrevole, ad azionamento elettrico; l'intero perimetro dello stabilimento è delimitato da recinzione: la parte che dà verso l'accesso da via dello Scolmatore è delimitata da recinzione metallica rigida e schermatura con siepe verde, mentre la parte tergale è delimitata da un muro in pannelli di cemento;

l'estensione del lotto è di circa 4.000 m² (di cui 840 m² coperte, 1.040 m² scoperte e impermeabili) suddivisi in:

area di accesso e parcheggio dipendenti ed ospiti;

area di lavorazione e stoccaggio coperta da tettoia in calcestruzzo; capannone per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi con pesa interna; palazzina uffici;

pesa tergale interrata per la pesatura degli scarrabili; box tergale di stoccaggio;

piazzale tergale per il parcheggio dei mezzi, degli scarrabili vuoti e delle attrezzature; area di lavaggio mezzi e containers (con specifico depuratore per trattamento acque). La superficie è in parte cementata e in parte realizzata con autobloccanti;

le operazioni di gestione rifiuti sono attualmente autorizzate con l'AIA vigente di cui al D.D. n. 5232 del 20.12.2014, rilasciata dalla Provincia di Pisa, per i seguenti parametri:

	Flussi annui [t]	Stoccaggi istantanei [t]	Attività
Rifiuti speciali pericolosi	3500	85	R12, R13, D13, D15
Rifiuti speciali non pericolosi	22500	255	R12, R13, D13, D15
Totali	26000	340	

inoltre sono autorizzati: lo scarico nel Fosso degli Strozzi (che lambisce il perimetro dello stabilimento lungo il lato Sud) dei reflui dei bagni, dell'effluente del sistema di trattamento delle acque di piazzale e l'effluente del depuratore dei reflui della piazzola di lavaggio; l'emissione in atmosfera dal camino di espulsione dell'aria aspirata dal capannone di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; le emissioni diffuse in atmosfera;

l'attività rientra tra quelle dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (categoria IED 5.5). Presso la piattaforma è in essere un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 (Certificazione IT 250748 del 23.11.2007). Inoltre il sito è registrato EMAS (IT 001680 del 20.04.2020);

l'attività autorizzata consiste nella razionalizzazione ed ottimizzazione, sia qualitativa e merceologica che quantitativa, dei flussi di rifiuti in transito presso l'impianto, prima della loro destinazione ad ulteriori impianti autorizzati che effettuano il recupero e/o lo smaltimento definitivo.

Il recupero di materiali omogenei da frazioni miste avviene tramite operazioni preliminari come la cernita manuale o agevolata con mezzi meccanici, la separazione, la triturazione, la compattazione, la pallettizzazione,

il ricondizionamento dell'imballaggio, il raggruppamento (operazione R12) la successiva messa in riserva (operazione R13), tutte operazioni propedeutiche all'invio ad impianti successivi, autorizzati a terminare il ciclo di recupero (di materia o anche energetico);

se il rifiuto contiene una grossa percentuale di impurità, oppure la natura chimico fisica caratteristica della merceologia del rifiuto non consenta forme di recupero, le attività operative sostanziali sono le stesse di cui sopra ma identificate dal deposito preliminare (operazione D15), preceduto dalle stesse operazioni preparatorie di cui sopra, ma identificate dall'operazione D13, al solo scopo di ottimizzare i trasporti verso gli impianti di trattamento e/o smaltimento successivi.

È presente un solo punto emissivo convogliato dal capannone di gestione rifiuti pericolosi, denominato E1;

l'attività non produce acque reflue di processo in quanto non sono presenti lavorazioni ad umido. Gli unici scarichi presenti sono relativi ad acque reflue assimilabili a domestiche, acque meteoriche dilavanti contaminate e non e acque di lavaggio automezzi.

Acque reflue assimilabili a domestiche: dopo trattamento in impianto di depurazione a fanghi attivi dimensionato per 5 abitanti equivalenti vengono immesse, previo passaggio in un pozzetto di ispezione, nel collet-

tore generale degli scarichi che recapita nel Fosso degli Strozzi. Il carico del reflu è pari a 2 abitanti equivalenti.

Acque meteoriche dilavanti (AMD) contaminate: vengono trattate le AMD dei piazzali impermeabilizzati e dell'area di gestione della segatura mediante un impianto costituito da 4 vasche di sedimentazione interrata poste in successione, con recapito nel Fosso degli Strozzi.

Acque di lavaggio: all'interno della piazzola di lavaggio, in posizione centrale, è situata una caditoia interrata, verso la quale convergono le acque di lavaggio. Tale caditoia è collegata per gravità ai pretrattamenti interrati; i pretrattamenti sono costituiti da un dissabbiatore ed un disoleatore, con i quali viene effettuato l'abbattimento della torbidità del reflu e la separazione delle componenti oleose in sospensione. Il reflu pretrattato è recapitato in una vasca di raccolta e sollevamento, a sua volta interrata, dalla quale un'elettropompa sommersa solleva il reflu al trattamento chimico-fisico di chiariflocculazione successivo. A valle della chiariflocculazione il reflu è fatto passare per un trattamento di affinamento con filtro a quarzite. Il recapito dei reflui è nel Fosso degli Strozzi;

lo scarico nel Fosso degli Strozzi è oggetto di Concessione n.739 rilasciata dall'allora competente Provincia di Pisa, Ufficio Difesa del Suolo, in data 04.10.2010;

l'approvvigionamento di acqua ad uso industriale avviene tramite il pozzo autorizzato presente in impianto; l'acqua per uso civile deriva dall'acquedotto;

le modifiche previste dal proponente prevedono alcune variazioni gestionali finalizzate: a sfruttare al meglio le potenzialità commerciali dell'impianto esistente, nei limiti annui ed istantanei già autorizzati; meglio definire le operazioni già effettuate sui rifiuti; a migliorare alcuni presidi ambientali dello stabilimento. Più nello specifico viene previsto:

la reintroduzione dell'operazione D14, in origine presente in autorizzazione, allo scopo di meglio classificare le attività di disimballaggio e reimballaggio dei rifiuti ad oggi già autorizzate, ma classificate tutte come D13;

l'inserimento di un piccolo trituratore nel capannone dei rifiuti pericolosi, per la riduzione volumetrica di alcuni rifiuti, propedeuticamente al loro raggruppamento in un unico contenitore/collo, anche aventi codici EER diversi e diverse caratteristiche di pericolo, nei limiti della compatibilità chimico fisica delle relative classi di pericolo HP, eseguendo una formale "miscelazione in deroga" da autorizzare in conformità all'art.187 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

allestimento di un'area dedicata al travaso, e più in generale alla gestione, dei rifiuti liquidi, attrezzata con tutte le dotazioni necessarie, sotto tettoia di nuova edificazione; anche in questo caso può essere eseguita una formale "miscelazione in deroga" da autorizzare in conformità all'art. 187 comma 2 del D.Lgs. 152/2006; integrazione dell'elenco Codici EER con nuovi 61 Codici,

riferiti alla nuova gestione dei rifiuti liquidi; adeguamento dell'emissione E1, dotandola di scrubber, per l'abbattimento degli inquinanti prodotti in fase di triturazione;

installazione di un sistema di aspirazione ed abbattimento a scrubber, con nuova emissione puntuale E2, in prossimità del banco di travaso, nella nuova area di gestione dei rifiuti liquidi;

adeguamento della logistica complessiva, limitatamente a quanto necessario all'introduzione del nuovo trituratore ed agli aggiustamenti logistici conseguenti;

il proponente, oltre agli aspetti progettuali, ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'impianto in esame;

l'impianto non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, ad eccezione di una piccola a nord della parte di impianto esistente (articolo 142 comma 1 lett. c., fiumi e torrenti);

l'impianto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 di cui alla L.R. 39/2000;

in merito agli aspetti idraulici, ricade in in aree a pericolosità di alluvione media (P2), secondo il vigente P.G.R.A. (piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Appennino settentrionale);

secondo il Piano Strutturale (P.S.) del Comune di Cascina, il sito rientra in "classe di permeabilità da bassa a molto bassa" ed in "classe di vulnerabilità idrogeologica bassa"; la mappatura comunale non rileva pozzi ad uso potabile-acquedottistico entro 200 m dal perimetro dello stabilimento.

Il sito rientra in:

- UTOE 10C "Comparto specialistico Scolmatore" del PSI adottato con DCC n.55 del 04.08.2020 e disciplinata dall'art. 88 della "Disciplina di Piano" allegata al PSI;

- UTOE 44 "Zona deposito rifiuti speciali" del PS vigente e disciplinata dall'art. 7.3.3 "Le UTOE del Sub Sistema Produttivo";

- Territorio Urbanizzato nelle "Aree Produttive Esistenti" disciplinate dall'art. 27.1 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente;

- nella disciplina dell'art. 37 "le UTOE della pianura umida e bonificata - UTOE 44 Zona per deposito materiali di risulta e rifiuti speciali Latignano Scolmatore";

per quanto concerne la classificazione acustica, è situato in area di Classe V "Aree Prevalentemente Industriali";

il Proponente prende in esame le BAT (migliori tecniche disponibili) applicabili al processo in esame, contenute nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, pubblicata in data 10.08.2018, che "stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

(BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

il proponente prende in esame, con riferimento al livello preliminare della progettazione, le caratteristiche ed il funzionamento dell'impianto;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Dato atto che:

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 29.09.2020, evidenzia che l'area in riferimento al PGRA, ricade in zona classificata come “P2” - Aree a pericolosità da alluvione media, disciplinata dall'articolo 9 delle norme di piano, Nelle aree P2 la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi. Per il caso in esame, sottoposto prevalentemente a modifiche di tipo gestionale e impiantistico, non è previsto il parere. In riferimento al PAI, l'impianto in esame non ricade tra le aree classificate a pericolosità da frana. L'Autorità di Bacino raccomanda l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, secondo il Piano di gestione delle acque (PGA) del Distretto appennino settentrionale;

il Comune di Cascina, nel contributo del 16.10.2020 e successivamente 04.01.2021, esprime il proprio contributo in particolare per gli aspetti relativi alla compatibilità edilizia della modifica consistente nella realizzazione della tettoia “si conferma quanto già espresso nel precedente parere, ribadendo pertanto che si rileva l'incompatibilità della modifica inerente la realizzazione della nuova tettoia con quanto disposto dall'art. 37 delle NTA del vigente strumento urbanistico”;

mentre per gli aspetti ambientali evidenzia la problematica legata al rischio incendio confermando che “è necessario definire tutte le misure finalizzate ad evitare il ripetersi di episodi di incendio presso l'impianto, mediante la redazione di una Procedura operativa, da far condividere e sottoscrivere a tutti gli operatori di piazzale, con individuazione di tutte le azioni da mettere in atto in caso emergenza incendio, in aggiunta alle procedure già in essere tenuto conto degli interventi di variante proposti”.

Per altre componenti ambientali:

“b) PROCEDURA ALLERTA METEO: si devono porre in essere tutte le procedure relative alla allerta meteo per la gestione del rischio idraulico;

c) COMPONENTE IDRICA: dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati, o eventuale deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

d) COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO: occorre limitare eventuali impatti derivanti dall'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti attraverso un idoneo sistema di monitoraggio e misure di mitigazione;

e) COMPONENTE RUMORE E VIBRAZIONI: vanno poste in essere tutte le misure di mitigazione.

f) EMISSIONI: occorre mettere in atto tutti gli accorgimenti per ridurre le emissioni in atmosfera. Occorre inoltre trasferire tutte le prescrizioni riguardanti le misure di mitigazione delle emissioni diffuse che risultano già presenti negli atti autorizzativi attualmente vigenti.

Si evidenzia la necessità di produrre la documentazione richiesta in materia di rischio incendio, di cui al precedente punto a). Si rimanda infine alle osservazioni ambientali indicate ai punti b), c), d), e), f) e alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri degli altri Enti Competenti”;

il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, nel contributo del 04.11.2020, evidenzia che la programmata delocalizzazione dell'attuale deposito di segatura di legno, costituente attività soggetta al n. 36.2.0 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, in altra zona dello stabilimento al fine di permettere la creazione di una futura zona di trattamento “fanghi” da porre sotto tettoia è da ritenersi “modifica sostanziale di cui al DM 07.08.2012, in merito sia a valutazione di distanze e/o posizione interna rispetto al layout interno dello stabilimento e sia in relazione a quanto autorizzato da questo Comando in relazione al procedimento di SCIA del 24.05.2013 e successivo rilascio del CPI in del 21.06.2013.

Per quanto finora esposto, si precisa che eventuali rilasci di pareri di competenza del Comando VVF in seno alla/e Conferenza/e dei servizi, in relazione alle modifiche dell'attività della ditta di cui in oggetto, saranno possibili solo a valle della presentazione a questo Comando d'istanza di Valutazione Progetto di cui all'art.3 del sopracitato DPR 151/2011 da parte della ditta proponente, ovvero a chiarire le future condizioni di esercizio”;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati e da ARPAT:

l'ARPAT, nel contributo conclusivo del 20.10.2020 prende in esame le componenti ambientali di competenza; prende atto degli interventi di mitigazione e/o controllo previsti nella documentazione integrativa e propone prescrizioni e raccomandazioni, alcune già anticipate nel primo contributo: “Componente Atmosfera

Per quanto riguarda le emissioni E1, E2

- nel quadro emissivo autorizzato definitivo introdurre il parametro Carbonio Organico Volatile Totale (TVOC, espresso come C (nell'atmosfera)) con VLE pari a 20 mg/Nm³ (Tabella 6.5 delle BAT Conclusions); Il proponente riporta che rispetterà quanto sopra richiesto. Si prende atto di quanto riportato nel nuovo quadro emissivo allegato.

- prevedere anche un reagente ossidante (es. soluzio-

ne acquosa di NaClO) negli scrubber, in aggiunta alla soluzione acquosa di idrossido di sodio.

Il proponente riporta che rispetterà quanto sopra richiesto. Si prende atto della dichiarazione del proponente di prevedere un reagente ossidante.

- i requisiti delle sezioni di misura del punto emissivo E1 così come quelle del nuovo punto emissivo E2 debbano rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche UNI, in termini di ubicazione e dimensionamento dei bocchelli, ecc., con particolare riguardo alle norme UNI EN 15259:2008 (Qualità dell'Aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione) e UNI EN 16911-1:2013 (Emissioni da sorgente fissa

- determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - parte 1: Metodo di riferimento manuale);

Il proponente riporta che rispetterà quanto sopra richiesto.

- le postazioni di prelievo ed i relativi percorsi di accesso (emissioni E1, E2) debbano rispettare i necessari requisiti di sicurezza, come previsto dal documento "requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera", approvato con Delibera Giunta regionale nr. 528 del 01.07.2013, (ricognizione della normazione tecnica in materia a cui, per legge, le imprese devono assoggettarsi nella realizzazione delle postazioni di campionamento);

Il proponente riporta che rispetterà quanto sopra richiesto.

- per quanto riguarda le metodiche utilizzate nel monitoraggio delle emissioni convogliate, non avendo trovato informazioni al riguardo all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) proposto dalla Ditta, fare riferimento a quanto riportato alla BAT 8. Non si pongono controindicazioni rispetto a quanto riportato nel PMC, per quanto concerne la periodicità di effettuazione degli autocontrolli.

Il proponente riporta che rispetterà quanto sopra richiesto. Si prende atto di quanto riportato nel nuovo quadro emissivo allegato.

Emissione E1

- nel quadro emissivo autorizzato definitivo introdurre il parametro Polveri con VLE pari a 10 mg/Nm³ (Tabella 6.3 delle BAT Conclusions).

Si prende atto di quanto riportato nel nuovo quadro emissivo allegato. Emissioni diffuse odorigene

- integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo prevedendo l'effettuazione, con cadenza biennale, di test con fumogeno (BAT 14) nel capannone contenente rifiuti pericolosi, al fine di verificare il mantenimento della depressione. Si tratta di accendere il fumogeno nei punti aeraulicamente sfavoriti (es. più distanti dall'aspirazione dei ventilatori), rispetto all'aspirazione in essere all'in-

terno del fabbricato e, verificando che, dal fabbricato interessato non fuoriescano aeriformi. Recepire tutte le prescrizioni riguardanti le misure di mitigazione delle emissioni diffuse, che risultano già presenti negli Atti autorizzativi attualmente vigenti; Il proponente riporta che rispetterà quanto sopra richiesto. Si prende atto di quanto riportato nel nuovo quadro emissivo allegato.

- prendere in esame l'opportunità di installare una serranda di sovrappressione sul tritratore (BAT 27), al fine di ridurre le emissioni in caso di deflagrazione (evento previsto nel PEI).

Si prende atto di quanto dichiarato ovvero "orientando la conduzione dei due tritratatori, entrambi operanti a basso numero di giri, verso:

- il divieto di triturazione di rifiuti pericolosi (e quindi anche esplosivi ed infiammabili), nel tritratore collocato nella tettoia di gestione dei rifiuti non pericolosi;

- il divieto di alimentare con rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità HP1, HP2 HP3 (e in particolare, quindi, gli esplosivi ed infiammabili), anche il tritratore dei pericolosi, che verrà utilizzato esclusivamente nei limiti indicati nel Protocollo di Miscelazione in Deroga cui al paragrafo a.2.3.4 Rifiuti pericolosi del SIA agli atti.

In aggiunta verrà stilato un elenco di rifiuti, materiali e componenti, secondo la loro natura merceologica effettiva (e non solo secondo la classificazione formale in codici EER) da dare in uso agli operatori, che precluda la triturazione di elementi potenzialmente rischiosi. Le suddette scelte mirano a prevenire alla fonte i rischi di deflagrazione.

Ciò non di meno verrà valutata l'eventualità del ricorso a serrande di sovrappressione nell'ambito della specifica progettazione e delle relative pratiche antincendio, che verranno depositata direttamente presso il Comando Provinciale dei VVF competente per territorio (Pisa), in conformità con quanto richiesto peraltro nel contributo degli stessi VVF".

Emissioni diffuse pulverulente

presentare un documento relativo alle emissioni diffuse pulverulente attraverso i modelli dell'US EPA, ripresi dalle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti" redatte da ARPAT e presenti anche nella parte Prima dell'Allegato 2 del Piano regionale della qualità dell'aria della Regione Toscana.

Il proponente ha presentato un documento riportante la Valutazione delle emissioni di polveri, effettuata con riferimento alle Linee guida ARPAT indicate. Sono individuate 7 fasi operative che possono determinare l'insorgere di emissioni pulverulente:

- scarico dei rifiuti nelle aree di stoccaggio;
- carico dei rifiuti nella tramoggia dell'impianto di frantumazione/vagliatura;
- operazione di triturazione dei rifiuti; d) presenza di nastri trasportatori per la movimentazione dei materiali triturati;

- carico dei rifiuti triturati in cassone scarrabile da nastro trasportatore, in uscita dal trituratore;

- azione del vento (erosione) sui cumuli di rifiuti in stoccaggio;

- risollevarimento di polveri sulle superfici della viabilità interna all'impianto, dovuto al passaggio dei mezzi in ingresso per il trasporto di rifiuti/materie prime; tale contributo sarà oggetto di calcoli separati, anche in base alla presenza o assenza di pavimentazione.

Relativamente al sistema di bagnatura presente in corrispondenza del trituratore, è stato considerato il coefficiente ridotto per la triturazione ed il nastro trasportatore, ma non per lo scarico nel cassone. Sommando i contributi derivanti dalle attività di stoccaggio e selezione dei rifiuti, con il contributo prodotto dal risollevarimento delle polveri per il transito degli automezzi, si ottiene un valore finale di Emissione media oraria pari a 70,1 g/h.

Applicando un fattore di abbattimento del 40% dovuto alla presenza delle barriere di varia natura (tamponamenti, mura perimetrali, ecc) alla somma dei contributi all'emissione di polveri calcolati in precedenza (comprensivi anche del risollevarimento prodotto dal transito dei mezzi), si ottiene un valore dell'Emissione media oraria totale pari circa a 42 g/h.

I ricettori più prossimi all'impianto sono costituiti dalle attività produttive adiacenti, ovvero dalla Ditta Valori Franco (R1) ad ovest, dalla ditta Bartoli Pallets (R2) ad est, e dalla discarica a sud. Le abitazioni residenziali più vicine sono situate nei terreni agricoli oltre il Canale Scolmatore, a distanze superiori a 200 metri dall'impianto in esame.

Confrontando il rateo emissivo ottenuto con la soglia di 76 g/h il proponente conclude che non deve svolgere alcuna azione.

Pertanto si prende atto di quanto esposto dal proponente.

Componente Suolo e sottosuolo

Con riferimento al vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (PdMC) ed alla prescrizione n.11 dell'allegato tecnico dell'AIA, rilasciata dalla Provincia di Pisa con DD n.5232/2014 (necessità di monitoraggio della matrice acque sotterranee), si ritiene che il proponente debba fornire un approfondimento tecnico circa la necessità o meno del monitoraggio delle acque sotterranee, con riferimento ai pertinenti fattori di impatto derivanti dalle attività dell'impianto in esame.

Acustica

In base a quanto deducibile dalla documentazione esaminata, si rileva che l'installazione di un nuovo trituratore, unica modifica acusticamente rilevante secondo quanto riportato nella VIAC del 31.07.2020, non comporta, in via previsionale, una variazione di impatto acustico rilevante.

Relativamente invece all'impatto acustico complessivo dovuto alle altre lavorazioni della ditta, preso atto che, al punto 4 delle integrazioni, si evidenzia la presenza di un pannello divisorio tra la ditta e il recettore R2 senza

descrivere il potere fonoisolante acustico, tenuto conto dei tempi di lavorazione giornalieri, indicati al punto 3 delle integrazioni del 24.11.2020, e dei livelli sonori caratteristici associabili alle sorgenti, specificate al punto 6 delle integrazioni del 24.11.2020 e nella VIAC del 31.07.2020, si evidenzia una criticità, quantomeno presso il recettore R2, che necessita di ulteriori approfondimenti.

Pertanto, in riferimento alla richiesta di parere relativa alle modifiche previste, si emette parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- Il nuovo trituratore dovrà essere posizionato all'interno del capannone (come previsto in fase di progetto) e dovrà essere sempre garantito, durante i suoi periodi di attivazione, l'abbattimento sonoro di 20 db previsto dal tecnico nella VIAC del 31.07.2020.

- Una volta che le modifiche in progetto saranno ultimate dovrà essere predisposta una nuova relazione riportante gli esiti di un monitoraggio da effettuare in una posizione più prossima alla tettoia rispetto alle posizioni (a) e (b) riportate nella VIAC del 23.01.2019, possibilmente in un punto interposto tra il trituratore posto sotto la tettoia e gli spazi esterni dei recettori, in modo da poter verificare, in maniera adeguatamente esaustiva e cautelativa, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa presso di essi. Si richiede inoltre che la durata del monitoraggio sia sufficientemente lunga e tale da essere descrittiva di tutte le tipologie di emissione sonora riconducibili alla ditta.

- Suddetta relazione dovrà contenere, al fine anche di convalidare la rappresentatività del punto/i di monitoraggio scelto/i, una planimetria che riporti in maniera chiara e dettagliata la posizione di tutte le "sorgenti sonore" presenti all'interno delle pertinenze della ditta e citate nelle documentazioni finora trasmesse.

Considerato che si tratta di un impianto di gestione rifiuti, esistente e autorizzato da anni, di cui viene richiesta modifica sostanziale all'esercizio, in sintesi riassunta in:

1. Inserimento operazione formale D14
2. Triturazione e raggruppamento pericolosi
3. Adeguamento camino E1
4. Realizzazione tettoia per la gestione dei rifiuti liquidi
5. Estensione dell'elenco Codici EER ad altri rifiuti liquidi
6. Installazione nuovo camino E2
7. Protocolli di miscelazione in deroga (solidi, liquidi)
8. Adeguamento logistico alle varianti precedenti senza modifica dei quantitativi annui e istantanei già autorizzati

Valutata la documentazione presentata dal proponente, si ritiene che gli impatti conseguenti alle modifiche sopra riepilogate, possano essere considerati all'incirca della stessa entità di quelli generati dall'assetto produttivo esistente.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si esprime Parere Favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate tutte le procedure descritte negli elaborati tecnici e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornato alla luce delle prescrizioni riportate nel presente contributo e del nostro precedente del 20.10.2020 prot. n. 71027, relative alla gestione dei rifiuti, alla corretta gestione degli impianti ed alla manutenzione efficiente dei presidi ambientali esistenti".

Si riserva di esprimere specifiche ulteriori prescrizioni nella procedura di riesame AIA;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 13.10.2020 confermato successivamente nella nota del 10.12.2020, comunica di non ravvisare aspetti riconducibili a procedimenti di competenza del Settore. Evidenzia che l'area ricade in P2 e pertanto la realizzazione di una nuova tettoia trova applicazione la L.R. n.41/2018. L'attività è in regola per quanto riguarda il prelievo da pozzo per uso industriale e non presenta interferenze con corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idraulico e di gestione di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29.04.2020, pertanto non trovano applicazione le misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite dalla suddetta L.R. n. 41/2018;

il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, nel contributo del 23.09.2020 come confermato il 17.12.2020, non evidenzia aspetti critici inerenti il progetto di modifica; ricorda che l'approvazione delle nuove opere edilizie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto la realizzazione di tale opera verrà valutata in sede di riesame dell'AIA. Rinvia alla procedura di riesame dell'AIA la valutazione di dettaglio delle modalità di gestione e del progetto di realizzazione della nuova tettoia;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

in riferimento al PIT (piano di indirizzo territoriale) con valenza di Piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27.3.2015, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 8 "Piana Livorno Pisa Pontedera";

in riferimento al PTCP (piano territoriale di coordinamento) vigente della provincia di Pisa l'attività esistente non risulta essere in contrasto o non conforme.

La carta n. 3 dell'"Articolazione del Sistema

Funzionale delle Attività Produttive" inserisce il sito in oggetto come "Area produttive di interesse comprensoriale".

La carta n. 6 del "Sistema Ambientale" esclude l'interferenza con S.I.R., Aree AMPIL, Parchi e Riserve Naturali Statali o Regionali ed altre aree di interesse ambientale.

La carta n. 9 del "La vulnerabilità idrogeologica" attribuisce al sito classe di Vulnerabilità bassa. Nelle Carte del Quadro conoscitivo del PTCP sono da segnalare:

la Tavola Q.C. 05a Aree Produttive, che inserisce il lotto in area produttiva attuata; la Tavola Q.C. 10 Vincolo idrogeologico, che evidenzia l'assenza del vincolo;

la Tavola Q.C. 05a Vincolo Paesaggistico, che evidenzia l'assenza del vincolo;

la Tavola Q.C. 16 Stabilimenti Incidenti rilevanti, che ne evidenzia l'assenza in prossimità (il più vicino è Inter. e.m. Srl di Cascina - deposito e produzione di esplosivi, a circa 2,5 km ad Ovest);

la Tavola Q.C. 17 Impianti rifiuti, che evidenzia la D.&D. quale impianti rifiuti provinciale con l'identificativo n. 6;

il sito produttivo in oggetto, ai sensi del Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Cascina:

rientra nelle "Zone Produttive esistenti" disciplinate dall'art. 27.1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del RU del Comune, che le definisce come "1. Sono le parti degli insediamenti esistenti con destinazione prevalentemente produttiva, costituite da un tessuto urbanistico-edilizio consolidato di recente formazione, comprendente aree totalmente o parzialmente edificate";

è facente parte del "UTOE 44 Zona per deposito materiali di risulta e rifiuti speciali Latignano Scolmatore" che, "in attuazione di una scelta della Provincia di Pisa ai sensi della legislazione in materia di rifiuti, si identifica come area per rifiuti speciali derivanti da cicli di lavorazione industriale e relativi impianti di trattamento";

allo stato attuale della pianificazione comunale, la realizzazione della prevista tettoia non è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti; è tuttavia in corso il procedimento di approvazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina;

per quanto riguarda le emissioni atmosfera, l'impianto è all'interno dell'area di Gello in cui sono presenti numerosi impianti di trattamento rifiuti, adotta misure di contenimento delle polveri diffuse, come ad esempio siepi schermanti e/o di murature e recinzioni perimetrali lungo tutto il perimetro che, oltre a delimitare il confine dello stabilimento, contengono le eventuali dispersioni di particolati e frazioni leggere verso l'esterno. Si da atto che rifiuti pericolosi e non pericolosi possono essere conferiti esclusivamente in imballi o in cassoni chiusi e non verranno movimentati a terra sfusi.

Il trituratore esistente a gasolio è stato recentemente sostituito con uno nuovo, della stessa potenzialità, ma migliore insonorizzazione e con un sistema di bagnatura

incorporato a raffreddamento e bagnatura della camera di triturazione, in aggiunta agli irrigatori già montati dalla ditta sul nastro di uscita.

È presente un sistema di aspirazione all'interno del capannone dei rifiuti pericolosi, per il ricambio dell'aria; detto sistema verrà integrato con cappe di aspirazione poste a ridosso del trituratore di nuovo inserimento e verrà migliorato il sistema di aspirazione dotandolo di un ciclone e scrubber, o sistema equivalente consigliato dalla ditta fornitrice;

il Proponente segnala che dai monitoraggi in ambiente di lavoro sono stati riscontrati valori delle polveri inalabili e di benzene molto al di sotto dei limiti vigenti per tali ambienti;

in relazione all'inserimento della triturazione all'interno del capannone dei rifiuti pericolosi, si ritiene necessario reintrodurre il monitoraggio dell'Emissione E1;

per quel che riguarda rifiuti che potrebbero determinare emissioni odorigene, il proponente segnala che per queste tipologie di rifiuti (quali i biodegradabili, i fanghi e anche altri rifiuti liquidi, quali vernici e solventi) non subiscono particolari lavorazioni ed operazioni, se non limitatamente a quelle necessarie per l'eventuale ricondizionamento degli imballaggi e contenitori di trasporto, compreso gli eventuali travasi. I fanghi, le vernici, i solventi, e più in generale tutti i rifiuti liquidi e fangosi, vengono gestiti in fusti e cisternette di varie capacità fino ad un massimo di 1000 litri; è prevista la realizzazione di un'area specifica, attrezzata con banco di lavoro con cappe aspiranti;

per la prevista nuova emissione E2, sarà installato un ventilatore aspirante che consente l'immediata aspirazione delle eventuali esalazioni nel banco di travaso, a tutela della salute degli operatori, che comunque saranno dotati di maschere con filtri FFP3, nell'esecuzione delle operazioni di travaso;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo, l'approvvigionamento ad uso industriale avviene da pozzo mentre l'acqua potabile è riservata ai soli uffici. Con la realizzazione della nuova tettoia di copertura del settore di gestione rifiuti liquidi, verrà incrementato il recupero delle acque pluviali stimate a livello potenziale in $120 \div 180 \text{ m}^3/\text{anno}$; Inoltre in fase esecutiva il proponente valuterà la possibilità tecnica di recuperare anche le acque pluviali intercettate dal tetto del capannone pericolosi e della palazzina uffici;

al fine di limitare gli impatti al suolo e sottosuolo, le aree di stoccaggio, lavorazione dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, e di qualunque stato fisico (liquido, solido, fangoso) avvengono sotto copertura, all'interno di un capannone o di una tettoia, dotate di pavimentazione impermeabile in cemento e di pozzetti grigliati di raccolta di eventuali sversamenti, recapitanti ad una vasca cieca in cemento interrata, a sua volta collocata all'interno di un'ulteriore vasca di sicurezza in cemento.

I piazzali esterni a ridosso dei fabbricati dove avven-

gono le lavorazioni e le movimentazioni dei rifiuti sono realizzati in pavimentazione impermeabile in cemento, con griglie di raccolta recapitanti ad una vasca quadrilaterale di trattamento prima dello scarico nel Fosso degli Strozzi.

I rifiuti vengono gestiti preferibilmente in colli, non è previsto lo stoccaggio di materiale sfuso in aree esterne; il polverino di legno, nella configurazione modificata, verrà spostato al di sotto della tettoia non pericolosi e gestito in big bags o contenitori.

I rifiuti liquidi saranno gestiti in fusti o cisternette professionali in HDPE, a tenuta, alloggiati su vasche di contenimento in HDPE di adeguata capienza.

Il banco di travaso sarà dotato di vasca di contenimento sversamenti con griglia sommitale, in modo che i fusti vengano appoggiati sulla griglia e, durante il travaso, eventuali sversamenti recapitino nella vasca sottostante.

Verrà effettuato un controllo periodico dello stato di usura dei piazzali, con verifica quotidiana di eventuali sversamenti e pronto intervento;

per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità da alluvione media (P2) e le modalità di gestione del rischio alluvioni di cui alla L.R. 41/2018, nella documentazione integrativa il proponente evidenzia di non prevedere incrementi quantitativi dei limiti massimi di rifiuti autorizzati, ed in particolare dello stoccaggio istantaneo. Ritiene che, non essendo proposti incrementi quantitativi e quindi potenziali maggiori ingombri di rifiuti, non sono introdotte modifiche peggiorative, in confronto a quanto attualmente autorizzato.

Dal punto di vista edile viene proposta, come unica variante, l'edificazione di una tettoia metallica, sorretta da struttura portante in pilastri; tale nuova edificazione, essendo aperta su tre lati, ed essendo un solo lato tamponato, non sottrarrà volumi allagabili rispetto ad un'eventuale ipotetica piena invadente lo stabilimento. La modifica proposta nella gestione del polverino di legno (da sfuso in box apposito all'aperto, a collocati in big bags all'interno della tettoia dei non pericolosi) costituisca un elemento migliorativo in caso di eventuale allagamento. I nuovi rifiuti richiesti verranno gestiti in contenitori chiusi a tenuta. Il Proponente nelle integrazioni allega una Procedura di Allerta Meteo;

per gli aspetti antincendio il proponente ha affidato incaricato a tecnico specializzato in progettazione antincendio, la predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'attivazione della pratica relativa al progetto per il deposito presso il Comando Provinciale dei VVF ai fini dell'opportuna valutazione di merito. I punti proposti salienti sono i seguenti:

sostituzione del trituratore attuale con un nuovo trituratore di analogo modello e potenzialità, ma provvisto di sprinkler di bagnatura e di raffreddamento installati nella camera di triturazione;

potenziamento del sistema di videocamere di sorve-

gianza e installazione di sensore di calore e/o termocamera, ai fini di un controllo da remoto;

realizzazione di una nuova tubazione UNI 45 aggiuntiva in prossimità dell'area di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti sotto tettoia, con installazione di un sensore di calore per l'attivazione della bagnatura aggiuntiva in caso di segnalazione di surriscaldamento;

predisposizione una procedura operativa, da far condividere e sottoscrivere a tutti gli operatori di piazzale, con individuazione delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza incendio in aggiunta alle procedure già in essere;

per quanto riguarda l'opportunità di installare una serranda di sovrappressione sul trituratore richiesta da ARPAT, evidenzia che le misure previste dalla BAT27 sono tese a prevenire l'evento di deflagrazione, piuttosto che a contenerne gli effetti (serranda di sovrappressione), orientando la conduzione dei due trituratori, entrambi operanti a basso numero di giri, e:

divieto di triturazione di rifiuti pericolosi (e quindi anche esplosivi ed infiammabili), nel trituratore collocato nella tettoia di gestione dei rifiuti non pericolosi;

divieto di alimentare con rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità HP1, HP2 HP3 (e in particolare, quindi, gli esplosivi ed infiammabili), anche il trituratore dei pericolosi, che verrà utilizzato esclusivamente nei limiti indicati nel protocollo di miscelazione in deroga contenuto nel SIA.

In aggiunta verrà stilato un elenco di rifiuti, materiali e componenti, secondo la loro natura merceologica effettiva (e non solo secondo la classificazione formale in codici EER) da dare in uso agli operatori, che precluda la triturazione di elementi potenzialmente rischiosi. Le suddette scelte mirano a prevenire alla fonte i rischi di deflagrazione;

per quanto riguarda la componente rumore, il proponente evidenzia a livello previsionale il rispetto dei valori limiti previsti nel PCCA e del criterio differenziale, presso i ricettori;

gli impatti occupazionali e i benefici economici attesi per il territorio sono positivi, nel senso della continuità dell'attività economica in essere;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento ha ad oggetto una esistente installazione AIA per la quale sono previste modifiche gestionali ed una modifica a carattere edilizio (realizzazione di tettoia su pilastri);

il proponente ha descritto e rappresentato l'impianto in oggetto, sia in assetto attuale autorizzato che allo stato modificato, nonché i relativi impatti; dall'istruttoria svol-

ta non sono emersi elementi ostativi alla esclusione dalla procedura di VIA dell'impianto in esame;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana;

Dato atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare la seguente prescrizione:

1. ai fini del riesame della vigente AIA, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto delle indicazioni fornite da ARPAT, nel contributo istruttorio del 08.01.2021, indicato in premessa al presente atto, con riferimento agli aspetti ed alle componenti ambientali di competenza della Agenzia;

(la presente prescrizione 1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

di incrementare il riutilizzo in impianto, per usi industriali, delle AMD raccolte, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di ridurre i prelievi da pozzo;

nella gestione e nel monitoraggio dell'impianto, la adozione delle buone pratiche di cui al documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorige-

ne”, redatto dal Sistema nazionale della protezione ambientale nel 2018 (SNPA, delibera 38/2018);

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

ai fini della richiesta del titolo edilizio, per la nuova opera prevista dal progetto in esame, deve essere dato conto di quanto previsto dalla L.R. 41/2018, con riferimento alle modalità per assicurare la corretta gestione del rischio da alluvione, senza incrementare il rischio al contorno dell'intervento di progetto, con riferimento alle aree P2 di cui al PGRA; è fatto salvo quanto previsto in merito alla pericolosità idraulica dagli strumenti urbanistici comunali.

con riferimento alla installazione in esame, nel suo complesso, si ricorda quanto segue:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Cascina e della Provincia di Pisa, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

quanto previsto dal vigente PGA, come indicato dalla Autorità di Bacino, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

quanto indicato in materia antincendio dal Comando dei Vigili del Fuoco, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

ai fini della richiesta del titolo edilizio per la tettoia di previsione, quanto indicato dal Comune nel contributo istruttorio riportato in premessa la presente atto;

di aggiornare i documenti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, afferenti al sito produttivo in capo al proponente, con le nuove attività previste dal progetto in esame;

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione della nuova opera prevista e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'impianto esistente di stoccaggio e selezione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per il quale sono previste modifiche, posto nel Comune di Cascina (PI), proposto da D&D di D'Agnese Andrea & C. S.a.s. (sede legale: Via Pietro Mascagni n. 50, Comune di Ponsacco - PI; RIVA: 03984910483), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate innarrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati in calce alle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di stabilire che la nuova opera prevista dal progetto in esame deve essere realizzata entro cinque anni a far del dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA, in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5. di notificare il presente decreto al proponente D&D di D'Agnese Andrea & C. S.a.s.;

6. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 26 gennaio 2021, n. 976
certificato il 26-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006 art. 19, L.R. nr. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di adeguamento idraulico del torrente Ricortola a valle del ponte ferroviario, nel Comune di Massa; Proponente: Settore regionale Assetto Idrogeologico. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. Ambiente 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Dato atto che:

il proponente Settore regionale Assetto Idrogeologico, con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0183420 del 25/05/2020, ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di adeguamento idraulico del torrente Ricortola a valle del ponte ferroviario, nel Comune di Massa;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 03/06/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 03/06/2020;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

l'intervento in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera o) "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 comma 1 della citata legge regionale;

il Settore VIA, con pari nota del 03/06/2020 (prot. 0192863), ha chiesto il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0213342 del 18/06/2020);
- Settore regionale Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare (prot. 0251015 del 20/07/2020);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0243685 del 14/07/2020);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0251842 del 20/07/2020);
- ARPAT (prot. 0249604 del 17/07/2020);
- Comune di Massa (prot. 0258938 del 27/07/2020);
- Settore Genio Civile Toscana Nord (prot. 0212444 del 18/06/2020);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. 0245897 del 15/07/2020);
- GAIA Spa (prot. 0249594 del 17/07/2020);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 30/07/2020, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti sugli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera in fase di cantiere, alla componente fauna ed ecosistemi, alla qualità dell'acqua, agli aspetti idraulici e paesaggistici;

con nota del 18.09.2020 prot. 0317716, il proponente ha chiesto la sospensione dei termini di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 10/12/2020 ed è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

in merito alla documentazione di cui al capoverso precedente, sono stati acquisiti i contributi tecnici di:

- Comune di Massa (prot. 0448556 del 22/12/2020);

- Settore regionale Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare (prot. 0007423 del 11/01/2021);

- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0008123 del 11/01/2021);

- Gaia Spa (prot. 0008605 del 12/01/2021);

- ARPAT (prot. 0008612 del 12/01/2021);

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0011041 del 13/01/2021);

la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, pervenuti in data 25.05.2020, e dalla documentazione di integrazione e chiarimento depositata il 10.12.2020;

il proponente ha chiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

gli interventi sono localizzati interamente nel territorio del Comune di Massa;

gli interventi in progetto prevedono l'adeguamento delle sezioni di deflusso idraulico dell'alveo del torrente Ricortola attraverso l'adeguamento del ponte ferroviario della tratta La Spezia Pisa della linea Genova Livorno e la sistemazione del torrente a valle di tale ponte ferroviario fino ad oltre l'attraversamento di via Dorsale;

l'area interessata dall'intervento, ha subito nel corso degli ultimi anni, diversi eventi alluvionali ed i fiumi e torrenti insistenti sulla stessa sono stati molto spesso soggetti a rischio esondazioni, anche con tempi di ritorno ristretti. Il torrente Ricortola, infatti è costantemente monitorato e soprattutto genera nella zona industriale Industriale di Massa e in località Alteta, zone a rischio idraulico da elevato a molto elevato;

il progetto inizia a valle della via Aurelia e si estende per complessivi 860 m terminando circa 120 m dopo la fine dell'attraversamento stradale di via Dorsale e comprende anche le opere d'arte necessarie per garantire il necessario franco idraulico in corrispondenza degli attraversamenti ferroviari e stradali di via Bordigona, via di Cefalonia e via Dorsale;

il progetto prevede l'adeguamento dei ponti e la riprofilatura dell'alveo e delle sponde, con una sezione costante di 10 m. L'intervento è stato suddiviso in tre stralci funzionali:

-1° stralcio, dal ponte Aurelia fino al ponte di via Bordigona (410m. in asse al Torrente Ricortola) ed include l'attraversamento ferroviario; si prevede la regolarizzazione degli argini e l'ampliamento dell'alveo mediante la posa di palancole metalliche tipo Larssen

infisse nel terreno per tutto lo sviluppo ad eccezione dell'attraversamento ferroviario. In corrispondenza di questo saranno affiancati due scatolari in c.a. agganciati alla muratura esistente ed ancorati al terreno mediante tiranti in acciaio; l'esistente parete in c.a. sotto al ponte, sarà consolidata a tergo con berlinese di micropali collegata con trave di testa, previa demolizione di parte delle strutture preesistenti. Il fondo dell'alveo, sotto al nuovo attraversamento sarà realizzato con materasso tipo 'Reno', proseguendolo per 50 m. prima e dopo il ponte. E' prevista la demolizione di tre fabbricati posti a valle dell'attraversamento ferroviario;

- 2°-3° stralcio, dal ponte di via Bordigona incluso fino 120 m dopo il ponte di via Dorsale, per una lunghezza in asse di circa 450 m.

In corrispondenza degli attraversamenti è previsto il rivestimento del fondo dell'alveo con materassi tipo 'Reno'. Il progetto del 2° e 3° stralcio prevede l'adeguamento delle quote altimetriche delle strade interessate, via Bordigona, via Martiri di Cefalonia, via Dorsale ed i collegamenti agli accessi privati, con creazione di raccordi in terra e piccole rampe, mentre la riprofilazione dell'alveo, sarà realizzata mediante l'infissione di paratie metalliche tipo Larssen, lungo tutto il tratto ad eccezione delle opere di attraversamento dove, su entrambi i lati della sezione, è presente un rivestimento delle paratie di pali realizzato con predalles tale da garantire una larghezza dell'alveo pari a 10,00 m;

il progetto prevede inoltre la riorganizzazione delle reti di servizi essenziali interferenti col progetto, nonché il posizionamento in subalveo della fognatura per tutta la lunghezza del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

l'intervento ricade in aree tutelate dal vincolo paesaggistico e dal vincolo idrogeologico; non interessa Aree naturali protette o Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti o siti di interesse regionale; interessa aree a peri - colosità idraulica elevata e molto elevata ed a pericolosità geomorfologica media;

Dato atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo sulla documentazione inizialmente depositata dal proponente, ricorda gli strumenti di piano di competenza:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);

- Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica;

- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) ,

approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017.

In riferimento al PGRA il tratto di intervento appare caratterizzato da criticità idrauliche associate a scenari di alluvione poco frequenti e a scenari di alluvioni frequenti; le aree adiacenti a tale tratto sono pertanto cartografate in parte come aree a pericolosità da alluvione media (P2) e in parte come aree a pericolosità da alluvione elevata (P3). Tali aree sono rispettivamente soggette agli articoli 7 e 9 della Disciplina di Piano, che prevedono che l'Autorità di Bacino si esprima in merito alla compatibilità degli interventi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA per gli "interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini" (art. 7 e 9 comma 2 letterab).

L'AdB conferma quanto già espresso del 27/09/2019 e riscontra che per le analisi idrauliche redatte a supporto della progettazione sono coerenti con quanto contenuto nella mappa di pericolosità da alluvione fluviale del vigente PGRA ed evidenzia che le tempistiche di realizzazione del progetto complessivo dovranno essere valutate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento del tratto di valle (A11-foce), tratto sul quale il quadro conoscitivo ad oggi noto indica ancora la presenza di criticità importanti a carico di zone urbanizzate.

L'AdB osserva che la soluzione progettuale scelta prevede di realizzare praticamente sull'intero tratto di intervento una sezione rettangolare confinata da palancole su entrambe le sponde; in merito a tale scelta, a titolo di contributo, si invita a valutare la praticabilità di soluzioni progettuali di pari efficacia idraulica ma di minore impatto sul corso d'acqua (ad es. sezioni trapezie in terra) almeno nel tratto compreso tra l'Aurelia e il ponte ferroviario, dove i margini ricorrere a tali soluzioni sembrerebbero esistere.

In riferimento al PAI, segnala la presenza, a valle di via Dorsale, esternamente al torrente Ricortola sia in sponda sinistra che in sponda destra, di aree a pericolosità geomorfologica elevata PFE, soggette pertanto all'art. 14 delle Norme di Piano;

In riferimento al PGA, l'AdB segnala che il torrente Ricortola non è un corpo idrico classificato ai sensi di tale Piano. I corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

- Corpo idrico superficiale "Costa della Versilia" classificato in stato ecologico sufficiente ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato ecologico e chimico al 2021.

- Corpo idrico sotterraneo della "Versilia e Riviera Apuana" classificato in stato quantitativo non buono ed in stato chimico scarso con obiettivo del raggiungimento del buono stato quantitativo e chimico al 2027;

il Comune di Massa, nel proprio contributo conclusivo sulla documentazione integrativa depositata dal proponente, conferma il precedente contributo favorevole;

ARPAT nei propri contributi sulla documentazione complessivamente depositata dal proponente prende in esame le matrici ambientali di propria competenza (atmosfera, scarichi, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo) e, tenuto conto del livello preliminare della progettazione e considerando che gli impatti previsti sono comunque di carattere transitorio e reversibile in quanto legati ai lavori di costruzione e cantierizzazione, ritiene la documentazione presentata sufficiente esprimendo posizione favorevole con prescrizioni;

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest nel proprio contributo del 15/07/2020, segnala che non si rilevano impatti ambientali significativi tali da determinare ripercussioni per la salute pubblica per i quali il progetto sia da assoggettare a VIA;

la Società Gaia Spa nel proprio contributo sulla documentazione iniziale esprime posizione favorevole alla realizzazione dell'opera e per quanto riguarda la necessità di eventuali spostamenti sotto-servizi (interferenze) ribadisce quanto già riportato nel "verbale d'incontro" del 24/10/2019 agli atti del proponente;

il Settore Genio Civile Toscana Nord, nel proprio contributo sulla documentazione inizialmente depositata dal proponente, valutato l'intervento sia per quanto riguarda gli attraversamenti stradali e ferroviari, sia per le reti di servizi essenziali, esprime posizione favorevole e ricorda la presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali lungo il Torrente Ricortola, ai sensi del regolamento 60/R/2016;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel proprio contributo conclusivo evidenzia che il proponente nelle integrazioni depositate ha ottemperato alle richieste del Settore e per tali motivazioni conclude esprimendo posizione positiva di esclusione dal procedimento di VIA con prescrizioni;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel proprio contributo conclusivo conferma e integra quanto espresso nel precedente contributo favorevole, con alcune indicazioni e raccomandazioni;

il Settore Attività Faunistico-Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in Mare, nel proprio contributo conclusivo conferma il contributo favorevole alla realizzazione dell'opera già trasmesso sulla documentazione iniziale subordinato, e suggerisce alcune prescrizioni;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

la zona è caratterizzata da una pianura urbanizzata, tra la fascia costiera e zona collinare pedemontana, solcata dal reticolo di corsi d'acqua a carattere torrentizio e canali con una struttura a pettine, memoria di azioni di bonifica di un territorio divenuto agricolo prima e successivamente trasformato in area di espansione urbana;

il progetto non è interessato da Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.

Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015 (PIT-PPR), il progetto ricade nell'ambito di paesaggio di cui alla Scheda n.02 – Versilia e Costa Apuana del PIT-PPR. Per la natura del progetto, volto alla messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua, in rapporto con le criticità definite nella scheda d'ambito citata, il progetto non risulta in contrasto con il PIT-PPR.;

per quanto riguarda l'Integrazione al P.I.T. con valore di Piano Paesaggistico l'area interessata dal progetto, riportata nella Carta della Rete Ecologica Regionale (elaborazione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi"), ricade in un contesto urbanizzato e va ad interessare il corridoio fluviale rappresentato dal torrente Ricortola;

l'area di intervento non è ubicata né all'interno né in adiacenza a siti della Natura 2000. L'area territoriale in oggetto ricade in area contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane, ma essendo l'interferenza con il Parco soltanto indiretta, considerando la sensibile distanza delle aree d'intervento dal limite perimetrale dello stesso, nonché per la tipologia delle opere in progetto e le peculiarità a carattere locale degli interventi previsti, l'impatto sulle diverse componenti biotiche dell'area Parco risulta contenuto e poco significativo;

l'area interessata nel complesso non presenta elementi di particolare criticità e/o valenza naturalistico-ambientale ed inoltre risultano improbabili eventuali interferenze con specie faunistiche ed essenze floreali di particolare pregio, visto che:

la localizzazione delle aree d'intervento risulta in ambiente urbano e in prossimità delle infrastrutture di trasporto esistenti;

le opere di sistemazione idraulica riguardano un tratto del T. Ricortola che, pur rappresentando un corridoio fluviale di connessione ecologica, è caratterizzato da uno scarso grado di naturalità

Viceversa le opere interferiscono positivamente sul territorio migliorando la capacità di convogliamento della corrente fluviale in un ampio tratto di territorio urbanizzato e non rappresentano uno sbarramento al corridoio di connessione rappresentato dal T. Ricortola;

il Torrente Ricortola fa parte dei corsi d'acqua interessati alla pesca nelle acque interne della Regione Toscana, in quanto elencato nell'allegato "A" al Decreto della Regione Toscana n. 6304 del 21 dicembre 2006 avente per oggetto "L.R. 7/2005: Approvazione elenco acque interne di interesse per la pesca.", pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Toscana n. 4 del 24.1.2007;

in merito alle interferenze del progetto con le opere a rete si evidenzia che:

nel tratto superiore del torrente Ricortola (Stralcio 1) e cioè dalla strada statale SS1 denominata Aurelia fino all'incrocio con via Bordigona e via dell'Industria, all'interno dell'alveo è presente una condotta fognaria DN400 in PVC di proprietà comunale e gestita dalla Società GAIA Spa. Per quanto riguarda tale condotta si segnala la possibilità di spostare tale condotta (dall'alveo) scegliendo un percorso alternativo;

nel tratto inferiore (stralci 2 e3) risultano infine ulteriori interferenze con la rete di gasdotti di Snam Rete Gas Spa e di linee MT e BT di proprietà Enel Distribuzione, nonché dell'acquedotto comunale;

Considerato inoltre che il progetto riveste fondamentale importanza al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio urbanizzato del Comune di Massa e quindi di tutelare l'incolumità della popolazione e prevenire danni ai beni;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il Capitolato speciale di appalto deve contenere tutte le azioni mitigatrici ed i dettagli operativi già previsti nella documentazione agli atti del presente procedimento nonché quanto di seguito riportato:

a) per le emissioni in atmosfera: i punti di misura effettuati con mezzo mobile dovranno essere chiaramente individuati in autorizzazione; per quanto concerne le polveri non risulta chiaro quale valore, o quale gruppo di valori, di PM10 o PM2,5 faccia scattare l'attivazione delle misure di mitigazione aggiuntive (deve essere dichiarato esplicitamente il valore X della media oraria/trioraria/giornaliera che comporta l'attivazione delle misure di mitigazione aggiuntive per ciascun parametro monitorato);

b) si chiede di sostituire il lavaggio gomme con una pulizia della strada uscente dal cantiere, più volte al giorno, con motospazzatrice;

c) per la componente acque superficiali si prescrivere un campionamento a valle di ogni cantiere alla fine dei lavori (entro una settimana) per verificare la presenza di inquinanti quali metalli e idrocarburi;

d) per la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti soggetti a bonifica, si deve far riferimento al Titolo V del DPR 120/2017;

e) i cantieri dovranno o rispettare i limiti acustici vigenti sul territorio comunale ovvero ottenere dal Comune la deroga temporanea ai limiti acustici vigenti per la durata delle operazioni rumorose;

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

si raccomanda di ampliare la vegetazione di tipo perifluviale (essenze autoctone) in zone che attualmente ne sono prive o che presentano solo vegetazione infestante;

di adottare le buone pratiche di cui alle Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia;

di adottare misure finalizzate a limitare le interferenze con la falda idrica durante le operazioni di palificazione;

di presentare al settore regionale competente in materia di fauna ittica, un approfondimento ittiologico della qualità e quantità della biomassa ittica presente, al fine di consentire la migliore gestione dei cantieri e della fase successiva alla conclusione dei lavori;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

come segnalato dal Comune di Massa: in caso di sversamenti accidentali siano previste, per poi essere adottate, procedure di contenimento e rimozione di eventuali sversamenti all'interno del corso d'acqua; siano adottate tutte le misure necessarie a limitare il disturbo delle residenze più vicine, anche evitando la sovrapposizione delle attività rumorose;

per tutte le occupazioni del demanio idrico con attraversamenti e/o sottoservizi, nonché per recapiti di acque deve essere presentata al Settore Genio Civile Toscana Nord, apposita istanza di concessione, ai sensi del Regolamento 60/R/2016 utilizzando la modulistica all'uopo predisposta scaricabile dal sito internet della Regione Toscana;

in riferimento alla tutela della natura:

in fase di realizzazione dei lavori dovranno essere rispettate le indicazioni previste nella Delibera della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";

i mezzi meccanici che eventualmente dovessero venire in contatto con le acque pubbliche dovranno lavorare all'asciutto onde evitare l'eccessivo intorbidimento delle acque defluenti e sofferenza da parte delle specie ittiche presenti; si deve quindi procedere, nel caso, alla messa in asciutto, attraverso la realizzazione di arginature provvisorie che isolino dal deflusso idrico la parte di sponda interessata dai lavori e banchine che consentano il transito e lo spostamento dei mezzi meccanici, evitando per quanto possibile l'ingresso degli stessi nell'alveo bagnato. Dette strutture devono essere costruite e/o rimosse al di fuori del periodo maggio- giugno, al fine di limitare il disturbo e/o il danneggiamento diretto della fauna ittica durante il periodo della riproduzione. Per quanto riguarda i lavori in cui sarà necessario operare contemporaneamente su tutta la sezione dell'alveo, deve essere circoscritta tutta la sezione interessata con argini provvisori, mantenendo il deflusso idrico mediante un by-pass; questo punto è già stato recepito dal proponente nelle integrazioni presentate;

l'eventuale messa in asciutto dei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori deve avvenire al di fuori del periodo maggio-giugno tramite laminazione lenta e progressiva in modo da evitare l'intrappolamento della fauna ittica e consentirne lo spontaneo allontanamento. Se durante la fase di prosciugamento ed in ogni altra fase di lavorazione la fauna ittica presente si dovesse trovare in difficoltà, il committente dei lavori deve procedere al recupero e traslocazione in vivo in altra porzione del torrente con presenza costante di acqua o in altro bacino idoneo. Le suddette operazioni dovranno essere affidate a soggetti dotati di capacità e dotazioni strumentali adeguate alla tipologia di intervento. Il bacino di destinazione della fauna ittica deve essere individuato in accordo con il Settore competente della Regione Toscana;

le tipologie costruttive e tecniche di realizzazione dei lavori devono essere conformi alle direttive di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019; compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere previste tecniche progettuali di ingegneria naturalistica per la successiva risistemazione a verde delle aree di intervento conessenze in grado di fornire un adeguato ombreggiamento dell'alveo;

eventuali realizzazioni di dislivelli del fondale non dovranno costituire ostacolo allo spostamento della fauna ittica; in tale eventualità devono essere previste delle opere che consentano la risalita dei pesci, quali rampe in pietrame di pendenza max 7%, secondo le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per la progettazione, valutazione tecnica e pianificazione di passaggi artificiali per pesci" (Università di Firenze, 2009);

gli interventi sono soggetti al pagamento degli obblighi ittogenici di cui all'art. 14 della L.R. 7/2005, secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019;

provvedere al recupero della fauna ittica, nel caso che le lavorazioni comportino la necessità di deviare il corso d'acqua;

la necessità della risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, sentiti gli Enti gestori, con particolare riferimento alle infrastrutture del servizio idrico integrato, alle reti elettrica e del gas;

le lavorazioni previste in fase di cantiere devono rispettare i valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune di Massa una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opera di misure di mitigazione;

quanto previsto dal vigente Piano regionale della qualità dell'aria, con riferimento alla mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri (D.C.R. 72/2018, allegato 2, paragrafo 6);

in applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, il proponente deve individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere nonché la relativa area di deposito temporaneo e, all'interno di dette aree, i rifiuti devono essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati in contenitori idonei atti ad evitare impatti sulle matrici ambientali. Si ricorda inoltre che costituiscono rifiuto tutti i materiali di demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere e del lavaggio ruote;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, devono essere presi in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. Devono essere adottate misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le indicazioni e le raccomandazioni espresse dalla competente Autorità di bacino, come riportate in premessa al presente atto;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica o messa in

sicurezza ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

al termine dei lavori tutta l'area di intervento deve essere ripristinata e devono essere allontanati e rimossi i rifiuti e qualsiasi macchinario o attrezzatura o installazione utilizzati;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione; deve essere evitato l'imbrattamento della sede stradale della viabilità pubblica ad opera dei pneumatici dei mezzi in uscita dai cantieri;

le misure di tutela delle acque e dei corsi d'acqua, durante la realizzazione degli interventi a carattere idraulico, previste dalla deliberazione g.r. n.1315 del 28.10.2019;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di adeguamento idraulico del torrente Ricortola a valle del ponte ferroviario, nel Comune di Massa, proposto dal Settore regionale Assetto Idrogeologico, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di stabilire che le opere previste dal progetto in

esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5. di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Assetto Idrogeologico;

6. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 27 gennaio 2021, n. 1076
certificato il 28-01-2021

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, presso l'impianto di lavorazione inerti di cava in loc. Sant'Angelo Scalo, nel Comune di Montalcino (SI). Proponente: Inerti Val d'Orcia S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visti gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ed il D.M. 05/02/1998, in merito alle procedure autorizzative semplificate degli impianti di gestione rifiuti;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche (PRB), approvato con D.C.R. n. 94/2014;

Visti l'art.103 comma 1 del D.L. 18/2020 e l'art. 37 del D.L. 23/2020, in materia di differimento dei termini dei procedimenti amministrativi durante l'emergenza epidemiologica coronavirus;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Premesso che:

il proponente Inerti Val d'Orcia S.r.l. (sede legale: loc. Perazzeta, Comune di Scansano - GR; P.IVA: 02236630519), con istanza depositata in data 27/04/2020, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi presso il sito produttivo esistente di lavorazione inerti di Sant'Angelo Scalo, nel comune di Montalcino (SI), trasmettendo i relativi elaborati;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 29/04/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 29/04/2020;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, nella misura di € 500,00 come da nota di accertamento n. 20191 del 17/08/2020;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica

di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifici le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il procedimento è relativo ad un nuovo impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, presso l'impianto esistente di lavorazione inerti di cava di Sant'Angelo Scalo, nel Comune di Montalcino, per una quantità trattata annua di 35.000 t ed una quantità massima di stoccaggio di 650 t;

lo stabilimento esistente di lavorazione inerti di cava è autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 (Decreto n. 5122 del 30/06/2016 della Regione Toscana);

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 29/04/2020, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Autorità di Bacino Distretto Settentrionale, Azienda USL Toscana sud est, Settore Genio Civile Toscana sud, Settore Autorizzazioni ambientali, Settore autorizzazioni rifiuti e bonifiche, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Servizi Pubblici locali energia e inquinamenti, Settore Tutela della natura e del mare;

in data 11/05/2020 il Proponente in risposta alla richiesta del Settore VIA, ha trasmesso alcuni chiarimenti in merito alla procedura autorizzativa prevista in esito al procedimento della procedura di Verifica; la proposta in progetto comporta la necessità di modifica sostanziale dell'AUA vigente;

con note del 07/07/2020 e del 10/07/2020 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- piano di monitoraggio delle acque sotterranee in relazione alle ulteriori attività sui rifiuti;
- approfondimenti in merito alla gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- chiarimenti e approfondimenti relativi agli aspetti emissivi dei nuovi processi lavorativi proposti;
- approfondimenti sulle modalità di abbattimento delle sostanze inquinanti in atmosfera;
- approfondimenti in merito agli impatti sulla componente rumore;

in data 19/08/2020, il Settore VIA ha concesso una sospensione di 90 giorni del termine per la trasmissione delle integrazioni e dei chiarimenti, come richiesto dal proponente in data 18/07/2020;

il proponente, in data 18/11/2020, ha depositato al protocollo regionale la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

ARPAT, Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti, Settore Genio Civile Toscana sud, Settore Servizi Pubblici locali energia e inquinamenti, Settore Tutela della natura e del mare;

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 27/04/2020, dalla precisazione dell'11.5.2020 e dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 18/11/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente nonché in relazione alla istruttoria condotta dal settore scrivente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'istanza è relativa ad un progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi che verrà collocato all'interno di un'area di lavorazione di inerti di cava esistente;

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

la piattaforma sarà realizzata all'interno di un'area di lavorazione inerti di cava molto più ampia già a destinazione produttiva industriale, in cui sono presenti anche impianti di lavorazione e betonaggio del calcestruzzo. L'obiettivo del gestore dell'impianto è quello di creare una nuova piattaforma di raccolta, selezione e riciclo di rifiuti inerti non pericolosi, considerata la richiesta da parte delle imprese edili locali di uno sbocco per i rifiuti provenienti da demolizioni in cantieri edili e considerato che il Comune di Montalcino ne è attualmente sprovvisto;

il nuovo impianto si colloca all'interno di un'area classificata a pericolosità da alluvione P3 (elevata) di cui al PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale) e rischio idraulico R2 (medio);

il progetto prevede che la prevista piattaforma per il recupero dei rifiuti sia realizzata ad una quota superiore a quella del livello di piena duecentennale, così da assicurare la totale assenza di rischio in relazione a tali eventi. Il livello idraulico duecentennale massimo nell'area in cui sarà realizzata la piattaforma è pari a 102.33 m s.l.m., pertanto al fine di garantire un adeguato

franco di sicurezza (0.30 cm), il piano della piattaforma avrà una quota pari a 102.63 m s.l.m.;

L'area in cui sorgerà l'impianto sarà caratterizzata da superficie pavimentata in calcestruzzo e con basamento realizzato in stabilizzato di spessore di 60 cm, per un totale di 1420 mq. L'area sarà delimitata da new jersey in calcestruzzo su massiciata dello spessore di 0.30m con rete di recinzione per un'area massima di 47.30 m x 30.00 m. L'area di conferimento (100 mq), dove avvengono le prime operazioni di cernita del rifiuto con separazione manuale di plastica, ferro, carta e legno (da stoccare negli appositi cassonetti per poi conferire in discarica), sarà pavimentata in calcestruzzo;

le operazioni di recupero svolte nell'impianto risultano essere R5 e R13, su rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, aventi codice CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 e su terre e rocce da scavo codice CER170504;

per regimare le acque meteoriche dell'area di conferimento in cemento e di quella pavimentata in stabilizzato, è previsto che i piazzali siano realizzati con una adeguata pendenza, in grado di far scolare le acque nelle canalette perimetrali. Tali canalette scaricheranno nell'impianto di trattamento delle AMD, per poi essere riutilizzate all'interno dell'impianto per la bagnatura di abbattimento polveri;

all'interno della piattaforma di recupero saranno realizzate opere edilizie di modesta entità collegate all'attività di trattamento dei rifiuti: area di conferimento pavimentata in cls, cisterna interrata con disoleatore, moduli prefabbricati per eseguire il confinamento delle aree e recinzione dell'impianto. L'ufficio, la pesa, i servizi igienici, lo spogliatoio degli addetti e la mensa saranno quelli già esistenti per l'impianto principale di lavorazione inerti. Inoltre, è previsto un unico accesso all'impianto di gestione rifiuti all'interno dell'area di lavorazione inerti di cava da cui sarà separato attraverso una recinzione su moduli prefabbricati;

è prevista l'esecuzione di modeste opere in scavo per lo scotico del materiale superficiale in un'area attualmente destinata a stoccaggio di materiale inerte di cava; per l'impianto di depurazione acque sono previsti scavi di circa 10 mc. In totale viene stimata quindi una produzione massima di terre da scavo di poco superiore a 360 mc;

in qualsiasi momento, l'impianto potrà essere rimosso e potrà essere ripristinato lo stato dei luoghi tramite rimozione dei rifiuti, delle materie recuperate, delle materie vergini, delle strutture mobili (prefabbricati), degli impianti (mulino mobile) e del basamento (asportazione della soletta in cls e ripristino del piazzale in stabilizzato;

l'impianto previsto è organizzato come segue:

area di conferimento: area interna alla recinzione e prospiciente l'ingresso principale con superficie pari a 100 mq, dove sono condotte le operazioni di scarico

dei rifiuti da mettere in riserva; le operazioni di scarico dai veicoli sono condotte tramite scarico diretto dal cassone nell'area pavimentata in calcestruzzo dove sarà eseguita la prima cernita manuale per eliminare i residui di materiali plastici, ferrosi e legname. Questi materiali saranno stoccati in appositi cassoni per poi essere smaltiti in impianti autorizzati. L'area dell'ingresso è impiegata solo per le operazioni di movimentazione;

area di messa in riserva e di recupero: area interna alla recinzione e prospiciente l'area di conferimento con superficie pari a circa 300 mq, dove sono condotte le operazioni di messa in riserva [R13] in cumuli separati per tipologia; su un'area di circa 85 mq sarà situato l'impianto di frantumazione ed il gruppo vagliante per le operazioni di recupero [R5]; le operazioni di movimentazione e di carico dei rifiuti sono condotte mediante l'impiego di pale meccaniche;

area stoccaggio materia prima secondaria recuperata: area interna alla recinzione prospiciente l'area di recupero avente un'estensione pari a circa 200 mq. Anch'essa su una pavimentazione in stabilizzato compattato di spessore minimo 60 cm. Una volta eseguiti i test di cessione e le analisi chimiche, il materiale recuperato sarà stoccati in cumuli nell'impianto di lavorazioni inerti pronto per la commercializzazione;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

l'area dell'impianto ricade in parte all'interno del vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma del D.Lgs. 42/2004, lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;

rispetto al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), l'area interessata dall'impianto esistente ricade nell'ambito n. 17 Val d'Orcia e Val d'Asso. La Carta della Rete Ecologica, include tutta l'area occupata dal sito produttivo esistente (e quindi anche l'impianto in progetto) nelle zone urbane, mentre i terreni agricoli circostanti sono classificati nella "matrice agricola intensiva" e il fiume Orcia come "corridoio ripariale" e "corridoio fluviale";

negli strumenti urbanistici comunali l'area in cui è prevista la collocazione dell'impianto in progetto è posta in zona già a destinazione produttiva e industriale, D8 – Zona per impianti delle lavorazioni e betonaggio del calcestruzzo;

l'area industriale esistente entro cui va a collocarsi l'impianto in progetto, ricade all'interno del Sito UNESCO denominato "Val d'Orcia";

in riferimento al PGRA l'area in cui si va ad inserire il nuovo impianto è classificata come P3 (aree a pericolosità da alluvione elevata), sottoposta all'art. 7 della normativa di Piano;

in riferimento al PAI (piano assetto idrogeologico), le aree interessate dall'intervento risultano classificate come PFE (pericolosità elevata) e sottoposte alla disciplina dell'art. 14 delle Norme di PAI;

in riferimento al PRB le operazioni di recupero di rifiuti speciali inerti che si intende andare a svolgere presso l'impianto in esame non presentano elementi di contrasto ai principi generali in quanto l'obiettivo del PRB è quello di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

In riferimento ai criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'allegato 4 del PRB, paragrafo 3.2 ("Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata"), viene rilevata la presenza di un criterio escludente, conseguente alla classificazione idraulica dell'area: "Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 25".

Con riferimento al suddetto criterio escludente, il PRB dispone quanto segue: "Tali criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero e/o autosmaltimento in procedura semplificata da realizzare in aree industriali esistenti e per rinnovo dell'autorizzazione stessa in impianti ove sia già stata rilasciata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti".

Il previsto impianto di recupero rifiuti si colloca completamente all'interno di una esistente area produttiva. Rispetto al criterio escludente il proponente ha presentato uno studio idraulico finalizzato a dimostrare la sicurezza per tempi di ritorno duecentennali dell'area, e il non aggravio della pericolosità idraulica al contorno, e quindi la fattibilità ai sensi della L.R. 41/2018 e del regolamento di cui al D.P.G.R. n.5/R del 2020;

Sono presenti tre criteri penalizzanti costituiti da:

presenza di Siti UNESCO e relative buffer zone", in quanto l'area ricade all'interno del sito UNESCO denominato "Val D'Orcia";

inclusione dell'area all'interno di Aree sensibili di cui all'art. 91 del D.Lgs. 152/2006;

classificazione idraulica dell'area riconducibile a "Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)".

Con riferimento ai suddetti criteri penalizzati, il proponente nella documentazione agli atti, nonché l'istruttoria svolta, hanno preso in esame, oltre agli aspetti idraulici, la corretta regimazione e trattamento delle AMD, ai fini della tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee nonché gli aspetti di corretto inserimento paesaggistico dell'impianto di recupero rifiuti, il quale si colloca completamente all'interno di una esistente area produttiva;

l'impianto previsto non ricade in Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC (siti proposti), sir (siti di interesse regionale); è collocato in prossimità, ma all'esterno, del sito sir "Basso corso del Fiume Orcia, di cui alla l.r. 30/2015;

il proponente, oltre agli aspetti programmatici ed al regime vincolistico, ha preso in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi, l'organizzazione delle aree produttive ed il traffico indotto;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area interessata, individua gli impatti dovuti all'esercizio dell'impianto in esame e le pertinenti misure di mitigazione;

componente atmosfera - le emissioni in atmosfera diffuse per questo tipo di impianto sono riferibili alla frantumazione e la vagliatura dei materiali, al passaggio di mezzi, alla movimentazione dei materiali nella fase di stoccaggio e di lavorazione e l'esposizione ai venti dei cumuli di stoccaggio. La recinzione perimetrale dell'area sarà a maglia fine "antispolvero", l'impianto esistente è già dotato di nebulizzatori e ne verranno installati ulteriori presso la nuova area di recupero rifiuti, i cumuli di materiali avranno un'altezza massima di 3 m e saranno coperti durante lo stoccaggio. La valutazione previsionale delle polveri diffuse, è stata redatta secondo quanto previsto nell'Allegato 2, paragrafo 6, al PRQA (piano regionale della qualità dell'aria) per le attività polverulente; è stato preso in esame il cumulo con il contributo connesso all'esercizio del sito produttivo allo stato attuale; è stato considerato il recettore più esposto, corrispondente ad una civile abitazione distante in linea d'aria circa 460 m dall'impianto di progetto, in direzione Nord. Le emissioni orarie ottenute sono risultate compatibili con un quadro di impatto non significativo sull'atmosfera circostante se applicati i sistemi di abbattimento proposti;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo - sotto il profilo idrografico l'area in esame è interessata da piccoli corsi d'acqua che drenano le acque di scorrimento superficiale convogliandole nel corso d'acqua principale del fondovalle, il Fiume Orcia.

Dal punto di vista idrogeologico i terreni sono riferibili nei primi 15-20 metri a sedimenti alluvionali, caratterizzati da permeabilità medio-alta per porosità, in relazione alla presenza di livelli a granulometria più grossolana, con falde generalmente dotate di produttività medio-alta.

La natura e la conformazione geologica del sito, costituito da un'alternanza di sabbie limose ed argillose con livelli di ghiaia, caratterizzati da una permeabilità primaria variabile da medio-bassa (limo-argillosa) e medio-alta (ghiaie in matrice sabbiosa), conferiscono all'area in esame un grado di vulnerabilità medio-alta all'inquinamento.

A tale proposito, l'area dell'impianto sarà dotata

esternamente di canaletta perimetrale impermeabilizzata per la gestione delle acque meteoriche dilavanti; inoltre la piattaforma in stabilizzato, costituito da inerti di cava dello spessore di 0.60 m, avrà una pendenza del 2% per garantire il recupero delle acque meteoriche dilavanti e sarà realizzata al di sopra di un telo di materiale impermeabile.

Per il trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD), il progetto prevede un impianto costituito da un pozzetto scolmatore per separazione delle AMPP (acque di prima pioggia), un sistema di accumulo con valvola di chiusura automatica e pompa temporizzata, un sistema di decantazione e disoleatura. Le acque decantate confluiranno in due cisterne di capienza non precisata, al fine di consentire l'utilizzo delle acque stesse per le operazioni di umidificazione previste per mitigare la diffusione di polveri.

L'area d'intervento non risulta interessata dalla presenza di aree di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile, né ricade all'interno di aree di concessione per acque termali o minerali o nelle relative zone di protezione ambientale;

componente rifiuti - l'attività di recupero riguarderà unicamente i rifiuti inerti con codici CER individuati al punto 7.1 del sub-allegato 1 all'allegato 1 del DM 5/2/1998, che saranno gestiti in modo unitario anche ai fini della messa in riserva, prevista in cumulo unico del volume massimo di 500 mc (650 t) e altezza limitata a 3 m. L'area di conferimento di 10 m x 10 m, sarà pavimentata con basamento in calcestruzzo armato con spessore di 0.20 m, dotato di pendenza 2% per favorire il deflusso delle AMD nelle canalette di raccolta perimetrali e dotata di irrigatori a pioggia con acqua nebulizzata per abbattimento polveri. I rifiuti scaricati saranno immediatamente sottoposti a cernita per separare le frazioni indesiderabili, che saranno poste in cassoni a tenuta dedicati al deposito temporaneo delle frazioni separate omogenee prima del conferimento. Dopo la cernita il rifiuto inerte sarà quindi caricato con pala meccanica e trasferito al frantumatore per la lavorazione.

L'area di messa in riserva sarà di 500 mq, idonea ad uno stoccaggio massimo istantaneo di 500 mc considerando un cumulo unico di 3,00 m di altezza. Verrà inoltre realizzata una copertura (mobile) con teli impermeabili in LDPE ad alta resistenza e antistrappo zavorrati della superficie dedicata all'accumulo del rifiuto e quindi dell'area della messa in riserva.

L'area di recupero occuperà un'area complessiva di circa 600 mq di cui circa 85 mq dedicati al posizionamento dell'impianto di frantumazione mobile con gruppo vagliante per le operazioni di recupero (R5). L'area di deposito dei prodotti (MPS) sarà ubicata invece all'esterno della superficie riservata all'impianto stesso.

Sui materiali prodotti verranno eseguite prove per accertarne la conformità, riferendosi ad una gestione per lotti di produzione di dimensione massima di 3.000 mc.

Per valutarne la compatibilità sotto l'aspetto ambientale i materiali saranno sottoposti al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998 per accertarne il rispetto dei limiti sull'eluato;

componente rumore - la valutazione previsionale di impatto acustico prende in considerazione l'impatto complessivo generato dall'impianto lavorazione inerti esistente e dall'impianto recupero rifiuti inerti in progetto, considerando n.5 recettori sensibili al contorno.

Le verifiche effettuate, hanno evidenziato, a livello previsionale ed in assenza di mitigazioni, che l'impianto in progetto non consente il rispetto dei limiti normativi presso i ricettori ubicati sul lato nord; vengono pertanto individuati interventi di mitigazione consistenti in una schermatura sulla congiungente l'impianto di frantumazione con i suddetti ricettori, al limite dell'area in progetto. Saranno successivamente effettuate misurazioni con funzionamento a regime, finalizzate a confermare o modificare le conclusioni della proposta progettuale;

componente flora fauna ecosistemi - l'impianto in esame si colloca in un'area a confine con il Sito di Interesse Regionale (sir) "Basso corso del fiume Orcia"; lo studio d'incidenza redatto dal proponente ha analizzato i potenziali effetti sul sir derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto, rispetto alle criticità, agli obiettivi e alle misure di conservazione del sito definite dalla D.G.R. 644/2004.

L'attività antropica già presente nell'area ha fatto sì che eventuali specie protette si sono adattate alla presenza dell'uomo, considerando anche l'esistenza della viabilità, della ferrovia, del nucleo urbano di Sant'Angelo Scalo e dell'impianto sportivo presenti in prossimità dell'area.

Per le caratteristiche costruttive e le fasi di lavorazione previste, il progetto non interesserà la vegetazione ripariale presente a sud e all'esterno dell'area di lavorazione esistente né l'habitat delle specie protette e delle altre specie animali presenti;

per quanto riguarda gli habitat riportati nella scheda del Sir contenuta nella D.G.R. 644/2004, lo studio evidenzia che gli habitat prativi 6210* e 6220* non sono stati individuati nell'area in studio poiché antropizzata, né nelle vicinanze; analogamente evidenzia che l'habitat forestale ripario 92A0 non è stato individuato nell'area in studio e anche se presente nel fiume Orcia a sud dell'area di progetto, questo non interesserà in alcun modo l'ambiente fluviale e la vegetazione ripariale presente a sud dell'area.

L'esito dello studio d'incidenza esclude che la costruzione dell'impianto di recupero inerti in progetto possa creare interferenze significative con le emergenze del sito sir "Basso corso del fiume Orcia";

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato inoltre atto che, con riferimento ai contributi istruttori pervenuti agli atti:

ARPAT, nei contributi pervenuti il 27/05/2020 ed il 18/12/2020, riporta alcune valutazioni di merito rispetto alla compatibilità dell'intervento proposto, e propone, per gli aspetti di competenza, di non assoggettare il progetto a procedura di VIA; ritiene tuttavia necessario indicare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti, suddivise per argomento, da recepire nel titolo autorizzativo;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo del 16/06/2020, prende in esame gli strumenti di piano di competenza (PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Arno; Piano di Bacino – Stralcio Rischio Idraulico, PGRA – Piano di gestione del rischio alluvioni).

Rileva che “nel vigente PGRA l'area in cui si va ad inserire il nuovo impianto è classificata come P3 (aree a pericolosità da alluvione elevata) sottoposta all'art. 7 della normativa di Piano. In tali aree l'autorità di Bacino si esprime in specifici casi. La fattispecie in questione non prevede l'espressione di parere”.

In riferimento al PAI, riferisce che “le aree interessate dall'intervento risultano classificate come PFE (pericolosità P3) e sottoposte alla disciplina dell'art. 14 delle Norme di PAI. Per la fattispecie in esame non è richiesto il parere di questa Autorità di Bacino (le opere previste non costituiscono volumi edilizi)”.

Ricorda infine le indicazioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), in merito alla tutela delle acque, ovvero che “dovrà essere garantito che l'attuazione degli interventi non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, anche in fase di cantiere, verificando che gli stessi non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

L'azienda USL Toscana sud est, nel proprio contributo del 26/05/2020, esprime, relativamente agli aspetti igienico sanitari di competenza, un giudizio sintetico favorevole sul procedimento proposto, dando le seguenti indicazioni:

“gli eventuali effetti ambientali siano conosciuti, valutati in modo esaustivo, compreso l'individuazione di eventuali specifiche misure di mitigazione;

siano adottati tutti gli accorgimenti strutturali, tecnologici ed organizzativi finalizzati ad impedire o ridurre a livelli accettabili eventuali molestie e/o inconvenienti per l'igiene degli abitati;

sia valutata la componente ambientale aria, in conseguenza alla tipologia di lavorazione; sia valutata la componente ambientale rumore, comprensiva delle eventuali forme di mitigazione da adottare”;

il Settore Autorizzazioni Ambientali nel proprio

contributo del 12/06/2020, prende atto che il procedimento in oggetto è stato attivato al fine ultimo dello svolgimento presso lo stabilimento in oggetto dell'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, da ricomprendersi nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 e che pertanto a seguito degli esiti del presente procedimento di VIA dovrà essere richiesta, la modifica sostanziale dell'AUA di cui al decreto n. 5122 del 30/06/2016 della Regione Toscana relativa all'impianto esistente;

il Settore Bonifiche ed autorizzazione rifiuti nei propri contributi del 15/06/2020 e del 17/12/2020 dopo aver richiesto documentazione integrativa e a chiarimento (in merito alle emissioni in atmosfera, gestione acque meteoriche e operazioni di gestione dei rifiuti), esaminata la stessa, ha comunicato che la Ditta fa “esplicito riferimento ad autorizzazione di gestione rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152 Aprile 2006 e s.m.i. e non di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del suddetto D.Lgs; pertanto si ritiene che la Ditta dovrà attivare un'istanza di AUA, ai sensi del D.P.R. 59/2013 per il quale la competenza non risulta di questo ufficio bensì dell'ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ambientali”;

il Genio Civile Toscana Sud, nei propri contributi del 14/05/2020 e del 18/12/2020, ha comunicato nulla osta in merito alla realizzazione del nuovo impianto, dato che lo stesso ricade all'interno del perimetro già concesso con Decreto n. 4946 del 04/04/2019, per l'utilizzazione dell'area del demanio idrico lungo il fiume Orcia, per l'attività di lavorazione inerti, e che lo stesso nuovo impianto non comporta nuove interferenze idrauliche per quanto riguarda il R.D. 523/1904;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 11/06/2020, comunica che non sono stati rilevati elementi in contrasto con l'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015 (PIT-PPR);

il Settore Tutela della Natura e del Mare, con nota del 10/07/2020 chiede integrazioni e con nota del 24/12/2020 trasmette gli esiti della valutazione di incidenza svolta;

il Settore Servizi Pubblici locali Energia ed inquinamenti, nei propri contributi del 15/06/2020 e del 22/12/2020, prende in esame la valutazione di coerenza del progetto in riferimento al Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati (d.c.r. 94/2014). La valutazione complessiva è che la localizzazione dell'impianto risulterà “coerente con i criteri del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati, a condizione che sia possibile superare la non idoneità conseguente alla classificazione idraulica dell'area, e quindi in presenza di una delle seguenti condizioni:

1. nel corso del procedimento non emergano da parte

degli enti competenti in materia urbanistica previsioni del RU tali da rendere non applicabile la previsione, contenuta nel punto 3.2 dell'allegato 4 al PRB, secondo la quale i criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero da realizzare in aree industriali esistenti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

In tale ipotesi è comunque fatta salva la necessità di effettuare la valutazione, in accordo con l'ente competente, degli interventi di compensazione indicati dal proponente al fine di accertare la compatibilità dell'impianto di gestione rifiuti con la presenza delle condizioni di pericolosità idraulica elevata e quindi la fattibilità dell'intervento, come previsto in presenza di un criterio penalizzante;

2. qualora non trovasse applicazione la predetta previsione del PRB e si ricadesse nell'ambito del criterio escludente, l'intervento sia coerente con le disposizioni di cui alla L.R. 41 del 24 luglio 2018”;

Alla luce delle integrazioni presentate prende atto che, “per quanto attiene alla presenza del criterio escludente conseguente alla classificazione della area a pericolosità idraulica molto elevata, la società Inerti Val d'Orcia ha fornito un approfondimento della verifica idraulica, teso a dimostrare le condizioni di fattibilità dell'intervento previsto in relazione alla L.R. 41/2018 ed escludere che il progetto possa implicare un “..aumento di pericolosità idraulica nelle aree adiacenti o determinare pericolo per persone e beni”.

Per quanto attiene i criteri penalizzanti sono state altresì fornite le seguenti integrazioni:

Aree sensibili di cui all'art.91 del D.Lgs. 152/06: è stata prevista l'impermeabilizzazione dell'intero piazzale e il recupero delle acque dilavanti a maggior tutela della vulnerabilità degli acquiferi; intervento ritenuto dal proponente “idonea opera ed impianto accessorio atto ad evitare il rischio di inquinamento delle falde” Siti UNESCO e relative buffer zone: il proponente ha confermato le considerazioni già fatte in sede di prima istanza circa l'idoneità dell'area alla messa in opera dell'impianto, anche alla luce dei risultati contenuti dello studio di incidenza effettuato, allegato alla documentazione integrativa”;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il procedimento in esame ha per oggetto un nuovo impianto per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi all'interno di un sito industriale esistente, a destinazione produttiva secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti speciali che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB;

l'esercizio del nuovo impianto determinerà un parziale incremento degli impatti già determinati allo stato attuale dalle lavorazioni esistenti, dovuti in particolar modo al traffico dei mezzi in entrata ed in uscita, al rumore delle nuove lavorazioni, alle emissioni di polveri diffuse; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto dell'impianto di recupero di rifiuti in esame;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015, gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito di interesse regionale “Basso corso del fiume Orcia”, contenuti nel documento valutativo del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare del 24/12/2020 n.0452977;

Dato atto che le conclusioni della valutazione di incidenza, come risultanti dal suddetto documento, sono le seguenti:

Si ritiene, per quanto di competenza, di poter escludere effetti significativi sul Sir Basso corso del fiume Orcia e sulle altre componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale se verranno applicate le seguenti prescrizioni:

- sia allestita una netta separazione tra l'area di transito dei mezzi in ingresso/uscita dall'impianto e la fascia di vegetazione riparia posta subito a sud dell'impianto, utilizzando elementi prefabbricati o mezzi di separazione fisica simili a quelli previsti per il perimetro dell'impianto, dotati di rete antispolvero, in modo da evitare danneggiamenti della vegetazione stessa da parte dei mezzi di passaggio, limitare la compattazione del terreno e la deposizione delle polveri sollevate dai mezzi in transito e in manovra sulla vegetazione ripariale;

- l'illuminazione artificiale dovrà essere spenta nelle ore notturne e comunque nei periodi di chiusura dello stesso;

- dovrà essere installata una barriera fonoassorbente anche sul lato ovest dell'impianto, in modo da mitigare

per quanto possibile il disturbo all'interno del Sir; la verifica acustica prevista in fase di esercizio dovrà prendere in considerazione come recettori anche il Sir e il corridoio fluviale sottostante l'impianto; in questa sede, sulla base delle risultanze, dovrà essere valutata anche la possibilità, peraltro già prevista dallo studio previsionale presentato dal proponente, di installare una barriera fonoassorbente anche sul lato sud, al fine di mitigare per quanto possibile il disturbo verso il corridoio fluviale;

- l'esercizio dell'impianto in progetto, nel periodo di attività autorizzato, non dovrà comportare, unitamente all'impianto esistente, un aumento del prelievo idrico già concesso sul fiume Orcia, né l'attivazione di nuove concessioni di acque superficiali e/o sotterranee;

- l'impianto non dovrà pregiudicare la possibilità, allo scadere della concessione del terreno demaniale vigente, di identificare nell'area le aree di contesto fluviale di cui al PGRA o almeno di destinare la vegetazione residua alla riqualificazione, obiettivi auspicabili anche rispetto agli indirizzi di tutela e riqualificazione fluviale previsti nel PIT.

Si richiede inoltre che venga verificato dai soggetti preposti:

- la reale fattibilità del progetto in particolare per quanto riguarda il rischio idraulico e le eventuali possibili esondazioni, con prevedibili conseguenze sul livello di inquinamento del fiume e quindi sul mantenimento della funzionalità ecologica del corridoio fluviale;

- l'efficacia delle operazioni previste per l'impermeabilizzazione di tutta l'area, in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda di subalveo, strettamente connessa all'ecosistema fluviale del Sir Basso corso del fiume Orcia e in generale al corridoio ecologico fluviale;

Rilevato che le condizioni (prescrizioni) in materia di valutazione di incidenza, indicate nel suddetto documento valutativo, saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla

mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di modifica della vigente AUA, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a. dal punto di vista acustico, una volta in esercizio l'impianto, il proponente deve prevedere l'esecuzione di misure in opera presso il recettore R1, al fine di attestare l'efficacia delle soluzioni di mitigazione previste, finalizzate allo stimato rispetto dei limiti di legge; gli esiti delle misure effettuate, da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/1995, devono essere inviate anche ad ARPAT;

b. con riferimento alle polveri, il proponente deve: prevedere l'umidificazione delle superfici, dei cumuli e dei punti dell'impianto maggiormente soggetti a spolvero, con riferimento alla linea di frantumazione e vagliatura; mantenere in perfetta efficienza l'autobotte munita d'irroratore, gli irrigatori fissi e mobili e gli ugelli nebulizzatori;

c. il proponente deve prevedere che la gestione dei materiali ottenuti dal recupero sia organizzata per lotti di produzione di dimensione massima di 3.000 m³;

d. all'interno del perimetro di pertinenza dell'impianto previsto, deve essere individuata una zona destinata allo stoccaggio dei materiali end of waste, oggetto di accertamenti analitici per attestarne la conformità ai requisiti ambientali e tecnico-prestazionali necessari per la marcatura CE e la conseguente immissione sul mercato dei prodotti da costruzione;

e. devono essere previste le modalità di dettaglio al fine di garantire la corretta tenuta tramite zavoratura e la manutenzione dei teli atti alla copertura dei cumuli dei rifiuti in fase di messa in riserva;

f. in applicazione del D.P.R. n.120/2017, il proponente deve prevedere la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo che si produrranno a seguito delle operazioni di scortico superficiale (max 0,25 m) dell'area su cui è previsto di realizzare l'impianto in progetto, per verificare il rispetto delle CSC di cui alla col. B, della tab. 1, dell'allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

g. devono essere definite nel dettaglio la capacità delle cisterne di accumulo delle acque meteoriche dilavanti trattate, coerentemente con la necessità di massimizzare il loro successivo utilizzo per coprire i fabbisogni nella gestione dell'impianto e minimizzare la gestione come rifiuto dei volumi in eccedenza;

h. deve essere previsto un monitoraggio, almeno annuale, della qualità delle acque restituite dall'impianto di trattamento prima dello stoccaggio nelle cisterne,

prevedendo il campionamento e la determinazione analitica almeno dei parametri: “solidi sospesi totali” e “idrocarburi totali”, facendo riferimento - per il confronto dei risultati - ai limiti allo scarico in acque superficiali stabiliti alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

separare, trattare e stoccare anche una quota delle acque meteoriche di seconda pioggia, al fine di garantire il fabbisogno di acqua per le operazioni di umidificazione anche nei periodi caratterizzati da assenza di precipitazioni;

l'adozione delle buone pratiche previste dal documento “Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” (SNPA, Doc. n. 89/16-CF);

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017 in materia di terre e rocce da scavo, le indicazioni di cui alle specifiche Linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA, 22/2019);

Ritenuto necessario ricordare al Comune di Montalcino ed al proponente che, ai fini del titolo edilizio, per le nuove opere previste dal progetto in esame:

1. in applicazione del PRB vigente, l'area interessata dall'intervento dovrà avere destinazione industriale secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;

2. deve essere dato conto di quanto previsto dalla L.R. 41/2018, con riferimento alle modalità per assicurare la corretta gestione del rischio da alluvione, senza incrementare il rischio al contorno degli interventi di progetto, con riferimento alle aree P3 di cui al PGRA; è fatto salvo quanto previsto in merito alla pericolosità idraulica dagli strumenti urbanistici comunali.

Per i fini di cui al capoverso precedenti, si ricorda quanto segue:

a. la necessità di adottare specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico; dette misure devono essere incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b. la necessità di adottare misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Montalcino e della Provincia di Siena, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile.

3. deve essere dato conto di quanto previsto dal PAI, con riferimento alle aree PF3 a pericolosità elevata da frana, ai fini di garantire la stabilità dei terreni e delle scarpate interessate dal nuovo impianto, anche con riferimento alla distanza del margine impiantistico dalla scarpata fluviale; è fatto salvo quanto previsto in merito alla pericolosità geomorfologica dagli strumenti urbanistici comunali;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto previsto dal vigente PGA, come indicato dalla Autorità di Bacino, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

quanto indicato in materia igienico sanitaria dalla Azienda Sanitaria, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

dal punto di vista acustico il progetto richiede mitigazioni; quindi il proponente deve acquisire dal Comune il relativo nulla-osta acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995 e della D.G.R. n.490/2014, allegato C, punto 4;

le misure di mitigazione e monitoraggio relative alle emissioni diffuse di PM10 contenute nel documento “Relazione tecnica emissioni in atmosfera”, agli atti del presente procedimento;

la necessaria conformità dei sistemi e attrezzature utilizzate per lo stoccaggio ed il rifornimento dei carburanti alle rispettive normative tecniche nonché la necessità di corretta manutenzione;

quanto previsto al paragrafo “Operazioni di prevenzione, gestione e monitoraggio” dell'elaborato “Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche”, agli atti del presente procedimento;

di aggiornare i documenti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, afferenti al sito produttivo in capo al proponente, con le nuove attività previste dal progetto in esame nonché di prevedere in tali documenti, tra le altre, misure di prevenzione e di precauzione nei confronti degli addetti e degli utenti, con riferimento al rischio da alluvione e da frana nonché da interferenza tra le vecchie e le nuove attività svolte;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.1.2019 e n. 2730 del 13.2.2019, con riferimento al rischio di incidenti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi presso il sito produttivo esistente di lavorazione inerti di Sant'Angelo Scalo, nel Comune di Montalcino (SI), presentato da Inerti Val d'Orcia S.r.l. (sede legale: loc. Perazzeta, Comune di Scansano - GR; P.IVA: 02236630519), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sul seguente sito di interesse regionale "Basso corso del fiume Orcia", esiti contenuti nel documento valutativo acquisito dal competente Settore regionale (prot. 0452977 del 24/12/2020) e dato altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto delle condizioni (prescrizioni) ivi indicate, che saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni settoriali, dal parte del competente Settore regionale;

4. di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

5. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6. di notificare il presente decreto al proponente Inerti Val d'Orcia S.r.l. e di trasmettere al medesimo gli esiti della valutazione di incidenza sul s.i.r. "Basso corso

del fiume Orcia", recati dal contributo del competente Settore regionale n. 0452977 del 24/12/2020;

7. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 27 gennaio 2021, n. 1079
certificato il 28-01-2021

Verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 13 e n. 14 del verbale della Conferenza dei Servizi del 8/09/2010, allegato alla D.G.R. n. 823/2010 di compatibilità ambientale relativa all'impianto idroelettrico denominato "Piastrorso" situato nei Comuni di Coreglia Antelminelli e Barga (LU). Proponente: Società Appennino Energia S.r.l. e Tonarelli S.p.A.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e in particolare l'art. 28;

Vista la LR. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale ;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative in materia di VIA, ed in particolare l'allegato F, afferente alla verifica di ottemperanza;

Premesso che:

il progetto per la realizzazione di un impianto minihydro sui torrenti Ania-Acquetta-Segaccia nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), presentato dalle Società Appennino Energia Srl e Tonarelli SpA, è stato oggetto di un procedimento di Valutazione

di Impatto Ambientale (VIA) regionale, conclusosi con D.G.R. n. 823 del 20/09/2010, recante pronuncia favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 8/09/2010 ivi allegato;

tra le suddette prescrizioni, in particolare le n. 13 e 14 recitano:

“13) Al fine di monitorare le interferenze sull’ecosistema acquatico in fase di realizzazione degli interventi, devono essere effettuate analisi (IBE) ante operam, in corso d’opera e post operam a monte e a valle della zona dei lavori. Atteso che la maggior parte dei lavori è programmata per essere effettuata nel periodo estivo, allo scopo di avere dati ante operam significativi in ciascuna delle stazioni, devono essere compiuti anche rilevamenti in stagione di secca, da effettuarsi prima dell’autorizzazione di cui al punto 1)”;

“14) Nei primi due anni successivi al completamento e alla messa a regime dell’impianto, deve essere effettuata una verifica dei valori dell’ittiomassa attraverso specifiche indagini quantitative da svolgere con cadenza semestrale”;

Visto che:

con nota del 19/01/2018 acquisita al protocollo regionale n. 30820, la Società Appennino Energia Srl (con sede legale: via Nonis n. 70/1, Marostica (VI), P.I. 02128130461) assieme a Tonarelli SpA (con sede legale: Via S. Quasimodo, Loc. Borgo a Mozzano, Decimo (LU), P.I. 00186690467), ha presentato al Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (di seguito Settore VIA) istanza di verifica di ottemperanza relativamente alle suddette prescrizioni n. 13 (relativamente alle analisi IBE post operam) e n. 14;

la realizzazione dell’impianto in esame risulta terminata in data 17/06/2016;

il Settore VIA, quale struttura operativa dell’autorità competente per la VIA in applicazione dell’art.28 comma 4 del Dlgs. 152/2006, sulla base di quanto riportato nella D.G.R. n. 823/2010 e nel verbale della Conferenza dei Servizi del 8/09/2010 ivi allegato e della documentazione trasmessa in data 19/01/2018 dal proponente, ha individuato, quali soggetti competenti in materia ambientale interessati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla stessa D.G.R. n. 823/2010, ARPAT - Dipartimento di Lucca e i seguenti Settori regionali: Tutela della natura e del mare; Genio Civile Toscana Nord e Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare; pertanto con nota prot. n. 59942 del 02/02/2018 ha chiesto agli stessi un contributo tecnico istruttorio per le proprie competenze;

a seguito della suddetta richiesta sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

Settore Attività faunistico venatoria Pesca

dilettantistica e Pesca in mare (prot. n. 79083 del 13/02/2018);

Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 98870 del 21/02/2018);

- ARPAT (prot. n. 100156 del 21/02/2018);

con nota prot. n. 83315 del 14/02/2018, il Settore Genio Civile Toscana Nord ha comunicato di non avere competenza in merito alle prescrizioni n. 13 e n. 14 oggetto della verifica di ottemperanza in esame;

con nota del 02/03/2018 prot. n. 121332 il Settore VIA, alla luce dell’istruttoria effettuata e dei contributi tecnici istruttori acquisiti, ha comunicato al proponente la necessità di ripetere il monitoraggio IBE anche nel 2019, e di estendere il monitoraggio dei valori dell’ittiomassa anche al 2019, in relazione al quale ha ritenuto di fornire anche ulteriori indicazioni;

con nota del 20/04/2018 prot. n. 226688, il proponente ha preso atto di quanto richiesto nella suddetta nota del 02/03/2018 ed ha comunicato di aver rivisto, come richiesto, i monitoraggi IBE e della fauna ittica per l’anno 2018 e 2019;

con nota pervenuta al protocollo regionale n. 0437694 del 15/12/2020, la Società Appennino Energia Srl ha trasmesso al Settore VIA i risultati dei monitoraggi effettuati negli anni 2018 e 2019 come richiesto nella nota del 02/03/2018, ai fini dell’ottemperanza delle prescrizioni n. 13 e 14 sopra citate, riportando anche la Società Tonarelli SpA per conoscenza;

con nota del 24/12/2020 acquisita al protocollo regionale n. 0452193 la Società Tonarelli SpA - con sede legale: Via S. Quasimodo, Loc. Borgo a Mozzano, Decimo (LU) P.Iva 00186690467 - ha tenuto a precisare “che i monitoraggi inviati dalla società Appennino Energia srl sono stati commissionati congiuntamente alla Tonarelli spa come ben evidenziato dal preventivo della società di consulenza riportato nella documentazione allegata.” Ha richiesto pertanto che la stessa società Tonarelli SpA “venga inserita come proponente del procedimento di verifica che viene condotto congiuntamente così come richiesto dalle prescrizioni del titolo autorizzativo rilasciato a seguito della verifica ambientale condotta”;

in riscontro, con nota prot. n. 0456893. del 30/01/2020, il Settore VIA ha dato atto che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all’oggetto fa riferimento all’impianto minihydro sui torrenti Ania- Acquetta-Segaccia nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), di cui alla DGR n. 823 del 20 settembre 2010 e che pertanto le società proponenti della stessa sono da intendersi sia la Società Appennino Energia S.r.l. sia la Società Tonarelli S.p.A.;

in merito alla documentazione depositata in data 15/12/2020, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. n. 0442082 del 17/12/2020, un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni n. 13 e 14 di cui alla D.G.R. n. 823/2010;

a seguito della suddetta richiesta sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Attività faunistico venatoria Pesca dilettantistica e Pesca in mare (Prot. n. 0449681 del 22/12/2020);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0005784 del 08/01/2021);
- ARPAT (prot. n. 0016637 del 15/01/2021);

Dato atto che la documentazione depositata nel suo complesso dal proponente è costituita da:

- documentazione depositata in data 19/01/2018, allegata all'istanza di avvio della verifica di ottemperanza, composta dai seguenti elaborati:

1. "Prescrizioni e raccomandazioni a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale - Fauna ed Ecosistemi

- Prescrizioni n. 14 Verifica dei valori dell'ittiomassa" riportante i dati rilevati nel settembre 2017 in fase post operam;

2. "Prescrizioni e raccomandazioni a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale - Fauna ed Ecosistemi

- Prescrizioni n. 13 Realizzazione analisi (IBE) post operam" riportante i dati rilevati nel maggio e settembre 2017 in fase post operam;

- documentazione depositata in data 15/12/2020, composta dai seguenti elaborati:

1. "Prescrizioni e raccomandazioni a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale- Fauna ed Ecosistemi

- Prescrizioni n. 14 Verifica dei valori dell'ittiomassa-annualità 2018", riportante i dati rilevati nel 2018 in fase post operam;

2. "Prescrizioni e raccomandazioni a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale- Fauna ed Ecosistemi

- Prescrizioni n. 14 Verifica dei valori dell'ittiomassa-annualità 2019", riportante i dati rilevati nel 2019 in fase post operam;

3. "Prescrizioni e raccomandazioni a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale - Fauna ed Ecosistemi

- Prescrizioni n. 13 Realizzazione analisi (IBE) post operam", riportante i dati rilevati nel 2019 in fase post operam;

Rilevato che:

il progetto sottoposto a VIA, di cui alla D.G.R. n. 823/2010, prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

- un'opera di presa di tipo coanda sul torrente Segaccia a quota 804 m s.l.m.. L'opera sarà realizzata sfruttando un salto naturale del torrente in un punto in cui l'alveo ha una larghezza di circa 6 metri. Il 10% della larghezza sarà utilizzato per la realizzazione della scala

di risalita per i pesci (a bacini successivi) e per consentire il passaggio del DMV sulla presa a coanda. Il bacino sotteso dall'opera è pari a 4,9 Km². La portata media del torrente è pari a 267 l/s, la portata media derivata 175 l/s, il DMV fisso sarà pari a 34 l/s;

un'opera di presa sul torrente Acquetta a quota 794 m s.l.m.. L'opera sarà realizzata sfruttando una briglia esistente e realizzando una presa di tipo tradizionale a trappola con griglie a sbalzo. Anche in questo caso sarà realizzata la scala di risalita per i pesci a bacini successivi e la canaletta per garantire il DMV. Il bacino sotteso dall'opera è pari a 6,18 Km². La portata media del torrente è pari a 376 l/s, la portata media derivata 225 l/s, il DMV fisso sarà pari a 42 l/s;

- una vasca di carico in c.a. in parte interrata, rivestita in pietra. La vasca sarà realizzata in prossimità della derivazione del torrente Acquetta - Ania in località Colle Moscato a 793 m. s.l.m.; al suo interno confluirà l'acqua derivata dal torrente Segaccia e dal torrente Acquetta. Il manufatto avrà un volume di 180 mc e svolgerà la funzione di dissabbiatore, sarà dotato di sfioratore di troppo pieno, griglia munita di sgrigliatore, paratoie di manovra;

- una condotta a pelo libero, in polietilene, di diametro DN600 per convogliare l'acqua del torrente Segaccia nella vasca di carico. La condotta sarà costituita da 3 tratti: 1) un tratto compreso tra l'opera di presa sul torrente Segaccia e il punto finale di trivellazione - interrato a margine sinistro dell'alveo per un tratto di lunghezza pari a 20 m; 2) un tratto di condotta inserita all'interno di un micro-tunnel di lunghezza pari a 540 m; 3) un tratto compreso tra il punto iniziale della trivellazione e l'opera di presa sul torrente Acquetta - poggiato sul terreno e ricoperto con materiale di scavo per un tratto di lunghezza pari a 60 m;

- un primo tratto di condotta forzata interrata, in acciaio, di diametro DN 900, di lunghezza pari a 1.375 m per convogliare l'acqua dalla vasca di carico alla centrale elettrica di monte in località Piastroso nel Comune di Coreglia Antelminelli;

- le centrali elettriche, di monte in località Piastroso (a quota 629 m s.l.m.) e di valle in località Al Pita (a quota 468 m s.l.m.), che saranno allestite all'interno di due fabbricati. Ognuno dei due fabbricati sarà realizzato su due livelli e avrà superficie pari a 180 mq altezza di 7,5 m.. Al piano inferiore saranno alloggiate le due turbine Pelton ad asse verticale da 750 l/s e i due generatori sincroni trifase da 1500 KVA, al piano superiore saranno alloggiati i quadri di bassa tensione, i trasformatori BT/MT e i quadri MT. In adiacenza al corpo delle centrali sarà realizzato un locale di 20 mq per l'alloggiamento degli strumenti di misura e i dispositivi di sicurezza dell'ENEL. Le due centrali sfrutteranno un salto complessivo di 320 m, con una portata derivata di 500 l/s. La potenza massima erogabile da ciascuna centrale sarà pari a circa 2.000 kW, la potenza media per ogni

centrale sarà pari a 600 kW per complessivi 1200 kW. Si stima una produzione annua di 9.972.000 kWh;

- un secondo tratto di condotta forzata, in acciaio, di diametro DN 1000, interrata, di lunghezza pari a 2.885 m per convogliare l'acqua in uscita dalla centrale di monte verso la centrale di valle in località Al Pita nel Comune di Barga. Sono previsti tre attraversamenti del torrente Ania;

- l'opera di restituzione nel torrente Ania a quota 468 m s.l.m.;

- il tratto di linea elettrica a 15 kV per consentire l'allaccio della centrale di monte alla linea MT dell'Enel. Sono previsti la realizzazione di un nuovo tratto interrato dalla centrale di monte fino al palo in prossimità della strada Comunale di Piastroso e l'adeguamento di un tratto in cavo aereo su pali già esistenti;

- il tratto di linea elettrica di tipo aereo a 15 kV per consentire l'allaccio della centrale di valle alla linea MT dell'ENEL "La Moccia- Barga". E' prevista la realizzazione ex novo della linea elettrica attraverso la posa di 4 pali di altezza pari a 12 m e lo stendimento dei cavi;

dalla documentazione depositata in data 19/01/2018 ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 13 e 14 di cui alla D.G.R. n. 823/2010, risultava che:

- in riferimento alla prescrizione n. 13, i rilievi ante operam si erano conclusi con la stagione di magra del settembre 2010 ed i rilievi in corso d'opera sono stati eseguiti tra il 2012 ed il 2014. La relazione riportava i dati rilevati nel 2017 in fase post operam (la centrale Appennino Energia posta sotto l'abitato di Piastroso era attiva dall'ottobre 2016; quella Tonarelli, posta nei pressi della località Al Pita, da ottobre - novembre 2015): i rilievi erano stati eseguiti tra maggio (stagione di morbida derivata) e settembre (stagione di magra non derivata);

- in riferimento alla prescrizione n. 14, per la caratterizzazione dell'ittiofauna del torrente Ania, in data 27/09/2017 erano stati effettuati quattro campionamenti mediante uso dell'elettrostorditore in altrettanti siti posti a valle ed all'interno del tratto sotteso all'opera di derivazione. Veniva rappresentata la tabella dei risultati dei campionamenti ittologici effettuati prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico, da cui si osservava "un decremento generalizzato dei parametri quantitativi su tutti i siti indagati, nell'ambito di comunità ittiche che, comunque, mantengono inalterate le condizioni di partenza". Venivano poi riportati lo stato di conservazione delle specie ittiche rinvenute nei campionamenti, rilevando che "I parametri quantitativi rilevati attualmente si approssimano ai valori medi relativi ai corsi d'acqua della media valle Serchio (densità media=0,11 ind./m²; biomassa media=4,31 g/m², Pascale 1999b)".

Lo studio del proponente concludeva pertanto che "Poiché i dati di confronto risultano molto datati e poiché risulta difficile risalire al "peso" delle attività

ittio genetiche e del prelievo alieutico sulle comunità in oggetto (dove peraltro, allo stato attuale, risultano poco o nulla rappresentati i soggetti superiori alla taglia minima legale di cattura), al fine di meglio comprendere quanto dell'attuale situazione possa essere correlata alla presenza della derivazione e quanto, viceversa, ad un andamento negativo generalizzato determinato dalla pesca, dall'efficacia dei ripopolamenti e dalle particolari condizioni idrologiche di magra spinta del 2017, si ritiene opportuno, per il 2018, estendere l'indagine conoscitiva anche a tratti non derivati dei torrenti Acquetta e Segaccia, già campionati in passato, per monitorarne l'evoluzione in senso assoluto ed a confronto con i tratti con minori portate. Per il prosieguo del monitoraggio si ritiene dunque opportuno svolgere campionamenti ittici secondo il cronoprogramma previsto per la realizzazione dei monitoraggi ai sensi del Dlgs. 152/06 e successive modifiche/integrazioni, prevedendo una sola campagna di monitoraggio annuale in periodo di magra idrologica, ma estendendo l'indagine anche al 2019, con esecuzione di campionamenti supplementari su due stazioni posizionate a monte delle opere di presa sui rii Acquetta e Segaccia. (...) Il piano di monitoraggio così presentato permetterà di avere un periodo di osservazione lievemente più significativo (un triennio) su corpi idrici non interessati da migrazioni di specie ad ampia vagilità per le quali è utile effettuare monitoraggi multipli durante l'anno (sono presenti i soli salmonidi)";

alla luce dell'istruttoria effettuata e dall'analisi dei contributi tecnici istruttori acquisiti da parte dei Settori regionali Tutela della Natura, Attività faunistica venatoria pesca dilettantistica e ARPAT, emergeva che:

- in riferimento alle interferenze sull'ecosistema acquatico in fase di realizzazione degli interventi, i risultati delle indagini effettuate avevano messo in evidenza alcune criticità del sistema, in parte imputate alla particolare stagione siccitosa che ha caratterizzato la primavera e l'estate del 2017. Al fine di effettuare una verifica al riguardo, si riteneva pertanto opportuno ripetere il monitoraggio IBE nel 2019, anche per verificare la capacità di ripresa del sistema nel tempo;

- in riferimento al monitoraggio dei valori dell'ittiomassa, le indagini nel torrente risultavano essere state realizzate con una tempistica non conforme alla prescrizione fornita, avendo avuto inizio solo nel settembre 2017 con un unico intervento. Risulta quindi assente il previsto successivo campionamento semestrale; Risultavano inoltre assenti i dati relativi ai due previsti campionamenti semestrali del secondo anno successivo al completamento dell'opera e alla messa a regime dell'impianto e, relativamente alla ittiomassa repertata, risultava assente una valutazione critica circa le differenze tra le classi di età rinvenute ante e post operam. In assenza dei parametri relativi alla condizione ante operam erano stati ritenuti raccomandabili campionamenti della ittiomassa e valutazioni delle classi

di età rinvenute in transetti da individuare in tratti per quanto possibile omogenei a quelli scelti nel tratto sotteso e posti immediatamente a monte dell'opera di presa;

pertanto, con la nota del 02/03/2018 sopra citata, il Settore VIA, ha comunicato al proponente la necessità di:

- ripetere il monitoraggio IBE anche nel 2019, per verificare la capacità di ripresa del sistema nel tempo;

- estendere il monitoraggio dei valori dell'ittiomassa anche al 2019, prevedendo l'esecuzione di campionamenti supplementari su due stazioni posizionate a monte delle opere di presa sui torrenti Acquetta e Segaccia, per monitorarne l'evoluzione in senso assoluto ed a confronto con i tratti con minori portate;

nella documentazione depositata in data 15/12/2020, il proponente riporta quanto segue relativamente alle prescrizioni n. 13 e 14 di cui alla D.G.R. n. 823/2010:

- in riferimento alla prescrizione n. 13, il proponente ha presentato i dati relativi alle analisi IBE post operam dei rilievi eseguiti nel corso del 2019 tra giugno (stagione di morbida derivata) e settembre (stagione di magra non derivata) lungo i tratti dei torrenti Ania, Acquetta e Segaccia e del confronto effettuato ante-post operam tra le condizioni ambientali rilevate attraverso i suddetti monitoraggi.

Da tale confronto emerge in particolare che solo la stazione Monte Solco Rovinoso, lungo il torrente Ania, mostra un'importante e significativa alterazione della comunità macrobentonica tra l'ante ed il post operam, che viene riferita:

- alla presenza di alcune alterazioni morfologiche indotte dalla presenza di briglie piuttosto elevate (la briglia di Piastrorso - BP- e la Briglia sotto il ponte di Scarpello -BS) e dalla presenza del Solco Rovinoso (SR) ad imponente trasporto solido;

- all'antropizzazione del territorio circostante con probabile presenza di scarichi diretti in alveo.

Andando nel dettaglio dei singoli campionamenti è comunque possibile evidenziare una differente reazione delle comunità in base alla naturalità del tratto, alla tipologia di pressione (idrologica e/o morfologica) ed alle variazioni meteorologiche su scala annuale:

- laddove le stazioni hanno conservato elevata naturalità, la comunità risponde alla captazione ristrutturandosi e mantenendo inalterati livelli di qualità;

- in caso di alterazioni morfologiche di nuova realizzazione, il sistema è più sensibile alle variazioni idrologiche indotte dalle condizioni meteo;

- questo legame con le condizioni meteorologiche si accentua nel caso in cui la derivazione vada ad interagire con un sistema già compromesso dal punto di vista morfologico, per cui si perdono velocità di reazione e capacità di resilienza ma nel tempo si riescono comunque a recuperare discrete comunità locali. In conclusione viene evidenziato il trend positivo delle stazioni che nel 2017 avevano mostrato cenni di sofferenza e che invece nel 2019 hanno evidenziato un buon recupero: tra i motivi

di questo miglioramento vanno annoverati una stagione idrologica particolarmente favorevole (2019) soprattutto se messa a confronto con una situazione particolarmente siccitosa (2017), ma probabilmente anche la capacità del sistema a ristrutturarsi ricreando habitat idonei anche in condizioni di alterazione idrologica rispetto alle condizioni naturali;

- in riferimento alla prescrizione n. 14, il proponente fornisce ed illustra i risultati dei campionamenti semestrali eseguiti per le due annualità 2018 e 2019, condotte su un numero specifico di stazioni e con la compilazione di una scheda riportante la composizione della ittiomassa contenente i dati biometrici essenziali relativamente ai campioni repertati ed un valutazione complessiva dello stato generale della fauna ittica.

Nelle conclusioni viene evidenziato che i risultati dei campionamenti indicano un decremento dei parametri quantitativi nella fase post operam, tipica di tutti i tratti sottesi ad impianti idroelettrici, con andamenti fluttuanti e legati alle alterazioni idrologiche, alle portate naturali disponibili in alveo, ma anche, trattandosi di salmonidi, alle pratiche ittigeniche ed all'entità del prelievo alieutico legale e non. Questo decremento riguarda non solo i tratti sottesi, ma anche quelli a monte delle derivazioni, con portate inalterate.

Le popolazioni risultano generalmente strutturate, con il limite di sole tre/quattro classi rappresentate, soprattutto per effetto del prelievo, essendo assenti soggetti di taglia superiore ai 23 cm anche nei tratti a maggior portata, con ambienti (buche) idonee ad ospitarle. Le classi giovanili sono generalmente rappresentate ed i giovani dell'anno spesso dominanti;

Dato atto dei contributi tecnici istruttori pervenuti nel corso del presente procedimento di verifica di ottemperanza da parte dei Soggetti competenti di seguito riportati:

- il Settore regionale Attività faunistico venatoria Pesca dilettantistica e Pesca in mare, nel proprio contributo del 22/12/2021, comunica che dalla valutazione dei contenuti e dei materiali prodotti "emerge la sostanziale ottemperanza alle prescrizioni integrative fornite con l'esecuzione dei campionamenti semestrali per le due annualità 2018 e 2019 condotte su un numero congruo di stazioni e con la corretta compilazione di una scheda con la composizione della ittiomassa contenente i dati biometrici essenziali relativamente ai campioni repertati ed un valutazione complessiva dello stato generale della fauna ittica.

Per quanto sopra si valuta positivamente la documentazione presentata quale integrazione circa la piena ottemperanza alla prescrizione n. 14) meglio sopra individuata";

- il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare nel proprio contributo del 08/01/2021 attesta, per quanto di competenza, la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni n. 13 e n. 14;

- ARPAT, nel proprio contributo del 15/01/2021, comunica che “si può affermare che la prescrizione n.13 relativa al monitoraggio IBE post operam durante la stagione 2019 è stato correttamente eseguito; infatti nel corso del 2019 sono stati eseguiti i rilievi tra giugno (stagione di morbida derivata) e settembre (stagione di magra non derivata), lungo i tratti dei torrenti Ania, Acquetta e Segaccia.

Nelle conclusioni, dal confronto dei dati, viene evidenziato che solo la stazione Monte Solco Rovinoso, lungo il torrente Ania, mostra una variazione della comunità macrobentonica tra l'ante ed il post operam. Questo peggioramento è stato nella relazione ampiamente esaminato. Le motivazioni addotte risultano plausibili.

Nelle altre stazioni campionate è stato rilevato in miglioramento della comunità bentonica.

Riguardo all'ottemperanza della prescrizione n. 14 che prevedeva, nei due anni successivi al completamento e alla messa a regime dell'impianto, l'effettuazione di una verifica dei valori di ittiomassa con cadenza semestrale, dall'esame delle relazioni si rileva che sono state effettuate le determinazioni dell'ittiofauna negli anni 2018 e 2019”.

In conclusione ARPAT attesta, per quanto di competenza, l'ottemperanza delle Prescrizioni n. 13 e n. 14;

Considerato che nessuno dei Soggetti interessati ha espresso motivi ostativi per quanto attiene le prescrizioni individuate dalla D.G.R. n. 823 del 20/09/2010, riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 8/09/2010 ivi allegato;

Dato atto che nel corso dell'istruttoria sono stati affrontati gli aspetti relativi all'ottemperanza alle suddette prescrizioni;

Ritenuto che, relativamente alle suddette prescrizioni, il proponente abbia presentato la documentazione richiesta ed abbia ottemperato a quanto ivi previsto;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di ritenere ottemperate le prescrizioni n. 13 (relativamente alla fase post operam) e n. 14 del provvedimento di VIA di cui alla D.G.R. n. 823 del 20 settembre 2010, riguardante il progetto per la realizzazione di un impianto minihydro sui torrenti Ania-Acquetta-Segaccia nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), con proponenti le Società Appennino Energia S.r.l. (sede legale: Via Nonis n. 70/1, Marostica (VI), P.I. 02128130461) e Tonarelli S.p.A. (sede legale: Via S. Quasimodo, Loc. Borgo a Mozzano, Decimo (LU),

P.I. 00186690467) per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa;

2. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3. di notificare il presente decreto ai proponenti Appennino Energia S.r.l. e Tonarelli S.p.A.;

4. di comunicare il presente decreto agli altri Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 28 gennaio 2021, n. 1108
certificato il 28-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006 art. 19; L.R. nr. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifiche sostanziali all'esistente impianto per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, della Endiasfalti Spa, sito in Via F. Ferrucci n. 61 nel Comune di Agliana (PT). Proponente: Endiasfalti S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la L.R. 22/2015, in materia di trasferimento di competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Visti gli artt. 214, 216 e 208 del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure per l'autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con D.C.R. n. 94/2014;

Visto l'art. 50 del D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella L. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Premesso che:

la proponente Società Endiasfalti Spa, con istanza acquisita al protocollo ai nn. 291302, 291333, 291306, 291309, 291336 del 26/08/2020, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica sostanziale di un impianto esistente per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via F. Ferrucci n.61, Comune di Agliana (PT);

il Comune di Prato può essere interessato a livello di impatti;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 20288 del 09/09/2020;

l'impianto in progetto rientra tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 8. lettera t), in quanto modifica di un impianto compreso al punto 7 lettera zb) (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006) ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2020;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la

documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 01/09/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n. 296171 del 01/09/2020 ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Toscana, richiedendo un contributo tecnico istruttorio ai predetti soggetti;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Genio Civile Valdarno Centrale, prot. n. 351275 del 14/10/2020;

- Arpat, prot. n. 318744 del 21/09/2020;

- Publiacqua Spa, prot. n. 319645 del 21/09/2020;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 331323 del 29/09/2020;

- Azienda USL Toscana centro, Dipartimento della prevenzione, prot. n. 345460 del 09/10/2020;

- Provincia di Pistoia, Area di coordinamento per la governance territoriale, prot. n. 349015 del 12/10/2020; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota prot. n. 367663 del 26/10/2020, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla proponente Endiasfalti Spa chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata all'avvio del procedimento;

con note prot. nn. 431557, 431557, 431573 del 10/12/2020, la proponente Endiasfalti Spa ha provveduto a trasmettere le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. La documentazione pervenuta è stata pubblicata in pari data sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

con nota prot. n. 438464 del 15/12/2020, il Settore VIA ha richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale i contributi istruttori sulle integrazioni e chiarimenti depositati dal proponente;

sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi istruttori:

- Arpat, prot. n. 6488 del 11/01/2021;

- Settore Genio Civile Valdarno Centrale, prot. n. 16705 del 15/01/2021;

- Azienda USL Toscana centro, Dipartimento della prevenzione, prot. n. 8949 del 12/01/2021 e prot. n. 17442 del 18/01/2021;

Dato atto che dalla documentazione presentata dal proponente (costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento e dalla documentazione integrativa e di chiarimento) emerge - tra l'altro - quanto segue:

il proponente Endiasfalti Spa, per lo stabilimento sito in Via F. Ferrucci n.61 nel comune di Agliana (PT) è in possesso di autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata dal competente SUAP (atto n. 42001 del 09/10/2014), comprendente:

a. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;

b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

c. comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. 447/95;

d. comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, per attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi;

l'impianto è stato sottoposto ad un procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, conclusosi con provvedimento di esclusione, emesso con Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 678 del 03/06/2013;

con riferimento al progetto di modifica gestionale, oggetto del presente procedimento, nuove esigenze di mercato impongono al proponente un adeguamento in aumento del quantitativo annuo di rifiuti in ingresso, dalle 97.000 t/a attuali (pari a 388 t/g) ad un quantitativo previsto di 150.000 t/a (pari a 600 t/g).

Tale incremento comporta la necessità dell'acquisizione della autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006;

non sono previste nuove opere a carattere edilizio;

il proponente, nella documentazione agli atti ha preso in esame, tra le altre, le seguenti tematiche:

conformità dell'impianto con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

inquadramento territoriale e ambientale dell'impianto; allestimenti impiantistici funzionali allo svolgimento delle attività previste; rifiuti trattati ed attività svolte nell'impianto;

operazioni di recupero secondo gli Allegati B e C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, modalità di stoccaggio, procedure logistiche e gestionali;

motivazioni, finalità, nonché alternative ipotizzate;

analisi degli impatti ambientali e delle misure di mitigazione previste per la loro prevenzione e riduzione; nell'ambito delle integrazioni e dei chiarimenti presentati in data 10/12/2020, il proponente, tra l'altro, ha preso in esame:

le emissioni diffuse di polveri; l'impatto acustico; l'approvvigionamento idrico da pozzo;

il piano generale di emergenza, predisposto nel 2018;

l'impianto risulta localizzato in area di proprietà della Endiasfalti Spa, prossima al tracciato dell'autostrada A11, ove hanno sede anche gli uffici e la sede legale; l'area è catastalmente identificata al Foglio 9, particelle 184, 187 e 1267 del catasto del Comune di Agliana;

l'area ricade in:

zona D del vigente Regolamento Urbanistico di Agliana (parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati);

zona a pericolosità geologica G.2 (Pericolosità geomorfologica media);

zona a pericolosità idraulica classificata in parte M1 (Magnitudo idraulica moderata) e in parte M3 (Magnitudo idraulica molto severa);

zona con classe di pericolosità P3 e nella classe di Rischio R2 con riferimento al Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto appennino settentrionale (PGRA) vigente;

classi III (Aree di tipo misto) e IV (Aree di intensa attività umana) del Piano comunale di Classificazione Acustica del Comune di Agliana;

zona soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, correlato alla presenza del tracciato della Autostrada Firenze Mare (A11);

l'impianto non risulta ricadente all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete natura 2000, pSIC, Sir, nè in aree soggette a vincoli architettonici o archeologici;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo tecnico del 09/09/2020 ha segnalato che:

[...] "... lo stesso deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it), di seguito elencati:

Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);

-Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte della pericolosità geomorfologica e per la parte relativa al rischio idraulico per quanto non espressamente in contrasto con la Disciplina di PGRA;

Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017." concludendo che:

[...] " In riferimento al PGRA, l'area ove ricade l'impianto in oggetto ricade tra le "Aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3), disciplinate dall'art. 7 delle norme del PGRA; nelle aree P3 la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi. Il progetto in esame, peraltro interessato esclusivamente da modifiche

di carattere gestionale senza previsione di nuove edificazioni, non è soggetto all'espressione del parere di questa Autorità di bacino distrettuale.

In riferimento al PAI, l'impianto in oggetto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana. Pertanto non è previsto il parere di questa Autorità di Bacino.

in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.”;

ARPAT, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal proponente a seguito del proprio precedente contributo tecnico del 18/09/2020, con nota del 11/01/2021 ha comunicato il proprio contributo di esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

l'Azienda USL Toscana centro, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal proponente a seguito del proprio precedente contributo tecnico del 09/10/2020, con note del 12/01/2021 e del 18/01/2021, ha comunicato il proprio contributo di esclusione dalla procedura di VIA;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo tecnico del 29/09/2020, aveva evidenziato la necessità di assicurare: [...]”l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”. Con nota acquisita al protocollo regionale prot. n. 6705 del 15/01/2021, ha comunicato che: “[...]si dà atto che negli elaborati integrativi presentati ed in particolare al capitolo 3 della Nota tecnica e nell'Allegato 20 - Piano di Emergenza - sono individuate misure di gestione delle emergenze legate ad eventi alluvionali”;

Publiacqua Spa, con la propria nota del 21/09/2020 ha comunicato che non rileva motivi ostativi in merito al procedimento in oggetto;

la Provincia di Pistoia, nel contributo del 03/10/2020, conclude che: “[...] il procedimento non risulta essere in contrasto o non conforme con lo Statuto del territorio e la Strategia dello sviluppo del territorio del vigente P.T.C. della Provincia di Pistoia approvato nel 2009, e con quanto previsto dalla Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. di prossima vigenza. Non si riscontrano interferenze con la viabilità provinciale”;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il procedimento in esame ha per oggetto la modifica ad impianto esistente per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, posto all'interno di un sito industriale esistente, a destinazione produttiva secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti speciali che vengono svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto tuttavia opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

di incrementare la quota parte di AMD riutilizzate in impianto ai fini industriali, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di diminuire i prelievi idrici da pozzo;

l'adozione delle buone pratiche previste dal documento “Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” (SNPA, Doc. n.89/16-CF);

di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in applicazione del PGRA, l'impianto in esame deve essere esercito in condizioni di gestione del rischio da alluvione; è fatto salvo quanto previsto in merito alla pericolosità idraulica dagli strumenti urbanistici comunali.

Per i fini di cui al capoverso precedente, si ricorda quanto segue:

a. siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b. siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Agliana e della Provincia di Pistoia, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

quanto previsto dal vigente PGA, come indicato dalla Autorità di Bacino, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

l'aggiornamento dei documenti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste dal progetto in esame;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.1.2019 e n. 2730 del 13.2.2019, con riferimento al rischio di incidenti per gli impianti di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione delle attività previste nell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19

del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto recante modifica sostanziale a carattere gestionale relativa all'esistente impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, posto in via F. Ferrucci n.61, nel Comune di Agliana (PT), proponente: Endiasfalti S.p.a. (sede legale: via Ferrucci n.61, Agliana - PT; partita IVA: 00902140474), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, con l'indicazione delle raccomandazioni ivi formulate;

2. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3. di notificare il presente decreto alla proponente Endiasfalti S.p.a.;

4. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 28 gennaio 2021, n. 1109

certificato il 28-01-2021

D.Lgs. nr. 152/2006, art. 19; L.R. nr. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di depurazione biologica denominato "Seano" posto nel Comune di Carmignano (PO). Proposto da Publiacqua S.p.A. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia

di valutazione di impatto ambientale; Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle procedure postume;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la L.R. 22/2015, in materia di trasferimento di competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Visti l'art. 103 del D.L. 18/2020 e l'art. 37 del D.L. 23/2020, in materia di differimento dei termini dei procedimenti amministrativi durante l'emergenza epidemiologica coronavirus;

Visto l'art. 50 del D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella L. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Premesso che:

il proponente Publiacqua Spa, (sede legale: Via Villamagna n.90/c, Comune di Firenze; C.F. e P.I.: 05040110487), con istanza presentata alla Regione Toscana in data 17/03/2020 (prot. n. 0109058) ed assegnata al Settore scrivente in data 04/05/2020, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente di depurazione biologica di "Seano", per il quale sono previste modifiche, localizzato in via Copernico n.15/P, nel Comune di Carmignano (PO);

l'impianto tratta reflui da fognatura industriale dedicata e mista di origine urbana, originati in alcune località dei Comuni di Carmignano, Quarrata e Poggio a Caiano, e precisamente: Catena, Tizzana, Seano, Ponte a Tigliano, Poggetto, Poggio a Caiano, Santa Cristina in Pilli;

il Comune di Poggio a Caiano (PO) e il Comune di Prato potrebbero essere interessati a livello di impatti.

L'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma, con modifiche);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da note di accertamento n.19645 del 04/06/2020 e n. 19848 del 01/07/2020;

l'impianto in progetto rientra tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, punto 7 lettera "v)" impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2020;

l'impianto rientra nel campo di applicazione della autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 05/05/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n. 0163328 del 06/05/2020 ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Toscana, richiedendo un contributo tecnico istruttorio ai predetti soggetti;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Azienda USL Toscana Centro, prot. n.0190788 del 03/06/2020;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 0213392 del 18/06/2020;

- Arpat, prot. n. 0214208 del 19/06/2020;

- Settore Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 0196929 del 05/06/2020;

- Settore Tutela della natura e del Mare, prot. n. 0224309 del 29/06/2020;

- Settore Genio Civile Valdarno Centrale, prot. n. 0212303 del 18/06/2020; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota prot. n. 0233476 del 06/07/2020, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere al proponente Publiacqua Spa chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata all'avvio del procedimento;

con nota prot. n.0279669 del 11/08/2020, il proponente ha presentato una motivata istanza di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo pari a novanta giorni, che il Settore VIA, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.lgs 152/2006, ha accolto con nota prot.n. 0280315 del 11/08/2020;

con nota prot. n. 0397520 del 16/11/2020, il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. La documentazione pervenuta

è stata pubblicata in pari data sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

con nota n. 0400187 del 17/11/2020, il Settore VIA ha richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale i contributi istruttori sulle integrazioni e chiarimenti depositati dal proponente;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Settore Genio Civile Valdarno Centrale, prot. n. 0438136 del 15/12/2020;

- Settore Tutela della natura e del Mare, prot. n. 0430374 del 09/12/2020;

- Settore Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 0443320 del 17/12/2020;

- Arpat, prot. n. 0446805 del 21/12/2020;

nel corso del procedimento, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

sulla base dell'istruttoria condotta, alla luce della documentazione integrativa e di chiarimento e tenuto conto in particolare del contributo istruttorio acquisito da ARPAT, il Settore VIA, con nota prot. n. 0452674 del 24/12/2020, ha comunicato al proponente i motivi che ostano alla adozione di un provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

a seguito della comunicazione di cui al capoverso precedente sono pervenute, con nota prot. n. 0456145 del 29/12/2020, le osservazioni del proponente, in relazione alle quali è stato acquisito il contributo istruttorio di ARPAT (pervenuto al n. 0019016 del 18/01/2021);

Visto che il proponente, con nota n. 0397520 del 16/11/2020, ha richiesto che nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento, dalle integrazioni e dai chiarimenti e dalle osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/1990;

Preso atto che, dalla documentazione presentata dal proponente, emerge - tra l'altro - quanto segue:

il procedimento in oggetto è relativo all'impianto esistente di depurazione biologica di "Seano" nel Comune di Carmignano che tratta i reflui provenienti da fognatura industriale dedicata e fognatura di reflui urbani. E' previsto un incremento dei reflui che saranno trattati dal depuratore in esito alla dismissione dell'impianto - to di depurazione di Catena, sito nel Comune di Quarrata (intervento approvato dall'Autorità Idrica Toscana con Decreto n. 77 del 29/12/2016);

il depuratore è ubicato a nord-est della frazione di Seano ed a nord ovest della località Ponte a Tignano; è delimitato a Nord dal torrente Ombrone. L'impianto si trova nella zona industriale denominata Ficarello, e si trova ad una quota altimetrica di circa 37 m sul livello medio del mare; il corpo recettore è attualmente il Fosso Collecchio; è previsto anche un secondo punto di scarico nel torrente Ombrone;

la potenzialità di progetto è pari a 16.308 AE (abitanti equivalenti) in riferimento al carico idraulico;

l'impianto è dotato di una linea acque con: ciclo di trattamento a fanghi attivi, con pre-denitrificazione - ni- trificazione ed unità di separazione del fango con tecnologia MBR, nonché di una linea fanghi comprensiva di ispessimento, stabilizzazione aerobica e disidratazione;

il processo dell'impianto prevede le seguenti sezioni di trattamento:

- Pretrattamenti:

Linea liquami urbani:

Sollevamento iniziale; Grigliatura fine;

Dissabbiatura/disoleatura/preareazione; Linea liquami industriali:

Sollevamento iniziale; Grigliatura fine; Miscelazione/flocculazione; Sedimentazione primaria;

- Trattamento biologico (comune alle due linee civile ed industriale): Accumulo/Omogeneizzazione;

Denitrificazione; Ossidazione/Nitrificazione;

Separazione solidi con tecnologia MBR; Disinfezione (eventuale - d'emergenza); Sollevamento finale di emergenza;

- Linea fanghi:

Stabilizzazione aerobica fanghi; Ispessimento statico e dinamico; Disidratazione meccanica (centrifuga);

per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni di trattamento:

linea acque

Sollevamento reflui urbani

Tutti reflui di natura urbana confluiscono in una vasca di sollevamento esistente, di circa 42,5 m3 di volume utile, dove sono installate n. 4 pompe per il sollevamento delle acque reflue civili in arrivo verso i pretrattamenti. Nel pozzetto è presente un campionatore automatico.

Grigliatura fine reflui urbani

Il trattamento di grigliatura permette di eliminare gli elementi solidi di una certa dimensione presenti nei liquami in arrivo all'impianto. La grigliatura fine è effettuata tramite due rotovali, aventi capacità di trattamento tale che, in caso di manutenzione di una delle due macchine, l'altra macchina può effettuare la grigliatura sull'intera portata affluente.

Dissabbiatura e disoleatura reflui urbani

Il trattamento, costituito da un dissabbiatore a pista, previsto per eliminare le sabbie presenti nelle acque in ingresso. Essendo stati installati i due rotovali questa fase non risulta necessaria, essendo sostanzialmente

le sabbie trattenute dalla vagliatura effettuata con i rotostacci.

Nella vasca del dissabbiatore sono presenti diffusori per l'insufflazione dell'aria per la flottazione degli oli, nella documentazione viene specificato che non vi è produzione di rifiuti legati alla disoleazione in quanto le eventuali sostanze oleose raccolte sono inviate al trattamento di stabilizzazione aerobica.

Sollevamento reflui industriali

Nella vasca di sollevamento, adiacente alla struttura di grigliatura, sono installate n. 3 pompe per il sollevamento del refluo industriale ai pretrattamenti che si trovano su una struttura sopraelevata. Nel pozzetto è inoltre presente un campionatore automatico.

Grigliatura reflui industriali

Sono presenti un rotovaglio e una griglia a tamburo, che funzionano in parallelo. Le due macchine, una di riserva all'altra, garantiscono sempre la grigliatura dei volumi di refluo industriale influenti.

Miscelazione e flocculazione reflui industriali

La sezione è inserita a monte della sedimentazione primaria, e consente il trattamento chimico-fisico dei liquami industriali in modo da assicurare una prima efficace rimozione dei composti inquinanti, agevolando le sezioni di trattamento successive.

Sedimentazione primaria reflui industriali

La sezione ha la funzione di abbattere buona parte delle sostanze sedimentabili, determinando così l'abbattimento di una significativa aliquota del carico organico.

Equalizzazione

Per far fronte alle fluttuazioni di carico sia in termini di portata che di concentrazione, nonché per limitare gli effetti di eventuali composti inquinanti e/o inibenti, è presente un volume di equalizzazione/omogeneizzazione nel quale confluiscono sia i reflui urbani che industriali.

Adiacente alla vasca di omogeneizzazione è presente una vasca con un gruppo di pompaggio per l'alimentazione del comparto biologico.

Denitrificazione biologica

Il processo di denitrificazione ha luogo grazie al continuo ricircolo della miscela aerata e dei fanghi di ricircolo dalla fase della filtrazione MBR alla fase di denitrificazione. Questo continuo ricircolo permette, viste anche le condizioni anossiche della miscela nella vasca di denitrificazione, lo sviluppo della biomassa denitrificante e la conseguente riduzione di NO₃- (nitrati) e NO₂- (nitriti) a N₂ (azoto molecolare gassoso). Il carico di carbonio organico necessario al processo di denitrificazione è costituito dalle sostanze organiche naturalmente presenti nelle acque in ingresso che, mescolandosi alle acque riciclate, forniscono un apporto continuo di substrato.

Ossidazione biologica

Costituisce la fase principale del processo di depurazione biologica: le sostanze organiche

biodegradabili contenute nel liquame (substrato) sono metabolizzate in condizioni aerobiche da un sistema di specie batteriche. Attraverso reazioni biochimiche di degradazione, mineralizzazione e sintesi di nuovi organismi cellulari, il substrato viene da un lato trasformato in sostanze semplici, e dall'altro si trasforma in biomassa attiva, più facilmente separabile dalla corrente liquida.

Filtrazione MBR

Nel comparto di ossidazione biologica sono presenti dei moduli a membrane, che consentono la completa rimozione dei solidi sospesi, della carica batterica e migliori rendimenti rispetto ai sistemi convenzionali ottenendo un effluente di elevata qualità, l'acqua depurata con la tecnica della chiarificazione a membrane permette di raggiungere un maggiore standard in termini di limpidezza e qualità costante.

Nella vasca adiacente alla sezione MBR è presente la vasca di accumulo del permeato, dal volume di 120 mc, con il quale è possibile provvedere ad attuare la pulizia tramite controllavaggi.

Disinfezione e scarico ed eventuale sollevamento di emergenza

La sezione di disinfezione è utilizzata solo per le situazioni di emergenza.

Le acque così trattate recapitano in acque superficiali mediante un canale dotato di una valvola clapet, posizionata nel torrino piezometrico di scarico.

Vista l'ubicazione dell'impianto in fregio al Fosso Colecchio e vista la quota altimetrica media dello stesso ed in particolare del canale di scarico per assicurare lo scarico dell'impianto anche in situazioni di emergenza, è presente un sollevamento di emergenza. Nella vasca di sollevamento sono installate delle pompe di sollevamento al torrino che si attivano automaticamente regolate da misuratore di livello ad ultrasuoni posizionato nel comparto di scarico.

In uscita dal trattamento depurativo è presente un campionatore automatico per il prelievo di campioni medi nelle 24 ore. In prossimità dello scarico dell'impianto è presente un'autoclave per il recupero di acqua industriale;

linea fanghi

Stabilizzazione aerobica fanghi

All'interno di questa sezione di digestione aerobica il fango primario prodotto dalla linea dei pretrattamenti del refluo industriale, quello di supero estratto dal comparto MBR, il flottato estratto sempre dal comparto di ricircolo dell'MBR e gli oli estratti dal dissabbiatore subiscono un trattamento aerobico simile a quello impiegato per il liquame ovvero vengono sottoposti ad insufflazione di aria tramite un tappeto di diffusione alimentato da un compressore. Tramite il processo di stabilizzazione si riduce la concentrazione di microrganismi, la putrescibilità della sostanza organica e la conseguente emanazione di odori fastidiosi e. anche una riduzione

sostanziale della quantità di solidi volatili presenti nel fango.

Ispezzimento

I fanghi stabilizzati dalla digestione aerobica prodotti nell'impianto sono inviati a vasche di ispezzimento - accumulo, dotate di adeguati volumi di stoccaggio per la successiva sezione di disidratazione a funzionamento discontinuo.

È presente un ispessitore statico senza carroponte e un ispessitore dinamico dotato di carroponte. Entrambi i manufatti sono dotati di copertura. Per entrambi gli ispessitori, è possibile ricircolare il fango alla vasca di stabilizzazione aerobica.

Disidratazione meccanica

Tramite questa ultima sezione si effettua la riduzione meccanizzata del volume dei fanghi i quali, previo dosaggio di polielettrolita che ne facilita l'addensamento, vengono inviati ad una macchina centrifuga, nella quale l'estrazione dell'acqua avviene grazie alla rotazione veloce, fino a 400 rpm, del tamburo, sulle cui pareti si depositano i fanghi disidratati. Questi vengono raccolti e convogliati mediante una coclea ai cassoni scarrabili posti all'esterno dell'edificio sotto una tettoia protettiva.

I cassoni scarrabili e vengono avviati a recupero o smaltimento tramite imprese terze autorizzate, mentre l'acqua estratta dal fango viene rinviata in testa all'impianto;

il valore della portata media annua trattata dall'IDL (impianto depurazione liquami) di Seano (flusso in uscita) nel triennio 2017-2019 è stato complessivamente pari a 1.112.006 m³, che corrispondono a circa 3.671 m³/giorno.

In riferimento alle portate afferenti all'impianto, nella documentazione il proponente evidenzia che nell'ultimo triennio di esercizio vi è stato un notevole apporto industriale che recapita all'impianto, ampiamente superiore sia in termini di volumi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura industriale sia ai volumi fatturati dalle ditte autorizzate;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

nell'ambito del PIT (piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico) l'area interessata dal depuratore ricade nell'Ambito 6 - "Firenze-Prato-Pistoia";

l'area in cui ricade il depuratore non è un'area tutelata dal vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004;

secondo il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della provincia di Prato, il depuratore ricade all'interno del Sistema Territoriale della Piana, descritto nell'art.15 delle norme tecniche,

secondo gli strumenti urbanistici comunali, l'area del depuratore ricade nel "Sistema Territoriale dell'Ombrone" descritto nell'art. 14 nelle NTA (norme tecniche di attuazione), in particolare l'impianto ricade nell'"Area

di sponda dell'Ombrone (1b)" del "Sottosistema - Seano (S1)", e nell'"UTOE 1 - Seano", descritta all'art. 19.1 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Strutturale del Comune di Carmignano;

inoltre l'area del depuratore ricade nelle "Aree per servizi di uso pubblico S" ed in particolare tra i "Servizi tecnologici St", disciplinati dall'art. 28.8 delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico;

con riferimento alla pericolosità idraulica, da Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano l'area in cui ricade il depuratore è classificato I.3 - pericolosità idraulica elevata e sempre secondo il Regolamento Urbanistico in area classificata G.1, bassa pericolosità geologica;

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto appennino settentrionale, l'impianto in oggetto si colloca in aree classificate come P2 (Aree a pericolosità da alluvione media) (disciplinato dall'art. 9 comma della Normativa di Piano);

in relazione ai fenomeni di dissesto geomorfologico, con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da frana;

l'area in cui ricade l'impianto non ricade tra quelle sottoposte a vincolo idrogeologico;

con riferimento al Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Carmignano, l'area del depuratore ricade in Classe IV - Aree di intensa attività umana, e dunque "aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie e aree portuali con limitata presenza di piccole industrie";

l'area di impianto non interessa Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, siti proposti o siti di interesse regionale;

il proponente specifica che nell'area del depuratore non sono presenti siti contaminati ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività svolte nell'impianto in esame;

Componente Atmosfera - L'impianto in oggetto necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso al punto p-bis dell'allegato IV, alla parte V, dello stesso Decreto, in quanto con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti. Pertanto, mentre non sono soggette ad autorizzazione, le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea trattamento acque, lo sono quelle derivanti dalla linea trattamento fanghi. Su tale linea sono presenti alcune emissioni convogliate ed altre diffuse.

In seguito alla presentazione delle integrazioni documentali è stata presentata una relazione tecnica

dove vengono descritte tutte le emissioni in atmosfera dell'impianto con un quadro riassuntivo che le elenca tutte suddividendole fra quelle convogliate, diffuse, oggetto di AUA o scarsamente rilevanti. L'unica emissione che, secondo il proponente, deve essere autorizzata è quella proveniente dal locale centrifuga dei fanghi, mentre le altre, compresi gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici (ipoclorito di sodio, policloruro di alluminio, acido citrico ecc) sono considerate scarsamente rilevanti. A tale riguardo, nel contributo del Settore Autorizzazioni Ambientali del 21/12/2020 viene specificato che: "(...)è opportuno precisare che le emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi contenenti sostanze chimiche non possono considerarsi impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e quindi soggetti ad autorizzazione. Inoltre, anche le emissioni derivanti dal locale centrifughe, per le quali viene evidenziata la presenza in emissione dei seguenti inquinanti NH₃, H₂S e SOV sono soggette ad autorizzazione. Premesso quanto sopra si ritiene che tali aspetti potranno essere gestite nel successivo procedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda gli sfiati delle vasche di ispessimento dei fanghi non risulta previsto nessun sistema di abbattimento al fine di contenere ed eventualmente ridurre le emissioni odorogene. Tale questione sarà oggetto di specifica valutazione anche in seguito ai risultati dei periodici monitoraggi.

In ultimo si riferisce, per quanto attiene la gestione dei fanghi stoccati nei cassoni scarrabili, che il loro allontanamento dall'impianto per il successivo smaltimento dovrà essere tale da non essere causa di emissioni di cattivi odori.”;

Componente ambiente idrico suolo e sottosuolo - In ingresso all'impianto di depurazione arrivano due tratti fognari distinti, uno dei reflui urbani e l'altro dei reflui industriali. Entrambi subiscono, in sezioni separate, trattamenti chimico-fisici primari (sollevamento, grigliatura, dissabbiatura e disoleazione per i reflui urbani e sollevamento, grigliatura, miscelazione/flocculazione e sedimentazione primaria per i reflui industriali) per poi riunirsi in una vasca di equalizzazione. Successivamente a tale vasca i reflui subiscono identici trattamenti in due linee parallele, costituiti da denitrificazione/ossidazione biologica, filtrazione MBR ed eventuale disinfezione.

I fanghi estratti nelle varie sezioni di trattamento reflui (pretrattamenti reflui industriali, supero e flottato, ricircolo MBR), subiscono la stabilizzazione aerobica (in vasca aperta), l'ispessimento e la disidratazione meccanica (tramite centrifuga), quest'ultima con l'aggiunta/ausilio di un polielettrolita. Nella sezione di stabilizzazione aerobica vengono convogliate anche le sostanze oleose che si formano nel processo di disoleazione dei reflui urbani che secondo il proponente sono presenti in quantità ridottissime e di caratteristiche compatibili con il trattamento di stabilizzazione aerobica.

Per quanto riguarda le acque meteoriche che

dilavano le superfici impermeabilizzate dell'impianto, compreso quelle di stoccaggio dei reagenti e di deposito dei rifiuti prodotti dal trattamento (materiali grigliati e fanghi disidratati) sono raccolte ed inviate in testa al trattamento depurativo delle acque reflue, e precisamente nel sollevamento iniziale della linea di trattamento civile. Le acque reflue assimilate alle domestiche, derivanti dai servizi igienici della palazzina uffici, sono raccolte e trattate all'interno del ciclo depurativo. Tali tipologie di scarico sono tuttavia trascurabili, sia in termini qualitativi che quantitativi, rispetto alle acque di processo derivanti dall'esercizio dell'impianto di depurazione.

Per quanto riguarda l'impatto del suolo e sottosuolo, il proponente segnala che non è prevista la costruzione di nuove opere, né l'occupazione di suolo libero; non si avranno quindi modifiche morfologiche all'area di impianto.

Il gestore descrive le azioni di mitigazione messe in atto e previste, in relazione all'impatto sulle acque superficiali, suolo e sottosuolo.

In merito a questa componente, si evidenzia che la gestione quantitativa dei flussi di reflui in ingresso, e quindi del by-pass delle acque civili e dello sfioro sulla vasca di equalizzazione, rappresentano un aspetto fondamentale nella valutazione dell'impatto dell'impianto di Seano, come la manutenzione delle membrane MBR che, oltre a risultare un punto critico nella gestione dell'impianto, comporta la necessaria riduzione dei reflui in ingresso;

Punto di scarico-recettore - in merito allo scarico dell'impianto, l'attuale autorizzazione allo scarico dell'impianto prevede come recettore finale il fosso Colecchio, affluente del Torrente Ombrone; nella documentazione iniziale, il proponente ha fatto presente che è previsto anche un secondo punto di scarico nel torrente Ombrone. In relazione alla richiesta di chiarire le motivazioni che danno luogo all'individuazione di un nuovo punto di scarico nel Torrente Ombrone, denominato SD3_323, il proponente fornisce le motivazioni precisando che tale nuovo scarico andrebbe a ridurre l'impatto sul fosso Colecchio che risulta di minor portata.

Dal contributo del Genio Civile Valdarno Centrale, del 15/12/2020, si evince che l'impianto è in possesso di autorizzazione idraulica per lo scarico nel Fosso Colecchio, rilasciata con nulla osta prot. n.3310 del 18/09/2000;

Componente flora vegetazione fauna ecosistemi - L'area in cui è situato l'IDL Seano, benché fortemente antropizzata ed a prevalente vocazione industriale-artigianale, risulta comunque inserita in una più vasta area riferibile alla Piana alluvionale Firenze-Prato-Pistoia che ospita ancora zone umide e ambienti agricoli di elevato interesse naturalistico. Nell'area dell'impianto la componente vegetazionale risulta per lo più costituita da specie alloctone, esotiche o più raramente autoctone, di tipo arboreo-arbustivo ed erbaceo, comunque di

scarso valore botanico, la componente faunistica risulta nel complesso ridotta da un punto di vista del numero di specie e caratterizzata da specie di basso valore conservazionistico, ad ampia valenza ecologica, spesso sinantropiche.

L'impianto non ricade all'interno né di aree naturali protette né di siti della Rete Natura 2000, pSIC o sir; in particolare esso dista circa 750 m dal confine della ZSC - ZPS IT5140011 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese"; lo scarico nel Fosso Collecchio recapita nel F. Ombrone a monte di un'area umida facente parte del sistema di aree umide che caratterizza il Sito.

L'Integrazione del P.I.T. con valore di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), nella Carta della Rete Ecologica Regionale (elaborazione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi") rappresenta l'impianto: all'interno della superficie artificiale dei Sistemi ad elevata artificialità; all'interno di un corridoio ecologico fluviale da riqualificare nell'ambito degli elementi funzionali della Piana FI-PO-PT. Il Fosso di Collecchio e il Torrente Ombrone (recapiti degli scarichi dell'impianto), sono classificati come corridoio fluviale della Rete degli ecosistemi palustri e fluviali oltre che appartenenti al reticolo idrografico regionale di cui alla 79/2012 e D.C.R. n. 20/2019;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nella propria nota del 18/06/2020, prende in esame gli strumenti di piano di competenza evidenziando che:

- "in riferimento al PGRA, l'impianto in oggetto si colloca in aree classificate come P2 (Aree a pericolosità da alluvione media) disciplinato dall'art. 9 comma della Normativa di Piano in cui tutti gli interventi dovranno essere eseguiti garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);

- in riferimento al PAI, le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il Settore Tutela della natura e del mare, nei propri contributi del 29/06/2020 e del 09/12/2020 (in cui

conferma quanto espresso nel precedente contributo), nelle conclusioni evidenzia che:

"[...] Per quanto di competenza si reputa che, in situazione di funzionamento ordinario, i trattamenti e le operazioni previsti nel ciclo di lavoro dell'impianto non abbiano diretta incidenza, né comportino interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15, facendo quindi ritenere non necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza.

Dalla disamina dell'istanza si rileva tuttavia che permane un rischio residuale per la componente naturalistica, costituito da possibili contaminazioni dei corsi d'acqua e delle falde, in particolare nel caso di eventi alluvionali o di altri fenomeni naturali estremi. [...];

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel proprio contributo conclusivo del 15/12/2020, evidenzia che: "[...] visti gli elaborati integrativi presentati ed in particolare gli allegati A17a, A17b, A17c relativi al Piano di Emergenza per Rischio Alluvioni, non si rilevano elementi di criticità da segnalare.

Si ricorda che in merito alla tutela del reticolo idrografico (R.D. 523/1904 e L.R. 41/2018), in materia di autorizzazioni e concessioni di cui alla L.R. 80/2015, il richiedente è in possesso di autorizzazione per lo scarico nel Fosso Collecchio, rilasciata con nulla osta prot. n.3310 del 18/09/2000; è tuttavia necessario che il richiedente si attivi per il rinnovo dell'atto concessorio."

Settore Autorizzazioni Ambientali, nel proprio contributo conclusivo del 17/12/2020 evidenzia che:

"[...] In relazione alla richiesta di chiarire le motivazioni che danno luogo all'individuazione di un nuovo punto di scarico nel Torrente Ombrone, denominato SD3_323, il proponente fornisce le motivazioni precisando che tale nuovo scarico andrebbe a ridurre l'impatto sul fosso Collecchio che risulta di minor portata. L'attivazione dello scarico risulta comunque subordinato al rilascio degli atti di competenza da parte dell'Amministrazione comunale. A tale riguardo nel successivo procedimento autorizzativo si dovrà chiarire se sussistono le condizioni per l'attivazione del nuovo scarico ovvero se si continuerà ad utilizzare lo scarico in essere denominato SD3_197 Coordinate Gauss Boaga N=1663449,9 E=4855347,7.

In relazione alla richiesta di presentazione di specifica relazione descrittiva resa ai sensi dell'art. 269 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e del QRE (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) convogliate e diffuse che tenga conto anche delle disposizioni di cui al PRQA approvato con DCRT 72/2018, si rileva che il proponente non ha fornito il QRE ma un elenco delle emissioni derivanti dallo stabilimento considerandole tutte quante di scarsa rilevanza. A tale riguardo è opportuno precisare che le emissioni derivanti dagli sfati dei serbatoi

contenenti sostanze chimiche non possono considerarsi impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 e quindi soggetti ad autorizzazione. Inoltre, anche le emissioni derivanti dal locale centrifughe, per le quali viene evidenziata la presenza in emissione dei seguenti inquinanti NH₃, H₂S e SOV sono soggette ad autorizzazione.

Premesso quanto sopra si ritiene che tali aspetti potranno essere gestite nel successivo procedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda gli sfiati delle vasche di ispessimento dei fanghi non risulta previsto nessun sistema di abbattimento al fine di contenere ed eventualmente ridurre le emissioni odorigene. Tale questione sarà oggetto di specifica valutazione anche in seguito ai risultati dei periodici monitoraggi.

In ultimo si riferisce per quanto attiene la gestione dei fanghi stoccati nei cassoni scarrabili, che il loro allontanamento dall'impianto per il successivo smaltimento dovrà essere tale da non essere causa di emissioni di cattivi odori. A tale riguardo, come avviene già per altri impianti, dovrà essere evitato il protrarsi dello stoccaggio per più di un giorno nei fine settimana e nei periodi festivi. Tale argomento sarà affrontato nel successivo procedimento autorizzativo.”;

Azienda USL Toscana Centro, nel parere del 03/06/2020, ha valutato che gli impatti in particolar modo sulle componenti ambientali “ambiente idrico”, “atmosfera” e “territorio, suolo e sottosuolo”, sono di modesta entità e reversibili. Ritiene inoltre: “[...] Relativamente all'igiene e sicurezza dei lavoratori questa commissione ritiene di: attuare tutte le misure di protezione dei lavoratori per la manipolazione delle sostanze chimiche utilizzate nel ciclo tecnologico, essendo in gran parte dei corrosivi; prevedere all'interno del piazzale un'apposita viabilità creando percorsi dedicati ai pedoni e ai mezzi di spurgo che possono arrivare nell'impianto, introducendo il limite di velocità a passo d'uomo;

bagnare le zone sterrate al fine di eliminare le eventuali polveri sollevate dal transito dei mezzi;

eseguire gli accessi per motivi di manutenzione o per altri motivi a vasche o pozzetti, attuando tutte le precauzioni previste per gli accessi ai luoghi confinati, quali: indossare sistemi che facilitano il recupero della persona, installare idonei sistemi per chiudere l'afflusso dei reflui per evitare annegamenti, aerazione dei pozzetti da ispezionare in sinergia con strumenti di misurazione per verificare le concentrazioni dei gas presenti e l'utilizzo di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie;

tenere ben chiuse con coperture o grate le aperture nel suolo quali buche e pozzetti e una costante pulizia delle passerelle e scalette presenti nell'impianto per eliminare la vegetazione (muschi e altro) ed una buona manutenzione delle stesse per riparare le eventuali zone

corrose; inoltre tali percorsi devono essere efficienti anche durante la stagione fredda (ghiaccio);

adottare tutte le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dal rischio biologico oltre che per i classici e conosciuti patogeni ma anche per il Covid 19, in quanto dagli ultimi studi scientifici è emersa sia dal Ministero della Salute che dall'ISS la possibilità di trasmissione per contaminazione fecale e fecale-orale. Si ricorda per quanto attiene i punti di prelievo alle emissioni, che debbono essere rispettati i principi contenuti nelle Linee Guida della Regione Toscana “Emissioni Requisiti Tecnici Postazioni di Prelievo.”;

ARPAT, Dipartimento di Prato, nel proprio contributo tecnico conclusivo del 21/12/2020, prende in esame la documentazione integrativa presentata dal proponente in risposta a quanto richiesto nel precedente parere emesso dal Dipartimento in data 19.06.2020 evidenziando che Publiacqua ha integrato la lista degli scolmatori fognari, ha fornito alcune delucidazioni puntuali relative alle necessarie manutenzioni da eseguire sui filtri MBR ed ha risposto a quanto richiesto in merito alla componente atmosfera. Con riferimento alla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo ed in particolare riguardo la gestione quantitativa dei flussi in ingresso, del by pass delle acque civili, lo sfioro sulla vasca di equalizzazione e la manutenzione della MBR (bio-reattore a membrana), nonché ai valori al limite per il carico idraulico, superiore per il parametro COD, con riferimento ai valori di progetto evidenzia quanto segue: “ (...) Alla luce delle integrazioni presentate si evidenzia che la gestione quantitativa dei flussi in ingresso e quindi del by pass delle acque civili e dello sfioro sulla vasca di equalizzazione rappresentano un aspetto critico nella valutazione dell'impatto dell'impianto di Seano e quindi nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare il Gestore prevede la possibilità che, in alcune particolari circostanze molto variabili, il sollevamento dei reflui urbani verso la depurazione, provenienti dalla linea “rete civile”, possa essere “modulato”, fino a renderlo nullo, al fine di privilegiare la depurazione dei reflui industriali immessi con l'altra linea fognaria. Questo porta allo scarico senza alcuna depurazione di parte o di tutto il refluo civile quindi anche in condizioni di non diluizione dovuta a pioggia.

In merito a tale attivazione anomala del by pass sulla linea di ingresso delle acque civili al di fuori dei casi normativamente permessi, la ditta non propone alternative immediate e/o modifiche da predisporre a breve per risolvere il problema; le soluzioni potrebbero essere di natura gestionale, anche esterna all'impianto,

ad esempio incidendo sulla gestione degli scarichi industriali direttamente alla fonte, o di natura impiantistica, con la previsione di altri polmoni di stoccaggio per la gestione dei momenti critici. In relazione agli scarichi industriali si ricorda che, secondo quanto riferito da

Publiacqua, durante l'anno 2019 il volume dei reflui industriali è risultato ampiamente superiore ai volumi previsti negli atti di autorizzazione rilasciati alle ditte e che la società ha provveduto a denunciare l'accaduto alla Procura della Repubblica.

Il gestore prevede anche la possibilità di attivazione dello sfioro della vasca di equalizzazione anche se in "condizioni eccezionali di disfunzione di tutti i moduli delle membrane di ultrafiltrazione per un tempo superiore alla capacità di accumulo della vasca di equalizzazione". Si ricorda che i reflui stoccati in tale vasca sono costituiti dal miscuglio dei reflui urbani e industriali anche se quest'ultimi sono stati sottoposti a trattamenti preliminari dei quali però non è stata valutata o comunque fornita l'efficacia.

A quanto sopra è inoltre strettamente connessa la manutenzione delle MBR che oltre a risultare un punto critico nella gestione dell'impianto dato che richiede un'attività molto più assidua di quanto previsto nei documenti ufficiali presentati, comporta la necessaria riduzione dei reflui in ingresso con relativo by pass dei civili anche se il gestore dichiara di garantire il trattamento di tutti i reflui industriali in ingresso.

Ad integrazione delle criticità di cui sopra si rileva inoltre che i dati analitici mediati su tre anni (2016- 2018 o 2017-2019), all'interno dei quali, qualora considerato, l'apporto dello scarico proveniente dall'ex impianto di Catena è stato inserito solo dal febbraio 2019, evidenziano valori al limite per la parte idraulica, o superiori per il COD, rispetto a quelli di progetto.

Pertanto l'impianto appare, per quanto agli atti, non in grado di sostenere almeno il carico idraulico che deve invece gestire. Questo implica che rimanendo così la situazione sia permesso lo scarico dei reflui civili tal quali in qualsiasi momento e per qualsiasi criticità che la ditta non riesce a gestire. Scarico che invece si ritiene possa essere possibile solo in caso di pioggia per portate superiori almeno a tre volte quelle del periodo secco. Si ritiene inoltre che almeno stante l'attuale conoscenza dell'impianto non possa essere permesso lo scarico diretto dall'equalizzatore.

Al fine di risolvere anche queste problematiche è necessario che la ditta valuti in maniera approfondita le criticità del sistema MBR che portano almeno una volta al mese il blocco totale o parziale della linea di depurazione con necessario abbassamento drastico del flusso alla depurazione(..)";

In relazione alle osservazioni presentate dal proponente ex art. 10 bis della L. 241/1990, ARPAT ritiene che (contributo del 18/1/2021): "Relativamente all'attivazione anomala del by pass sulla linea di ingresso delle acque civili al di fuori dei casi normativamente permessi, si contestava che "..la ditta non propone alternative immediate e/o modifiche da predisporre a breve per risolvere il problema; le soluzioni potrebbero essere di natura gestionale, anche esterna all'impianto, ad

esempio incidendo sulla gestione degli scarichi industriali direttamente alla fonte, o di natura impiantistica, con la previsione di altri polmoni di stoccaggio per la gestione dei momenti critici...".

A tal riguardo il Gestore ribadisce che, in relazione "alla gestione degli scarichi industriali direttamente alla fonte," ha già segnalato, tramite denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti di ignoti, la situazione attuale che viene a configurare comportamenti illeciti i quali provocano, oltre al danno economico diretto dovuto alla mancata fatturazione della tariffa per gli importi che eccedono il fatturato dichiarato, un aggravio di natura impiantistica in quanto il sistema deve sostenere dei carichi sia idraulici che organici maggiori rispetto a quanto previsto inizialmente dal progetto di revamping dell'impianto di depurazione.

Il gestore ricorda inoltre che la Regione Toscana-Settore Autorizzazioni Ambientali, non ha accolto la richiesta di inserire nelle autorizzazioni degli insediamenti produttivi la prescrizione dell'installazione di un misuratore di portata dedicato allo scarico a piè di utenza in modo da contabilizzare correttamente i volumi scaricati dalle singole ditte e poter effettuare il confronto con quanto singolarmente autorizzato. Per risolvere questa criticità Publiacqua S.p.A. sta valutando la fattibilità di installare autonomamente, all'interno dell'allaccio alla fognatura industriale a valle di ogni scarico, dei misuratori di portata dedicati per individuare in maniera univoca il flusso transitante nella pubblica fognatura industriale.

In merito invece alla possibilità di prevedere altri stoccaggi dei reflui eccedenti, utili a far fronte alle situazioni di criticità idraulica, il Gestore dichiara di non avere spazi disponibili all'interno dell'impianto di depurazione.

Il Gestore non esprime considerazioni specifiche sulla eventuale attivazione dello sfioro a servizio della vasca di equalizzazione, ma per risolvere le criticità idrauliche evidenziate nel parere di Arpat, si impegna entro la fine del 2022 a progettare e realizzare l'installazione di un ulteriore modulo di membrane MBR. Lo spazio per aggiungere un secondo modulo MBR risulta già presente nel layout attuale dell'impianto ed è costituito dalla vasca adiacente a quella dove risulta installato il modulo attuale.

Il gestore dichiara che la soluzione eviterebbe quindi gli attuali problemi gestionali dovuti alle manutenzioni straordinarie delle membrane e permetterebbe di garantire il trattamento di tutta la portata influente prevista dalla 3Qmn urbana che deve fare riferimento alla portata media di tempo secco (per tale portata la ditta fa riferimento alla "Puman civile") che va sommata alla quota parte di portata nera industriale.

Il Gestore non riferisce niente in relazione al fatto che i dati analitici mediati su tre anni (2016-2018 o 2017-2019), con apporto dello scarico proveniente dall'ex impianto di Catena solo dal febbraio 2019, oltre ad

evidenziare valori al limite per la parte idraulica, siano superiori rispetto a quelli di progetto per il COD.

Niente viene riferito in merito alle motivazioni per cui le membrane necessitano di attività di manutenzione anche straordinaria molto frequenti rispetto a quanto in precedenza valutato. In merito si fa presente che oltre quanto indicato nel precedente parere abbiamo ricevuto ulteriore comunicazione di attività di manutenzione straordinaria in data 07/01/2020 per urgente lavaggio chimico di una linea delle MBR, a circa 20 giorni dalla precedente, in merito alla quale la ditta non può escludere la possibilità di by pass dei reflui civili.

Infine il Gestore ritiene di precisare che, in riferimento agli impatti ambientali dovuti all'attivazione del bypass, “.. gli eccessi scolmati sono monitorati in quanto sono confluenti all'uscita dell'impianto, ovvero recapitano al pozzetto fiscale di prelievo finale dell'impianto. Pertanto, sulla base dei dati in uscita impianto attualmente registrati non si ravvedono particolari problematiche da un punto di vista qualitativo in ambiente.”

Conclusioni

Viste le carenze segnalate in narrativa non è possibile per questo Dipartimento ritenere superate le criticità evidenziate.

In particolare si fa riferimento alla proposta del Gestore di introdurre un nuovo modulo di membrane MBR, che viene dichiarato dal medesimo gestore in pratica sufficiente per garantire l'efficienza dell'impianto.

Infatti la tempistica prevista per la modifica impiantistica proposta, entro la fine del 2022, si ritiene potrebbe essere accettata solo se nel frattempo venissero messe in atto le opportune azioni di tutela per la risorsa idrica. Queste non possono fare riferimento unicamente alla comunicazione alla Procura della Repubblica, o alla installazione di contatori volumetrici sulla fognatura pubblica in prossimità degli scarichi industriali allacciati, che sono utili per individuare eventuali responsabili, ma non interrompono l'immissione in fognatura dei volumi di reflui eccedenti la quantità ricevibile dall'impianto, che di conseguenza produce uno scarico non depurato di cui è responsabile direttamente il gestore dell'impianto. Impianto che come definito dallo stesso gestore è comunque al limite della sua capacità idraulica che viene spesso superata.

Si rileva infine che:

Lo sfioro a servizio della vasca di equalizzo si ritiene debba essere immediatamente eliminato tramite sigillatura, ritenendo che lo stesso possa essere lasciato ma, previa rottura del sigillo, solo per i casi di grave problematicità nella sicurezza idraulica, casi che comunque dovrebbero avvenire in una situazione di capacità idraulica dell'impianto sicuramente ottimale; i casi dovranno peraltro essere opportunamente documentati e comunicati all'autorità competente.

In relazione alle considerazioni presentate dal Gestore sul monitoraggio della qualità dello scarico al pozzetto

d'ispezione, dove è convogliato il refluo trattato in uscita dai filtri MBR miscelato all'eventuale refluo proveniente dal by-pass, si ritiene quanto segue:

il rispetto dei limiti in concentrazione deve avvenire di norma per trattamento e non per diluizione fuorché nei casi previsti dalla norma e cioè con valori di portata in ingresso superiori a 3Qm della secca. Si ricorda in merito che come indicato anche nell'ambito dei pareri espressi per gli altri scolmatori delle rete fognaria gestita dal medesimo gestore, il limite di scarico da rispettare dal by pass debba essere quello della tab. 3 per le acque superficiali determinato come tale o assicurato nel caso in questione almeno da una diluizione dei reflui 1:3; questo pur in considerazione della presenza nella rete fognaria civile dello scarico di una ditta AUA, con limiti in deroga rispetto alla tab 3 per le acque fognarie ma non per le sostanze pericolose, dato che comunque per quanto indicato è la sola presente e tratta unicamente 1000 m3/anno.

Lo scarico del by pass deve poter quindi essere analizzato separatamente tramite specifico pozzetto di controllo che dovrà pertanto essere installato; come dovrà essere predisposto pozzetto di ispezione specifico per i soli reflui dell'impianto di depurazione.

Il by pass deve essere sottoposto ad un monitoraggio almeno 4 volte all'anno, per i parametri previsti per lo scarico ufficiale, con registrazione della relativa portata.

Infine si ritiene opportuno evidenziare che alla luce anche delle valutazioni effettuate per altri impianti regionali che trattano acque industriali provenienti da industrie AIA che affidano la propria depurazione all'impianto esterno, dovrà essere rivalutata l'autorizzazione rilasciata al depuratore di Seano qui in esame che in quanto depuratore di reflui civili del SII che tratta in quota parte minoritaria scarichi industriali, dovrà essere autorizzato AIA, almeno per la sezione dei pretrattamenti se non per l'intero impianto in relazione alle caratteristiche specifiche dei pretrattamenti stessi.”;

Considerato che:

gli impianti di depurazione del servizio idrico integrato assicurano il servizio di depurazione dei reflui che è essenziale alla tutela della qualità delle acque e quindi alla salvaguardia ambientale e della salute pubblica;

tuttavia si concorda con le conclusioni sostenute da Arpat, nel contributo finale del 18.1.2021, in merito alla necessità di alcuni approfondimenti tecnico impiantistici, afferenti alla fase autorizzativa, alla necessità di adottare, da parte del gestore, misure di ottimizzazione gestionale, con particolare riferimento alla corretta gestione dei flussi idrici in ingresso, alla attivazione del by-pass, alla celere adozione delle misure di mitigazione afferenti alle membrane MBR, ad un approfondimento relativo alla capacità residua dell'impianto in termini di carico idraulico e del parametro COD, con riferimento allo stato

modificato, agli accorgimenti gestionali suggerito dalla Agenzia;

Ritenuto che gli approfondimenti di cui al capoverso precedente, al fine di evitare rallentamenti alla necessaria messa in atto delle misure di mitigazione a tutela della risorsa idrica previste dal proponente, possano essere presentati dal proponente ai fini della necessaria modifica della vigente AUA;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di modifica della vigente AUA, il proponente deve dare conto, negli elaborati di livello definitivo che verranno presentati, di quanto segue:

a. delle indicazioni fornite da ARPAT nel contributo istruttorio del 18/01/2021 citato in premessa al presente atto, con riferimento alla corretta gestione impiantistica, con particolare riferimento ai flussi in ingresso, al by pass delle acque reflue civili, allo sfioro sulla vasca di equalizzazione ed alla manutenzione delle MBR (bio-reattore a membrana), al corretto calcolo del carico idraulico e del parametro COD dei reflui in ingresso, con riferimento allo stato di progetto;

b. delle indicazioni fornite dal Settore regionale autorizzante nel contributo istruttorio del 17/12/2020 citato in premessa al presente atto, con riferimento al quadro emissivo, alle maleodoranze ed al previsto nuovo punto di scarico nel Torrente Ombrone.

(la presente prescrizione 1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, per quanto attiene alla lettera a, e del Settore regionale autorizzante per la lettera b, i quali ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale)

2. con riferimento alla tutela delle componenti naturalistiche, in applicazione della l.r. 30/2015, in occasione della richiesta di modifica della vigente AUA, il proponente deve presentare al Settore regionale Tutela della natura e del mare un documento di approfondimento in cui siano riassunte tutte le misure operative e gestionali che saranno adottate al fine di prevenire possibili contaminazioni dei corsi d'acqua e delle falde, in particolare nel caso di eventi alluvionali o di altri fenomeni naturali estremi. Dell'avvenuta presentazione di tale documento deve essere data comunicazione al Settore VIA regionale;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle buone pratiche per il controllo delle emissioni odorogene, di cui al documento SNPA 38/2018 del 3.10.2018;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano come emerse in sede istruttoria:

le indicazioni derivanti dal Piano di gestione delle acque, indicate dalla Autorità di bacino distrettuale nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente provvedimento;

nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino settentrionale, l'esercizio del polo impiantistico deve avvenire in condizioni di gestione del rischio idraulico. A tal proposito, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento e della Disciplina del PGRA, si ricorda la necessità che:

a. siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b. siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Carmignano e della Provincia di Prato, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile.

Sono fatte salve le disposizioni in materia idraulica contenute negli strumenti urbanistici comunali;

la necessità di rinnovo concessorio per lo scarico nel Fosso Collecchio, come evidenziato nel contributo del competente Genio Civile, riportato in premessa al presente atto;

provvedere all'aggiornamento dei documenti di

sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste per il polo impiantistico in esame. Per i fini di cui al presente capoverso, si ricordano al proponente le specifiche indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria, nel contributo istruttorio del 3.6.2020, riportato in premessa al presente atto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la attuazione delle modifiche previste e la gestione dell'impianto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente di depurazione biologica di "Seano", per il quale sono previste modifiche, localizzato in via Copernico n.15/P, nel Comune di Carmignano (PO), gestito da Publiacqua S.p.a. (sede legale: Via Villamagna n.90/c, Firenze; C.F. e P.I.: 05040110487) per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1. del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4. di notificare il presente decreto al proponente Publiacqua S.p.a. e di trasmettere al medesimo il contributo acquisito dal competente Settore regionale, per i fini di cui alla prescrizione n.2, riportata in premessa al presente atto;

5. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica - ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Belvedere nel Comune di Montalcino per uso Agricolo. PRATICA n. 17.

Il Sig. Bruno Natalini in qualità di Legale Rappresentante della Tenuta Agricola Pian delle Ginestre con sede in Montalcino, via Spagni, 17, ha presentato in data 21/12/20, prot. Reg. n. 446027 richiesta di ricerca e concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica sotterranea per una quantità di acqua con una portata media di 0,15 l/s e un volume annuo pari 5000 mc, per uso agricolo, in loc. Podere Belvedere nel comune di Montalcino (SI), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con la Particella n. 86 del Foglio n. 259.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT ed all'albo pretorio del comune di Montalcino, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27/01/2021. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 16/03/2021 con ritrovo alle ore 9.30 presso la casa Comunale di Montalcino.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica - ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Belvedere nel Comune di Montalcino per uso Agricolo. PRATICA n. 61/21.

Il Sig. Stefano Bartalini in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Agr. Il Boschetto Campacci con sede in Castelnuovo B.ga, loc. Santa Caterina, ha presentato in data 05/01/21, prot. Reg. n. 1501 richiesta di ricerca e concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica sotterranea per una quantità di acqua con una portata media di 0,15 l/s e un volume annuo pari 5000 mc, per uso agricolo, in loc. Santa Caterina nel comune di Castelnuovo B.ga (SI), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con la Particella n. 153 del Foglio n. 86.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT ed all'albo pretorio del comune di Castelnuovo B.ga, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27/01/2021. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 23/03/2021 con ritrovo alle ore 11.00 presso la casa Comunale di Castelnuovo Berardenga.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica - concessione di derivazione acqua pubblica superficiale da invaso in loc. Podere Vaccarecce di Sotto nel Comune di Piancastagnaio per uso agricolo. PRATICA n. 408510/21.

La Sig.ra Iole Gori, ha presentato in data 10/12/2020, prot. Reg. n. 430913 richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica per una quantità di acqua con una portata media di 0,28 l/s e un volume annuo pari 9000 mc, per uso agricolo, in loc. Podere Vaccarecce di Sotto, nel comune di Piancastagnaio (SI), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con la Particella n. 321 del Foglio n. 11.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT ed all'albo pretorio del comune di Piancastagnaio, per 45 giorni consecutivi a partire dal giorno 27/01/2021. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 16/03/2021 con ritrovo alle ore 11,00 presso la casa Comunale di Piancastagnaio.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque

interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale con sbarramento sul Fosso senza nome (TS55329) in loc. Podere Mortelle nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) per uso agricolo - Ditta Mortelle srl. PRATICA n. 86799/2020.

Il Sig. Viscione Onofrio in qualità di Legale Rappresentante della Società Mortelle srl con sede in loc. Ampio nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), P. Iva 00148260532, ha presentato in data 15/04/2020, prot. Reg. n. 139880 e successiva integrazione in data 13/01/2021 prot. Reg. n. 11990, richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica con sbarramento sul Fosso senza nome (TS55329), per un volume di acqua pari a 11.379,00 mc. annui, una portata media annua pari a 0,36 l/s e massima pari a 4,00 l/s, per uso agricolo, in località Podere Mortelle nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Castiglione della Pescaia per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03/02/2021 fino al 18/02/2021 compreso e sul BURT.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci n. 57, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonando al n. 055/4386533. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 24/03/2021 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Casa Comunale di Castiglione della Pescaia (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di voltura e rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Torrente Bai in località Selvetta nel comune di Roccastrada. PRATICA n. 26201/2017.

La Sig.ra Bellaveglia Carla residente in Roccastrada, Pod. La Selvetta, ha presentato in data 23/05/2017, prot. Reg. n. 265635 richiesta di voltura e rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica dal corso d'acqua denominato Torrente Bai, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con D.D. n. 2268 del 29/05/2007, per un volume di acqua pari a 180,00 mc. annui, una portata media annua pari a 0,006 l/s e massima pari a 0,50 l/s, per uso privato di acque superficiali, in località Selvetta nel comune di Roccastrada, nel punto di prelievo indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Roccastrada per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03/02/2021 fino al 18/02/2021 compreso e sul BURT.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci n. 57, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonando al n° 055/4386533. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 26/03/2021 con ritrovo alle ore 09:00 presso la Casa Comunale di Roccastrada.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di rinnovo e variante della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fosso Ampio in loc. Ampio nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) per uso agricolo - Ditta Le Mortelle srl. PRATICA n. PC 007/2005.

La Sig.ra Alessia Antinori in qualità di Legale Rappresentante della Società Le Mortelle srl con sede in loc. Ampio nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), P. Iva 00148260532, ha presentato alla Provincia di Grosseto in data 28/02/2005, prot. n. 21109 richiesta di rinnovo della concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica dal Fosso Ampio, successivamente con nota del 18/02/2020 prot. Reg. Toscana n. 64396 presentata dell'ing. Leonardo Falciani è stato riattivato l'iter istruttorio, per un volume di acqua pari a 116.621,00 mc. annui, una portata media annua pari a 3,70 l/s e massima pari a 145,00 l/s, per uso agricolo, in località Podere Mortelle nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Castiglione della Pescaia per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03/02/2021 fino al 18/02/2021 compreso e sul BURT.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci n.

57, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonando al n. 055/4386533. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 24/03/2021 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Casa Comunale di Castiglione della Pescaia (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Casanova di San Giusto nel Comune di Gaiole in Chianti per uso Agricolo. PRATICA n. 61.

Il Sig. Paolo Martini di Cigala in qualità di Legale Rappresentante della Az. Agr. Paolo Martini di Cigala con sede in Gaiole in Chianti, loc. Casanova di San Giusto, ha presentato in data 14/21/21, prot. Reg. n. 13594 richiesta di ricerca e concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica sotterranea per una quantità di acqua con una portata media di 0,095 l/s e un volume annuo pari 3000 mc, per uso agricolo, in loc. Casanova di San Giusto nel comune di Gaiole in Chianti (SI), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con la Particella n. 139 del Foglio n. 144.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT ed all'albo pretorio del comune di Gaiole in Chianti, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03/02/2021. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile

Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 30/03/2021 con ritrovo alle ore 10.00 presso la casa Comunale di Gaiole in Chianti.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente VIVAI PIANTE GOCAJ DI GOCAJ ALMA. Pratica n. 34718.

Il richiedente VIVAI PIANTE GOCAJ DI GOCAJ ALMA residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n.0458604 del 31/12/2020, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 66, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 20800, di acque sotterranee e superficiali (FOSSO OMBRONCELLO) in località BOTTEGONE del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di PIOMBINO (LI), - Pratica n. 141/2021 - Franceschini Silia.

In data 30/11/2020 Franceschini Silia ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. 419413 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di n.1 punto di derivazione che troverà ubicazione nel territorio del comune di PIOMBINO (LI) catastalmente individuato nel Foglio 54 particelle 57-2043. I quantitativi richiesti valutati in conformità all'allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 9000 m³/annui.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di PIOMBINO (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27/01/2021, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:

- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU), Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).
- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000

mc annui; entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o di Pisa come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 23/02/2021 con ritrovo alle ore 11.30 presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore

- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.

- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa.

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it

Il Responsabile del procedimento
Giovanni Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Domanda presentata in data 22/12/2020 per il rilascio in solido della concessione di derivazione di acqua superficiale dal corso d'acqua Borro di Argella nelle località Ca' d'Argella e Toppello di Montanare in Comune di Cortona (AR) per uso agricolo e uso privato da acque superficiali - Richiedenti: Azienda Agricola Mencaroni Laura - Mencaroni Vittorio e Bernardini Delfo. Pratica CSU2020_00001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R, "Regolamento [...] recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua [...]";

RENDE NOTO CHE

La Sig.ra Mencaroni Laura in proprio e per conto dei Sigg. Mencaroni Vittorio e Bernardini Delfo, ha presentato in data 22/12/2020 domanda per il rilascio in solido della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Borro d'Argella nelle località Ca' d'Argella e Toppello di Montanare in Comune di Cortona (AR) per una portata massima di 2 l/s, una portata media di 1 l/s, con parziale restituzione, per un fabbisogno annuo di 6.000 mc per uso agricolo e per uso privato da acque superficiali.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Alberto Pedone (tel. 055 4382246 - email: alberto.pedone@regione.toscana.it).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cortona per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 22/01/2021.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 08/03/2021 con ritrovo alle ore 10:00 presso il luogo di derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Il Dirigente
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: TRENITALIA SPA. Pratica: CONCESSIONE n. 1323.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE:

SCARPELLINI GIANLUCA in qualità di legale rappresentante di TRENITALIA SPA, con sede in PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00161 ROMA (Codice fiscale e P.IVA 05403151003) ha presentato la domanda per ottenere la variante sostanziale alla concessione preferenziale di acque pubbliche per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI (ricarica serbatoi treni e pulizia del materiale rotabile) e CIVILE (antincendio) da prelevare mediante un CAMPO POZZI costituito da n. 3 pozzi esistenti in terreno di proprietà di TRENITALIA SPA, posto nel Comune di FIRENZE e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 56 particella 2, per un quantitativo annuo massimo di 50.000 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero di 100 mc/giorno e per una portata massima istantanea di 1,5 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,58 l/s.

La restituzione avviene in parte nella pubblica fognatura.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933 è stata svolta il giorno 22/09/2020.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di FIRENZE.

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di FIRENZE (FI) per 15 gg. consecutivi dal 27/01/2021; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione

del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: QUERCETO DI CASTELLINA DI JACOPO DI BATTISTA E C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA. Pratica: NUOVA CONCESSIONE SIDIT n. 112/2021.

IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

DI BATTISTA JACOPO in qualità di legale rappresentante di QUERCETO DI CASTELLINA DI JACOPO DI BATTISTA E C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01072500521) con sede in LOC.QUERCETO 9 CASTELLINA IN CHIANTI ha presentato la domanda per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO da prelevare mediante n. 1 POZZO ESISTENTE in terreno di proprietà della Signora Masini Gianna nata a Firenze il 11/11/1948 e ivi residente in Lungarno della Zecca Vecchia 28 e Masini Maria Laura nata a Firenze il 06/06/1946 e residente in Castellina in Chianti Loc.Querceto 9, posto nel Comune di CASTELLINA IN CHIANTI (SI) - LOC. QUERCETO e individuati nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 9 particella 50, per un quantitativo annuo massimo di 8000 mc/anno e per una portata massima istantanea di 0,33 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,25 l/s;

E' dichiarata restituzione previo trattamento.

.Si rende noto che, ai sensi dell'art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R del 16/08/2016, la visita istruttoria è convocata il giorno lunedì 15/02/2021 alle ore 10:00 presso la località in cui è ubicata l'opera di presa,; nel caso di prolungamento della chiusura degli uffici a causa dell'emergenza sanitaria la conferenza istruttoria sarà effettuata in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall'Ufficio, previo contatto telefonico con i seguenti referenti:

Russo Cosma Vittorio tel. 0554386392 mail: cosma-vittorio.russo@regione.toscana.it

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Castellina in Chianti (SI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 28/01/2021.

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio comunale; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regione-toscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Ordinazione di deposito e liquidazione indennità di esproprio ed asservimento di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI MONTESPERTOLI" - applica-

zione art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto Provvedimento n. 1 del 22/01/2020 - FGN_Capoluogo_Montespertoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI MONTESPERTOLI" approvato come da Determinazione del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana' n. 109 del 24/10/2018, facendo seguito ai Decreti di Esproprio ed Asservimento emessi in data 05/10/2020, ordina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme non accettate, come di seguito elencato:

Indennità di Esproprio pari ad 845,00 € a favore di VIGNOZZI METELLO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 28/04/1934 c.f.: VGNMLL34D28F648P / BORRACCHINI GIULIANA nata a EMPOLI (FI) il 21/02/1938 c.f.: BRRGLN38B61D403K / FIASCHI ALESSANDRO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 28/10/1953 c.f.: FSCLSN53R28F648E / FIASCHI RAFFAELLO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 02/04/1947 c.f.: FSCRFL47D02F648S / VILLA DE RENZIS SONNINO SAS con sede in MONTESPERTOLI (FI) c.f.: 04507990481 / GUIDUCCI GIANCARLO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 01/10/1944 c.f.: GDCGCR44R01F648L;

Indennità di Asservimento pari ad 6.069,03 € a favore di PIAZZINI ARNALDO nato a FIRENZE (FI) il 22/09/1955 c.f.: PZZRLD55P22D612X / PIAZZINI PIERO nato a FIRENZE (FI) il 17/01/1957 c.f.: PZZPRI57A17D612P / CALOSI ADRIANA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 04/03/1928 c.f.: CLSDRN28C44F648W / CALOSI FRANCO nato/a a MONTESPERTOLI (FI) il 21/09/1960 c.f.: CLSFNC60P21F648O / ABATI ALBERTO nato a FIRENZE (FI) il 26/01/1962 c.f.: BTALRT62A26D612N / ABATI GIOVANNA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 15/06/1958 c.f.: BTAGNN58H55F648C / CALOSI ADRIANA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 04/03/1928 c.f.: CLSDRN28C44F648W / ROSSI GIACOMO nato a FIRENZE (FI) il 15/03/1957 c.f.: RSSGCM57C15D612U / EDILE 3G S.R.L. con sede in MONTESPERTOLI (FI) c.f.: 05467240486 / VIGNOZZI METELLO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 28/04/1934 c.f.: VGNMLL34D28F648P / FORNAI ADEMAREO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 20/12/1952 c.f.: FRNDMR52T20F648H / FORNAI CARLA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 30/08/1960 c.f.: FRNCRL60M70F648Z / FORNAI FOSCA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 08/08/1944 c.f.: FRNFSC44M48F648K / PIAZZINI ANNA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 13/10/1951 c.f.: PZZNNA51R53F648F / PIAZZINI CHIARA nata a EMPOLI (FI) il 15/06/1983 c.f.: PZZCHR83H55D403H

/ PIAZZINI FRANCESCA nata a EMPOLI (FI) il 28/08/1979 c.f.: PZZFNC79M68D403K / PIAZZINI MASSIMO nato a FIRENZE (FI) il 26/09/1977 c.f.: PZZMSM77P26D612Z / PUCCI MARIO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 17/03/1931 c.f.: PCCMRA31C17F648A / TINACCI MARIA PIA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 07/12/1947 c.f.: TNCMRP47T47F648F / COOP DI MONTESPERTOLI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in MONTESPERTOLI (FI) c.f.: 00515790483 / MARRANCI DINA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 01/07/1935 c.f.: MRRDNI35L41F648H / VIGNOZZI METELLO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 28/04/1934 c.f.: VGNMLL34D28F648P / FORNAI ADEMARO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 20/12/1952 c.f.: FRNDMR52T20F648H / FORNAI CARLA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 30/08/1960 c.f.: FRNCRL60M70F648Z / FORNAI FOSCA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 08/08/1944 c.f.: FRNFSC44M48F648K / BORRACCHINI GIULIANA nata a EMPOLI (FI) il 21/02/1938 c.f.: BRRGLN38B61D403K / FIASCHI ALESSANDRO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 28/10/1953 c.f.: FSCLSN53R28F648E / FIASCHI RAFFAELLO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 02/04/1947 c.f.: FSCRFL47D02F648S / LORINI LUIGI nato a MONTESPERTOLI (FI) il 24/12/1943 c.f.: LRNLGU43T24F648L / QUERCI ROMANO nato a FIRENZE (FI) il 12/08/1929 c.f.: QRCRMN29M12D612I / VIGNOZZI FRANCA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 28/07/1948 c.f.: VGNFNC48L68F648W / CELMOT S.R.L. con sede in EMPOLI (FI) c.f.: 05692840480 / PARASUCO FORTURELLA GIUSEPPE nato a CAPIZZI (ME) il 26/05/1957 c.f.: PRSGPP57E26B660V / VILLA DE RENZIS SONNINO SAS con sede in MONTESPERTOLI (FI) c.f.: 04507990481 / AGOSTINI MARZIA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 09/12/1953 c.f.: GSTMRZ53T49F648I / PASQUINI MAURIZIO nato a MONTEVARCHI (AR) il 05/10/1952 c.f.: PSQMRZ52R05F656S / GUIDUCCI GIANCARLO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 01/10/1944 c.f.: GDCGCR44R01F648L / BRANCHI ROBERTO nato a FIRENZE (FI) il 21/12/1986 c.f.: BRNRRT86T21D612Q; Sub. 5-6: GIULIVO ANTONIO nato a SAN CASCIA IN VAL DI PESA (FI) il 05/03/1967 c.f.: GLVNTN67C05H791T / ZECCA ADRIANA nata a FIRENZE (FI) il 30/11/1968 c.f.: ZCCDRN68S70D612R / SARACENI MATTEO nato a BAGNO A RIPOLI (FI) il 29/09/1982 c.f.: SRCMTT82P29A564Y / CIOFI EMILIO nato a MONSUMMANO TERME (PT) il 03/04/1965 c.f.: CFIMLE65D03F384I / CIOFI ROBERTO nato a EMPOLI (FI) il 03/06/1975 c.f.: CFIRRT75H03D403I / CIOFI SIMONE nato a EMPOLI (FI) il 02/03/1972 c.f.: CFISMN72C02D403W / BRANCHI ELENA nata a FIRENZE (FI) il 18/02/1985 c.f.: BRNLNE85B58D612O / FERRETTI FABIO nato a

BARI (BA) il 20/08/1966 c.f.: FRRFBA66M20A662H / IPPOLITO ROSA nata a MESSINA (ME) il 10/12/1970 c.f.: PPLRSO70T50F158B / FATTORI LUCIANA nata a SAN CASCIA IN VAL DI PESA (FI) il 01/09/1937 c.f.: FTTLCN37P41H791Z / GORI GIANLUCA nato a FIRENZE (FI) il 20/05/1967 c.f.: GROGLC67E20D612J / BETTARINI TOMMASO nato a EMPOLI (FI) il 08/07/1988 c.f.: BTTTMS88L08D403B / PROFETI ISABELLA nata a EMPOLI (FI) il 24/09/1956 c.f.: PRFSL56P64D403S / CORTI GIULIANO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 19/06/1949 c.f.: CRTGLN49H19F648D / CORTI GIUSEPPE nato a MONTESPERTOLI (FI) il 24/02/1961 c.f.: CRTGPP61B24F648A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI MONTESPERTOLI" approvato come da Determinazione del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana' n. 109 del 24/10/2018, facendo seguito ai Decreti di Esproprio ed Asservimento emessi in data 05/10/2020, ordina la liquidazione delle somme accettate, come di seguito elencato:

Indennità di Esproprio pari ad 2.608,50 € a favore di PIAZZINI ARNALDO nato a FIRENZE (FI) il 22/09/1955 c.f.: PZZRLD55P22D612X / Indennità di Esproprio pari ad 2.608,50 € a favore di PIAZZINI PIERO nato a FIRENZE (FI) il 17/01/1957 c.f.: PZZPRI57A17D612P / Indennità di Asservimento pari ad 7,18 € a favore di SIMONCINI LISANIA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 16/09/1948 c.f.: SMNLSN48P56F648H / Indennità di Asservimento pari ad 7,18 € a favore di SIMONCINI ROBERTA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 27/03/1954 c.f.: SMNRRT54C67F648U / Indennità di Asservimento pari ad 7,18 € a favore di SIMONCINI ROBERTO nato a EMPOLI (FI) il 28/01/1953 c.f.: SMNRRT53A28D403P / Indennità di Asservimento pari ad 11,81 € a favore di BARBETTI MICHELE nato a FIRENZE (FI) il 13/03/1974 c.f.: BRBMHL74C13D612L / Indennità di Asservimento pari ad 11,81 € a favore di MUGNAI SABRINA nata a FIRENZE (FI) il 06/07/1972 c.f.: MGNSRN72L46D612T / Indennità di Asservimento pari ad 2,81 € a favore di NANNUCCI CLAUDIA nata a FIRENZE (FI) il 13/06/1961 c.f.: NNNCLD61H53D612B / Indennità di Asservimento pari ad 2,81 € a favore di TESI LUCA nato a FIRENZE (FI) il 06/08/1956 c.f.: TSEL56M06D612X / Indennità di Asservimento pari ad 105,75 € a favore di VIGNOZZI FRANCO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 27/09/1947 c.f.: VGNFNC47P27F648O / Indennità di Asservimento pari ad 32,62 € a favore di CORSI RICCARDO nato a FUCECCHIO (FI) il 05/05/1960 c.f.: CRSRCR60E05D815Q / Indennità di Asservimento pari ad 105,75 € a favore di VIGNOZZI ANNA nata a MONTESPERTOLI (FI) il 28/07/1943

c.f.: VGNNNA43L68F648X / Indennità di Asservimento pari ad 889,68 € a favore di CONDOMINIO VIA DEL GELSOMINO 1-3-5 - C/O STUDIO GIOVANNONI S.A.S. - C.F.: 94232210487 / Indennità di Asservimento pari ad 11,44 € a favore di BICCHI ALBERTO nato a MONTESPERTOLI (FI) il 30/05/1949 c.f.: BCCLRT49E30F648P / Indennità di Asservimento pari ad 11,44 € a favore di BICCHI ANNA MARIA nata il 29/10/1951 c.f.: BCCNMR51R69L067J / Indennità di Asservimento pari ad 11,44 € a favore di BICCHI MARIO nato il 26/12/1954.

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del procedimento
Roberto Cecchini

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Intercettazione e collettamento scarichi fognari Navacchio (II stralcio)".

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la LR 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la LR 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12

febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Acque SpA;

Vista la comunicazione di Acque SpA, in atti di AIT al prot. 699/2021, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo INTERCETTAZIONE E COLLETTAMENTO SCARICHI FOGNARI NAVACCHIO (II° STRALCIO);

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di n. 1 impianto di sollevamento fognario in aree aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti;

Verificato che l'intervento in questione è previsto nel Piano degli Interventi 2020/2023 di Acque SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 7/2020, e rientra nel codice identificativo MI_FOG-DEP02_02_0134 (Recupero scarichi liberi Cascina);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct-2-intercettazione-e-collettamento-scarichi-fognari-navacchio-cascina> è disponibile la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato INTERCETTAZIONE E COLLETTAMENTO SCARICHI FOGNARI NAVACCHIO (II° STRALCIO);

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione "attrezzature e servizi di interesse generale Art. 20 delle NTA" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella Variante al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto

per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 LR 65/2014.

Il Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
Angela Bani

**CONSORZIO DI BONIFICA 3
MEDIO VALDARNO**

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2021, n. 25

Rif. 13_1_107. Rif. 13_1_107. "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga Opere di mitigazione idraulica sul fosso Settola di Agliana nel comune di Agliana - Lotto 1"; codice regionale DODS2019PT0114-DODS2019PT0109. Liquidazione dell'indennità di espropriazione ex DPR 327/2001 alla proprietà Cromsteel Italia S.r.l.

IL DIRIGENTE

Omissis

Richiamati:

il progetto relativo alle "Opere di mitigazione sul Fosso Settola nei Comuni di Agliana e Pistoia - Area di Laminazione di Castelletto in Via Garcigliana - Cassa 1" codice regionale DODS2019PT0109 con il titolo "Opere di mitigazione idraulica sul fosso Settola di Agliana nel Comune di Agliana - Lotti 1" Rif. 13_1_107;

il progetto relativo agli Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga a valle del ponticello di Via Garcigliana per una estesa di circa 250 ml vulnerato dell'evento alluvionale del 09/12/2017" codice regionale DODS2019PT0114 con il titolo "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga" - Rif. 13_1_375;

la Deliberazione della Giunta Regionale n.1127 del 09/09/2019 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito a partire dalla progettazione esecutiva, l'accorpamento degli interventi in questione nel seguente intervento: DODS2019PT0114-DODS2019PT0109 "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga Opere di mitigazione idraulica sul fosso Settola di Agliana nel comune di Agliana - Lotto 1";

il documento operativo per la difesa del suolo per l'anno 2019 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 25/02/2019 rimodulato con D.G.R. n. 1127 del 09/09/2019 che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale ente attuatore, previa stipula di convenzione con il Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua ai sensi della L.R. 80/2015 art. 2 c. 2, sottoscritta in data 31/05/2019;

le Determine del Dirigente n. 504 e 505 del 29.07.2019 con le quali sono stati emessi i provvedimenti conclusivi della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della L. 241/1990, sono stati approvati i progetti definitivi delle opere, dando atto che gli stessi costituiscono, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Agliana e Pistoia e, per gli effetti di dette varianti, sono stati apposti i vincoli preordinati agli espropri sui terreni come prescritto dal D.P.R. 327/2001 all'art. 9 comma 1, con le medesime Determine è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

Il Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327/2001 prot. n. 12887/1/A del 14.10.2019 eseguito in data 07 - 11 - 18 novembre 2019 con la redazione dei verbali di immissione in possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza;

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare alla proprietà Cromsteel Italia S.r.l. interessata dalla realizzazione degli "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga Opere di mitigazione idraulica sul fosso Settola di Agliana nel comune di Agliana - Lotto 1" codice regionale DODS2019PT0114-DODS2019PT0109 - Rif. 13_1_107 le somme dovute a titolo di indennità definitiva di esproprio, a seguito della firma dell'accordo sopra citato, provvedendo al pagamento della somma a favore del beneficiario così come indicato e descritto nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso per un importo complessivo di € 14.164,00 tramite le modalità come dall'allegato predetto prospetto;

2. Di dare atto che le somme suddette non sono gravate dalle ritenute fiscali previste dall'art. 11 della Legge n. 413/91, in quanto i terreni in questione non sono compresi in zone di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

3. Di imputare le somme indicate nel citato prospetto allegato al presente atto, per un importo totale di € 14.164,00 come da assegnazione rilevabile dalla tabella in calce;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 nonché all'inoltro al Settore Contabilità ai fini degli adempimenti conseguenti;

5. La pubblicazione del presente atto all'albo online

del Consorzio di bonifica, con modalità telematiche, omettendo l'allegato per motivi di riservatezza.

Il Dirigente
Alessandra Deri

CONSORZIO DI BONIFICA 3
MEDIO VALDARNO

Lavori di allargamento della sezione del F. Elsa con mobilitazione dei sedimenti presenti sotto l'arcata sinistra del ponte della SP64 a San Gimignano codice regionale DODS2021SI0103 con il titolo "Allargamento e mobilitazione sedimenti sezione ponte s.p. 64" - Rif. 13_1_592.

SEGUE ATTO



CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

“Lavori di allargamento della sezione del F. Elsa con mobilitazione dei sedimenti presenti sotto l'arcata sinistra del ponte della SP64 a San Gimignano” codice regionale DODS2021SI0103 con il titolo “Allargamento e mobilitazione sedimenti sezione ponte s.p. 64” – Rif. 13_1_592.

AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

Art. 3 comma 11 L.R. 80/2015

Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 – art.10 L.241/1990

E	CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0000630/2021 del 25/01/2021 Firmatario: ALESSANDRA DERI, TACCOPO MANETTI

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

l'intervento in oggetto è compreso nel Documento operativo per la difesa del suolo per l'anno 2021 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1682 del 29/12/2020 codice intervento DODS2021SI0103, che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale ente attuatore, previa stipula di convenzione ai sensi della L.R. 80/2015 art.2 c.2, con le competenze in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera e con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse, compresa la delega delle funzioni relative al procedimento di espropriazione ai sensi dell'articolo 3 c. 1 della LR n. 30/2005, come risulta dalle disposizioni per l'attuazione degli interventi riportate nell'Allegato 4 e approvate come parte integrante e sostanziale del suddetto Documento;

l'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015, stabilisce che “Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio...”;

il medesimo comma 11, art. 3 della L.R. 80/2015 garantisce la partecipazione dei cittadini alla procedura di variante urbanistica. A tal fine dispone che:

- il presente avviso rimanga pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di San Gimignano;
- i cittadini possano proporre osservazioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
- le osservazioni vengano valutate e controdedotte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in variante agli strumenti urbanistici comunali.
- Il presente avviso rimarrà altresì pubblicato per 15 gg sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Regione Toscana, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con la possibilità da parte degli interessati di presentare osservazioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione che saranno valutate e controdedotte nella sopra citata conferenza dei servizi;
- Con Determina del Dirigente n. 418 del 14/07/2020 è stato approvato in sola linea tecnica il progetto definitivo degli interventi in oggetto;

Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni ai sensi dell'art.11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327, dell'art. 10 L.241/1990 nonché dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015;

AVVERTONO

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458
E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485



- che il progetto definitivo relativo ai **“Lavori di allargamento della sezione del F. Elsa con mobilitazione dei sedimenti presenti sotto l'arcata sinistra del ponte della SP64 a San Gimignano” codice regionale DODS2021SI0103 con il titolo “Allargamento e mobilitazione sedimenti sezione ponte s.p. 64” – Rif. 13_1_592**, che costituisce proposta di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Via Verdi n. 16 nonché presso la sede distaccata di Pistoia Via Traversa della Vergine n. 81-83, dove può essere preso in visione previo appuntamento (Referente geom. Elena Gavazzi tel. 0573 501134 mail e.gavazzi@cbmv.it).
- che la presente proposta di variante rimarrà pubblicata per 15 giorni all'Albo del Comune di San Gimignano, sul sito internet del Consorzio, su quello della Regione Toscana nonché sul BURT e che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza di tale termine di pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Via G. Verdi, 16 - 50122 Firenze (FI) Pec: info@pec.cbmv.it Fax 055 241458;
- che decorso il termine di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo delle opere;
- che l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento;
- che le eventuali osservazioni proposte tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di legge prescritti, saranno valutate e riportate nella sede della conferenza dei servizi sopra citata.

Firenze, 23.01.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Dott.ssa Alessandra Deri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Iacopo Manetti



Firmato digitalmente da:

MANETTI IACOPO

Firmato il 25/01/2021 11:26

Seriale Certificato: 112652238025359181807234756010239842786

Valido dal 29/06/2020 al 29/06/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458

E-mail: info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

UNIONCAMERE TOSCANA

Elenco regionale degustatori oli d'oliva al 31/12/2020.

SEGUE ALLEGATO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GORI	LUCIANO	PISTOIA	02/04/1960	QUARRATA	PT					X	
GRAGNANI	MASSIMO	VIAREGGIO (LU)	04/08/1960	VIAREGGIO	LU		X				
GRANCHI	PAOLO	CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)	08/12/1971	DONORATICO / CASTAGNETO CARDUCCI	LI		X				
GRANDIS	GIAN LUCA	FIRENZE	20/04/1966	SAN CASCIANO VAL DI PESA	FI	X					
GRASSI Grassini	DEBORA Graziana	FIRENZE Scarlino	01/04/1980 06/07/1962	GREVE IN CHIANTI Follonica	FI	X					
GREGORI	LIBERO	PESCIA	11/04/1948	PESCIA	GROSSETO PISTOIA			X			
GRIECO	GIAMMICHELE	ASCIANO (SI)	02/08/1965	TORRITA DI SIENA	SI					X	
GRIMELLI	ALBERTO	MONZA(MB)	08/04/1974	SUVERETO	LI		X				
GRISELLI	MARCO	ROSGIGNANO MARITTIMO (LI)	15/03/1952	CECINA	LI		X				Capo Panel
GROSSI	STEFANO	MONSUMMANO TERME (PT)	28/12/1965	MONSUMMANO TERME	PT			X			
GUARDIA	NATALIA EMILCE	MENDOZA - ARGENTINA	02/05/1981	CALCINAIA	PI			X			
GUARGUAGLINI	STEFANO	GROSSETO	26/09/1961	GROSSETO	GR		X				
GUERRIERI	ANGELA BARBARA	LUCCA	04/12/1963	SAN GIULIANO TERME	PI			X			
GUERRIERI	CHIARA	FIRENZE	15/04/1972	MURLO	SI					X	
GUERRININI	DONATELLA	GROSSETO	02/05/1964	GROSSETO	GR		X				
	GABRIELE	SIENA	13/11/1984	Monticiano	SI					X	
GUIDI	ROBERTO	MONTEVARCHI (AR)	19/05/1984	MASSA E COZZILE	PT				X		
IACOPI	RENZA MARIA GILDA	SERAVEZZA (LU)	20/10/1948	SERAVEZZA	LU			X			
IACOPINI	EVA	FIRENZE	20/11/1981	PONTASSIEVE	FI	X					CAPO PANEL - det. dirig. 198/2018
IANIRO	FILIPPO	JERSEY CITY (USA)	05/01/1972	CALENZANO	FI	X					
IGNESTI	FRANCO	FIRENZE	20/01/1956	FIRENZE	FI	X					
INCERPI	GIAN LUCA	PESCIA (PT)	21/06/1961	BUGGIANO	PT			X			
INNOCENTI	MASSIMO	SIENA	18/02/1965	PIENZA	SI					X	
KASAZAKI	YOSHIKO	OKAYAMA (GIAPPONE)	09/12/1962	FIRENZE	FI	X					
KOVATZ	MATTEO	PISA	13/01/1982	LARI	PI			X			Capo Panel
KURIKI	MASASHI	GIAPPONE	15/08/1949	REGGELLO	FIRENZE	X					
LA BARBERA	CLAUDIA	LA SPEZIA	07/08/1977	LIVORNO					X		
LA FATA	ANTONIO	LIVORNO	09/12/1949	LIVORNO	LI		X				
LANDI	LARA	PIOMBINO (LI)	22/07/1976	CAMPIGLIA MARITTIMA	LIVORNO		X				
LANDI	MASSIMO	CORTONA (AR)	22/03/1958	CORTONA	AR	X					
LANDINI	ANTONIO	BORG SAN LORENZO (FIRENZE)	16/05/1954	VICCHIO	FIRENZE	X					

LAPINI	PIERO	FIGLINE VALDARNO (FI)	31/01/1978	GREVE IN CHIANTI		FI		X												
LARI	ELISA	ORBETELLO (GR)	05/03/1982	SEGGIANO		GR			X											
LAVORENTI	VALTER	LIVORNO	30/01/1945	PISA		PI					X									
LAVORINI	STEFANO	BUGGIANO (PT)	17/09/1962	BUGGIANO		PT							X							
LAZZERI	PAOLO	PISTOIA	03/10/1955	QUARRATA		PT							X							
LAZZERI	SONIA	LIVORNO	17/12/1963	FAUGLIA		PI						X								
LAZZERONI	GIOVANNI	AREZZO	15/08/1965	AREZZO		AR	X													
LAZZI	CATERINA	GROSSETO	12/03/1981	ROCCASTRADA		GR			X											
LEGLER	BETTINA	ZURIGO (CH)	13/09/1953	FIRENZE		FI		X												
LEGNAIOLI	FILIPPO	FIRENZE	30/01/1968	IMPRUNETA		FI		X												Capo Panel
LENZI	CARLO AMERICO	VIAREGGIO (LU)	17/04/1942	LUCCA		LU				X										
LEONZIO	LUCIANO	COLLE VAL DELSA (SI)	09/11/1950	CERTALDO		FI		X												
LEPORE	AMBRA	AVELLINO	06/07/1983	LIVORNO		LIVORNO					X									
LEPORI	LUCIANO	COLLESALVETTI (LI)	09/01/1944	SAN GIULIANO TERME		PI						X								
LEVERONE	MARCO	VIAREGGIO (LU)	30/08/1961	VIAREGGIO		LU				X										
LIGUORI	PAOLA	LECCE	20/07/1961	FIRENZE		FI		X												
LO FRANCO	BANDINO	SIENA	14/08/1976	AREZZO		AR	X													
LOMBARDI	DANIELE	PISTOIA	30/06/1975	AGLIANA		PT							X							
LOMBARDI	WALTER	MASSAROSA (LU)	26/12/1947	MASSAROSA		LU				X										
LONDI	MASSIMILIANO	CECINA (LI)	13/01/1978	CECINA		LI				X										
LONGO	MARCO	BRESCIA	17/06/1964	LUCCA		LU				X										
Lonobile	Antonino Filippo	San Cataldo (CL)	13/12/1971	Pisa		Pisa						X								
LORENZINI	OMERO	PISA	16/10/1973	PISA		PI		X												
LORIA	PAOLO	SIENA	05/11/1967	SIENA		SI												X		
LOSI	ANDREA	FIRENZE	03/05/1977	LORO CIUFFENNA		AR	X													
LOTTI	LEONARDO	CAMPOBASSO	29/04/1962	ANGHIARI		AR	X													
LOVECCHIO	PAOLO	PISA	22/05/1959	SAN GIULIANO TERME		PI							X							
LUCHI	ALFREDO	FIRENZE	12/06/1967	POGGIO A CAIANO		PO							X							
LUCHINI	GIANNI	FIRENZE	13/07/1981	FIRENZE		FI		X												
LUCHINI	SIMONE	FIRENZE	13/10/1977	FIRENZE		FI		X												
LUCII	LUCA	CERTALDO (FI)	31/07/1965	SAN GIMIGNANO		SI														
LUPETTI	LUCIANO	VOLTERRA (PI)	03/02/1932	GROSSETO		GR			X											X
LUPI	SPARTACO	PONTEDERA (PI)	15/09/1960	PECCIOLI		PI							X							Capo Panel
LUPO	ANNA IRENE	TARANTO	17/04/1977	SAN GIULIANO TERME		PI							X							
MACCARI	SILVIA	MANTOVA	17/04/1977	FIRENZE		PI							X							
MACCHIA	MARIA ANGELA	PISA	20/11/1957	FIRENZE		FI		X												
MACELLONI	LUCIA	FIRENZE	06/05/1969	PISA		PI						X								
MAFFEI	ANDREA	LIVORNO	01/01/1975	FIRENZE		FI		X												
MAGARA	ANDREA	LIVORNO	03/09/1951	LIVORNO		LI					X									
		GROSSETO	29/08/1961	GROSSETO		GR				X										
MAGINI	ELISABETTA	MONTEVARCHI (AR)	15/04/1978	LORO CIUFFENNA		AR	X													Capo Panel

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PANEBIANCO	ANNALISA	MASSA MARITTIMA (GR)	20/08/1981	SAN GIMIGNANO	SI												X
PANICHI	FABRIZIO	CORTONA (AR)	21/04/1971	CORTONA	AR	X											
PAOLI	ALESSANDRO	LUCCA	18/06/1957	LUCCA	LU			X									
PAOLI	MARCO	PISA	11/07/1956	PISA	PI								X				
PAPA	NICOLETTA	CHIAVARI (GE)	06/05/1959	CALCI	PI								X				
PAPALINI	LUCA MARIA	Bagnoregio (VT)	08/05/1979	Castiglione della Pescaia	GROSSETO				X								
PAPERINI	GIOVANNI	CECINA	16/09/1994	CASTAGNETO CARDUCCI	LIVORNO				X								
PAPERINI	MAURO	LIVORNO	11/02/1961	CASTAGNETO CARDUCCI	LI				X								
PAPI	FLAVIO	PRATO	12/04/1966	PRATO	PO											X	
PAPINI	ANTONELLA	ROCCASTRADA (GR)	20/01/1954	ROCCASTRADA	GR				X								
PAPINI	VERONICA	AREZZO	24/05/1977	AREZZO	AR	X											
Papalardo	Simona	Cholargos	21/09/1982	Firenze	FI		X										
PAPUCCI	ANNALISA	FIRENZE	26/10/1974	LASTRA A SIGNA	FI		X										
PARADOSSI	ANTONIO	AOSTA	24/01/1954	LUCCA	LU					X							
PARDI	TOMMASO	PISA	21/06/1979	SAN GIULIANO TERME	PI								X				
PARENTI	ALESSANDRO	FIRENZE	18/03/1961	FIRENZE	FI		X										Capo Panel
Parenti	Ottavia	Fiesole	20/08/1990	Firenze	Firenze		X										
PARIGI	ANDREA	FIRENZE	15/12/1965	FIRENZE	FI		X										
PARISE	STEFANO	PRATO (PO)	01/06/1967	CARMIGNANO	PRATO									X			
PARRINELLI	LUIGI	BRONTE (CT)	13/09/1958	PISA	PI								X				
Pasqualetti	Matteo	Pontedera - Pisa	31/07/1987	Pontedera	Pisa								X				
PASQUALI	GEMMA	PRATO	21/06/1976	VICCHIO	FI				X								
PASQUINI	FRANCO	AGLIANA (PT)	10/07/1960	PISTOIA	PT									X			Capo Panel
PASQUINI	MAURA	RIPARBELLA (PI)	02/05/1959	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI				X								
PASSERINI	DAVIDE	FIRENZE	28/07/1971	FIRENZE	FI			X									
PATI	LUIGI	PISA	03/11/1977	PISA	PI								X				
PATRUSSI	BIANCIA	AREZZO	09/02/1945	AREZZO	AR	X											
PECCANTI	ADRIANO	LIVORNO	13/08/1965	BIBBONA	LI				X								Capo Panel
PECCANTI	GUIDO	LIVORNO	21/11/1963	BIBBONA	LI					X							Capo Panel
PEGHINI	GIACOMO	CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)	03/10/1980	MINUCCIANO	LU							X					
PELACANI	SAMANTA	FIRENZE	19/06/1974	IMPRUNETTA	FI			X									
PELLEGRINI	CLEMENTE	FIRENZE	31/12/1978	FIRENZE	FI			X									
PELLEGRINI	MASSIMILIANO	LUCCA	27/12/1957	LUCCA	LU							X					
PELLEGRINO	VINCENZO	FIRENZE	18/01/1987	MONSUMMANO TERME	PT									X			
Pennesi	Federico	Pisa	18/07/1971	Santa Luce	Pisa								X				
PENNINO	ALESSANDRO	LUCCA	20/03/1970	PESCIA	PT												
PERICCI	LORELLA	SANREMO (IM)	26/01/1962	ROCCASTRADA	GR				X								
PERICCIOLI	SILVIA	GROSSETO	24/04/1976	SCANSANO	GR				X								
PESUCCI	MAURIZIO	SIENA	20/10/1951	MONTERIGGIONI	SI												X
PETACCHI	ADRIANO	CARRARA (MS)	26/03/1976	FOSDINOVO	MS							X					Capo Panel

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SOVALI	FERNANDO	COLLE VAL D'ELSA (SI)	26/03/1963	COLLE VAL D'ELSA	SI								X	Capo Panel
SPADI	SARA	FIRENZE	18/04/1979	PONTASSIEVE	FI									
SPIKIC	ALEKSANDRA	ZAGABRIA (CROAZIA)	20/03/1961	MONTESCUAIO	PI						X			
SPINELLI	GUIDO	LIVORNO	17/05/1959	PISA	PI						X			
SPINELLI	MARCO	PISTOIA	16/03/1957	MONTECATINI TERME	PT							X		Capo Panel
SQUARCIA	ANDREA	S. CASCIANO DEI BAGNI (SI)	07/02/1967	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI								X	
SQUARCINI	LORENZO	FIRENZE	08/04/1978	FIRENZE	FI	X								
SQUICCIARINI	BENEDETTO	MILANO	15/07/1954	SAN MINIATO	PI						X			
STEFANACCI	GIUSEPPE	PRATO	24/04/1949	VAIANO	PO							X		Capo Panel
STEGAGNINI	FABRIZIO	FIRENZE	28/12/1976	FIESOLE	FI	X								
STOPPACCIARO	MARIO	CASTEL GIORGIO (TR)	23/07/1948	ORBETELLO	GR		X							
STOPPONI	ANNA MARIA	ORVIETO (TR)	11/12/1969	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI								X	
TABUCCHI	LUCIA	PISA	29/11/1970	CASCINA	PI						X			Capo Panel
TACCONI	LUCIA	FIRENZE	30/07/1969	BAGNO A RIPOLI	FI	X								
TAGLIAFERRI	LUCA	PIOMBINO	01/11/1966	FIRENZE	FI	X								
TALARICO	ANNA	FIRENZE	06/12/1958	FIRENZE	FI	X								
TANI	CESARE	MILANO	17/08/1947	POGGIBONSI	SI								X	Capo Panel
TARDIVO	LORENZO	VOLTERRA (PI)	16/11/1982	VOLTERRA	PI						X			
TARDUCCI	SIMONE	SIGNA (FI)	19/03/1957	FIRENZE	FI	X								
TAROCCHI	LORENZO	PISTOIA	25/09/1971	QUARRATA	PT						X			
TARTONI	GABRIELE	VERNO (FI)	14/10/1959	PRATO	PO								X	
TARUNTOLI	SIMONE	FIRENZE	16/10/1959	SESTO FIORENTINO	FI	X								
TASSINI	GIORGIO	CITTA' DELLA PIEVE (PG)	04/08/1949	MONTESPERTOLI	FI	X								
TAVANTI CHIARENTI	ELISA	NAVACCHIO (PI)	16/03/1975	NAVACCHIO - CASCINA	PI						X			
TEMPESTINI	PAOLA	PRATO	13/10/1961	MONTESPERTOLI	FI								X	
TENTI	ALFREDO ENZO	AREZZO	19/05/1970	AREZZO	AR		X							
TESI	TESI	PISTOIA	05/08/1947	PISTOIA	PT							X		
TESI	MARCO	FIRENZE	10/12/1955	FIRENZE	FI	X								Capo Panel
TESI	STEFANO	SIENA	25/08/1960	ASCIANO	SI								X	
TESSA	ALBERTO	SERAVEZZA (LU)	26/12/1962	CAPANNORI	LU						X			Capo Panel
TIBERI	MOIRA	GROSSETO	22/11/1983	CIVITELLA PAGANICO	GR		X							
TIBERI	PAMELA	GROSSETO	21/03/1977	CASTEL DEL PIANO	GR		X							
TIBERI	SILVIO	CASTEL DEL PIANO (GR)	10/03/1980	CASTEL DEL PIANO	GR		X							
TIZIANA	LIPPI	LUCCA	08/11/1966	LUCCA	LUCCA						X			
TOFANI	LEONARDO	FIRENZE	19/09/1969	LIMIT E CAPRAIA	FI	X								
TOGNETTI	FABIO	LUCCA	31/10/1961	LUCCA	LU						X			
TOMA	MARCO	FIRENZE	04/02/1959	FIRENZE	FI	X								
TOMBESI	MANUELA	CECINA (LI)	13/05/1968	CASTAGNETO CARDUCCI	LI						X			
TONCELLI	ROSSANA	I LIVORNO	19/12/1962	I LIVORNO	LI						X			

[illegible]

UNIONCAMERE TOSCANA

Elenco regionale degustatori vini a denominazione di origine al 31/12/2020.

SEGUE ALLEGATO

ELENCO REGIONALE DEGUSTATORI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE AL 31/12/2020													
COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	ISCRIZIONE		PROVINCE DI ATTIVITA'								
			CCIAA DI ISCRIZIONE	AR	FI	GR	LI	LU	MS	PI	PT	PO	SI
ALBANO	MARIO	23/12/1942	LIVORNO				X						
ALESSANDRI	LELIO	03/02/1960	LUCCA					X					
ALFEO	IACOPO	16/07/1981	LIVORNO				X						
ALFEO	WALTER	20/01/1953	LIVORNO				X						
ALONGI	MAURIZIO	10/05/1969	SIENA	X	X								X
ANDOLFI	CHIARA	08/02/1981	LIVORNO				X			X			
ANDREANI	GIOVANNI	21/12/1985	MASSA CARRARA				X	X	X	X			
ANDREOTTI	STEFANO	11/06/1975	LUCCA		X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANTONIAZZI	GUIDO	15/02/1946	FIRENZE		X								X
ANTONINI	ALBERTO	10/06/1959	FIRENZE		X								X
ANZILOTTI	GUGLIELMO	31/10/1931	FIRENZE		X								
ARQUINT	FRANCESCA	12/06/1974	LUCCA		X	X	X	X					X
ARRETINI	ALESSANDRO	23/08/1954	FIRENZE		X								
ARRETINI	ELISA	19/09/1983	FIRENZE		X								
BACCHETTA	FRANCESCO	26/02/1984	SIENA	X	X	X							X
BACCI	MARCO	01/01/1973	SIENA		X							X	X
BACCIGALUPI	GIORGIO	05/09/1955	MASSA CARRARA					X	X	X			
BAGNOLI	MATTEO	16/01/1974	SIENA										X
BALDACC	FRANCESCO	30/09/1992	FIRENZE		X								X
BALDI	GIORGIO	05/12/1966	SIENA										X
BALDI	ROBERTO	02/01/1974	FIRENZE		X		X			X	X	X	X
BALZI	FABRIZIO	19/07/1974	SIENA	X									X
BANDINELLI	MICHELA	07/10/1974	SIENA		X								X
BANDINI	LUCIANO	19/04/1960	FIRENZE		X								X
BARATTI	MARCO	23/07/1976	FIRENZE		X								
BARBIERI	ELISABETTA	27/01/1974	FIRENZE		X								X
BARSI	LISA	08/06/1971	PISTOIA		X			X			X	X	
BARTALENA	GABRIELE	05/07/1977	LUCCA					X					
BARTOLETTI	FRANCESCO	18/09/1973	FIRENZE		X								
BARTOLOMMEI	GIACOMO	18/12/1991	SIENA			X							X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

POGGI	EMILIANO	30/10/1974	MASSA CARRARA					X				
POGGI	GIUSEPPE FRANCO	19/03/1944	PRATO	X					X			
POGGIO	GUIDO	21/05/1967	AREZZO	X								
POLLINI	LUCA	01/01/1964	GROSSETO				X					X
PORCINAI	STEFANO	28/08/1958	FIRENZE	X								X
PRATESI	CARLO	28/08/1932	PISA				X	X				
PRATESI	SAMUELE	29/10/1978	FIRENZE	X	X						X	X
PRESUTTO	PASQUALE	09/11/1977	SIENA									X
PRISCO	GIOVANNI	01/04/1934	GROSSETO			X						X
PROFETI	RENZO	08/11/1952	PISA						X			
PROSPERI	DANIELE	27/07/1977	FIRENZE		X							
PUCCI	RICCARDO	21/05/1965	SIENA	X			X				X	X
RABISSI	FEDERICO	23/11/1987	SIENA				X					X
RADI	FEDERICO	27/05/1976	GROSSETO		X		X					X
RAGUSA	CLAUDIO	05/11/1982	LIVORNO				X					
RAZZAUTI	MARCO	05/03/1977	PISA	X	X		X		X			X
REA	FRANCESCO	24/11/1982	LIVORNO				X					
REGOLI	LORENZO	10/08/1970	SIENA									X
RESTANO MAGAZZINI	MARCO	13/09/1956	PISTOIA					X		X		
RETTONDINI	LUCA	12/09/1978	PISA	X	X		X	X	X	X		X
RICCI	FEDERICO	25/10/1976	SIENA									X
RIDOLFI DI MONTESCUDAJO	NICCOLO'	11/12/1966	FIRENZE		X						X	X
RIVELLA	CLAUDIO	14/04/1978	SIENA									X
RIZZOTTI	LORENZO	24/11/1955	FIRENZE		X							
ROCCHIGIANI	GABRIELE	07/03/1988	AREZZO-SIENA		X							X
ROMAN	GIANCARLO	14/03/1945	FIRENZE		X							
ROSATI	MARCO	04/04/1964	SIENA	X	X		X					X
ROSI	FRANCESCO	30/04/1981	LIVORNO		X							X
ROSSETTI	ELISA	31/05/1973	LIVORNO				X	X		X		
ROSSETTI	TINO	06/07/1964	FIRENZE		X							
ROSSI	GIULIANA	05/03/1955	FIRENZE		X							X
ROSSI	IACOPO	20/04/1973	AREZZO	X								
ROSSI	MARCO	28/01/1963	SIENA	X	X		X					X

[illegible]

SEZIONE II

- Ordinanze

COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)

ORDINANZA 19 gennaio 2021, n. 5

Programma interregionale marittimo it fr prevenzione e gestione incendi nell'area mediterranea-semplice 2 medforeste - progetto di massima per la realizzazione degli interventi di riduzione dei combustibili in aree aperte - Occupazione temporanea non preordinata alla espropriazione di aree necessarie alla esecuzione dei lavori e avviso di immissione in possesso e di stato di consistenza.

IL RESPONSABILE SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI AL TERRITORIO

Vista la Deliberazione della Giunta n.69 del 11.08.2020 con cui l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha approvato il progetto definitivo degli interventi relativi al Programma Interregionale Marittimo It Fr prevenzione e gestione incendi nell'area mediterranea semplice 2 medforeste - progetto di massima per la realizzazione degli interventi di riduzione dei combustibili in aree aperte;

Visto il Piano Particellare allegato alla citata deliberazione n. 69 del 11.08.2020 e considerato che per l'attuazione del progetto è necessaria l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio dei terreni oggetto di intervento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 03/12/2020 con cui è stato approvato il progetto "Programma Interregionale Marittimo It Fr prevenzione e gestione incendi nell'area mediterranea semplice 2 medforeste - progetto di massima per la realizzazione degli interventi di riduzione dei combustibili in aree aperte" con relativa dichiarazione di pubblica utilità e occupazione temporanea non preordinata all'esproprio dei terreni interessati per il periodo massimo di 6 mesi;

Preso atto che ogni spesa inerente l'occupazione temporanea è a carico dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato quindi che si rende necessario procedere all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio per il periodo massimo di 6 mesi di alcuni terreni;

Visto l'art. 49 del DPR 327/2001 consente

l'occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento di espropriazione, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori;

Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 31/10/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 2;

ORDINA

1. è disposta a favore dell'Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio l'occupazione temporanea delle aree site nel Comune di Pescaglia, loc. Foce del Termine e identificate come nell'elenco allegato alla presente (ALL. 1), necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto, e per le quali viene indicata, in via provvisoria, l'indennità di occupazione;

2. che i Tecnici dell'Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio, unitamente al personale di aiuto, anche disgiuntamente fra loro, siano incaricati dei verbali di immissione in possesso e della contestuale redazione degli stati di consistenza degli appezzamenti da occupare, autorizzando, a tal fine, i medesimi ad introdursi nelle proprietà indicate nel piano particellare; i verbali, alla presenza dei proprietari saranno redatti in contraddittorio oppure, in loro assenza, verranno redatti alla presenza di due testimoni;

3. la durata prevista per l'occupazione è pari a 6 mesi dall'immissione nel possesso, è comunque fatta salva la facoltà di prorogare il predetto termine, qualora i lavori di cui trattasi non siano ancora ultimati;

4. il presente atto verrà notificato agli interessati nelle forme degli atti processuali civili unitamente al modello di accettazione dell'indennità offerta per l'occupazione;

5. l'indennità di occupazione temporanea è stata determinata con i criteri previsti dall'art. 50 del DPR 327/2001. In mancanza di accordo sulla misura dell'indennità di occupazione gli aventi titolo potranno avanzare istanza di determinazione in via definitiva alla Commissione Provinciale espropri prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001;

6. la presente ordinanza, qualora per cause di forza maggiore non possa essere eseguita nella data sopra stabilita, potrà comunque essere eseguita entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione;

7. il responsabile del procedimento è l'Arch. Ciomei Alessandro - nella sua qualità di Responsabile del Settore 2 del Comune, per la carica domiciliato in Via Roma 2, Pescaglia (LU),

8. il presente provvedimento viene integralmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pescaglia e sul sito web della Regione Toscana e per estratto nel BURT;

9. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURT.

*Il Responsabile settore 2 programmazione
territoriale e servizi al territorio*
Alessandro Ciomei

SEGUE ALLEGATO

ALL. 1

N.	DITTA CATASTALE	DITTA PRESUNTA PROPRIETARIA	F O G L I O	M A P P A L E	SU PE RFI CIE CA TA ST AL E mq PA RTI CE LL A M Q	DESTIN AZIONE URBAN ISTICA	SUPERFIC IE OGGETT O DI OCCUPAZ IONE MQ	INDENNIT Á DI OCCUPAZI ONE EURO
1	Luisi Samanta nata a Lucca il 02/01/1994; Pardini Emilia nata a Pescaglia il 07/03/1964	COME CONTRO	24	12	15960	NON EDIFICABILE	800	€ 13,33
2	Luisi Samanta nata a Lucca il 02/01/1994; Pardini Emilia nata a Pescaglia il 07/03/1964	COME CONTRO	24	282	18226	NON EDIFICABILE	3000	€ 50,00
3	Luisi Samanta nata a Lucca il 02/01/1994; Pardini Emilia nata a Pescaglia il 07/03/1964	COME CONTRO	24	230	2020	NON EDIFICABILE	1700	€ 28,33
4	Gianneccchini Bonifacio nato a Pescaglia il 16/01/1909; Gianneccchini Giovanni nato a Pescaglia il 15/03/1903; Gianneccchini Giustina nata a Pescaglia il 22/01/1918; Gianneccchini Iolanda nata a Pescaglia il 02/02/1912; Gianneccchini Salvatore nato a Pescaglia il 06/04/1915	COME CONTRO	24	134	11800	NON EDIFICABILE	5000	€ 83,33
5	Gianneccchini Bonifacio nato a Pescaglia il 16/01/1909; Gianneccchini Giovanni nato a Pescaglia il 15/03/1903; Gianneccchini Giustina nata a Pescaglia il 22/01/1918; Gianneccchini Iolanda nata a	COME CONTRO	24	228	13120	NON EDIFICABILE	2100	€ 35,00

	Pescaglia il 02/02/1912; Giannecchini Salvatore nato a Pescaglia il 06/04/1915							
6	Giannecchini Angelina nata a Pescaglia il 03/07/1884; Giannecchini Milvia nata a Pescaglia il 12/09/1938; Giannecchini Ottavio nato a Pescaglia il 11/05/1892; Giannecchini Primilde; Giannecchini Settimo nato a Pescaglia il 08/04/1889; Giannecchini Stefano nato a Pescaglia il 01/04/1929; Mariani Eletta nata a Pescaglia il 23/02/1951	COME CONTRO	24	28	9730	NON EDIFICABILE	9730	€ 162,17
7	Giannecchini Angelina nata a Pescaglia il 03/07/1884; Giannecchini Milvia nata a Pescaglia il 12/09/1938; Giannecchini Ottavio nato a Pescaglia il 11/05/1892; Giannecchini Primilde nata a Pescaglia il 12/06/1913; Giannecchini Settimio nato a Pescaglia il 08/04/1889; Giannecchini Stefano nato a Pescaglia il 01/04/1929; Mariani Eletta nata a Pescaglia il 23/02/1951	COME CONTRO	24	30	4080	NON EDIFICABILE	4080	€ 68,00
8	Giannecchini Angelina nata a Pescaglia il 03/07/1884; Giannecchini Milvia nata a Pescaglia il 12/09/1938; Giannecchini Ottavio nato a Pescaglia il 11/05/1892; Giannecchini Primilde nata a Pescaglia il 12/06/1913; Giannecchini Settimio nato a Pescaglia il 08/04/1889; Giannecchini Stefano nato a Pescaglia il 01/04/1929; Mariani Eletta nata a Pescaglia il 23/02/1951	COME CONTRO	24	216	78	NON EDIFICABILE	78	€ 1,30
9	Giannecchini Angelina nata a Pescaglia il 03/07/1884; Giannecchini Milvia nata a Pescaglia il 12/09/1938; Giannecchini Ottavio nato a Pescaglia il 11/05/1892;	COME CONTRO	24	24	390	NON EDIFICABILE	390	€ 6,50

	Gianneccchini Primilde nata a Pescaglia il 12/06/1913; Gianneccchini Settimio nato a Pescaglia il 08/04/1889; Gianneccchini Stefano nato a Pescaglia il 01/04/1929; Mariani Eletta nata a Pescaglia il 23/02/1951							
10	Gianneccchini Angelina nata a Pescaglia il 03/07/1884; Gianneccchini Milvia nata a Pescaglia il 12/09/1938; Gianneccchini Ottavio nato a Pescaglia il 11/05/1892; Gianneccchini Primilde nata a Pescaglia il 12/06/1913; Gianneccchini Settimio nato a Pescaglia il 08/04/1889; Gianneccchini Stefano nato a Pescaglia il 01/04/1929; Mariani Eletta nata a Pescaglia il 23/02/1951	COME CONTRO	24	25	4440	NON EDIFICABILE	4440	€ 74,00
11	Gianneccchini Angelina nata a Pescaglia il 03/07/1884; Gianneccchini Milvia nata a Pescaglia il 12/09/1938; Gianneccchini Ottavio nato a Pescaglia il 11/05/1892; Gianneccchini Primilde nata a Pescaglia il 12/06/1913; Gianneccchini Settimio nato a Pescaglia il 08/04/1889; Gianneccchini Stefano nato a Pescaglia il 01/04/1929; Mariani Eletta nata a Pescaglia il 23/02/1951	COME CONTRO	24	27	2130	NON EDIFICABILE	1200	€ 20,00
12	Gianneccchini Angelina FU Abramo ved Gianneccchini nata a Pescaglia il 03/07/1884	COME CONTRO	24	237	4550	NON EDIFICABILE	3300	€ 55,00
13	Gianneccchini Angelina FU Abramo ved Gianneccchini nata a Pescaglia il 03/07/1884; Gianneccchini Primilde DI Romualdo nata a Pescaglia il 12/06/1913; Gianneccchini Raffaello DI Romualdo nato a Pescaglia il 07/11/1911	COME CONTRO	24	29	5350	NON EDIFICABILE	5350	€ 89,17

14	Giannecchini Angelina nata a Pescaglia il 03/07/1884; Giannecchini Celestino; Giannecchini Milvia nata a Pescaglia il 12/09/1938; Giannecchini Ottavio nato a Pescaglia il 11/05/1892; Giannecchini Primilde; Giannecchini Settimo nato a Pescaglia il 08/04/1889; Mariani Eletta nata a Pescaglia il 23/02/1951	COME CONTRO	23	194	430	NON EDIFICABILE	430	€ 7,17
15	Giannecchini Abramo; Giannecchini Adelaide Fu Francesco nata a Pescaglia il 05/10/1905; Giannecchini Adriana Fu Daniele; Giannecchini Geltrude Fu Francesco nata a Pescaglia il 27/06/1899; Giannecchini Isabella Fu Francesco; Giannecchini Maria Fu Francesco; Giannecchini Nello Fu Francesco; Giannecchini Pia Fu Daniele	COME CONTRO	23	192	1050	NON EDIFICABILE	1050	€ 17,50
16	Giannecchini Alberta nata a Stazzema il 27/07/1960; Giusti Silvano Daniele nato a Pescaglia il 26/01/1955	COME CONTRO	23	195	800	NON EDIFICABILE	800	€ 13,33
17	Giannecchini Alberta nata a Stazzema il 27/07/1960; Giusti Silvano Daniele nato a Pescaglia il 26/01/1955	COME CONTRO	23	193	4260	NON EDIFICABILE	1500	€ 25,00

- Determinazioni**COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)**

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2021, n. 103

**Espropriazione degli immobili occorrenti per la
realizzazione dell'opera denominata "adeguamento****dell'intersezione tra la SP2 Lodovica e la SP32 di Pe-
scaglia in 10c. Diecimo"-DECRETO DI ESPROPRIO
ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropria-
zione per la pubblica utilità (D.P.R. 327/2001).**

SEGUE ATTO E ALLEGATO



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile Massimo Vergamini

COPIA

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 20-01-2021

Oggetto: Espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera denominata "adeguamento dell'intersezione tra la SP2 Lodovica e la SP32 di Pescaglia in loc. Diecimo" DECRETO DI ESPROPRIO ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (D.P.R. 327/2001).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DECRETO DI ESPROPRIO

a favore della Provincia di Lucca per l'espropriazione di beni immobili occorrenti per far luogo alla realizzazione dell'opera pubblica in epigrafe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Legittimato e autorizzato all'adozione del presente atto in virtù del Decreto Sindacale n° 20 del 30/12/2020 con il quale il sottoscritto, dott. Massimo Vergamini è stato nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000, Responsabile del Servizio Funzioni di pianificazione Urbanistica ed Edilizia, Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e SUAP;

Dato atto che al suddetto Servizio, in base a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano con propria deliberazione di Giunta n° 126 del 18/12/2018 "Accorpamento Servizio Funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia, sportello unico per l'edilizia (SUE) e Servizio SUAP", sono state attribuite le competenze e di conseguenza la titolarità dei procedimenti già avviati ed in capo al Servizio in gestione associata con il Comune di Coreglia Antelminelli delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), cessato al 31/12/2018, per l'ambito di competenza di questo Comune;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n°61 del 22/05/2018, con la quale sono state attribuite al servizio associato delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) i procedimenti in materia di espropriazioni di competenza del Comune di Borgo a Mozzano, di cui al D.Lgs 327/2001 e successive modificazioni;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n° 104 del 16/01/2019 "Approvazione funzionigramma e organigramma interno al Servizio Funzioni di pianificazione urbanistica, SUE e SUAP; individuazione delle unità organizzative base e dei responsabili dei procedimenti e delle attività";

Viste le seguenti disposizioni normative, i cui riferimenti si intendono operati anche alle successive modificazioni ed integrazioni:



- la deliberazione di Consiglio comunale n° 59 del 31/12/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021 – 2023. Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n°98 del 19/11/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) – Triennio 2020 - 2022;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- tra la Provincia di Lucca ed i Comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia è stato siglato un accordo di programma riguardante la realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento dell'intersezione tra SP 2 Lodovica e la SP 32 di Pescaglia in località Diecimo" e che in tale accordo, più precisamente all'art. 5, si prevede che "il Comune di Borgo a Mozzano, sul cui territorio è situato l'intervento, avrà l'onere di rendere disponibili le aree private necessarie alla realizzazione dell'intervento stesso";
- per la realizzazione dell'intervento di cui sopra risulta necessaria l'acquisizione dei beni immobili indicati nel piano particellare elaborato dalla Provincia di Lucca depositato in atti ed approvato con il progetto dell'opera;

Visto:

- che con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Lucca n° 12 del 06/11/2015 di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica è stato apposto il relativo vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle aree occorrenti alla realizzazione dell'opera;
- che con Determinazione Dirigenziale n°3035 del 27/12/2016 del Dirigente del Servizio preposto della Provincia di Lucca - Ufficio Interventi strutturali e infrastrutturali, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica e il relativo piano particellare di esproprio;
- che in data 16/11/2016 è stato notificato l'avvio di procedimento ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 327/01, alle ditte espropriande, come individuate nel piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo dell'opera pubblica come approvato dalla Provincia di Lucca;
- che con le comunicazioni riportate nel seguito, le seguenti ditte espropriande hanno accettato l'indennità proposta dall'autorità espropriante ed hanno altresì acconsentito all'occupazione della porzione dei terreni di loro proprietà, soggetti a procedimento espropriativo, occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica;

Riferimento del bene		Intestatario catastale	Quota	Superficie da acquisire (mq)	Indennità di espropriazione (€)	Data accettazione
Foglio	Mappale					
31	875	Franco Alessandro Marchetti	1000/1000	241	1060,40	11/07/2017
31	147	Jantina Parducci	1/2	890	3916,00	29/06/2017
		Alfredo Parducci	1/2			
31	145	Giuseppe Toti	1000/1000	28	123,20	18/10/2017
31	115	Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio	1000/1000	17	74,80	21/07/2017



31	112	Renzo Luvisi	1000/1000	156	686,40	05/07/2017
31	993	Gianmichele Simoni	1000/1000	268	1179,20	05/07/2017
31	992	Mauro Claudio Simoni	1000/1000	1375	6050,00	05/07/2017
31	858	Claudia Pasquinelli Michele Pasquinelli Paola Pasquinelli Marco Pieri Silvio Pieri Anna Maria Puccini Emanuela Puccini	1/10 2/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10	878	11363,00	25/08/2017
31	737	Claudia Pasquinelli Michele Pasquinelli Paola Pasquinelli Marco Pieri Silvio Pieri Anna Maria Puccini Emanuela Puccini	1/10 2/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10	140	616,00	25/08/2017
31	860	Ande Piacentini Gianmarco Piacentini Lando Piacentini Massimo Cristiano Piacentini Patrizio Piacentini	1/6 1/6 2/6 1/6 1/6	14	61,60	07/07/2017
31	113	Francesca Meconi Giuseppina Meconi Edward Thor Peckel	1/3 1/3 1/3	330	228,30	11/07/2017

- che con i seguenti atti si è provveduto ad accertare lo stato di consistenza dei beni in elenco, disponendone altresì l'immissione in possesso e l'occupazione di urgenza;
- che con gli atti nel seguito richiamati, si è provveduto alla liquidazione delle somme dovute a titolo di indennità provvisoria alle ditte espropriande, così come individuate nel piano particellare di esproprio, una volta accertata e confermata d'ufficio in capo alle stesse ditte la piena disponibilità e proprietà delle aree;

Considerato:

- che in tutte le fasi del procedimento previste dal D.P.R. 327/2001 sono risultate irreperibili le ditte espropriande richiamate nel seguito, e che con le stesse non si sono potuti realizzare contatti utili a definire i dati necessari per il perfezionamento del procedimento e la liquidazione delle somme dovute a titolo di indennità;

Riferimento del bene		Intestatario catastale	Quota	Superficie da acquisire (mq)	Indennità di espropriazione (€)	Data accettazione
Foglio	Mappale					
31	111	Caterina Tagliafico	1000/1000	241	1060,40	11/07/2017
31	114	Caterina Tagliafico	1000/1000	38	167,20	29/06/2017

- che in considerazione dell'irreperibilità delle ditte espropriande sopra richiamate, in applicazione dell'art. 221 del D.P.R. 327/2001, l'autorità espropriante ha ordinato



l'occupazione di urgenza delle aree indicate in data 23/06/2017;

- che a seguito della pubblicazione del provvedimento di occupazione di urgenza, in data 18/08/2017 l'autorità espropriante ha provveduto ad accertare lo stato di consistenza dei beni occorrenti di cui alla ditta Caterina Tagliafico, ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 327/2001;
- che con le determinazioni dirigenziali n° 1575 e 1579 del 09/11/2020, è stato disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze delle somme spettanti a titolo di indennità espropriativa per le porzioni occorrenti dei terreni identificati catastalmente al Foglio 31, Mappali 113, 111, 114a favore delle ditte espropriande Caterina Tagliafico, Francesca Meconi, Giuseppina Meconi ed Edward Thor Peckel questi ultimi resisi irreperibili nelle fasi esecutive del procedimento espropriativo;
- che come da comunicazione della citata Ragioneria, risultano aperti in data 13/11/2020 i depositi n°1356368 e n°1356364 di garanzia dell'indennità di esproprio per i terreni delle rammentate ditte espropriande;
- che alla ditta esproprianda di cui al foglio 31 mappale 875 sono legittimamente succeduti mortis causa i signori Federico Marchetti e Francesca Marchetti;
- che dal tipo di frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Lucca in data 14/04/2020 al n° 2020/LU0020362 a seguito della realizzazione dell'opera, si evince l'avvenuto frazionamento delle particelle catastali coinvolte nel procedimento;
- che a seguito di ciò, si è provveduto a liquidare le somme a saldo delle indennità provvisorie di esproprio accettate;

Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza al richiamato Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato testo unico,

DECRETA

L'espropriazione dei terreni come di seguito descritti (colonna della tabella: riferimento del bene post frazionamento), per le motivazioni richiamate nelle premesse, parte integrante del presente atto, autorizzandone l'occupazione permanente;

Riferimento del bene (ante frazionamento)		Intestatario catastale	Quota	Superficie espropriata (mq)	Riferimento del bene (post frazionamento)	
Foglio	Mappale				Foglio	Mappale
31	875	Federico Marchetti Francesca Marchetti	1/2 1/2	241	31	1075
31	147	Jantina Parducci	1/2	890	31	1064
		Alfredo Parducci	1/2			
31	145	Giuseppe Toti	1000/1000	28	31	1063
31	115	Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio	1000/1000	17	31	1061



31	112	Renzo Luvisi	1000/1000	156	31	1055
31	993	Gianmichele Simoni	1000/1000	268	31	1077,1078
31	992	Mauro Claudio Simoni	1000/1000	1375	31	992
31	858	Claudia Pasquinelli Michele Pasquinelli Paola Pasquinelli Marco Pieri Silvio Pieri Anna Maria Puccini Emanuela Puccini	1/10 2/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10	878	31	1070
31	737	Claudia Pasquinelli Michele Pasquinelli Paola Pasquinelli Marco Pieri Silvio Pieri Anna Maria Puccini Emanuela Puccini	1/10 2/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10	140	31	737
31	860	Ande Piacentini Gianmarco Piacentini Lando Piacentini Massimo Cristiano Piacentini Patrizio Piacentini	1/6 1/6 2/6 1/6 1/6	14	31	1073
31	113	Francesca Meconi Giuseppina Meconi Edward Thor Peckel	1/3 1/3 1/3	330	31	1057
31	111	Caterina Tagliafico	1000/1000	241	31	1053
31	114	Caterina Tagliafico	1000/1000	38	31	1059

Il trasferimento della proprietà di tali aree nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva, alla Provincia di Lucca, come stabilito dal ricordato Accordo di Programma siglato fra Provincia di Lucca, Comune di Borgo a Mozzano e Comune di Pescaglia;

Il Comune di Borgo a Mozzano, provvederà a notificare nelle forme e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati;

Il Comune di Borgo a Mozzano, attraverso la trasmissione del presente atto al competente Servizio 1 dell'ente, provvederà a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, entro i termini previsti dalla legge;

Allegato: estratto mappa catastale a seguito del frazionamento

Il Responsabile del Servizio

F.to Massimo Vergamini



PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano
(www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
per quindici giorni consecutivi dal 21-01-2021

Registro di Pubblicazione n.52

Resp Amm.vo
F.to Stefania De Amicis

- Avvisi**COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)**

Avviso di adozione piano attuativo residenziale di iniziativa privata di cui alla scheda-norma C.R. 5.1 del R.U. (UTOE 5) ubicato in Fornacette tra P.zza A. Moro e Via Mazzei.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014, art. 111;

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato il piano attuativo residenziale di iniziativa privata per intervento di cui alla scheda-norma C.R. 5.1 del R.U. (UTOE 5) ubicato in Fornacette tra P.zza A. Moro e Via Mazzei.

- La documentazione cartacea è depositata per la consultazione al pubblico, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di gestione dell'emergenza sanitaria per il contenimento del contagio dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2, presso la Sezione Pianificazione e Governo del Territorio ed è consultabile sul sito web del Comune di Calcinaia in "Amministrazione Trasparente" Sezione Pianificazione e Governo del Territorio.

- Che entro il periodo di deposito di 30 gg, decorrenti dalla pubblicazione sul BURT, potranno essere presentate osservazioni presso il protocollo generale del Comune oppure all'indirizzo di posta certificata: comune.calcinaia@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Cinzia Forsi

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di adozione del Piano Attuativo di iniziativa privata denominato "CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE - PORTA DEGLI ETRUSCHI - AMBITO TS -T1", presentato dal Sig. Fioravanti Alessandro, ai sensi dell'art. 111 della L.r.t. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO

- Dato atto che in data 10/01/2020 prot. 954/2020 il Sig. Fioravanti Alessandro, in qualità di proprietario dell'intera area oggetto d'intervento, ha presentato la proposta di approvazione del piano attuativo denomi-

nato "CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE - PORTA DEGLI ETRUSCHI - AMBITO TS -T1", in attuazione delle vigenti previsioni di R.U. di cui all'art. 18 - Ambito della città della trasformazione, che prevede la sistemazione di una vasta area ubicata alle porte del centro abitato di Castiglione delle Pescaia, ricompresa all'interno della Sub-UTOE denominata "Città della Trasformazione", per un totale di circa 2700 mq destinazione turistico ricettiva (residenze alberghiere), di cui circa 600 mq destinati a pubblici esercizi;

- Vista la D.C.C. n. 65 del 30.12.2020 di adozione del suddetto piano attuativo ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

che da oggi e per n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi il piano attuativo di cui sopra, adottato con D.C.C. n. 95 del 30.12.2020, si trova depositato a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 111 comma 3 della L.R. 65/14, presso l'Ufficio Urbanistica e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del comune, <http://comune.castiglionedellapescaia.gr.it>

Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., chiunque può presentare osservazioni ai sensi del citato art. 111 comma 3 della L.R. 1/05.

Il Responsabile
DonatellaOrlandi

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/14 di Variante al Piano di Recupero per la ricostruzione di volume parzialmente diruto sito a Cortona in Località Riccio di proprietà Rossi Anna Maria.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 71 del 31/07/2020 è stata adottata ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale 65/14 la Variante al Piano di Recupero per la ricostruzione di volume parzialmente diruto sito a Cortona in Località Riccio di proprietà Rossi Anna Maria;

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 111 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona;

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante

che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute osservazioni;

SI DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 poiché, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, il piano diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L.R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione, ai sensi art. 19 e 20 della L. R. 65/14, della Variante al Regolamento Urbanistico n. 13 con contestuale Piano di Recupero per la rigenerazione di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti all'antica Fattoria di S. Caterina-La Fratta di proprietà della Soc. Leopoldine spa.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 72 del 31/07/2020 è stata adottata ai sensi dell'art. 19 e 20 della Legge Regionale 65/14 la Variante al Regolamento Urbanistico n. 13 con contestuale Piano di Recupero per la rigenerazione di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti all'antica Fattoria di S. Caterina-La Fratta di proprietà della Soc. Leopoldine spa.

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 20 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo e alla Regione Toscana ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.

Che con atto C.C. n. 114 del 29/12/2020 è stata approvata ai sensi dell'art. 19 e 20 della Legge Regionale 65/14 la Variante al Regolamento Urbanistico n. 13 con contestuale Piano di Recupero per la rigenerazione di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti all'antica Fattoria di S. Caterina-La Fratta di proprietà della Soc. Leopoldine spa.

Si fa presente che la presente variante al RU acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento dei

diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14, art. 20.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di recupero di Piano di Recupero per la realizzazione di autorimessa interrata in via Orto della Cera - Via s. Croce - Cortona (AR). Proprietà: Cline Frederic Thomas e Cline Nancy.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 69 del 31/07/2020 è stato adottato ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale 65/14 il di Piano di Recupero per la realizzazione di autorimessa interrata in via Orto della Cera - Via s. Croce - Cortona (AR). Proprietà: Cline Frederic Thomas e Cline Nancy.

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 111 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute osservazioni;

SI DA' ATTO

Che, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 poiché, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, il piano diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di Recupero per la demolizione e ricostruzione di volumi incongrui di pertinenza di due edifici Via delle Fontanelle - Cortona (AR) di proprietà del Sig. Arwin Wolfgang Rao.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 70 del 31/07/2020 è stato adottato ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano di Recupero per la demolizione e ricostruzione di volumi incongrui di pertinenza di due edifici Via delle Fontanelle - Cortona (AR) di proprietà del Sig. Arwin Wolfgang Rao;

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 111 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona;

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute osservazioni;

SI DA' ATTO

Che, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 poiché, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, il piano diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di Recupero di superfici ai fini residenziali Loc. Carsena - Pierle - Cortona (AR). Proprietà Boldrini Maria Giovanna.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 68 del 31/07/2020 è stato adottato ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano di Recupero di superfici ai fini residenziali Loc. Carsena - Pierle - Cortona (AR). Proprietà Boldrini Maria Giovanna.

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 111 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute osservazioni.

SI DA' ATTO

Che, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 poiché, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, il piano diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L.R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/14 del Piano di recupero con contestuale Variante al RU per la rigenerazione di ambiti e di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti alla antica Fattoria di Santa Caterina in Località Santa Caterina La Fratta di Proprietà Leopoldine spa.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 73 del 31/07/2020 è stato adottato ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano di Recupero con contestuale Variante al RU per la rigenerazione di ambiti e di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti alla antica Fattoria di Santa Caterina in Località Santa Caterina La Fratta di Proprietà Leopoldine spa.

Che con atto C.C. n. 115 del 29/12/2020 è stato approvato il Piano di Recupero con contestuale Variante al RU per la rigenerazione di ambiti e di edifici già funzionali alle attività agricole ed appartenenti alla antica Fattoria di Santa Caterina in Località Santa Caterina La Fratta di Proprietà Leopoldine spa.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei

diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L.R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Adozione dell'aggiornamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2005.

IL RESPONSABILE AREA 6 GOVERNO
DEL TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE
SERVIZIO URBANISTICA

Vista la deliberazione di C.C. n. 62 del 30.12.2020 con la quale veniva adottato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., quanto in oggetto;

RENDE NOTO

che la delibera sopra citata, con i relativi allegati, sarà depositata presso la sede comunale in libera visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. Durante il suddetto periodo chiunque ha facoltà di prendere degli atti e presentare osservazioni.

La documentazione è altresì consultabile on line sul sito del Comune di Montignoso all'indirizzo: www.comune.montignoso.ms.it sezione "garante dell'informazione e della partecipazione".

Il Responsabile Area 6
Fabrizio Pezzica

COMUNE DI PISTOIA

Approvazione del progetto aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti e adozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi D.P.R. 327/2001 art. 19 comma 2 e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Adozione - Avviso di avvenuto deposito degli atti nella Segreteria Generale del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
E PROMOZIONE SPORTIVA

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11.01.2021 è stato adottato l'Approvazione del progetto aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti e adozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi D.P.R. 327/2001 art. 19 comma 2 e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

- che la deliberazione suddetta corredata di tutti gli elaborati, sarà depositata presso la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e disponibile in consultazione sul sito istituzionale dell'ente;

- che entro tale termine chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni, facendole pervenire al Comune di Pistoia, Ufficio Protocollo Generale, Piazza Duomo n. 1, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata (comune.pistoia@postacert.toscana.it) e riportanti la dicitura "Servizio Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva - approvazione del progetto aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti e adozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi D.P.R. 327/2001 art. 19 comma 2 e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. - Osservazione".

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva
Maurizio Silvetti

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE AL R.U. N. 11h.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - Avviso di approvazione ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- gli articoli da 17 a 19 della L.R. 65/2014 che disciplina il procedimento di approvazione degli atti di governo del territorio;

- l'art. 5 dell'ACCORDO tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e Regione Toscana del 17/05/2018 che disciplina le modalità di approvazione degli strumenti urbanistici che riguardano aree soggette a vincolo paesaggistico che non costituiscano "mero adeguamento al PIT – PPR";

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, gli articoli 5bis, 5, comma 3, e 22 della L.R. 10/2010 che disciplinano la procedura di verifica assoggettabilità a VAS;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01/07/2020 è stata avviata la VARIANTE AL R.U. N. 11h.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e, contestualmente, è stato approvato il DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS E DI VERIFICA DELLA COERENZA, COMPATIBILITÀ E CONFORMITÀ AL PIT-PPR avviando anche la correlata procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010;

- il provvedimento della Autorità comunale competente per le procedure di VAS, Pf/V_Vas n. 5/2020 del 14/09/2020, si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dello strumento urbanistico denominato "VARIANTE AL R.U. N. 11h.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE", che ha escluso lo stesso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R.T. 10/2010;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30/09/2020 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico sopra citato;

Dato atto che:

- la variante adottata è stata pubblicata nel sito web del comune agli indirizzi: <https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-a-v-a-a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a>, per ciò che riguarda la documentazione di VAS, e <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/adottati> per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello strumento urbanistico;

- l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT, Parte II, n. 43, del 21/10/2020;

- il periodo per la presentazione di osservazioni si è concluso il 21/12/2021;

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 28/12/2020 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni e contributi pervenuti ed è stato definitivamente approvato lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE AL R.U. N. 11h.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE".

La Deliberazione Consiliare di approvazione definitiva e gli elaborati allegati saranno depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico.

Gli elaborati facenti parte dello strumento urbanistico approvato saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/>

procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-a-v-a-a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a per ciò che riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

<http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti> per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello strumento urbanistico definitivamente approvato.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI VINCI (Firenze)

Piano Attuativo residenziale di iniziativa privata (PA*22), in conformità al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e dell'art. 5, comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106 - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106;

- Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26.01.2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato adottato il Piano Attuativo residenziale di iniziativa privata (PA*22), in conformità al Regolamento Urbanistico, in loc. Spicchio, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e dell'art. 5 comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106;

- la Deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti il Piano Attuativo sono consultabili sul sito internet del Comune di Vinci nella sezione "Amministrazione trasparente" ed inoltre sono depositati presso il Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, durante l'orario di ricevimento al pubblico e presentare eventuali osservazioni scritte che dovranno essere indirizzate all'ufficio Urbanistica del Comune di Vinci;

- il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica frequenza, pubblicato all'Albo on-line del Comune e sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Spinelli

COMUNE DI VINCI (Firenze)

Piano Attuativo (PA1), in conformità al Regolamento Urbanistico, relativo a “Molino della Doccia di Vinci” - approvazione variante allo schema di convenzione ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014 e dell’art. 5, comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26.01.2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata approvata una variante allo schema di convenzione allegato al Piano Attuativo (PA1), in conformità al Regolamento Urbanistico, denominato Molino della Doccia di Vinci, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014 e dell’art. 5 comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106;

- la Deliberazione suddetta e gli elaborati allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Vinci nella sezione “Amministrazione trasparente” ed inoltre sono depositati presso il Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- la presente variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica frequenza, pubblicato all’Albo on-line del Comune e sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Spinelli

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (Grosseto)

Adozione piano strutturale intercomunale Unione dei Comuni -Montani Amiata Grossetana, Valutazione Ambientale Strategica e VINCA, rapporto ambientale e sintesi non tecnica - art. 19 L.R. n. 65/2014, art. 25 L.R. n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII
URBANISTICA E PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE ASSOCIATO

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.;

Vista la L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.;

Visto lo statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

Vista la Delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n. 173 del 16/12/2020;

RENDE NOTO CHE

il Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, la Valutazione Ambientale Strategica e VINCA, rappresentati dal “Rapporto Ambientale” e dalla “Sintesi non Tecnica”, costituenti parti integranti dello strumento di pianificazione in oggetto, sono stati adottati da tutte le amministrazioni comunali facenti parte dell’Unione stessa, ai sensi degli artt. 18,19,20,23 della L.R.T. 65/2014 e rispettivamente:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arcidosso n. 57 del 30/12/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel del Piano n. 87 del 29/12/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castell’Azzara n. 45 del 31/12/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roccalbegna n. 47 del 31/12/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Fiora n. 67 del 29/12/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Semproniano n. 53 del 31/12/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Seggiano n. 72 del 28/12/2020;

Ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 23 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 25 della L.R. n. 10/2010, il Piano adottato, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio di Incidenza saranno depositati presso l’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana e pubblicati sul sito web dell’Ente <https://www.cm-amiata.gr.it/> per 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Le osservazioni dovranno essere presentate all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana come disposto dall’art. 23 comma 8 della L.R. 65/2014 e s.m.i. entro i termini previsti (60 giorni) dalle disposizioni vigenti (art. 19 c. 2 L.R. n. 65/2014).

Responsabile del Servizio
Giorgio Ginanneschi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624